

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)	»	196
COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)	»	203
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	208
GIUSTIZIA (II)	»	227
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	229
DIFESA (IV)	»	230
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	241
FINANZE (VI)	»	243
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	247
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	250
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	264

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	273
AFFARI SOCIALI (XII)	»	279
AGRICOLTURA (XIII)	»	301
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	»	311
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	317
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	318
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	319
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	320
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	321
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	322

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1589 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>)	7
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. C. 1460 Verini (<i>Esame e rinvio</i>)	4

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 giugno 2014. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 12.50.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1589 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 febbraio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto nel

calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 16 giugno prossimo.

Avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, XII e XIV. La V Commissione esprimerà il suo parere nel corso dell'esame in Assemblea, mentre la Commissione Parlamentare per le questioni regionali ha espresso un parere favorevole con osservazioni.

Avverte, inoltre, che è stato presentato dai relatori l'emendamento 5.50, che apporta al testo talune modifiche meramente formali e conseguenti alle modifiche apportate dagli emendamenti già approvati dalle Commissioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano l'emendamento 5.50 dei relatori (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Ferranti e

Nicoletti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, anche a nome del Presidente della III Commissione, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione.

C. 1460 Verini.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, prima di passare all'esame dei profili più strettamente attinenti alle competenze della II Commissione, illustra brevemente, in sostituzione del collega Marazziti, relatore per la III Commissione, gli aspetti di competenza della Commissione Affari esteri e comunitari, premettendo che la mancata ratifica di questa importante Convenzione da parte del nostro Paese – a quattordici anni dalla sua sottoscrizione – è stata a più riprese stigmatizzata dalle Istituzioni europee, poiché impedisce lo svolgimento di una serie di doverose rogatorie internazionali presentate dalla magistratura italiana come, a titolo esemplificativo, quella relativa all'inchiesta sull'abbattimento del DC9-Itavia del 27 giugno 1980.

La Convenzione mira infatti a semplificare e rendere più efficaci le formalità e le procedure inerenti alle richieste di assistenza giudiziaria, introducendo forme e tecniche specifiche di collaborazione « rafforzata » con le autorità giudiziarie degli altri Paesi europei.

Essa contempla, ad esempio, la possibilità di svolgere audizioni mediante videoconferenza e teleconferenza, di creare squadre investigative comuni, di effettuare intercettazioni di telecomunicazioni, operazioni di infiltrazione e consegne sorvegliate e altro.

Risponde, sostanzialmente, a una sempre più accentuata esigenza di collaborazione internazionale sul piano delle indagini e su quello processuale, al fine di garantire un'efficace azione di contrasto alla criminalità.

Occorre tenere presente che le considerevoli disparità di regime, in materia di diritto sia sostanziale che processuale, esistenti fra i quindici Paesi membri dell'Unione hanno reso particolarmente difficile codificare in un unico strumento giuridicamente vincolante i possibili metodi di cooperazione giudiziaria.

L'interesse comune dei Paesi membri ha portato tuttavia alla creazione di uno strumento di grande utilità nella lotta contro la criminalità organizzata.

La finalità concreta della Convenzione risponde all'esigenza di « completare », quindi integrare e non sostituire, strumenti convenzionali preesistenti e appartenenti ad altri ambiti giuridici (Consiglio d'Europa, Schengen, ecc.), allo scopo di migliorare la collaborazione giudiziaria in materia penale attraverso un'assistenza giudiziaria rapida, efficace, compatibile con i principi fondamentali del diritto interno degli Stati membri e con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo del 1950.

La Convenzione risulta attualmente ratificata da 24 dei 28 Stati membri dell'Unione europea: oltre all'Italia, manca ancora la ratifica da parte di Grecia, Croazia e Irlanda.

Venendo sinteticamente ai contenuti dell'articolato esso è composto di un preambolo e di trenta articoli, suddivisi in cinque titoli.

Particolare rilievo assumono le disposizioni di cui al Titolo II, che comprende gli articoli dall'8 al 16 e disciplina le richieste relative a forme specifiche di assistenza giudiziaria. In particolare, gli

articoli 10 ed 11 disciplinano il ricorso all'audizione di testimoni, periti o degli stessi imputati. Nel primo è prevista l'audizione mediante videoconferenza, sempre che ciò non sia contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato richiesto e che questi abbia a disposizione gli strumenti tecnici necessari.

All'audizione, condotta direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente, è presente anche un'autorità dello Stato membro richiesto. La persona da ascoltare, assistita se necessario da un interprete, può avvalersi della facoltà di non testimoniare prevista dal diritto nazionale dei due Stati membri interessati. Sempre a garanzia del corretto svolgimento dell'audizione, l'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto redige al termine un processo verbale, che viene poi trasmesso allo Stato membro richiedente. Le audizioni di imputati possono invece essere effettuate soltanto a determinate condizioni, concordate dagli Stati membri interessati, e previo consenso dell'imputato stesso.

Anche per lo svolgimento dell'audizione mediante conferenza telefonica è necessario, ai sensi dell'articolo 11, il consenso del testimone o del perito; le modalità pratiche per effettuare l'audizione sono stabilite di comune accordo dagli stessi Stati interessati.

Nell'ambito di indagini penali relative a reati passibili di estradizione, l'articolo 12 prevede che possano effettuarsi, su richiesta di uno Stato membro, consegne sorvegliate secondo le disposizioni e le procedure vigenti nello Stato membro richiesto, che mantiene il diritto di iniziativa, la direzione e il controllo delle operazioni.

L'articolo 13 stabilisce infine che due o più Stati membri possano costituire una squadra investigativa comune per lo svolgimento di indagini di natura penale in uno o più degli Stati membri che compongono la squadra, in particolare nel caso di inchieste difficili e che esigono un'azione coordinata e concertata.

Conclude l'esame dei profili giuridico-internazionali della Convenzione ricordando che è stata approvata prima del-

l'adozione del Trattato di Lisbona, e rientrava pertanto nell'ambito del cosiddetto « Terzo pilastro » dell'architettura dell'UE: a seguito dell'entrata in vigore del Trattato, il 1° dicembre 2009, tutta la materia della cooperazione giudiziaria penale rientra invece *pleno iure* nella competenza dell'Unione europea, rispetto alla quale le decisioni non vengono più assunte attraverso gli strumenti della cooperazione internazionale.

Conseguentemente, in base alla normativa transitoria prevista dal Trattato di Lisbona, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati in base al Trattato sull'Unione europea prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona sono mantenuti finché non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati: ciò vale anche per le convenzioni internazionali concluse tra Stati membri in base al Trattato sull'Unione europea, come quella al nostro esame.

Passando all'esame della proposta di legge A.C. 1460, osserva come questa si componga di 4 articoli.

L'articolo 1 autorizza la ratifica della Convenzione e l'articolo 2 detta l'ordine di esecuzione, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della Convenzione, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

L'articolo 3 delega il Governo ad emanare – entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla Convenzione, individuando alcuni principi e criteri direttivi.

In particolare, in base alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, il Governo dovrà prevedere norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Stati membri dell'UE e ad assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia sia attuata in maniera rapida ed efficace, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo-CEDU.

Più nel dettaglio, i decreti legislativi dovranno: garantire l'assistenza giudiziaria anche nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative (lettera *c)*), in

attuazione dell'articolo 3 della Convenzione; disciplinare la procedura per l'esecuzione delle rogatorie (di cui agli articoli da 1 a 7 della Convenzione); consentire di poter utilizzare le informazioni trasmesse spontaneamente dalle autorità straniere; prevedere l'irrevocabilità del consenso prestato nell'ambito della procedura di cooperazione (lettera *d*)); disciplinare la restituzione delle cose pertinenti il reato, in attuazione dell'articolo 8 della Convenzione; disciplinare la procedura per il trasferimento, a fini investigativi, di persone detenute, in attuazione dell'articolo 9 della Convenzione; disciplinare gli effetti processuali delle audizioni compiute mediante videoconferenza in attuazione degli articoli 10 e 11 della Convenzione; prevedere la possibilità per PM e polizia giudiziaria di ritardare provvedimenti di

competenza, in indagini relative a delitti per i quali è consentita l'estradizione, al fine di poter procedere alla cattura dei responsabili (lettera *e*)); disciplinare i gruppi investigativi comuni tra le autorità giudiziarie degli Stati UE (lettera *f*)), in attuazione dell'articolo 13 della Convenzione; disciplinare le intercettazioni in attuazione degli articoli da 17 a 22 della Convenzione.

Il comma 2 delinea la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi, che prevede l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari.

L'articolo 4 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1589 Governo.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 5.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sostituire le parole: dei coniugi con le seguenti: degli aspiranti;

b) al comma 7, sostituire le parole: accoglienza con la seguente: assistenza.

5. 50. I Relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. C. 2433 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	8
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	182

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 giugno 2014. — Presidenza del Presidente della V Commissione Francesco BOCCIA, indi del Presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 12.30.

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

C. 2433 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 giugno 2014.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente*, avverte che sono state presentate circa 480 proposte emendative (*vedi allegato 1*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa Legislatura.

In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-*bis* e 4-*vicies ter* del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardanti le droghe, ha evidenziato come «ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto – legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto – legge ovvero alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso», determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell'*iter* di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». «Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali

modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge».

Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali». Da ultimo il Presidente della Repubblica, in una missiva del 27 dicembre scorso, inviata sempre ai Presidenti delle Camere, ha riproposto la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.

Inoltre la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere recentemente espresso nella Legislatura in corso, ha affermato che: «a) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma princi-

pale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; b) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge ».

In tale contesto, le Presidenze sono pertanto chiamate ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Con riferimento al contenuto proprio del provvedimento in esame, rileva innanzitutto come esso abbia natura piuttosto eterogenea, anche alla luce delle modifiche apportate dal Senato.

Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Migliore 1.11, Di Salvo 1.12 e 1.13 Paglia, di analogo contenuto, limitatamente ai seguenti commi, che sebbene abbiano finalità di copertura, recano disposizioni di carattere ordinamentale: comma 8, che introduce disposizioni in materia di contrasto all'abuso del diritto; comma 10, recante disposizioni in materia di responsabilità solidale negli appalti; commi da 11 a 14, in tema di adempimenti da parte dei soggetti titolari di partita IVA; comma 15, che disciplina un meccanismo di memorizzazione delle cessioni di beni e servizi tramite distributori automatici;

D'Incà 1.7, limitatamente al numero 2) alla parte consequenziale, laddove, a fini di copertura, si estende l'obbligo per le regioni, di non erogare i vitalizi anche ai soggetti che siano stati condannati per taluni reati di particolare gravità sociale;

Pesco 1.01, che istituisce e disciplina il reddito di cittadinanza con una serie molto articolata di previsioni (97 commi);

Busin 2.01, che interviene sulla disciplina in tema di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia;

Guidesi 3.11, che prevede modalità agevolate di assegnazione ai soci dei beni non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa, nonché di trasformazione della tipologia societaria;

Guidesi 3.12, che disciplina modalità agevolate di scioglimento e assegnazione dei beni delle società di comodo;

Fabrizio Di Stefano 3.13, volto a prorogare al 2018 la percentuale di detrazione al 50 delle spese per ristrutturazioni edilizie;

Fabrizio Di Stefano 3.14, volto a modificare la percentuale delle spese detraibili dai contribuenti per le ristrutturazioni edilizie;

Fabrizio Di Stefano 3.15, volto a introdurre una detrazione del 70 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di testi scolastici;

Schullian 3.01, volto a prorogare i termini dell'obbligo per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012;

Busin 4.5, che esenta anche dall'IVA le operazioni di scioglimento o alienazione delle società controllata direttamente o indirettamente dalle amministrazioni locali, introdotte dall'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2014;

Busin 4.7, che estende gli interventi di finanziamento della Cassa depositi e prestiti alle fondazioni sanitarie assistenziali;

Busin 4.8, che estende gli interventi di finanziamento della Cassa depositi e prestiti alle fondazioni che perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico e del territorio;

gli analoghi Schullian 4.26 e 4.31, volti a escludere dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi anche gli investimenti e le attività estere il

cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 10.000 euro;

Schullian 4.30, volto ad innalzare a 20.000 euro gli importi dei conti correnti bancari esteri che sono esclusi dall'indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi;

Lavagno 4.35, volto a escludere dalle procedure di *spending review* concernenti il personale in esubero di cui al comma 565 della legge di stabilità 2014 le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni nelle quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti;

Losacco 4.36, che interviene sulle procedure di notifica all'Unione europea delle misure agevolative in materia di stabilizzazione nei *call center* previste dal comma 22 della legge di stabilità 2014;

Paglia 4.40, volto a sopprimere i controlli preventivi dell'Agenzia delle entrate sui rimborsi IRPEF erogati dal sostituto d'imposta eccedenti i 4 mila euro di cui ai commi 586-589 della legge di stabilità 2014;

Castelli 4.01 e 4.02, nonché Paglia 4.09, che recano norme interpretative delle disposizioni dell'articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013 in materia di impignorabilità della prima casa dei contribuenti;

Castelli 4.03, che apporta numerose integrazioni al codice civile in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni strumentali d'impresa in materia di impignorabilità della prima casa dei contribuenti;

Dadone 4.05, che intende reintrodurre l'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti a favore dei partiti politici;

Castelli 4.06, che innalza da 2.100 a 9.000 euro l'importo delle spese detraibili dall'IRPEF sostenute per l'assistenza di

soggetti non autosufficienti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*, del TUIR;

Lavagno 4.07, che introduce modalità derogatorie alle ordinarie disposizioni in materia di pagamento della TARI;

Marcon 4.08, che apporta numerose modifiche alla disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta *Tobin Tax*), di cui al comma 491 e seguenti della legge di stabilità 2013;

Palese 5-bis.02, volto ad estendere alle province con popolazione superiore a 20.000 abitanti le procedure derogatorie alla disciplina per il raggiungimento del riequilibrio di bilancio già previste per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 16;

Castelli 6.1, che introduce sanzioni penali per violazioni di norme in materia di prelievo fiscale sui giochi pubblici, ovvero per la violazione degli obblighi di legge concernenti il collegamento degli apparecchi di gioco alle reti pubbliche;

Castelli 6.01, che apporta numerose modifiche ed integrazioni al codice civile ed a leggi speciali, volte a modificare la disciplina dei reati di false comunicazioni sociali e falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale;

Castelli 8.20 e Fratoianni 48.20 i quali, diversamente dall'articolo 8, comma 11, che dispone la rideterminazione degli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, prevedono invece la revoca di uno specifico programma di armamento – *Joint Strike Fighter* (F-35) – destinando i conseguenti risparmi di spesa ad interventi per l'edilizia scolastica;

Melilla 8.31, limitatamente alla parte consequenziale, concernente la copertura finanziaria dell'emendamento, che prevede un aumento del canone annuo dei titolari di concessioni radiotelevisive pubbliche e private;

Busin 8.01, il quale detta disposizioni concernenti la verifica del gettito IMU 2013 e il differimento del termine per la deliberazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2013 per i comuni;

Busin 9.18, in quanto proroga il termine di decorrenza dell'obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito (POS) da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali;

Fedriga 11.1, il quale abroga la norma della legge di stabilità per il 2014 che prevede il controllo da parte dell'Agenzia delle entrate prima dell'erogazione di un rimborso di importo complessivo superiore a 4 mila euro, qualora questo sia determinato da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze d'imposta derivanti dalla precedente dichiarazione;

Guidesi 11.2, che abroga la norma della legge di stabilità per il 2014 la quale condiziona all'apposizione di un visto di conformità, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la compensazione di crediti e debiti fiscali di importo superiore a 15.000 euro annui in materia di imposte sui redditi e di IRAP;

Cancellieri 11.01, che sopprime Equitalia e istituisce e disciplina la Direzione centrale per la riscossione presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Brugnerotto 13.10, in quanto abroga la disposizione del Codice dell'ordinamento militare che prevede l'accesso al grado superiore del militare al momento del collocamento in congedo;

Caso 13.02, che introduce modifiche all'articolo 52, comma 1, lettera b), del TUIR, al fine di assoggettare ad imposizione fiscale i rimborsi di spesa ai titolari di cariche elettive nonché ad altri soggetti, attualmente esclusi dall'imposizione in base alla suddetta norma del TUIR;

Caso 13.03, che pone un limite massimo mensile di 5 mila euro per i tratta-

menti pensionistici erogati dalle gestioni previdenziali per il triennio 2014-2016;

Prataviera 13.04, che pone un limite massimo mensile di 5 mila euro per i trattamenti pensionistici erogati dalle gestioni previdenziali pubbliche nonché di 8 mila euro in caso di cumulo di più trattamenti;

Caso 13.05, che pone il divieto di cumulo tra i redditi da lavoro dipendente ed autonomo e i trattamenti pensionistici nonché con i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche, differenziando inoltre il suddetto divieto di cumulo in relazione all'ammontare dei trattamenti pensionistici percepiti dagli interessati;

Castelli 14.3, che prevede, nei territori in cui non è attiva la convenzione-quadro Consip, che le istituzioni scolastiche ed educative statali possano, al fine di assicurare l'acquisto dei beni e servizi e nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge in esame, procedere ad assunzioni di personale ATA;

Prataviera 14.9, che esclude dal limite alle assunzioni a tempo determinato, stabilito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, gli enti locali che debbano procedere a tali assunzioni per garantire le funzioni di polizia locale e di istruzione pubblica;

Cariello 16.4, che, modificando il decreto legislativo n. 228 del 2001, pone dei vincoli all'ammontare del canone di concessione o di affitto di beni e terreni agricoli per i giovani imprenditori agricoli, stabilendo che lo stesso non possa superare quello derivante dai regolamenti UE relativi alla politica agricola comunitaria;

D'Incà 16.5 che, modificando il decreto legislativo n. 228 del 2001, include i giovani disoccupati tra i beneficiari delle assegnazioni dei terreni agricoli qualora gli interessati dimostrino di avere le competenze richieste all'esercizio dell'attività agricola;

D'Incà 16.6, che modifica il decreto legislativo n. 228 del 2001 al fine di dare priorità nell'assegnazione dei terreni agricoli ai giovani agricoltori a realizzare coltivazioni biologiche;

D'Incà 16.7 che, modificando il decreto legislativo n. 276 del 2003, attenua i requisiti previsti dalla vigente normativa al fine di procedere alle assunzioni di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende agricole;

Schullian 16.13 che, abrogando l'articolo 36, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 179 del 2012, esclude i produttori agricoli che presentino un ridotto volume di affari dall'obbligo della comunicazione annuale delle operazioni rilevanti a fini IVA;

D'Incà 17.1, che interviene sulla legge n. 1261 del 1965 per ridefinire, stabilendo limiti massimi, l'indennità e la diaria spettante ai membri del Parlamento;

D'Incà 17.2 e Cariello 17.3, che escludono dall'erogazione di assegni vitalizi i deputati e senatori condannati in via definitiva per delitti di particolare gravità;

D'Incà 17.01, che modifica la legge n. 1261 del 1965 per ridefinire, stabilendo limiti massimi, l'indennità, i rimborsi di spese e la diaria spettante ai membri del Parlamento;

D'Incà 17.02 e 17.03, che modificano il decreto-legge n. 54 del 2013, in materia di compensi dei membri del Governo non parlamentari;

Prataviera 17.04, che riduce il numero massimo dei componenti del Governo;

Prataviera 17.05, che modifica il testo unico degli enti locali rendendo facoltativa la nomina dei segretari comunali e provinciali;

Prataviera 17.010, che sopprime le prefetture-uffici territoriali del Governo;

Prataviera 17.013, che disciplina il voto dei cittadini italiani all'estero;

D'Incà 17.014, che esclude dall'erogazione del vitalizio i consiglieri regionali condannati per reati di particolare gravità;

D'Incà 18.1 e D'Incà 18.01, di contenuto analogo, i quali abrogano la norma che disciplina il finanziamento ai partiti politici mediante la destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Guerra 19.1, che ripristina le indennità e i permessi retribuiti per i consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;

Melilla 19.7, che introduce agevolazioni fiscali su trasferimenti e retrocessioni di beni mobili e immobili a seguito di scioglimento di consorzi tra enti locali;

Lavagno 19-*bis*.01, che reca modifiche all'articolo 110 del testo unico degli enti locali con specifico riguardo alla disciplina dei contratti a tempo determinato per i dirigenti negli enti locali;

Caparini 21.4, 21.5, 21.7, 21.8, 21.11, 21.12, 21.13, 21.14, 21.15, 21.16, 21.17, 21.18 e 21.21, concernenti l'emittenza locale;

Caparini 21.3, in quanto concernente l'introduzione di nuove disposizioni « di sistema » finalizzate in particolare alla dismissione della partecipazione statale nella concessionaria del servizio pubblico e l'abolizione del canone RAI;

Caparini 21.1 e 21.2, che prevedono l'abolizione del canone RAI;

Caparini 21.9, 21.10, 21.19 e 21.20, che prevedono modifiche alla disciplina del pagamento del canone RAI;

Prataviera 22.9, che posticipa al 1° gennaio 2015 la decorrenza dell'obbligo di corrispondere i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, previsto dall'articolo 12, comma 1.1, del decreto-legge n. 201 del 2011;

Sandra Savino 22-*bis*.01, che, diversamente dall'articolo 22-bis che prevede

al finanziamento di zone franche urbane già esistenti, prevede l'istituzione di una nuova zona franca urbana nelle aree di confine con la Repubblica di Slovenia e la Repubblica d'Austria;

Fraccaro 23.01, che prevede la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità degli amministratori, dei membri degli organi di controllo e dei dipendenti di società partecipate da amministrazioni pubbliche;

Businarolo 23.02, che modifica la disciplina sulle funzioni della Corte dei conti dettata dalla legge n. 20 del 1994, al fine di prevedere la giurisdizione della Corte medesima in ordine all'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei membri degli organi di controllo e dei dipendenti di società partecipate da amministrazioni pubbliche, nonché delle società controllate dalle stesse;

gli identici Busin 24.3 e Lavagno 24.8, che modificano la procedura semplificata per il trasferimento di immobili agli enti territoriali (cosiddetto federalismo demaniale);

Busin 24.4 e Busin 24.5, di contenuto analogo, che escludono dal patto di stabilità interno per il 2014 le spese sostenute dai comuni per gli interventi sulle cinte murarie urbane;

Castelli 26.4, che prevede, a decorrere dal 1° settembre 2014, il dimezzamento delle indennità massime dei parlamentari nazionali ed europei;

Busin 26.01, che prevede una deroga, fino al 30 giugno 2015, alla disciplina relativa alle modalità di erogazione dei pagamenti in corso d'opera, contenuta nel regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici;

Busin 28.1 che prevede l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per la realizzazione degli interventi di realizzazione dell'Autostrada Pedemontana Veneta;

Lavagno 29.01, che prevede la possibilità per gli enti locali che hanno delibe-

rato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del bilancio di procedere ad adeguamenti del piano stesso anche successivamente all'approvazione da parte della Corte dei conti;

Matarrelli 32.01, che modifica la disciplina in ordine alla concorrenza nel mercato del gas naturale, dettata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 69 del 2013, affidando a tal fine alcune disposizioni attuative a decreti del Ministro dello sviluppo economico;

Guidesi 33.8, che detta disposizioni in favore dei soggetti interessati dagli eventi atmosferici nella regione Veneto del febbraio 2014, prevedendo la possibilità per gli stessi della sospensione del pagamento dei ratei dei mutui in corso, previa intesa con l'ABI;

Prataviera 33.9, che autorizza una spesa volta al finanziamento degli interventi conseguenti ai danni causati dagli eventi atmosferici nella regione Veneto del febbraio 2014;

gli identici Matarrese 40.01, Busin 40.02 e Guidesi 40.03, che modificano alcuni termini della disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali;

Paglia 41.3, che modifica, tra l'altro, l'articolo 41, rifinanziando il Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici previsto dall'articolo 1, comma 417, della legge n. 296 del 2006, autorizzando una spesa (105 milioni annui) alla cui copertura si provvede mediante un aumento del canone annuo dei titolari di concessioni radiotelevisive pubbliche e private;

Capelli 46.1, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Sardegna provvedano a modificare il patto di stabilità interno della regione Sardegna alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 2012;

De Menech 47.2, che aggiunge il comma 5-bis, con il quale si garantisce alle province fondi statali per la gestione delle strade ex ANAS;

Nicchi 47.01 e Guidesi 48.01, che intervengono sulla vigente disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, riformulando l'esclusione dal patto delle spese per interventi realizzati dagli enti locali in relazione a eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Lavagno 47.02, che dispone l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo alle regioni e agli enti locali delle spese per la bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN);

Guidesi 48.6, che reca una modifica alla vigente disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, di cui all'articolo 31 della legge n. 183 del 2011;

Lavagno 48.17, che interviene sulla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, stabilendo una riduzione della sanzione che dovrebbe applicarsi in caso di mancato rispetto del patto, qualora lo sforamento sia dovuto al pagamento dei debiti pregressi da parte degli enti che non hanno beneficiato di spazi finanziari sul patto medesimo per tale finalità;

Sandra Savino 48.02, che autorizza un contributo per l'anno scolastico 2014-2015 per l'attribuzione di benefici in favore degli studenti delle scuole paritarie;

Brugnerotto 50.4, che reca disposizioni volte al recupero di risorse derivanti dall'attività di controllo sui titolari di invalidità civile, con contestuale riversamento delle risorse stesse al Fondo per le non autosufficienze;

Lavagno 50.6, che interviene sulla destinazione del contributo previsto dal decreto-legge n. 120 del 2013 in favore delle unioni e fusioni di comuni, stabilendo che esso debba intendersi riferito a tali unioni esclusivamente per l'esercizio associato delle funzioni;

Marcon 50.7, che esclude i piccoli comuni (da 1.001 a 5.000 abitanti) dalle regole del patto di stabilità interno e dispone che i comuni risultati da fusione

a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti al patto decorsi cinque anni dalla loro istituzione;

Lavagno 50.8, che esclude dalle regole del patto di stabilità interno i piccoli comuni (da 1.001 a 5.000 abitanti) facenti parte di unioni per la gestione associata delle funzioni.

Guido GUIDESI (LNA) chiede quale sia il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità delle proposte emendative testè pronunciati.

Francesco BOCCIA, *presidente*, d'intesa con il Presidente della VI Commissione, fissa il termine per la presentazione dei ricorsi ai giudizi di inammissibilità sulle proposte emendative alle ore 14.

Nessun altro chiedendo di intervenire, sospende la seduta fino alle ore 14.30.

La seduta, sospesa alle 12.40, è ripresa alle 14.45.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che sono stati presentati taluni ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità delle proposte emendative pronunciati nella seduta odierna.

In merito a tali ricorsi le presidenze ritengono di poter rivedere i giudizi di inammissibilità precedentemente espressi sulle seguenti proposte emendative:

Busin 4.7, in quanto estende gli interventi di finanziamento della Cassa depositi e prestiti, già oggetto dell'articolo 37, alle fondazioni sanitarie assistenziali;

Busin 4.8, in quanto estende gli interventi di finanziamento della Cassa depositi e prestiti, già oggetto dell'articolo 37, alle fondazioni che perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico e del territorio;

Caparini 21.3, limitatamente ai commi 1 e 2, in quanto intervengono sulla dismissione della partecipazione statale nella concessionaria del servizio pubblico;

Sandra Savino 22-bis.01, in quanto prevede l'istituzione di una nuova zona franca urbana nelle aree di confine con la Repubblica di Slovenia e la Repubblica d'Austria, intervenendo sulla disciplina prevista dall'articolo 22-bis.

Le presidenze ritengono invece di dover confermare i ricorsi su tutte le altre proposte emendative dichiarate inammissibili.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) chiede nuovamente alle Presidenze di rivedere i giudizi di inammissibilità pronunciati nei confronti dell'emendamento Fedriga 11.1, il quale è volto ad abrogare la norma della legge di stabilità per il 2014 che prevede il controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, prima dell'erogazione di un rimborso di importo superiore a 4 mila euro, qualora questo sia determinato da detrazioni per carichi di famiglia, e dell'emendamento Guidesi 11.2, che abroga la norma della legge di stabilità per il 2014 la quale condiziona all'apposizione di un visto di conformità la compensazione di crediti e debiti fiscali di importo superiore a 15 mila euro annui in materia di imposte sui redditi e di IRAP, i quali risultano entrambi, a suo avviso, attinenti alla materia oggetto del decreto-legge.

Sulla base delle stesse motivazioni contesta altresì l'inammissibilità dell'emendamento Busin 28.1, che prevede l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per la realizzazione degli interventi di realizzazione dell'Autostrada Pedemontana Veneta, prevedendo una misura già adottata nel decreto-legge in esame per le spese sostenute dai Comuni per interventi a favore dell'edilizia scolastica.

Chiede inoltre che sia valutata la riammissione dell'emendamento Guidesi 33.8, il quale detta disposizioni in favore dei soggetti interessati dagli eventi atmosferici nella regione Veneto del febbraio 2014, dell'emendamento Busin 8.01, nonché degli emendamenti presentati dal deputato Caparini all'articolo 21 del provvedimento, riguardante la RAI. Evidenzia infatti come quest'ultimo gruppo di emendamenti, rechi una proposta alternativa di riforma del

sistema di finanziamento della RAI e di finalizzazione delle risorse trattenute dallo Stato a valere sulle somme del canone RAI riscosse, e sia quindi strettamente attinente alla materia oggetto del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, pur considerando rilevanti le tematiche affrontate dagli emendamenti segnalati dal deputato Prataviera, evidenzia come la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative non possa essere effettuata in termini ampi, ma debba far riferimento alle materie concretamente affrontate dal provvedimento, in senso stretto. Ribadisce, pertanto, il giudizio di inammissibilità già espresso sulle proposte emendative richiamate.

Laura CASTELLI (M5S) ritiene necessario chiarire come si intenda proseguire nell'esame del provvedimento, verificando anche la disponibilità della maggioranza e del Governo a migliorare il testo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che il tema posto dal deputato Castelli è già stato affrontato dagli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni, ritenendo quindi opportuno, in questa sede, discutere le questioni politiche che i gruppi intendano porre sul provvedimento.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede che le presidenze diano conto in maniera più specifica delle motivazioni che sono alla base della dichiarazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Pescoscoro 1.01, il quale istituisce e disciplina il reddito di cittadinanza.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, rispondendo al deputato Villarosa, fa presente come l'articolo aggiuntivo Pescoscoro 1.01 miri a inserire una complessa riforma del *welfare* la quale non presenta quindi il carattere di attinenza specifica al provvedimento necessario affinché l'emendamento risulti ammissibile alla luce dei

sopra citati criteri stabiliti dal Regolamento.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) evidenzia come dallo *speech* recante i giudizi di inammissibilità delle proposte emendative letto dalle presidenze nella seduta odierna emerga come il motivo principale dell'inammissibilità dell'articolo aggiuntivo 1.01 sia l'eccessiva lunghezza delle previsioni che lo stesso proponeva di introdurre. Ritiene peraltro che la reale motivazione di tale giudizio sia essenzialmente politica, riguardando tale proposta un problema, quello del sostegno ai contribuenti incipienti e che quindi non possono avvalersi del *bonus* fiscale previsto dall'articolo 1 del decreto-legge, su cui il Presidente del Consiglio ha da tempo dichiarato agli organi di stampa che sarebbe intervenuto nell'arco di pochi giorni e sul quale, al contrario, il Governo non ha provveduto finora in alcun modo. Chiede quindi che l'articolo aggiuntivo 1.01 sia nuovamente ammesso e votato dalle Commissioni.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ribadisce come il criterio adottato dalle presidenze per valutare l'ammissibilità di tutte le proposte emendative non sia certamente stato quello della loro lunghezza, bensì la stretta attinenza degli stessi alle disposizioni contenute nel decreto-legge.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ricorda alle presidenze come il contenuto dell'articolo aggiuntivo 1.01 sia stato presentato, con analoghe proposte emendative, ad altri decreti-legge riguardanti materie, a suo avviso, molto più distanti rispetto a quella oggetto del provvedimento in discussione, il quale risulta del resto particolarmente eterogeneo, e sia stato in quelle occasioni considerato ammissibile e posto in votazione.

Ribadisce quindi la richiesta del suo gruppo di riammettere l'articolo aggiuntivo Pesco 1.01, sottolineando come la maggioranza debba assumersi la responsabilità politica di votarlo ed eventualmente respingerlo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, rileva come, alla luce delle norme regolamentari, le presidenze non possano che confermare il giudizio di inammissibilità sull'articolo 1.01 Pesco, ferma restando naturalmente la possibilità, per i presentatori, di chiedere alla Presidenza della Camera una revisione di tale giudizio ai fini della discussione del provvedimento in Assemblea.

Daniele PESCO (M5S) contesta la dichiarazione di inammissibilità pronunciata sul proprio articolo aggiuntivo 1.01, evidenziando come esso sia pienamente attinente al contenuto del decreto-legge. Sottolinea, infatti, come esso proponga un concreto meccanismo di sostegno ai cittadini che si trovano al di sotto della soglia di povertà, dal momento che il reddito di cittadinanza costituisce l'unico strumento con il quale è possibile venire efficacemente incontro alle esigenze di quegli italiani che non beneficiano o non beneficeranno delle misure previste dall'articolo 1 del decreto-legge, anche perché, a causa della grave crisi economica, in un prossimo futuro numerosi soggetti potrebbero trovarsi in una condizione di incapienza.

Auspica pertanto che la proposta emendativa sia riammessa e che ciascuna forza politica si assuma le proprie responsabilità.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ribadisce come le misure previste nell'articolo aggiuntivo Pesco 1.01 abbiano natura strutturale e realizzino una riforma profonda del sistema del *welfare*, attraverso l'introduzione del reddito di cittadinanza, in alternativa alle misure adottate dal Governo con il *bonus* di 80 euro previsto all'articolo 1 del provvedimento.

Sottolinea inoltre come la decisione delle presidenze di dichiarare inammissibile tale proposta emendativa palesi un modo di condurre i lavori che, a suo avviso, risulta molto diverso da quello adottato in occasione dell'esame di altri decreti-legge dalle stesse presidenze.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sottolinea come il giudizio di ammissibilità pronunciato dalle presidenze sulle proposte emendative non possa rispondere a valutazioni politiche, ma al rigoroso rispetto di norme regolamentari ben precise. Non considera pertanto possibile aprire in questa sede una sorta di trattativa tra le presidenze e i componenti delle Commissioni circa l'inammissibilità di singoli emendamenti, ribadendo comunque come le regole procedurali in materia consentano di proporre ricorso avverso le valutazioni di inammissibilità anche ai fini della discussione del provvedimento in Assemblea.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ribadisce la propria opinione circa il diverso atteggiamento tenuto dalle presidenze della V e della VI Commissione in precedenti occasioni, preannunciando la volontà del suo gruppo di comunicare formalmente al Presidente della Camera quanto accaduto nella seduta odierna, con particolare riguardo alla discrezionalità con cui gli uffici e le presidenze delle due Commissioni hanno svolto le proprie funzioni ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative presentate al decreto-legge in esame.

Marco CAUSI (PD) ricorda innanzitutto come durante la riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite che ha avuto luogo nella giornata di ieri la maggioranza sia stata molto esplicita nell'indicare il proprio indirizzo circa il prosieguo dei lavori.

Sottolinea infatti come si tratti di un provvedimento che, contenendo misure molto rilevanti che stanno in parte già incidendo sul reddito di molti cittadini, deve essere convertito in tempi brevissimi a causa del ritardo con cui esso è stato trasmesso dal Senato. Ritiene, pertanto, opportuno che le Commissioni utilizzino il limitato tempo a disposizione per esplicitare i temi politici che ritengono più rilevanti.

Non ritiene invece utile sindacare le decisioni assunte dalle presidenze in or-

dine all'ammissibilità degli emendamenti, auspicando che dal dibattito possano emergere temi e aspetti su cui chiedere un impegno del Governo attraverso la presentazione di ordini del giorno da presentare in Assemblea, anche per stimolarlo all'adozione di ulteriori provvedimenti normativi correttivi di taluni aspetti del decreto in esame.

Per quanto riguarda i temi affrontati dall'articolo aggiuntivo Pesco 1.01, che riprende una proposta avanzata da tempo dal MoVimento 5 Stelle, auspica che su di essa sia predisposta una relazione tecnica, al fine di verificare l'adeguatezza della copertura finanziaria delle misure che esso vorrebbe introdurre in tema di reddito di cittadinanza. Nel ritenere infatti che i maggiori introiti derivanti, secondo il MoVimento 5 Stelle, dal blocco dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 mila euro non sarebbero affatto sufficienti a tale scopo, sottolinea che quello del reddito di cittadinanza costituisca un tema serio, da non utilizzare a fini strumentali.

Chiede quindi, a nome del gruppo del PD, di stabilire un termine entro il quale le Commissioni concluderanno l'esame in sede referente, votando il mandato ai relatori a riferire all'Assemblea sul provvedimento.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene assolutamente arbitraria la dichiarazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Pesco 1.01, tornando a ribadire come tale giudizio sia motivato solo in base all'elevato numero di commi di cui l'articolo stesso si compone.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, chiarisce ulteriormente come il giudizio di inammissibilità della proposta emendativa non sia legato alla sua lunghezza, ma alla sua estraneità rispetto al contenuto proprio del provvedimento.

Rocco PALESE (FI-PdL), a nome del gruppo Forza Italia, stigmatizza le modalità di gestione dell'*iter* di esame del decreto-legge in titolo, dal momento che la

Camera, in ragione dell'imminente scadenza del termine di conversione, non è stata posta nelle condizioni di valutarne approfonditamente i contenuti e di apportare eventuali modifiche, limitandosi di fatto a ratificare quanto deciso dall'altro ramo del Parlamento. Nell'auspicare che si possa almeno svolgere un'approfondita discussione sui contenuti del provvedimento, evidenzia in particolare che gli uffici sia del Senato che della Camera hanno rilevato criticità relative alla copertura finanziaria di alcuni interventi previsti dal decreto-legge, in particolare il « *bonus IRPEF* », cui si provvede attraverso l'aumento della tassazione delle rendite finanziarie, il cui previsto gettito presenterebbe profili di aleatorietà. Stigmatizza altresì il frequente utilizzo delle clausole di salvaguardia, evidenziando come la sola attivazione di quelle inserite nella legge di stabilità 2014 comporterebbe la necessità di reperire risorse per complessivi 7 miliardi di euro. Ricorda peraltro che il Governo è stato costretto a « chiedere l'elemosina » alle istituzioni europee per ottenere un differimento al 2016 della data inizialmente prevista per il raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio.

Esprime inoltre perplessità sull'efficacia delle misure sinora adottate dal Governo, osservando come ancora non si sia ancora registrato alcun miglioramento del quadro economico, anche sul piano occupazionale. Ritiene invece opportuno intervenire in direzione dell'allentamento dei vincoli del patto di stabilità, che impediscono l'utilizzo dei fondi strutturali europei, che ammontano a ben 150 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, e che, sostanzialmente, rappresentano l'unica fonte di ammontare certo e disponibile per provvedere agli investimenti necessari.

Daniele PESCO (M5S) ritiene « monca » la discussione sul complesso degli emendamenti, dal momento che è venuta meno la possibilità di discutere e votare l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.01, volto all'introduzione del reddito di cittadinanza, dichiarato inammissibile. La predetta proposta emendativa, a suo avviso,

rientra a pieno titolo nell'oggetto del provvedimento, volto, tra l'altro, a perseguire obiettivi di giustizia sociale. Evidenzia come tali obiettivi non possano essere realizzati solo attraverso la riduzione del carico fiscale, della quale beneficiano esclusivamente coloro che già percepiscono un reddito, ma anche attraverso forme di sussidio a beneficio di soggetti sprovvisti di qualsivoglia forma di sostegno economico. Stigmatizza, infine, il fatto che la Camera non sia stata posta nelle condizioni di procedere a modifiche del testo del provvedimento.

Giampaolo GALLI (PD), dichiarandosi complessivamente soddisfatto del contenuto del provvedimento in esame, evidenzia come lo stesso contenga diverse misure volte a favorire la competitività, come ad esempio la riduzione del 10 per cento dell'IRAP. Con riferimento all'aumento della tassazione delle rendite finanziarie, ritiene la misura giustificata in relazione alla finalità di ridurre il cuneo fiscale. Giudica inoltre favorevolmente il « *bonus IRPEF* », in quanto l'intervento può determinare una forte iniezione di fiducia e di ottimismo in questo momento di fragile ripresa economica. Pur condividendo l'opinione di chi ritiene che le misure redistributive potrebbero essere estese ad una più ampia platea, rileva d'altro canto che, a tale scopo, sarebbero necessarie maggiori risorse economiche. Apprezza infine i tagli alla spesa pubblica, che migliorano la credibilità europea del nostro « sistema-Paese ».

Con riferimento all'*iter* di esame del decreto-legge in titolo, ricorda che il Senato ne ha ritardato l'approvazione sia in ragione della sospensione dei lavori in occasione delle recenti consultazioni elettorali, sia a causa della legittima richiesta delle opposizioni di esaminarne approfonditamente i contenuti. Pur riconoscendo che la Costituzione italiana prevede un bicameralismo perfetto, evidenzia che, per una naturale evoluzione del sistema, che tende a superare le inefficienze del bicameralismo stesso, i decreti-legge sono sempre più spesso modificati da un solo ramo

del Parlamento, che, a seconda delle circostanze, può essere la Camera oppure il Senato. Evidenzia pertanto che le obiezioni delle opposizioni riguardo alla mancata introduzione di correzioni al decreto-legge in sede parlamentare, dal punto di vista sostanziale, considerate le modifiche e le integrazioni al testo apportate dal Senato, appaiono prive di fondamento e risultano incomprensibili all'opinione pubblica.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che le presidenze ritengono di poter concludere l'esame in sede referente entro le ore 17.30, e che entro quell'ora sarà posta in votazione la proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Maino MARCHI (PD), nel sottolineare l'importanza delle misure contenute nel provvedimento in esame, ritiene necessario rispettare i tempi stabiliti dagli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, al fine di convertire il decreto nei termini di legge, senza apportare modifiche al testo trasmesso dal Senato. Pur rilevando come i tempi ridotti previsti per l'esame, in sede referente, del provvedimento abbiano inevitabilmente inciso sul lavoro svolto dalle Commissioni, segnala come, a suo avviso, il decreto, seppur perfezionabile in alcuni punti, preveda interventi normativi in grado di incidere positivamente sulla situazione economica esistente. Osserva poi come le modalità e i tempi in cui si è proceduto all'esame del decreto-legge presso i due rami del Parlamento mettano in luce l'esigenza di affrontare al più presto il tema delle riforme istituzionali, allo scopo di superare il bicameralismo perfetto.

Relativamente alle questioni sollevate nel corso della discussione riguardo alle coperture finanziarie e alla clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 50, comma 11, del provvedimento, segnala come il Governo abbia fornito in maniera esaustiva i relativi chiarimenti in sede di esame presso il Senato. Al riguardo, fa

presente come non vi siano dubbi sulla idoneità di tali coperture e come la clausola di salvaguardia operi per importi molto ridotti rispetto all'ammontare degli oneri complessivi del provvedimento stesso, posto che verrebbe attivata solo qualora lo Stato non introitasse i 650 milioni di euro di maggiori entrate IVA a seguito del pagamento dei debiti commerciali pregressi della pubblica amministrazione.

Sottolinea come il provvedimento, nel dare attuazione agli impegni assunti in sede di legge di stabilità per il 2014, realizzi interventi economici di significativa rilevanza, dando priorità a misure volte ad incentivare i consumi e a ridurre la tassazione sul lavoro. Segnala come, nei prossimi provvedimenti, il Governo provvederà ad assumere ulteriori iniziative nei confronti di categorie a cui il provvedimento in esame non si rivolge direttamente, quali i pensionati e gli incapienti.

In risposta alle criticità avanzate dai deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle con riguardo al giudizio di inammissibilità formulato nei confronti dell'articolo aggiuntivo Pescò 1.01, osserva come il reddito di cittadinanza sia materia estranea rispetto al contenuto proprio del decreto-legge in esame e come, in considerazione dell'importanza della questione, si debba discutere di tale argomento in altra sede. Sottolinea, inoltre, come le misure previste dal provvedimento rappresentino la realizzazione di obiettivi economici a cui il Governo e la maggioranza – e in particolare il Partito Democratico – lavorano da diverso tempo e che è stato possibile raggiungere solo in questa fase economica, salvaguardando la spesa sociale.

Nel rilevare come alcune proposte emendative riferite al provvedimento, quali quelle in materia di TASI, affrontino questioni di particolare importanza, auspica che il Governo intervenga sulle stesse con successivi provvedimenti, apportando le opportune correzioni. Sottolinea come l'incentivo ai consumi che seguirà all'attuazione del decreto-legge sarà da stimolo anche alla crescita dell'occupazione che, a suo avviso, rappresenta un ulteriore tema

su cui il Governo dovrà intervenire nei successivi provvedimenti al fine di consentire una ripresa dell'economia.

Nel ribadire l'importanza delle misure previste dal decreto-legge in esame, ritiene che i recenti dati positivi sulla produzione industriale rappresentino il risultato dell'azione di Governo, che, a suo avviso, sta affrontando in modo risolutivo la difficile crisi economica e che, come dimostrato dall'esito delle recenti elezioni europee, è sempre più apprezzata dal Paese.

Mauro GUERRA (PD) preliminarmente si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Marchi sia riguardo all'importanza delle misure contenute nel decreto-legge in esame ai fini della ripresa economica e della crescita dei consumi, sia riguardo all'esigenza di procedere in tempi brevi alle riforme istituzionali, allo scopo di superare il bicameralismo perfetto. Nel sottolineare come il provvedimento in titolo detti misure in grado di incidere sulla competitività e sulla giustizia sociale, osserva tuttavia come, a suo avviso, sia necessario procedere ad una maggiore riflessione in ordine ad alcune tematiche dallo stesso affrontate che interessano, in particolare, gli enti locali.

Con riferimento alla disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9, volta a modificare la disciplina relativa all'acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte dei piccoli comuni, dettata dal comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006, evidenzia criticità in ordine alla previsione secondo cui tutti i comuni non capoluogo di provincia, a decorrere dal 1° luglio 2014, per qualunque tipo di beni e servizi e senza distinzione di soglie, dovranno procedere ad acquisti centralizzati, ricorrendo a soggetti aggregatori. Nell'osservare come, a suo avviso, l'introduzione di questo vincolo per tutti i comuni non capoluogo di provincia, senza limiti di importo, determini il rischio di bloccare le attività di acquisizione di lavori, beni e servizi, con evidenti conseguenze negative sull'attività degli enti locali interessati, auspica in proposito un intervento correttivo da parte del Governo.

Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 14, volta a porre a carico delle amministrazioni pubbliche limiti di spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per contratti di collaborazione, osserva come, a suo avviso, sia positivo che venga adottato un nuovo metodo di calcolo dei risparmi, basato sulla spesa per il personale sostenuta dall'amministrazione interessata e non più sulla riduzione lineare della spesa storica, che penalizza gli enti più virtuosi. Tuttavia, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito al rapporto tra la norma citata e la vigente disciplina che ha ad oggetto la spesa storica, in quanto l'eventuale applicazione dei due differenti criteri di contenimento della spesa darebbe luogo ad una riduzione drastica delle spese per incarichi di consulenza e contratti di collaborazione, che andrebbe ancora una volta a penalizzare gli enti che hanno già provveduto a razionalizzare la spesa nel corso degli anni. Osserva, inoltre, che il superamento definitivo dei tagli lineari alla spesa storica sarebbe in linea con i rilievi formulati dalla giurisprudenza costituzionale in ordine alle modalità di intervento sulla spesa degli enti locali, che devono essere tali da non compromettere lo svolgimento efficiente dell'attività svolta dagli enti stessi.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) rileva come la necessità di non modificare il testo in esame, richiamata dall'onorevole Marchi, comprima le prerogative e il lavoro cui sono chiamate le Commissioni di merito, anche alla luce della particolare rilevanza delle norme recate dal provvedimento.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), traendo anche spunto dalle modifiche introdotte durante l'esame presso il Senato, richiama l'attenzione sul tema complessivo concernente le modalità e i tempi di adozione dei bilanci comunali, per la redazione dei quali è necessario disporre per tempo di una stima attendibile delle entrate che il singolo ente locale ritiene di potere incassare alla luce della disciplina vigente. In

proposito, ricorda come in passato più volte, da ultimo nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 16 del 2014, obiettivo del Parlamento sia stato quello di introdurre correttivi alla disciplina vigente, nell'ottica di consentire agli enti locali di disporre di un quadro di riferimento certo, anche sotto il profilo temporale, ai fini dell'adozione dei relativi bilanci previsionali, in modo da evitare il sorgere di equivoci sul piano interpretativo da parte degli amministratori locali.

Osserva come un ulteriore tema di particolare rilevanza sia quello relativo alle disponibilità ed ai meccanismi di riparto del Fondo di solidarietà comunale, questione connessa peraltro ai profili applicativi dell'IMU e della TASI. A tale ultimo riguardo, fa presente come i criteri di ripartizione del contributo complessivo di 625 milioni disposto in favore dei comuni dall'articolo 1 del decreto-legge n. 16 del 2014, appaiano non sufficientemente chiari. Evidenzia, inoltre, come le disponibilità del suddetto Fondo di solidarietà siano state oggetto di riduzioni di carattere lineare, sulla cui entità è necessario assicurare una informazione tempestiva e certa agli enti locali interessati, proprio in funzione degli adempimenti connessi all'adozione dei bilanci di previsione. Sottolinea, altresì, come l'articolo 4, comma 12-*quater*, del provvedimento, fissando diverse scadenze per il pagamento della TASI da parte dei contribuenti, a seconda della tempestività del comune nell'adozione delle delibere e dei regolamenti relativi al tributo stesso, è suscettibile di determinare una disparità di trattamento difficilmente giustificabile.

Nel fare presente come nella giornata di ieri presso la Commissione finanze abbia avuto luogo lo svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata a sua firma, avente ad oggetto la non applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti tardivi della prima rata della TASI da effettuarsi entro il 16 giugno prossimo, purché gli stessi siano effettuati entro il 31 luglio 2014, ribadisce come occorra evitare che la situazione di incer-

tezza normativa in tema di tributi comunali possa determinare effetti negativi proprio sui comuni che hanno adottato le delibere concernenti i bilanci di previsione 2014 e pubblicato le aliquote e le detrazioni relative alla stessa TASI entro il previsto termine del 31 maggio scorso. Sulla questione, auspicando l'adozione di interventi risolutivi di carattere normativo, preannuncia la presentazione in Assemblea di un apposito ordine del giorno.

Marco CAUSI (PD) osserva come dagli interventi già svolti da taluni colleghi sul provvedimento in esame emergano alcuni rilievi, anche dei gruppi della maggioranza, rispetto a talune misure contenute nel provvedimento medesimo, sulle quali preannuncia la presentazione in Assemblea di appositi ordini del giorno. Rileva, anzitutto, come le modifiche apportate durante l'esame presso il Senato all'articolo 47, in materia di concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni agli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, rechino tuttora discutibili meccanismi di premialità. In secondo luogo, esprime perplessità in ordine alla formulazione dell'articolo 20, concernente la realizzazione, nel biennio 2014-2015, di una riduzione dei costi operativi da parte delle società partecipate o controllate dallo Stato. In terzo luogo, lamenta il mancato recepimento, nell'articolato del provvedimento, dell'accordo del maggio scorso tra lo Stato e le regioni, finalizzato a consentire un utilizzo ottimale delle risorse nella disponibilità della finanza regionale. Infine, richiama l'attenzione circa l'impatto negativo che l'applicazione delle norme in materia di riduzione della spesa pubblica potrebbe determinare sulla situazione dei comuni già in fase di risanamento finanziario o per i quali siano stati approvati i relativi piani di riequilibrio finanziario.

Laura CASTELLI (M5S), nell'esprimere la propria contrarietà sui contenuti del decreto-legge in discussione, che avrà comunque modo di esplicitare in maniera più compiuta nel corso del successivo esame del provvedimento in Assemblea,

sottolinea come nel parere favorevole reso sul testo del provvedimento dalla Commissione affari costituzionali, sia contenuta una condizione volta a sopprimere l'articolo 41-*bis*, in materia di accelerazione dei pagamenti a favore delle imprese, nel caso in cui il predetto articolo non sia considerato attinente a pagamenti relativi alle imprese, alla luce di quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012. A tale ultimo proposito, ritiene pertanto necessario acquisire ogni utile documentazione da parte del Governo, al fine di evitare eventuali pronunce di incostituzionalità su parti del provvedimento, se del caso procedendo ad una breve sospensione della seduta.

Claudia MANNINO (M5S), intervenendo in qualità di componente della VIII Commissione, evidenzia come nel provvedimento in esame siano presenti norme che bene rendono il senso della linea che il Governo in carica intende seguire nel campo delle politiche ambientali. In particolare, lamenta gli ulteriori tagli disposti a valere sul Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché la non univoca formulazione dell'articolo 12-*bis*, introdotto al Senato, che fissa la data entro cui dovranno essere versati i canoni delle concessioni demaniali marittime.

Con riferimento agli interventi in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 48, osserva come tale articolo, disponendo l'esclusione dei predetti interventi dal patto di stabilità interno, nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, andrebbe comunque riformulato tenendo conto del carattere triennale della programmazione degli interventi e destinando le risorse, come richiesto da un emendamento presentato dal M5S, alle scuole pubbliche statali e agli edifici nei quali è stata accertata la presenza di amianto. Ciò premesso, dichiara la propria contrarietà sul provvedimento in esame.

Rocco PALESE (FI-PdL), preso atto dell'intenzione delle forze politiche di maggioranza di non consentire modifiche

al testo del provvedimento in discussione, si riserva di adottare iniziative volte a sensibilizzare le Presidenze della Camera e del Senato in ordine al rispetto delle prerogative e dei tempi di esame dei disegni di legge di conversione da parte dei due rami del Parlamento.

Il viceministro Enrico MORANDO fornisce anzitutto talune precisazioni in ordine alle valutazioni contenute nel *dossier* predisposto dal Servizio bilancio della Camera circa gli effetti di maggior gettito derivanti dall'aumento della tassazione sui redditi di natura finanziaria, di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame. Osserva come, ai sensi del predetto documento, richiamato dal deputato Palese, il Governo avrebbe sovrastimato gli obiettivi di maggior gettito atteso, dal momento che un incremento dal 20 al 26 per cento del prelievo sui suddetti redditi potrebbe determinare effetti di sostituzione, in virtù dei quali i risparmiatori sarebbero indotti a spostare i propri investimenti dalle azioni e dalle obbligazioni verso i titoli di Stato. Reputa tuttavia improbabile il verificarsi di una simile circostanza, tenuto conto della differenza di rendimento, sempre più destinata ad accentuarsi, tra le azioni e le obbligazioni, da un lato, e i titoli di Stato, dall'altro, questi ultimi divenuti meno appetibili in seguito al costante, progressivo calo dello *spread*. Fermo restando il carattere aleatorio delle valutazioni concernenti in generale il comportamento dei risparmiatori, sottolinea come le stime del Governo, in termini di maggior gettito connesso alle misure di cui al predetto articolo 3, risultino improntate ad un criterio di sostanziale prudenza. Quanto invece ai rilievi mossi dal deputato Palese, a giudizio del quale il Governo italiano si sarebbe recato presso le istituzioni europee a «chiedere l'elemosina» per ottenere un differimento della data inizialmente prevista per il raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio, precisa che intento dell'Esecutivo, attraverso le iniziative da esso poste in essere, è stato esclusivamente quello di partecipare in modo attivo, presso le sedi competenti, ad

una ridefinizione degli attuali orientamenti di politica economica e fiscale a livello europeo. Ricorda altresì come il Governo, piuttosto che utilizzare – come pure da alcuni era stato sollecitato – gli eventuali spazi di manovra derivanti da un valore del deficit inferiore a quello richiesto dai parametri del Patto di stabilità, abbia consapevolmente scelto di sottoporre alle istituzioni europee una proposta, peraltro già approvata dagli organi competenti, essenzialmente volta a rimodulare il ritmo di miglioramento dell'indebitamento del nostro Paese rispetto agli obiettivi in precedenza concordati, passando dallo 0,5 per cento annuo allo 0,2 per cento annuo. Per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 41-bis, nel segnalare come esso debba ritenersi applicabile esclusivamente ai pagamenti da effettuare nei confronti delle imprese da parte delle province di più recente costituzione, dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere nel corso dell'esame in Assemblea un ordine del giorno volto ad interpretare la disposizione nel senso testé indicato. Deposita, pertanto, agli atti delle Commissioni una documentazione contenente gli elementi di risposta ai rilievi formulati dai Servizi bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (vedi allegato 2).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione e delle altre Commissioni competenti in sede consultiva, ad eccezione della Commissione giustizia che ha ritenuto di non esprimersi sul provvedimento.

Con riferimento al quesito posto dal deputato Castelli in merito alla condizione contenuta nel parere espresso sul provvedimento dalla Commissione Affari costituzionali, rileva come tale condizione, la quale, peraltro, è formulata in termini analoghi ad un'osservazione, chiede alle Commissioni riunite di valutare se sopprimere l'articolo 41-bis del decreto-legge, inserito nel corso dell'esame al Senato, qualora esso non sia considerato attinente alle disposizioni relative ai pagamenti alle

imprese contenute nel provvedimento, anche per tener conto della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 77 della Costituzione, di una norma introdotta nel corpo del decreto-legge nel corso dell'iter parlamentare di conversione dello stesso decreto-legge, in ragione della disomogeneità della norma introdotta rispetto al testo originario del decreto-legge.

A tale proposito, oltre a rilevare come la predetta condizione formulata dalla I Commissione presupponga una valutazione sul contenuto dell'articolo 41-bis che non viene considerato incostituzionale *court* dalla stessa Commissione, ricorda, sul piano procedurale, come, ai sensi dell'articolo 79, comma 8, del regolamento, nel corso dell'esame in sede referente non possano essere poste in votazione eccezioni pregiudiziali, anche di costituzionalità, sospensive o comunque volte ad impedire l'adempimento dell'obbligo, per la Commissione competente in sede referente, di riferire all'Assemblea. Tali questioni pregiudiziali possono invece essere presentate in occasione della discussione in Assemblea del provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, nel caso di specie entro il 14 giugno prossimo, dal momento che il disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato trasmesso alla Camera il 9 giugno scorso.

Rileva quindi come, ai sensi dell'articolo 79, comma 10, del regolamento, nonché dell'unanime prassi interpretativa in tal senso, i Presidenti delle Commissioni dispongano di ampi poteri ordinatori, anche alla luce del generale principio di economia procedurale che informa le norme regolamentari in materia, al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo di tempestiva conclusione dell'esame in sede referente. In forza di tale previsione le Presidenze possono pertanto porre in votazione la proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea anche senza porre in votazione singolarmente le proposte emendative presentate.

In tale contesto ribadisce come il ritardo con il quale il Senato ha trasmesso il provvedimento alla Camera abbia, di fatto, ridotto notevolmente le possibilità di esame in seconda lettura da parte di questo ramo del Parlamento, ma come, anche in questa condizione di oggettiva difficoltà, occorra garantire la conversione del decreto-legge, soprattutto al fine di assicurare la stabile applicazione delle misure di favore recate dal provvedimento nei confronti dei contribuenti, primo fra tutti il *bonus* fiscale contenuto nell'articolo 1. Evidenza, peraltro, come il Governo si sia fatto carico, anche alla luce delle dichiarazioni testé rese dal Viceministro Morando, delle esigenze di approfondimento relative a taluni aspetti del decreto-legge, segnalate anche dal Servizio Bilancio della Camera, ritenendo a tale proposito che eventuali elementi di criticità potranno essere oggetto di correzione mediante successivi provvedimenti legislativi.

Si riserva quindi, d'intesa con il Presidente della VI Commissione, di segnalare alla Presidente della Camera l'esigenza che, in occasione dell'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge assegnati in prima lettura al Senato, siano garantiti alla Camera adeguati tempi di esame, al fine di poter intervenire concre-

tamente su provvedimenti spesso particolarmente complessi e rilevanti per il Paese.

Avverte quindi che, conformemente a quanto preannunciato dal Presidente Capozzone, sarà ora posta in votazione la proposta di conferire ai relatori il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, nel testo trasmesso dal Senato, risultando in tal caso respinte tutte le proposte emendative presentate e ritenute ammissibili.

Rocco PALESE (FI-PdL) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di conferire ai relatori il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, si riserva, d'intesa con il Presidente della VI Commissione, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17.

ALLEGATO 1

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria (C. 2433).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

(Sostegno ai lavoratori dipendenti e pensionati incapienti e ai disoccupati e istituzione del Fondo per l'equità).

1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015 e mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, al fine combattere la povertà estrema rappresentata da soggetti disoccupati e da soggetti incapienti dal punto di vista fiscale, e nella prospettiva che tale misura porti a effetti macroeconomici significativi ai fini della ripresa economica, ai soggetti che percepiscono redditi di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, lettere *a)* dei commi 1, 3 e 4, nonché ai soggetti disoccupati, come definiti dalle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è riconosciuto un assegno mensile, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 80 euro.

2. L'assegno di cui al comma 1 è riconosciuto a partire dal 1° maggio 2014 e verrà erogato dalle sedi INPS.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino al 31 dicembre 2014.

4. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'equità, di seguito denominato « Fondo ». Le maggiori entrate derivanti dai commi 5 e 6 accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, affluiscono nel Fondo per essere riassegnate all'INPS a copertura delle spese di cui ai commi da 1 a 3.

5. È istituita, a partire dai periodo d'imposta 2014, un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

6. Sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2014:

a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

01. 01. Di Salvo, Marcon, Paglia, Lavagno, Melilla.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Aumento delle detrazioni per reddito da lavoro ed assimilati).

1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui redditi da lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis,) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della determinazione dell'imposta, di importo pari:

1) a 960 euro, se il reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, non è superiore a 24.000 euro;

2) a 960 euro, se il reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. La stessa spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, e l'importo di 2.000 euro.

2-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui medesimi redditi di cui al comma precedente, sia di importo inferiore o uguale a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della rideeterminazione dell'imposta, di importo pari a 960 euro. ».

2. L'ulteriore detrazione compete in misura piena per ciascun periodo di lavoro svolto nell'anno solare ed è riconosciuta anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità.

3. Gli importi di cui alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, del presente articolo sono rideterminati, per il solo periodo d'imposta 2014, nella seguente misura:

a) qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della determinazione dell'imposta, di importo pari:

1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. La stessa spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;

b) qualora l'imposta lorda determinata sui medesimi redditi di cui al comma precedente, sia di importo inferiore o uguale a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della rideeterminazione dell'imposta di importo pari a 640 euro.

4. A decorrere dall'anno d'imposta 2014, i sostituti d'imposta di cui agli

articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica le ulteriori detrazioni di cui al precedente comma 1 eventualmente spettanti, attribuendole sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandole al periodo stesso e ripartendole fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all'applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo dell'ulteriore detrazione è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

5. L'INPS recupera i contributi di cui al comma 4 non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno, oltretutto mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, anche con i maggiori introiti assicurati dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 7 a 21.

7. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, la lettera *a*) è soppressa.

8. All'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni antielusive e per il contrasto dell'abuso di diritto »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare, anche mediante abuso del diritto e anche se non è stata violata nessuna specifica disposizione di legge, obblighi o divieti previsti dal l'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte, di rimborsi o di risparmi, altrimenti indebiti. Ai fini del presente articolo, costituisce abuso del diritto l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, precipuamente finalizzato a ottenere vantaggi fiscali illegittimi o, comunque, contrari alle finalità perseguite dalla normativa in materia tributaria »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse o aggirate anche mediante abuso del diritto e anche se non è stata violata nessuna specifica disposizione di legge, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione »;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle circostanze di fatto per le quali si ritiene applicabile il disposto del comma 1 del presente articolo, tenuto conto delle giustificazioni fornite dal contribuente. Le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 »;

e) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento alle

imposte sui redditi e indirette, alle tasse e a ogni altra prestazione avente natura tributaria, anche a carattere locale ».

9. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificate dal precedente comma 8, si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 28-*ter*, dell'articolo 35, sono aggiunti i seguenti:

« 28-*quater*. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

28-*quinqüies*. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

28-*sexies*. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.

28-*septies*. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la

fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

28-*octies*. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 28-*septies* è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.

28-*novies*. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 28-*octies* del presente articolo sono disciplinate con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione e per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. »;

b) dopo il comma 32 dell'articolo 37, sono aggiunti i seguenti:

« 32-*bis*. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni.

32-*ter*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 71 del codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al comma 32-*bis* del presente articolo. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

32-*quater*. Ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 32-*ter*, del presente articolo con il misuratore medesimo, è concesso un credito d'imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta compete, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dai misuratori adattati.

32-*quinquies*. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e di quelli relativi alla contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti dai commi 32-*bis* e 32-*ter* è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.

32-*sexies*. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 32-*bis*, 32-*ter* e 32-*quater* decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1° giugno 2014.

32-*septies*. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2014 devono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 32-*bis*, 32-*ter* e 32-*quater* del presente articolo. Per tali apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto

stabilito dall'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla verifica periodica di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono uno scontrino non avente valenza fiscale, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 32-*octies*.

32-*octies*. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione telematica, dei corrispettivi medesimi. ».

11. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la pre-

sentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;

b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.

12. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

13. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.

14. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:

« 29-*bis*. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.

29-*ter*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-*bis* e, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti. ».

15. Dopo il comma 362 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inseriti i seguenti:

« 362-*bis*. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.

362-*ter*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di memorizzazione delle singole operazioni di cui al comma 362-*bis* nonché i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni. A tale fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, con il medesimo provvedimento sono stabilite le opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di effettuazione dei controlli.

362-*quater*. Le disposizioni dei commi 362-*bis* e 362-*ter*, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2014.

362-*quinquies*. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni dei commi da 362-*bis* a 362-*quater* l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa all'effettuazione di accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 362-*bis*. ».

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 37, comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), ultimo periodo;

b) articolo 90, comma I del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo ed il quarto periodo; articolo 144, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo periodo ed il quarto periodo.

17. A partire dal periodo d'imposta 2014 è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, la cui base imponibile è costituita dalla ricchezza netta delle famiglie superiore ad 800.000 euro risultante dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie incluso il patrimonio non strumentale delle società, nella misura dello 0,7 per cento per un imponibile da 800.000 euro a 2 milioni, e nella misura dell'1 per cento per ricchezze di valore superiore ai 2 milioni.

18. Ai fini dell'accertamento del valore patrimoniale da assoggettare all'imposta di cui al comma precedente, si ricorre all'utilizzo delle informazioni desunte dal pubblico registro dei beni mobili registrati e dei dati trasmessi dai soggetti emittenti nello Stato valori mobiliari.

19. Al fine di evitare la doppia imposizione, dall'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi 17 e 18 si detrae un importo pari all'imposta netta già pagata sulle medesime attività.

20. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo sono premesse le parole: « In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria »;

b) al medesimo comma 491, le parole: « Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. » sono sostituite dalle seguenti: « Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione. », e le parole: « Sono altresì esclusi dall'imposta i

trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro »;

c) dal comma 492, le parole: « che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, » e le parole « , che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma » sono soppresse e le parole « ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione »;

d) dopo il comma 499, è aggiunto il seguente:

« 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro." »;

e) al comma 500, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del già generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 20.

22. L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
- f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
- g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.000 euro, 47 per cento;
- h) oltre 200.000 euro 49 per cento.

1. 11. Migliore, Marcon, Paglia, Lavagno, Melilla.

(Inammissibile limitatamente ai commi 8 e da 10 a 15)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Aumento delle detrazioni per reddito da lavoro ed assimilati, e da pensione).

1. Al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale sui redditi da lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015 e nella quale saranno prioritariamente previsti interventi di natura fiscale che privilegino, con misure appropriate, il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a, b), c), e-bis), d, h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della determinazione dell'imposta, di importo pari:

1) a 640 euro, se il reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, non è superiore a 24.000 euro;

2) a 640 euro, se il reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, la stessa spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, e l'importo di 2.000 euro.

2-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui medesimi redditi di cui al comma precedente, sia di importo inferiore o uguale a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta

un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della rideterminazione dell'imposta, di importo pari a 640 euro.

2. L'ulteriore detrazione compete in misura piena per ciascun periodo di lavoro svolto nell'anno solare ed è riconosciuta anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità.

3. Le disposizioni 1, lettere 1-*bis* e 2-*bis*, si applicano, in attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015, per il solo periodo d'imposta 2014.

4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica le ulteriori detrazioni di cui al precedente comma eventualmente spettanti, attribuendole sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandole al periodo stesso e ripartendole fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, poi la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all'applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo dell'ulteriore detrazione è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

5. L'INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatorie interessati recuperano i contributi non versati di cui al comma 4, rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dal precedente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno, oltreché mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, anche con i maggiori introiti assicurati dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 7 a 22.

7. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014 n. 6 convertito, con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 la lettera a) è soppressa.

8. All'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni antielusive e per il contrasto dell'abuso di diritto »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare, anche mediante abuso del diritto e anche se non è stata violata nessuna specifica disposizione di legge, obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ottenere riduzioni di imposte, di rimborsi o di risparmi, altrimenti indebiti. Ai fini del presente articolo, costituisce abuso del diritto l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, precipuamente finalizzato a ottenere vantaggi fiscali illegittimi o, comunque, contrari alle finalità perseguite dalla normativa in materia tributaria »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. L'amministrazione finanziaria riconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse o aggirate anche mediante abuso del diritto e anche se non è stata violata nessuna specifica disposizione di legge, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione le circostanze di fatto per le quali si ritiene applicabile il disposto del comma 1 del presente articolo, tenuto conto delle giustificazioni fornite dal contribuente. Le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 »;

e) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento alle imposte sui redditi e indirette, alle tasse e a ogni altra prestazione avente natura tributaria, anche a carattere locale ».

9. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificate dal precedente comma 8, si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 28-ter, dell'articolo 35, sono aggiunti i seguenti:

« 28-quater. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

28-quinquies. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

28-sexies. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore Socio notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore. 28-septies. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

28-octies. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 28-septies è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.

28-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 28-octies del presente articolo sono disciplinate con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione e per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ».

h) dopo il comma 32 dell'articolo 37, sono aggiunti i seguenti:

« 32-*bis*. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni.

32-*ter*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al comma 32-*bis* del presente articolo. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

32-*quater*. Ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 32-*ter* del presente articolo con il misuratore medesimo, è concesso un credito d'imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta competente a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dai misuratori adattati.

32-*quinqüies*. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e di quelli relativi alla contabilità, il mancato adem-

pimento degli obblighi previsti dai commi 32-*bis* e 32-*ter* è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.

32-*sexies*. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 32-*bis*, 32-*ter* e 32-*quater* decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1° giugno 2014.

32-*septies*. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2014 devono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 32-*bis*, 32-*ter* e 32-*quater*, del presente articolo. Per tali apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla verifica periodica di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 23 settembre 2003, i soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono uno scontrino non avente valenza fiscale, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 32-*octies*.

32-*octies*. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione telematica, dei corrispettivi medesimi ».

11. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;

b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.

12. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

13. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.

14. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:

« 29-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni

previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.

29-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-bis e, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti ».

15. Dopo il comma 362 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inseriti i seguenti:

« 362-bis. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.

362-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di memorizzazione delle singole operazioni di cui al comma 362-bis nonché i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni. A tale fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, mi. 640, e successive modificazioni, con I medesimo provvedimento sono stabilite le opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di effettuazione dei controlli.

362-*quater*. Le disposizioni dei commi 362-*bis* e 362-*ter* si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nei mercati alla predetta data, dal 30 luglio 2014.

362-*quinquies*. Nel more della completa attuazione delle disposizioni dei commi da 362-*bis* a 362-*quater* l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa all'effettuazione di accertamenti mirati miei confronti dei soggetti indicati al comma 362-*bis* ».

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

c) articolo 37 comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) ultimo periodo;

d) articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 17 del 1986 (TUIR) il terzo ed il quarto periodo; articolo 144, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo periodo ed il quarto periodo.

17. A partire dal periodo d'imposta 2014 è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, la cui base imponibile è costituita dalla ricchezza netta delle famiglie superiore ad 800.000 euro risultante dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie incluso il patrimonio non strumentale delle società, nella misura dello 0,7 per cento per un imponibile da 800.000 euro a 2 milioni, e nella misura dell'1 per cento per ricchezze di valore superiore ai 2 milioni.

18. Ai fini dell'accertamento del valore patrimoniale da assoggettare all'imposta di cui al comma precedente, si ricorre all'utilizzo delle informazioni desunte dal pubblico registro dei beni mobili registrati e dei dati trasmessi dai soggetti emittenti nello Stato valori mobiliari.

19. Al fine di evitare la doppia imposizione, dall'imposta determinata ai sensi

dei precedenti commi 17 e 18 si detrae un importo pari all'imposta netta già pagata sulle medesime attività.

20. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo, sono premesse le parole: « In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria »:

b) al medesimo comma 491, le parole: « Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. » sono sostituite dalle seguenti: « Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione. », e le parole: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro »;

c) dal comma 492, le parole: « che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, » e le parole « , che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma » sono soppresse e le parole « ad imposta in

misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;

d) dopo il comma 499, è aggiunto il seguente: «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.»;

e) al comma 500, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 20.

22. L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:

«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;

g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.000 euro, 47 per cento;

h) oltre 200.000 euro 49 per cento».

1. 12. Di Salvo, Lavagno, Migliore, Marcon, Paglia, Melilla.

(Inammissibile limitatamente ai commi 8 e da 10 a 15)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Aumento delle detrazioni per reddito da lavoro ed assimilati).

1. Al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale sui redditi da lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015 e nella quale saranno prioritariamente previsti interventi di natura fiscale che privilegino, con misure appropriate, il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis, d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre

alla formazione del reddito ai fini della determinazione dell'imposta, di importo pari:

1) a 640 euro, se il reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, non è superiore a 24.000 euro;

2) a 640 euro, se il reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. La stessa spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, e l'importo di 2.000 euro.

2-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui medesimi redditi di cui al comma precedente, sia di importo inferiore o uguale a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della rideterminazione dell'imposta, di importo pari a 640 euro. »

2. L'ulteriore detrazione compete in misura piena per ciascun periodo di lavoro svolto nell'anno solare ed è riconosciuta anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *1-bis* e *2-bis*, si applicano, in attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015, per il solo periodo d'imposta 2014.

4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica le ulteriori detrazioni di cui al precedente comma eventualmente spettanti, attribuendole sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, riportandole al periodo stesso e ripartendole fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. A tal fine, il

sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all'applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo dell'ulteriore detrazione è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

5. L'INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatorie interessati recuperano i contributi non versati di cui al comma 4, rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dal precedente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno, oltretutto mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, anche con i maggiori introiti assicurati dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 7 a 22.

7. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, la lettera *a)* è soppressa.

8. All'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni antielusive e per il contrasto dell'abuso di diritto »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare,

anche mediante abuso del diritto e anche se non è stata violata nessuna specifica disposizione di legge, obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte, di rimborsi o di risparmi, altrimenti indebiti. Ai fini del presente articolo, costituisce abuso del diritto l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, precipuamente finalizzato a ottenere vantaggi fiscali illegittimi o, comunque, contrari alle finalità perseguite dalla normativa in materia tributaria »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse o aggirate amiche mediante abuso del diritto e anche se non è stata violata nessuna specifica disposizione di legge, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione »;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle circostanze di fatto per le quali si ritiene applicabile il disposto del comma 1 del presente articolo, tenuto conto delle giustificazioni fornite dal contribuente. Le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 »;

e) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento alle imposte Sui redditi e indirette, alle tasse e a ogni altra prestazione avente natura tributaria, anche a carattere locale ».

9. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le di-

sposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificate dal precedente comma 8, si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 28-ter, dell'articolo 35, sono aggiunti i seguenti:

« 28-quater. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

28-quinquies. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

28-sexies. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.

28-septies. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

28-octies. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 28-septies è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se

gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.

28-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a *28-octies* del presente articolo sono disciplinate con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione e per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ».

b) dopo il comma 32 dell'articolo 37, è aggiunto i seguenti:

« *32-bis.* I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni.

32-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i

cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al comma *32-bis* del presente articolo. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

32-quater. Ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma *32-ter* del presente articolo con il misuratore medesimo, è concesso un credito d'imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta compete, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dai misuratori adattati.

32-quinquies. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e di quelli relativi alla contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti dai commi *32-bis* e *32-ter*, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.

32-septies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi *32-bis*, *32-ter* e *32-quater* decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1° giugno 2014.

32-septies. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2014 devono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi *32-bis*, *32-ter* e *32-quater* del presente articolo. Per tali apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono sog-

getti alla verifica periodica di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono uno scontrino non avente valenza fiscale, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 32-*octies*.

32-*octies*. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione telematica, dei corrispettivi medesimi ».

11. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di Variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;

b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero per parti-

colari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.

12. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

13. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.

14. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:

« 29-*bis*. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.

29-*ter*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-*bis* e, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti ».

15. Dopo il comma 362 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inseriti i seguenti:

« 362-*bis*. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive

modificazioni, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.

362-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di memorizzazione delle singole operazioni di cui al comma 362-bis nonché i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni. A tale fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, con il medesimo provvedimento sono stabilite le opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di effettuazione dei controlli.

362-quater. Le disposizioni dei commi 362-bis e 362-ter si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2014.

362-quinquies. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni dei commi da 362-bis a 362-quater l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa all'effettuazione di accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 362-bis ».

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 37, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), ultimo periodo;

b) articolo 90, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo ed il quarto periodo; articolo 144, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo periodo ed il quarto periodo.

17. A partire dal periodo d'imposta 2014 è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, la cui base imponibile è costituita dalla ricchezza netta delle famiglie superiore ad 800.000 euro risultante dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie incluso il patrimonio non strumentale delle società, nella misura dello 0,7 per cento per un imponibile da 800.000 euro a 2 milioni, e nella misura dell'1 per cento per ricchezze di valore superiore ai 2 milioni.

18. Ai fini dell'accertamento del valore patrimoniale da assoggettare all'imposta di cui al comma precedente, si ricorre all'utilizzo delle informazioni desunte dal pubblico registro dei beni mobili registrati e dei dati trasmessi dai soggetti emittenti nello Stato valori mobiliari.

19. Al fine di evitare la doppia imposizione, dall'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi 17 e 18 si detrae un importo pari all'imposta netta già pagata sulle medesime attività.

20. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo sono premesse le parole: « In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria »;

b) al medesimo comma 491, le parole: « Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato » sono sostituite dalle seguenti: Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione, » e le parole: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da Società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « Sono altresì

esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro »;

c) dal comma 492, le parole: « che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, » e le parole: « che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma » sono soppresse le parole: « ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione ».

d) dopo il comma 499, è aggiunto il seguente:

« 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro »;

e) al comma 500, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del

più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari ».

21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 20.

22. L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
- f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
- g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.000 euro, 47 per cento;
- h) oltre 200.000 euro 49 per cento.

1. 13. Paglia, Migliore, Marcon, Lavagno, Melilla, Di Salvo.

(Inammissibile limitatamente ai commi 8 e da 10 a 15)

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015, mediante il quale saranno adottati prioritariamente interventi di riduzione del carico fiscale a carico delle famiglie, in particolare le famiglie monoreddito con almeno due figli a carico, e mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50,

comma 6, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:

1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;

3) a 640 euro, in favore di percettori di reddito di lavoro dipendente aventi reddito complessivo compreso tra 24.000 e 31.000 euro, monoreddito con coniuge a carico e con almeno due figli a carico;

4) a 649 euro, in favore di percettori di reddito di lavoro dipendente aventi reddito complessivo compreso tra 24.000 e 50.000 euro, monoreddito con coniuge a carico e con almeno tre figli a carico.

1-ter. Ai soggetti di cui ai numeri 3 e 4, che rientrano anche nelle condizioni per fruire del credito parziale previsto dal precedente n. 2), il credito viene concesso nella misura intera, pari a 640 euro, in luogo di quella parziale.

Conseguentemente:

1) all'articolo 8, al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 500 milioni;

2) dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Modifica all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di esclusione dall'erogazione del vitalizio dei condannati per reati di particolare gravità sociale).

1. All'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, aggiungere in fine le seguenti parole: « , nonché in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro l'amministrazione della giustizia, per delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ».);

all'articolo 46, comma 6, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 600 milioni e le parole: 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, con le seguenti: , 765 milioni per l'anno 2015 e 750 milioni per gli anni dal 2016 al 2017.

1. 7. D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Carriello, Caso, Currò, Sorial.

(Inammissibile limitatamente al numero 2 della parte consequenziale)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: famiglie monoreddito aggiungere le seguenti: nelle quali almeno un genitore sia di nazionalità italiana o comunitaria.

1. 4. Guidesi, Busin, Pratavia.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: famiglie monoreddito aggiungere le seguenti: nelle quali i genitori siano entrambe residenti in Italia da almeno dieci anni.

1. 5. Guidesi, Busin, Pratavia.

Al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: una complessiva revisione del prelievo *inserire le seguenti*: , con l'esclusione del ricorso alla fiscalizzazione degli oneri sociali,.

1. 9. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

Al comma 1, capoverso 1-bis, alinea, sopprimere le parole: Qualora l'imposta lorda determinata e le parole: sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1,.

Conseguentemente all'articolo 50, dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:

10-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazione, dopo il Titolo II è aggiunto il seguente:

Titolo II-bis

(Imposta sui grandi patrimoni).

161-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:

a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

161-ter. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

161-quater. L'imposta di cui all'articolo 161-bis è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;

2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;

3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;

4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;

5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento.

161-quinquies. Entro il 31 luglio 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.

161-sexies. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo.

161-septies. Dall'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 161-bis sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

161-octies. L'imposta di cui all'articolo 161-bis è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

161-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 sono abrogati.

10-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del

compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.

10-quater. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della Difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della Difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.

1. 1. Ruocco.

Al comma 1, capoverso 1-bis, alinea, sopprimere le parole: , con esclusione di quelli nel comma 2, lettera a).

Conseguentemente all'articolo 50, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2014:

a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) gli articoli 15, 16, 11, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

1. 19. Lavagno, Paglia, Marcon.

Al comma 1, al capoverso 1-bis, alinea, sopprimere le seguenti parole: d), h-bis).

1. 18. Marcon, Lavagno, Melilla, Paglia.

Al comma 1, capoverso 1-bis, numeri 1) e 2), dopo le parole, ovunque ricorrano: se il reddito complessivo, aggiungere le se-

guenti: , comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata,.

1. 10. Paglia, Migliore, Marcon, Lavagno, Melilla.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito dell'intervento normativo per l'anno 2015 di cui al primo periodo dell'articolo precedente, si considerano, tra i criteri per la determinazione del credito a favore dei percettori di lavoro dipendente altresì gli eventuali trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, ad esclusione delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL aventi natura risarcitoria.

1. 6. Busin, Prata, Guidesi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'ulteriore detrazione compete in misura piena per ciascun periodo di lavoro svolto nell'anno solare ed è riconosciuta anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità. La stessa è riconosciuta, dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, al netto di qualsiasi aumento contrattuale futuro definito negli accordi di qualsiasi livello tra le parti sociali.

1. 17. Lavagno, Paglia, Marcon, Melilla.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'ulteriore detrazione compete in misura piena per ciascun periodo di lavoro svolto nell'anno solare ed è riconosciuta anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità.

1. 15. Melilla, Lavagno, Marcon, Paglia.

Al comma 2, sostituire le parole: al periodo di lavoro, *con le seguenti:* alle ore lavorate.

1. 3. Busin.

Al comma 2, dopo le parole: nell'anno *aggiungere le seguenti:* ed è riconosciuto anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità.

1. 16. Di Salvo, Lavagno, Marcon, Melilla, Paglia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito è escluso qualora il reddito medio del nucleo familiare, dato dal rapporto tra il reddito complessivo del nucleo familiare e il numero dei componenti percettori di reddito, risulti superiore ad euro 26.000.

1. 2. Barbanti.

Sopprimere i commi da 5 a 10.

1. 8. Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Carriello, Caso, Currò, Sorial.

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: obbligatorie interessati *aggiungere le seguenti:* , incluse le casse o gli enti di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996 e quelle di cui al decreto legislativo n. 59 del 1994,.

1. 14. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Reddito di cittadinanza).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 è istituito il reddito di cittadinanza in attuazione dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea nonché dei

principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 della costituzione.

2. Il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti a rischio di marginalità nella società e nel mondo del lavoro.

3. Il reddito di cittadinanza è istituito su tutto il territorio nazionale allo scopo di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, all'istruzione, all'informazione, alla cultura e alla sua libera scelta sottraendo ogni individuo dall'ambito della precarietà al fine dell'ottenimento della redistribuzione della ricchezza e della salvaguardia della dignità della persona.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza». Il Fondo è alimentato con le maggiori entrate e le minori spese di cui ai commi 80 e seguenti.

5. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge si intende per:

a) Reddito di cittadinanza: l'insieme delle misure volte al sostegno al reddito per tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di povertà come definita alla lettera d) del presente comma al fine di garantire la pari dignità sociale e la partecipazione al progresso del paese;

b) Beneficiari: tutti i cittadini in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal presente articolo per il diritto al percepimento del reddito di cittadinanza;

c) Struttura informativa centralizzata: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di una banca dati finalizzata ad implementare e gestire i processi di cui al presente articolo;

d) Soglia di povertà relativa: è il valore convenzionale calcolato dall'ISTAT che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia anche composta da un singolo soggetto, viene definita povera in termini relativi ossia in rapporto al livello economico medio di vita dell'ambiente o della nazione;

e) Reddito familiare: è il reddito complessivo netto derivante da redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno al reddito o che potranno essere percepiti sulla base di apposita documentazione nell'anno di presentazione della richiesta di reddito di cittadinanza da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare;

f) Nucleo familiare: il nucleo composto da richiedente, soggetti con i quali convive e soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il dichiarante sono coloro che risultano dallo Stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare anche se residenti separatamente e non appartengono al medesimo nucleo familiare solo in caso di separazione giudiziale o omologazione della separazione consensuale, oppure quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore stesso (caso di coniugi non conviventi). Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 221 del 1999;

g) Familiari a carico: sono i componenti del nucleo familiare minori degli anni diciotto, i maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età purché studenti o in possesso di una qualifica o diploma professionale, riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione Europea, compresi nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni

professionali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro ovvero la frequenza di un corso per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche;

h) Fondo per il Reddito di Cittadinanza: è il fondo di cui al comma 4 istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici;

i) Bilancio di Competenze: è una metodologia di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e nell'orientamento professionale per adulti. È un percorso volontario che mira a promuovere la riflessione e l'autoriconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita al fine di renderne possibile la trasferibilità e la spendibilità nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo-lavorativo;

j) Salario minimo garantito: è la paga oraria minima che il datore di lavoro deve corrispondere.

6. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora unico componente di nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto pari a 7.200,00 euro stabilito in ordine alla soglia di povertà relativa, quantificata a partire dall'anno 2013 in 600 euro mensili netti.

7. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito minimo in ordine alla soglia di povertà relativa quantificata a partire dall'anno 2013 secondo la tabella di cui all'Allegato 1 della presente legge.

8. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 6 e 7 è fissata sulla base del livello di soglia di povertà relativa aggiornata ogni anno e in ogni caso non potrà essere inferiore al reddito annuo pari a 7.200 euro netti.

9. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente

articolo, per il solo caso di lavoratori autonomi, viene calcolata con riferimento al reddito netto dell'anno precedente a quello di inoltro della richiesta, con previsione di successivo calcolo di compensazione, da effettuarsi non appena disponibili i dati reddituali relativi all'anno in corso. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali abbiano superato la soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario restituisce l'eccedenza a partire dall'anno in cui il suo reddito supera del 100 per cento il valore della predetta soglia. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali siano stati inferiori alla soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario ha diritto a ricevere l'integrazione di quanto non percepito a partire dalla prima erogazione disponibile.

10. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza viene tenuto in considerazione il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dal presente articolo.

11. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante e calcolata secondo gli allegati 1 e 2 del presente articolo.

12. A completamento della richiesta inoltrata da un componente di nucleo familiare con soggetti potenzialmente beneficiari, i medesimi componenti acquisiscono il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota a loro spettante, secondo i criteri stabiliti nella tabella di cui agli allegati 1 e 2 del presente articolo, esclusivamente tramite richiesta personale agli uffici competenti.

13. La quota parte di reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta in parti eguali a entrambi i genitori fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.

14. Hanno diritto a richiedere e percepire il reddito di cittadinanza tutti i soggetti che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto i 18 anni di età, sono residenti sul territorio nazionale, percepiscono un reddito netto annuo in-

feriore ad euro 7200 netti ovvero appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito è inferiore ai valori indicati nella tabella di cui all'allegato 1 della presente legge e che sono compresi in una delle seguenti categorie:

a) soggetti in possesso di cittadinanza italiana;

b) soggetti aventi cittadinanza estera, residenti da almeno due anni in territorio italiano, che dimostrano di aver lavorato in Italia nell'ultimo biennio per un numero di ore pari o superiore a 1000 ovvero essere stati titolari di un reddito netto pari o superiore a 6000 euro complessivi nei due anni precedenti a quello della fruizione dei benefici di cui al presente articolo;

c) il Governo è delegato all'emanazione di un decreto che preveda la stipula di convenzioni con altri Stati al fine di verificare se i richiedenti siano attualmente beneficiari di altri redditi nei paesi di origine o, qualora di cittadinanza italiana, in Paesi esteri.

15. Per i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 25 anni costituisce requisito fondamentale essere in possesso di qualifica o diploma professionale, riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi nell'apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con l'Accordo del 29 aprile 2010 o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l'inserimento lavorativo ovvero essere in corso di frequenza per l'acquisizione di uno dei predetti titoli o qualifiche.

16. Nel caso di nucleo familiare con un unico componente che svolge attività, comprovata da attestazioni di frequenza, di studente a tempo pieno in modo esclusivo, il reddito di cittadinanza viene erogato solo nel caso in cui il nucleo familiare di provenienza sia al di sotto della soglia di povertà relativa di cui al comma 6 del presente articolo.

17. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, ge-

stione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, vengono attribuite le seguenti competenze:

a) Le strutture dei centri per l'impiego hanno il compito di ricevere le domande di accesso al reddito di cittadinanza di cui al presente articolo. I centri per l'impiego gestiscono le procedure, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, ne raccolgono i pareri per le parti di competenza e nel caso di esito positivo inviano all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza;

b) I Comuni hanno il compito di favorire e supportare le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo in particolare per i soggetti per i quali si renda necessario attivare percorsi di supporto ed inclusione sociale, per disabili gravi, per i soggetti pensionati con reddito inferiore alla soglia di cui al comma 5 lettera d) del presente articolo. In tali casi i servizi sociali laddove necessario possono procedere alla presentazione della richiesta ai centri per l'impiego competenti per territorio utilizzando la struttura informativa centralizzata;

c) Le regioni hanno il compito di favorire in coordinamento con i centri per l'impiego, i comuni e in accordo con i ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali, attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivando iniziative fra i comuni anche consorziati tra loro. Le Regioni attraverso l'Osservatorio sul mercato del lavoro e sulle politiche di welfare a livello regionale al fine di monitorare la distribuzione del reddito, la struttura della spesa sociale e fornire le statistiche sulla possibile platea di beneficiari del presente articolo;

d) L'INPS è ente competente per le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati e provvede all'erogazione del reddito di cittadinanza a ciascun beneficiario previa valutazione positiva da parte del centro per l'impiego, per il tramite del fondo di cui al comma 4 del presente

articolo. L'INPS altresì condivide con i Centri per l'Impiego i dati riguardanti l'erogazione di tutti i sussidi che ha in gestione;

e) L'agenzia delle entrate nell'ambito delle proprie competenze esegue le verifiche e i controlli dei dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione del Beneficio di cui al presente articolo;

f) Le Direzioni regionali e territoriali del lavoro per quanto attiene alle attività da esse esercitate implementano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso;

g) Le scuole di ogni ordine e grado forniscono ai centri per l'impiego ed ai comuni le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti beneficiari tramite la Struttura informativa centralizzata;

h) Le agenzie formative accreditate ai sensi del: Accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008, Accordo 131/2003 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Accordo Stato Regioni 1° agosto 2002, Decreto ministeriale (MIps) 25 maggio 2001 n. 166, Accordo Stato Regioni del 18 febbraio 2000, decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, Legge 24 giugno 1997 n. 196 forniscono ai centri per l'impiego ogni informazione in relazione alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi e alla frequenza ai corsi ed ai percorsi formativi svolti dai cittadini ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti tramite la Struttura informativa centralizzata;

i) Le Università e gli istituti di alta formazione implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei cittadini tramite la Struttura informativa centralizzata.

18. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro

del lavoro e delle politiche sociali emana un decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, al fine di stabilire le procedure di coordinamento tra gli enti di cui al comma 17 del presente articolo.

19. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e senza nuovi rapporti per la finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali, provinciali e i Comuni, ha il compito di analizzare l'evoluzione dei mercati dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori d'attività interessati al completamento della domanda di lavoro e offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali, con l'obiettivo di rendere funzionale il dispositivo del presente articolo nonché gli altri strumenti offerti dall'ordinamento a tutela delle esigenze di carattere sociale ed occupazionale, altresì definisce, in accordo con il Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione.

20. Le strutture di cui ai commi 17, 18 e 19, ai fini del presente articolo ed in ottemperanza alle disposizioni in materia di Agenda Digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ampliano, implementano ed utilizzano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 coordinato con la legge 9 agosto 2013 n. 99, alla quale confluiscono quantomeno: i dati anagrafici del cittadino, stato di famiglia, certificazione Isee, certificazione reddito al netto delle tasse riferito all'anno in corso, certificazione reddito di cittadinanza percepito, dati in possesso dell'INPS, beni immobili di proprietà, competenze certificate

del cittadino acquisite in ambito formale, non formale e informale, stato di frequenza scolastica dello studente.

21. I dirigenti delle strutture pubbliche o aziende speciali di enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata di cui al presente articolo, hanno l'obbligo di riferire trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali lo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata.

22. Tutti i soggetti identificati come soggetti abilitati secondo la Legge n. 183 del 2010 e le Note Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 13/SEGR/000440 del 4 gennaio 2007 e n. 13/SEGR/0004746 compresi i datori di lavoro hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 99 e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti.

23. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge un decreto contenente disposizioni relative alla ottimizzazione dei processi funzionali alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, prevedendo:

a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale competente per la cura dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata di cui al comma 21 del presente articolo, che non abbia ottemperato sulla base dei dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti identificati al comma 22 del presente articolo, da erogare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 22;

24. I dati personali elaborati ai fini del presente articolo sono trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003.

25. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui al presente articolo inoltra domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, indicate al comma 17, lettere *a)* e *b)*, allegando:

a) Copia dell'Isee;

b) Autodichiarazione attestante i redditi percepiti e percepibili, nel corso dell'anno solare di presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, fatte salve le ipotesi di cui al comma 9.

26. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 del presente articolo è verificata e attestata dalle strutture preposte di cui ai commi 17, 18 e 19 secondo competenza attraverso la consultazione e l'implementazione della banca dati centralizzata di cui ai commi da 20 a 24 del presente articolo.

27. Le strutture preposte all'accogliimento della domanda di cui ai commi 17, 18 e 19 possono riservarsi la facoltà di richiedere la documentazione inerente ai redditi percepiti e percepibili, nell'anno solare della presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.

28. Sul sito internet dei centri per l'impiego devono essere pubblicate le modalità per la presentazione della richiesta e i moduli semplificati.

29. Il Reddito di Cittadinanza viene erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi 14, 15 e 16. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui ai successivi commi da 30 a 46.

30. Il Beneficiario in età non pensionabile deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti.

31. Il beneficiario fornisce la disponibilità di cui al comma 1 del presente articolo, deve entro sette giorni intraprendere il percorso di accompagnamento all'inse-

rimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto indicate ai commi da 38 a 45.

32. I Beneficiari del Reddito di Cittadinanza hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale che comporta la perdita del diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza o che comporta la modifica dell'entità dell'ammontare del Reddito di Cittadinanza percepito e anche in costanza di diritto al beneficio è tenuto a rinnovare la domanda di ammissione annualmente.

33. In linea con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale, nonché in base agli interessi ed alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego di cui ai commi da 38 a 45, il beneficiario è obbligato ad offrire la propria disponibilità, per l'espletamento di attività utili alla collettività da svolgere presso il Comune di residenza che istituisce progetti ai predetti fini compatibilmente, nel caso di disabili e anziani, con le loro capacità.

34. I Comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge devono attivare tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma precedente.

35. Il beneficiario in riferimento alle attività di cui al comma 33 è tenuto a mettere a disposizione della collettività un minimo di quattro ore settimanali da ritenersi esclusivamente prestate a titolo di volontariato.

36. Gli obblighi di cui al comma 31 vengono attestati dal Comune che provvede ad aggiornare la Banca Dati centralizzata.

37. Gli obblighi di cui al comma 31 sono subordinati all'attivazione di progetti da parte dei comuni interessati.

38. I centri per l'impiego, ai fini dell'inserimento lavorativo, hanno il compito della presa in carico dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al presente articolo ed erogano servizi ai fini

dell'accompagnamento all'inserimento lavorativo, altresì provvedono nel corso del primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, a forme di pubblicizzazione del diritto ai benefici del reddito di cittadinanza, attraverso l'invio di comunicazioni a mezzo posta o pec, presso le residenze dei potenziali beneficiari.

39. I centri per l'impiego cooperano con le Regioni, i Comuni e l'Agenzia del Demanio, ciascuno con le proprie risorse, al fine di promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali in relazione alle caratteristiche produttive, commerciali, economiche del territorio, nell'ottica dell'inserimento lavorativo dei beneficiari di cui al presente articolo.

40. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui al precedente comma e nell'ottica dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, all'articolo 58, dopo il comma 1, del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è inserito il seguente:

« 1-bis) È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di "start-up innovative" di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e da destinare a progetti di sviluppo di "incubatori certificati" di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ».

41. Le attività di cui al comma 38 possono essere altresì svolte dalle agenzie di intermediazione del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

42. Le agenzie di cui al comma 41 oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute a inserire i dati in loro possesso nella banca dati di cui ai commi da 20 a 24 del presente articolo.

43. I centri per l'impiego, nonché le agenzie di intermediazione, in relazione ai servizi erogati di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, delle capacità fisiche, delle disabilità nonché di mansioni precedentemente svolte, procurano al beneficiario proposte di lavoro.

44. Tutte le Agenzie di cui al presente articolo, devono individuare, attraverso la Struttura informativa centralizzata, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.

45. Le Agenzie formative accreditate hanno il compito di fornire una formazione mirata, orientata verso quei settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato in linea con le indicazioni degli osservatori regionali e nazionali del mercato del lavoro e sulle politiche di Welfare. Le Agenzie formative accreditate devono inserire al lavoro una quota annua pari almeno al 10 ° degli iscritti che conseguono il titolo. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare di cui al comma 17, lettera h) ha il compito di verificare e monitorare le attività delle agenzie formative e provvede ad inibire l'assegnazione di nuovi corsi alle Agenzie formative accreditate, per l'anno successivo, nel caso di mancato inserimento al lavoro della quota minima del 10° degli iscritti che conseguono il titolo.

46. Il beneficiario, in età non pensionabile ed abile al lavoro, fatte salve le previsioni di cui alla legge n. 68 del 1999, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:

a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti;

b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 181 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inse-

rimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, col supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;

e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite con i servizi competenti;

f) accettare espressamente, nel caso di individuazione di carenze professionali o di riconoscimento di specifiche propensioni, qualora rilevate dall'ente preposto durante il colloquio di orientamento ed il percorso di bilancio delle competenze, di essere avviato e completare corsi di riqualificazione professionale o formazione professionale da ritenersi obbligatori ai fini del presente articolo con esclusione dei casi di comprovata impossibilità derivante da cause di forza maggiore;

g) sostenere colloqui ovvero prove di selezione per attività lavorative attinenti alle competenze certificate;

h) partecipare attivamente alla ricerca del lavoro e recarsi con cadenza periodica, pari a una volta a settimana, presso il CPI o l'Agenzia che lo ha preso in carico.

47. Il beneficiario in età non pensionabile ed abile al lavoro o qualora disabile in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 46;

b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo accertata e dichiarata dai responsabili del procedimento di cui al presente articolo;

c) rifiuta nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma seguente e presentate dal cen-

tro per l'impiego o dalle strutture preposte di cui ai commi 17, 18 e 19 o da 38 a 45;

d) qualora a seguito di impiego o reimpiego receda senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;

e) qualora non ottemperi agli obblighi di cui al comma 35 se in presenza di progetti già avviati dai Comuni.

48. Ai fini del presente articolo è considerata congrua la proposta di lavoro di cui al precedente comma se munita dei seguenti requisiti:

a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate nel corso del colloquio di orientamento e nel percorso di bilancio delle competenze dagli Enti preposti di cui ai commi da 38 a 45;

b) la retribuzione oraria è pari a un importo maggiore o uguale all'ottanta per cento rispetto a quella delle mansioni di provenienza e comunque non inferiore a quanto previsto dai CCNL di riferimento e in stretta osservanza di quanto previsto ai commi 77, 78 e 79;

c) fatte salve espresse volontà del richiedente la sede del luogo di lavoro non dista oltre 50 km dalla residenza del soggetto interessato e il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore ad ottanta minuti.

49. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 Marzo 1999, n. 68 sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.

50. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 46 le madri fino al compimento del terzo anno di età dei figli ovvero in

alternativa i padri su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.

51. Ai fini del presente articolo la partecipazione, del Beneficiario del reddito di cittadinanza, a progetti imprenditoriali promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 39, è da considerarsi alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 46, lettera f).

52. Lo Stato, le Regioni e i Comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali recepito con legge n. 881 del 1977, dall'articolo 2 della costituzione e dalla Carta sociale europea, sia per l'accesso all'alloggio che nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.

53. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e locatari dell'abitazione principale, non percettori di altre agevolazioni per l'abitazione, hanno diritto a ricevere l'agevolazione di cui al fondo nazionale di sostegno per l'accesso al contributo per le locazioni di cui all'articolo 11 legge 9 dicembre 1998 n. 431, maggiorata del 20 per cento.

54. Al fine del presente articolo, per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, il fondo di cui al comma 53 è aumentato di 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2014-2016. All'onere si provvede mediante le maggiori risorse di cui ai commi 80 e seguenti.

55. Ai fini di cui ai commi da 1 a 4 nonché con l'obiettivo di applicare le normative di riferimento in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, i comuni anche riuniti in consorzi e le regioni hanno l'obbligo di erogare servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza e forniscono:

a) sostegno alla scolarità nella fascia d'obbligo, in particolare per acquisto libri di testo;

b) sostegno all'istruzione ed alla formazione dei giovani con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo ed il pagamento di tasse universitarie;

c) sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;

d) misure di sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;

e) misure di sostegno all'uso dei trasporti pubblici;

f) misure volte a favorire il diletto attraverso la concessione di benefici per la fruizione di rappresentazioni culturali.

56. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia del presente articolo e sostenere la diversificazione dei benefici offerti, Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze, emana entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari del presente articolo.

57. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui al presente articolo, i comuni anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e relativa assistenza in favore dei senza tetto e dei senza fissa dimora.

58. Al fine di monitorare l'attuazione del presente articolo i comuni anche riuniti in consorzi comunicano semestralmente al ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 57 ed i relativi risultati conseguiti.

59. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge il ministero del lavoro e delle politiche sociali emana un regolamento contenente la modulistica per le comunicazioni di cui al comma 58.

60. Il reddito di cittadinanza è erogato da INPS ed è riscosso: presso gli uffici

postali in contanti allo sportello, con accredito sul proprio conto corrente postale, su conto di deposito a risparmio o con accredito su carta prepagata, tenuto conto delle esigenze del beneficiario.

61. Ferma restando la competenza della sede INPS, nel cui ambito territoriale il beneficiario è residente, il pagamento può essere richiesto presso ciascun ufficio pagatore sul territorio nazionale.

62. Al fine di agevolare la fiscalità generale l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento per i beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione su carta prepagata e che utilizzano almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.

63. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano una convenzione con poste italiane e con INPS finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente, e alla predisposizione di uno strumento automatico utile a rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite carta prepagata ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo.

64. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla Direzione territoriale del lavoro una eventuale, propria prestazione lavorativa pregressa, e irregolare, a seguito di relativo accertamento da parte dalle autorità ispettive competenti, riceve una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.

65. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure è istituito un incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori beneficiari del presente articolo.

66. Le assunzioni di cui al comma 65 devono comportare un incremento occupazionale netto per ogni singola azienda beneficiaria dell'incentivo.

67. L'incentivo mensile è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione e non può superare a 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

68. L'incentivo ha una durata massima di dodici mesi.

69. L'incremento occupazionale di cui al comma 66 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

70. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.

71. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine INPS e Agenzia delle Entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni ovvero difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al Centro per l'impiego territorialmente competente.

72. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci, perde definitivamente il diritto al Reddito di Cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.

73. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 32 qualora relativi ad un incremento della capacità reddituale, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui al presente articolo.

74. Il termine per la segnalazione di cui al comma 73 è fissato in giorni 30 dall'effettivo incremento reddituale.

75. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.

76. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza ai percorsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario, comporta una riduzione della quota parte di reddito di cittadinanza riferita al minore a carico per ciascun figlio in dispersione scolastica. In caso di primo richiamo la riduzione sarà pari al 30 per cento ovvero al 50 per cento in caso di secondo richiamo ovvero alla perdita del beneficio in caso di terzo richiamo.

77. In adempimento ai principi costituzionali sanciti dall'articolo 36 della Costituzione nonché dai commi da 1 a 4 del presente articolo, al fine di integrare le relative misure in favore di tutti i cittadini, è istituito il salario minimo garantito.

78. Fatte salve disposizioni di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva nazionale la retribuzione oraria lorda applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9 euro.

79. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, fissati nella misura massima annua di 19.000 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 80 e seguenti.

80. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: « ART. 1. – L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila ».

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: « ART. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

80-bis. L'erogazione della somma di cui al comma 80, lettera b), è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata sul sito internet della Camera di appartenenza ».

81. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « dello 0,2 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « dell'1 per cento ». Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata del 5 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

82. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di 1 punto percentuale. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente lodo.

83. A decorrere dal 1° gennaio 2014 una quota non inferiore a 2.700 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai

giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale dei compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.

84. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della Difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della Difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.

85. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta di bollo di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nella misura del 26 per mille.

86. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 23 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2014. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo. Le somme

derivanti dalla presente disposizione concorrono integralmente al finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo.

87. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui finzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestione liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.

88. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazio-

nale e tenuto conto alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, all'articolo 11, comma 1, la lettera e) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, è sostituita dalle seguenti:

« e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

f) oltre 100.000 euro, 45 per cento ».

89. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:

a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

90. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

91. L'imposta di cui al comma 89 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;

2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;

3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;

4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;

5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento.

92. Entro il 31 luglio 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia

del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.

93. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo.

94. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 89 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

95. L'imposta di cui al comma 89 è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

96. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 sono abrogati. Le risorse iscritte nel bilancio dello stato sono versate all'entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 4.

97. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono destinate integralmente al Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 4.

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) Al Capo I, sostituire la rubrica con la seguente: « Rilancio dell'economia attraverso l'istituzione del reddito di cittadinanza »;

b) l'articolo 5 è soppresso;

c) all'articolo 8 sostituire il comma 11 con il seguente: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro dello sviluppo economico, e previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni di spesa iscritte sugli stati di previsione dei Mini-

steri interessati sono rideterminate In maniera tale da assicurare una riduzione in termini di Indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al comma 4 dell'articolo 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati al primo periodo, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di cui all'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ».

d) All'articolo 15, al comma 1, al paragrafo 2, al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: « nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero »;

e) All'articolo 16, al comma 6, sostituire le parole: « del 20 per cento » con le seguenti: « del 40 per cento »;

f) All'articolo 16, sopprimere i commi 7;

g) all'articolo 17, al comma 1, sostituire le parole: « di 50 milioni di euro » con le seguenti: « di 90 milioni di euro »;

h) all'articolo 20, al comma 1, sostituire in fine le parole: « 2,5 per cento » e la parola: « 4 per cento » rispettivamente con le seguenti: « 5 per cento » e: « 8 per cento »;

i) all'articolo 50, sostituire il comma 6 con il seguente: « 6. Al Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 4 dell'articolo 1 è assegnata una dotazione di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. ».

Allegato 1

Calcolo del reddito di cittadinanza.

Componenti nucleo familiare	Soglia di povertà del nucleo familiare per l'anno 2013
1	600
2	1.000
3	1.330
4	1.630
5	1.900
6	2.160
7	2.400

Allegato 2

Algoritmi per il calcolo del Reddito di Cittadinanza per il singolo beneficiario componente di un nucleo familiare.

Caso 1.

Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale

N_i = numero dei componenti il nucleo familiare;

S_p = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1;

$R_a, R_b, R_c, \dots R_i$ = redditi dei componenti del nucleo familiare;

R_f = Reddito familiare dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare;

$R_f = R_a + R_b + R_c + \dots R_i$;

R_{cf} = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1;

$R_{cf} = S_p - R_f$;

R_{cx} = Reddito di cittadinanza potenziale;

$R_{cx} = S_p / N_i$;

$R_{ca}, R_{cb}, R_{cc}, \dots R_{ci}$ = reddito di cittadinanza del componente i -esimo del nucleo familiare;

$R_{ci} = R_{cx} - R_i$.

Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale

N_i = numero dei componenti il nucleo familiare;

S_p = valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1;

$R_a, R_b, R_c, \dots, R_i$ = redditi dei componenti del nucleo familiare;

R_s = reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare;

R_f = reddito familiare dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare.

$R_f = R_a + R_b + R_c + R_s + \dots R_i$;

R_{cf} = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1;

$R_{cf} = S_p - R_f$;

R_{cx} = Reddito di cittadinanza potenziale;

$R_{cx} = S_p / N_i$;

E_s = Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale;

$E_s = R_s - R_{cx}$;

R_{ca}, R_{cb}, R_{cc} = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, e del nucleo familiare;

R_{ci} = reddito di cittadinanza del componente i -esimo del nucleo familiare;

$R_{ci} = R_{cx} - (R_i + (E_s / (N - 1)))$;

Nel caso 2 il reddito di cittadinanza del componente i -esimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente i -esimo e dell'extra reddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.

In tutti i casi il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.

1. 01. Pesco, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Caso, Cariello, Barbanti, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Villarosa.

(Inammissibile)

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Disposizioni in materia di IRAP)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, all'articolo 11, comma 4-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « , con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, » sono soppresse;

b) le parole: « euro 1.850 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 2.850 ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Aumento del Prelievo erariale Unico)

1. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: « 1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento. »

2. 1. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Disposizioni in materia di IRAP)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Conseguentemente dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Aumento del Prelievo erariale Unico)

1. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: « 1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento. ».

2. 2. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 16, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: « 1-ter) per le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 al regola-

mento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 si applica l'aliquota del 3,20 per cento ».

Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:

10-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il Titolo II è aggiunto il seguente:

TITOLO II-bis

(Imposta sui grandi patrimoni).

161-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:

a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

161-ter. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

161-quater. L'imposta di cui all'articolo 161-bis è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altri diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;

2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;

3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;

4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;

5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento.

161-quinquies. Entro il 31 luglio 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.

161-sexies. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo.

161-septies. Dall'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 161-bis sono esclusi i fondi immobiliare le società di costruzioni.

161-octies. L'imposta di cui all'articolo 161-bis è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

161-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 sono abrogati.

10-quater. A decorrere dal 1 gennaio 2014 una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.

10-quinquies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della Difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa na-

zionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della Difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.

2. 7. Barbanti.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 16, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: « 1-*ter*) per le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 al regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 si applica l'aliquota del 3,20 per cento ».

Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:

10-*ter*. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il Titolo II è aggiunto il seguente:

TITOLO II-*bis*

(Imposta sui grandi patrimoni).

161-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:

a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

161-*ter*. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

161-*quater*. L'imposta di cui all'articolo 161-*bis* è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altri diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;

2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;

3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;

4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;

5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento.

161-*quinquies*. Entro il 31 luglio 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.

161-*sexies*. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo.

161-*septies*. Dall'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 161-*bis* sono esclusi i fondi immobiliare le società di costruzioni.

161-*octies*. L'imposta di cui all'articolo 161-*bis* è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

161-*novies*. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 sono abrogati.

10-*quater*. A decorrere dal 1 gennaio 2014 una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle

finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.

10-*quinquies*. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della Difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della Difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.

2. 8. Barbanti.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: *50 per cento* » con le seguenti: *3,00 per cento*;

b) sopprimere la lettera b);

c) alla lettera c), sostituire le parole: *1,70 per cento* con le seguenti: *1,50 per cento*.

Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:

10-*ter*. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed in-

tegrazioni, dopo il Titolo II è aggiunto il seguente:

TITOLO II-*bis*

(Imposta sui grandi patrimoni).

161-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:

a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

161-*ter*. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

161-*quater*. L'imposta di cui all'articolo 161-*bis* è dovuta dai soggetti proprietari o altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;

2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;

3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;

4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;

5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento.

161-*quinquies*. Entro il 31 luglio 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.

161-*sexies*. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori umani ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo.

461-septies. Dall'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 161-bis sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

461-octies. L'imposta di cui all'articolo 161-bis è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

461-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 sono abrogati.

10-quater. A decorrere dal 1 gennaio 2014 una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.

10-quinquies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della Difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della Difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.

2. 5. Cancellieri.

Al comma 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: 3,50 per cento con le seguenti: 3,00 per cento;

b) sopprimere la lettera b);

c) alla lettera c), sostituire le parole: 1,70 per cento con le seguenti: 1,50 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 10-bis aggiungere i seguenti:

10-ter. A decorrere dal 1 gennaio 2014 una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.

10-quater. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della Difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della Difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.

2. 4. Cancellieri.

Al comma 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: 3,50 per cento con le seguenti: 3,00 per cento;

b) sopprimere la lettera b);

c) alla lettera c), sostituire le parole: 1,70 per cento con le seguenti: 1,50 per cento.

2. 3. Cancellieri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 3,50 per cento con le seguenti: 3 per cento.

1-bis. Ai maggiori oneri di cui alla lettera a) del comma 1, alla cui copertura non si provvede ai sensi dell'articolo 50, comma 10, si provvede con la rimodulazione dell'aliquota di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso 2), fino al raggiungimento del minor gettito generato dalla riduzione dell'aliquota di cui alla lettera a).

2. 9. Busin, Prativiera, Guidesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 3,50 per cento con le seguenti: 3,20 per cento.

1-bis. Ai maggiori oneri di cui alla lettera a) del comma 1, alla cui copertura non si provvede ai sensi dell'articolo 50, comma 10, si provvede con un aumento della aliquota di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso 2), in modo da assicurare un gettito annuo non inferiore alla riduzione di cui alla disposizione in esame.

2. 10. Busin, Prativiera, Guidesi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: del 1,70 per cento con le seguenti: del 50 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), numero 2), sostituire le parole: 4,20 per cento con le seguenti: 5 per cento.

2. 11. Busin, Prativiera, Guidesi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere daranno 2014 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di

dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 10-bis aggiungere i seguenti:

10-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il Titolo II è aggiunto il seguente:

TITOLO II-bis

(Imposta sui grandi patrimoni).

161-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:

a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

161-ter. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

161-quater. L'imposta di cui all'articolo 161-bis è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;

2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;

3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;

4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;

5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento.

161-quinquies. Entro il 31 luglio 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.

161-sexies. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo.

161-septies. Dall'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 161-bis sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. *161-octies.* L'imposta di cui all'articolo 161-bis è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

161-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 sono abrogati ».

10-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2014 una quota non inferiore 1.000 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.

10-quinquies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della

difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.

2. 6. Cancelleri.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

c-bis) Persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività ».

4-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2014. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento – entro il limite dell'1 per cento – del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.

4-quater. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 4-ter, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità

del fondo sono utilizzate per le finalità del comma 4-*bis*. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

2. 12. Fantinati, Castelli.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, la lettera a) è soppressa. Conseguentemente, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014, si applica il comma 33 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 16 del 2014.

4-*ter*. Le risorse derivanti dall'applicazione del comma 4-*bis* di cui al presente articolo affluiscono integralmente ad un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alla riduzione, sino all'abbattimento definitivo, della componente dell'imposta re-

gionale sulle attività produttive (IRAP) che incide sulle imposte pagate direttamente dal lavoratore, con efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di funzionamento del suddetto fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 13. Boccadutri, Melilla, Lavagno, Pagnola, Marcon.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia fiscale).

Agli interventi di ristrutturazione edilizia, ancorché conseguenti a possibili o necessarie opere di demolizione, sono applicabili le detrazioni fiscali di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90.

2. 01. Busin, Prata, Guidesi.

(Inammissibile)

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: 26 per cento, con le seguenti: 25 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2014, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le quarantotto ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento.

Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

3. 4. Busin, Guidesi, Pratavia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 3, comma 3, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva » sono soppresse.

3. 19. Paglia, Marcon, Lavagno, Melilla.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. L'imposta sostitutiva sugli utili di capitale derivanti dalla cessione di quote azionarie delle imprese di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stabilita nella misura del 12,5 per cento.

1-ter. L'applicazione della misura di cui al comma 1-bis è subordinata al mantenimento di quote azionarie delle imprese di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per un periodo di almeno 24 mesi.

***3. 17.** Quintarelli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. L'imposta sostitutiva sugli utili di capitale derivanti dalla cessione di quote azionarie delle imprese di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stabilita nella misura del 12,5 per cento.

1-ter. L'applicazione della misura di cui al comma 1-bis è subordinata al mantenimento di quote azionarie delle imprese di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per un periodo di almeno 24 mesi.

***3. 18.** Palmieri, Galgano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui 1 all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo testo unico, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 28 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 12 aggiungere seguente:

12-bis. Al comma 199 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « 275 milioni » dalle seguenti: « 500 milioni » e sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , una quota non inferiore a 100 milioni di euro della spesa autorizzata dal presente comma è destinata alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), del decreto ministeriale 20 marzo 2013, n. 173 ».

3. 2. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa, Castelli, Brugnherotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

Al comma 2, dopo le parole: La disposizione di cui al comma 1 non si applica *aggiungere le seguenti:* sugli interessi e ogni altro provento derivante da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, nonché.

Conseguentemente al comma 7, lettera b), sopprimere le parole: da conti correnti e depositi bancari e postali anche se rappresentati da certificati, nonché;

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART.3-bis.

(Aumento del Prelievo erariale unico a carico dei concessionari dei giochi).

1. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti pas-

sivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento della raccolta delle somme giocate.

3. 1. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa, Pisano, Castelli, Brugnherotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis). Le obbligazioni emesse da imprese e società private:.

Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:

10-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui all'articolo 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il Titolo II è aggiunto il seguente:

Titolo II-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni).

161-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:

a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

161-ter. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

161-quater. L'imposta di cui all'articolo 161-bis è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;

2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;

3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;

4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;

5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento.

161-quinquies. Entro il 31 luglio 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.

161-sexies. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo.

161-septies. Dall'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 161-*bis* sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

161-octies. L'imposta di cui all'articolo 161-*bis* è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

161-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 sono abrogati.

10-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2014 una quota non inferiore 1.000 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.

10-quinquies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.

3. 3. Barbanti.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis). Percipienti costituiti come persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 60 per cento, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 50 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto del presidente del consiglio dei ministri emanato entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.

3. 5. Busin, Pratavia, Guidesi.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis). Percipienti costituiti come persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'onere di cui alla lettera c-bis) del comma 2 provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. 6. Busin, Pratavia, Guidesi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché al risultato netto maturato dalle casse di previdenza di cui alla legge 8 gennaio 1952, n. 6.

Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 60 per cento, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 50 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.

3. 7. Busin, Pratavia, Guidesi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché al risultato netto maturato dalle casse di previdenza libero-professionali.

Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 60 per cento, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 50 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.

3. 8. Busin, Pratavia, Guidesi.

Al comma 7, lettera b), sopprimere le parole da: conti correnti *fino a:* nonché.

Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:

12-ter. Alla lettera f-quater) dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, » sono soppresse.

3. 20. Marcon, Paglia, Melilla, Lavagno.

Al comma 7 lettera b), dopo le parole: da conti correnti *aggiungere le seguenti:* , dai finanziamenti dei soci di cui all'articolo 13

del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.

3. 16. Fassina.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Alle ritenute ed alle imposte sostitutive come rideterminate ai sensi del presente articolo si applica una franchigia pari a 100 euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 9. I titolari di concessioni radiotelevisive pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale ».

3. 21. Paglia, Melilla, Lavagno, Marcon.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

« 18-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in

essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 1° dicembre 2014. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2013.

18-ter. Le disposizioni di cui al comma 18-bis si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 18-bis. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore al minore tra i due valori.

18-quater. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.

18-quinquies. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 18-bis a 18-quater devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 dicembre 2014 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 marzo 2015 ed il 16 giugno 2015, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. ».

3. 11. Guidesi, Prataviera, Busin.

(Inammissibile)

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 16 giugno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 dicembre 2014 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 dicembre 2014 ».

3. 9. Busin, Guidesi, Prativiera.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 16 giugno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 dicembre 2014 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 dicembre 2014 ».

3. 10. Guidesi, Prativiera, Busin.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche alle società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, nonché a quelle che a tale data si trovano nel primo periodo d'imposta. In tal caso, lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere ese-

guito entro il 30 novembre 2014. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data del 31 dicembre 2013. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.

3. 12. Guidesi, Prativiera, Busin.

(Inammissibile)

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: « Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 96.000 per unità immobiliare, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente. I contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su unità abitativa oggetto di interventi, di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 rate e in 3 rate annuali di pari importo. Tale agevolazione spetta solo ai proprietari o titolari di altro diritto reale sull'unità abitativa in oggetto. »

3. 13. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Riccardo Gallo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Al quinto comma dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 45 per cento ».

3. 14. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Riccardo Gallo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Dopo l'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente: « 16-ter. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 70 per cento delle spese documentate, sostenute ed effettivamente restate a carico del contribuente, per acquisto di testi scolastici ufficialmente adottati nelle scuole di ogni ordine e grado, utilizzati dai familiari a carico entro il secondo grado. »

3. 15. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Riccardo Gallo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Proroga in materia di pagamenti)

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « 30 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2015 ».

Conseguentemente, nella rubrica del Capo II del titolo I sopprimere la parola: fiscali.

3. 01. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Aumento del prelievo erariale a carico dei concessionari dei giochi).

1. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento della raccolta delle somme giocate. »

3. 02. Nicchi, Piazzoni, Paglia, Melilla, Marcon, Lavagno.

ART. 4.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'articolo 41 comma 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo le parole: « conti correnti bancari costituiti all'estero » inserire le seguenti parole: “e per investimenti ed attività estere”. Agli oneri derivanti pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica ».

4. 26. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo le parole: « conti correnti bancari costituiti all'estero » inserire le seguenti parole: “e per investimenti ed attività estere”. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 1 milione di euro, si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla “Tabella A” della legge 21 dicembre 2013, n. 147, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016 ».

4. 31. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge del 4 agosto 1990, n. 227, ultimo periodo, sostituire le parole: “10.000 euro” con le seguenti: “20.000 euro” ».

4. 30. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

(Inammissibile)

Al comma 6-bis, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 18 per cento.

Al comma 6-ter, le parole: Per l'anno 2014 l'aliquota prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è elevata all'11,50 per cento con le parole: Entro il 30 giugno 2014 è avviato, ad opera del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, il procedimento di alienazione di quote della partecipazione dello Stato in aziende e società. Il procedimento di alienazione deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Da tale vendita deve derivare un introito non inferiore a 50 milioni di Euro per il 2014 e 50 milioni per il 2015.

4. 25. Di Gioia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 677 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2014, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, sostituire le parole: a condizione che siano finanziate, con le seguenti: esclusivamente per finanziare, e dopo le parole: detrazioni d'imposta o altre misure inserire le seguenti: interamente finanziate dalle relative maggiori entrate;

b) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini di cui al periodo precedente al bilancio consuntivo dei comuni che approvano il predetto incremento, a decorrere dell'esercizio nel quale è stata incrementata l'aliquota, è allegato uno specifico prospetto, redatto secondo un modello stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze e oggetto di specifica deliberazione del consiglio comunale, nel quale sono indicate analiticamente le maggiori entrate riscosse dall'ente locale a fronte dell'incremento, nonché le modalità attraverso cui tali risorse sono state destinate alle detrazioni dalla TASI, con indicazione delle diverse tipologie di detrazione e delle risorse rispettivamente attribuite al le singole tipologie di detra-

zione, i dati contenuti nel prospetto sono certificati dal responsabile del servizio finanziario dell'ente locale e dall'organo di revisione contabile di cui all'articolo 234 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il predetto prospetto è pubblicato sul sito *internet* istituzionale del comune ed è inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Sezione di controllo della Corte dei conti territorialmente competente.

4. 39. Paglia, Marcon, Lavagno, Melilla.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

« 10-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, al comma 1, lettera a-bis), capoverso a), al primo periodo, sopprimere dalle parole: "ad eccezione" fino alla fine del periodo ».

4. 5. Busin, Pratavia, Guidesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

« 11-bis. Al comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "si considera" sono sostituite dalle parole: "può essere".

11-ter. I soggetti che non hanno effettuato la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui al comma 140 e seguiti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro i termini previsti dal comma 141, possono eseguirla, con le medesime modalità, nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014. In tale ipotesi i termini di versamento delle imposte sostitutive di cui al precedente comma sono stabiliti con riferimento al periodo di imposta al quale la rivalutazione è eseguita ».

4. 6. Busin, Pratavia, Guidesi.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. Al comma 42 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

d) al primo periodo, dopo le parole: « di sostegno e dell'economia, » aggiungere le seguenti: « e a favore delle Fondazioni sanitarie assistenziali ONLUS, senza scopi di lucro e finalizzate a solidarietà sociale ».

4. 7. Busin, Pratavia, Guidesi.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. Al comma 42 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

d) al primo periodo, dopo le parole: « di sostegno e dell'economia, » aggiungere le seguenti: « e a favore delle Fondazioni che perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio ».

4. 8. Busin, Pratavia, Guidesi.

Al comma 12, sostituire le parole: 26 per cento con le seguenti: 28 per cento.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

« 12-bis. Una quota del gettito dell'imposta di cui al comma 12 pari a due punti percentuali della stessa è riservata esclusivamente alla riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ».

4. 9. Busin, Pratavia, Guidesi.

Al comma 12, terzo periodo, sostituire le parole: 26 per cento con le seguenti: 24 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, le parole: “per un importo non superiore al 6 per cento del capitale” sono sostituite dalle seguenti: “per un importo pari all’1 per cento del capitale” ».

- 4. 4.** Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa, Castelli, Brugnoretto, Cariello, Caso, Currò, D’Incà, Sorial.

Al comma 12, capoverso 148, terzo periodo inserire, in fine, le parole: , ad eccezione che per le quote detenute dagli enti di diritto pubblico per la previdenza e per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per le quali si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, con l’aliquota di cui al precedente comma 143.

Conseguentemente, al comma 11 dell’articolo 8 sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 520 milioni di euro.

- 4. 41.** Paglia, Di Salvo, Lavagno, Marcon, Melilla.

Al comma 12, capoverso 148, terzo periodo inserire, in fine, le parole: , ad eccezione che per le quote detenute dagli enti previdenziali ed assicurativi per le quali si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, con l’aliquota di cui al comma 143.

- 4. 42.** Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

« 12-bis. I commi 586, 587, 588 e 589 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, sono soppressi ».

- 4. 40.** Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

(Inammissibile)

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

« 12-bis. All’articolo 1, comma 22, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: “al terzo comma del paragrafo 2”, sono sostituite dalle seguenti: “al terzo capoverso del comma 2” ».

- 4. 36.** Losacco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

« 12-bis. Al comma 565, al primo periodo della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole: “nonché nell’ipotesi in cui l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti”, sono soppresse ».

- 4. 35.** Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

(Inammissibile)

Al comma 12-bis, capoverso 2-bis apportare le seguenti modificazioni:

a) *primo periodo, dopo le parole: totale o di controllo inserire le seguenti: , ad eccezione degli enti locali che gestiscono direttamente i servizi di cui al successivo quarto periodo;*

b) *al quarto periodo, capoverso sostituire le parole: Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono, con le seguenti: Gli enti locali, le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono direttamente.*

Conseguentemente, dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Aumento del Prelievo erariale unico a carico dei concessionari dei giochi).

1. Il comma 1 dell’articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento della raccolta delle somme giocate.

- 4. 37.** Paglia, Nicchi, Marcon, Piazzoni, Lavagno, Melilla.

Sopprimere il comma 12-ter.

- 4. 38.** Paglia, Lavagno, Melilla, Marcon.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

« 12-ter.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 681, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

L'occupante è assoggettato alla TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che provvede al pagamento dell'intera imposta con diritto di rivalsa sull'occupante per la quota da questi dovuta ».

- 4. 29.** Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

Al comma 12-quater, sostituire le parole: dall'anno 2015 con le seguenti: dall'anno 2014.

- 4. 12.** Busin, Prativiera, Borghesi.

Al comma 12-quater, sostituire le parole da: , in deroga al settimo fino a: alla data del 18 settembre 2014 con le seguenti: , il versamento della TASI è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014.

- 4. 13.** Busin, Prativiera, Borghesi.

Al comma 12-quater, secondo periodo, dopo le parole: 31 maggio 2014; aggiungere le seguenti: sono comunque valide le deliberazioni che stabiliscono una scadenza per il versamento della prima rata della TASI successiva al 16 giugno, purché entro il 16 ottobre 2014;

- 4. 1.** Misiani.

Al comma 12-quater sopprimere il seguente periodo: Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

- 4. 23.** Palese.

Al comma 12-quater sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.

- 4. 21.** Palese.

Al comma 12-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di omesso o insufficiente versamento della prima rata della TASI dovuta per l'anno 2014, qualora il relativo importo sia versato entro il 16 dicembre 2014.

- 4. 14.** Busin, Prativiera, Guidesi.

Aggiungere in fine, i seguenti commi:

« 12-quinquies. Il primo periodo del comma 684 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

I soggetti passivi presentano la dichiarazione IUC entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al

tributo, o dalla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

12-*sexies*. Il comma 685 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Il comune, con il regolamento del tributo, stabilisce i modelli e le modalità di presentazione della dichiarazione, anche differenziate con riferimento alla Tari e alla Tasi, tenendo anche conto delle specificità di cui ai commi 686 e 687 ».

4. 28. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

Dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:

12-*quinquies*. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento della prima rata della TASI dovuta per l'anno 2014, qualora il relativo importo sia versato entro il 16 dicembre 2014.

4. 19. Guidesi, Prativiera, Busin.

Dopo il comma 12-quater aggiungere il seguente:

12-*quinquies*. Per il solo anno 2014 ai contribuenti dei comuni che hanno effettuato entro il 23 maggio 2014 l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di insuffi-

ciente versamento della prima rata della TASI, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, e la differenza sia versata entro il termine del 16 ottobre 2014.

4. 3. Rubinato, Moretto, De Menech.

Dopo il comma 12-quater aggiungere il seguente:

12-*quinquies*. Per il solo anno 2014 ai contribuenti dei comuni che hanno effettuato entro il 23 maggio 2014 l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di mancato o insufficiente versamento della prima rata della TASI, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, e il pagamento sia effettuato entro il termine del 16 luglio 2014.

4. 2. Rubinato, Moretto, De Menech.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 12-*quinquies*. Al comma 682 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a), numero 4), le parole "tengano conto" sono sostituite dalle seguenti: "possono tenere conto";

alla lettera b), numero 1), le parole: "tengano conto" sono sostituite dalle seguenti: "possono tenere conto" ».

4. 27. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

Dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:

« 12-*quinquies*. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "dei tributi" sono sostituite dalle seguenti: della TARF e la parola: "IUC" è soppressa ».

4. 15. Guidesi, Prativiera, Busin.

Dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:

« 12-*quinquies*. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto infine il seguente periodo: "Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, è approvato il relativo modello di dichiarazione" ».

***4. 34.** De Mita, Sberna.

Dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:

« 12-*quinquies*. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto infine il seguente periodo: "Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, è approvato il relativo modello di dichiarazione" ».

***4. 17.** Guidesi, Prata, Busin.

Dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:

« 12-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo le parole: "delle aliquote TASI", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelle relative agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" ».

****4. 32.** De Mita, Sberna.

Dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:

« 12-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo le parole: "delle aliquote TASI", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelle relative

agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" ».

****4. 20.** Guidesi, Prata, Busin.

Dopo il comma 12-quater, inserire il seguente:

« 12-*quinquies*. All'articolo 1, comma 3 primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo le parole: "istituzionali", sono inserite le seguenti: "e gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" ».

4. 11. Busin, Prata, Guidesi.

Dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:

12-*quinquies*. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: « e i bivacchi. » sono sostituite dalle seguenti: « , i bivacchi e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. ».

Conseguentemente all'articolo 19, comma 1, capoverso 150-bis sostituire le cifre: 100 , 60 e 69 con le seguenti: 104, 64 e 73.

4. 33. Sberna, De Mita.

Dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:

12-*quinquies*. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68,

le parole: « e i bivacchi. » sono sostituite dalle seguenti: « , i bivacchi e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. ».

4. 18. guidesi, Pratavia, Busin.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni).

1. All'articolo 2910 del Codice Civile, alla fine, sono aggiunti i seguenti commi:

« In deroga rispetto a quanto stabilito dai precedenti commi, non può formare oggetto di espropriazione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, l'unico immobile di proprietà del debitore al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

1) che esso sia adibito a civile abitazione del debitore e che il medesimo vi abbia senza soluzione di continuità mantenuto la propria residenza, secondo le risultanze dei registri anagrafici, fin dalla data del sorgere del credito (o, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, dalla notifica dell'atto di citazione con cui è stato introdotto il procedimento di primo grado);

2) che altri componenti del nucleo familiare del debitore, con lui residenti secondo le risultanze dei registri anagrafici nel medesimo immobile alla data della notifica dell'atto di pignoramento, non siano in atto pieni proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di

residenza e che inoltre, nell'arco temporale di cui al n. 1, non abbiano ceduto a terzi diritti sui predetti altri immobili;

3) che il valore del fabbricato di cui al n. 1 sia inferiore ad euro 200.000,00. Il valore dei fabbricati, ai fini di quanto testé disposto, è calcolato in misura pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e moltiplicato per tre; qualora non sia possibile determinare il valore alla stregua di quanto precede, il valore è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 102.

In deroga rispetto a quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo, non può formare oggetto di espropriazione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, l'unico bene immobile di proprietà del debitore, strumentale all'esercizio di arti, imprese e professioni e adibito fin dalla data del sorgere del credito (o, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, dalla notifica dell'atto di citazione con cui è stato introdotto il procedimento di primo grado) all'esercizio di una tra le medesime attività, anche in forma societaria da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, a condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili delle stesse caratteristiche, situati nel territorio della stessa provincia, utilizzabili per l'esercizio di attività identica a quella da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 non si applicano:

1) se, qualora i fabbricati e gli immobili di cui al n. 1 del comma 3 e di cui al comma 4 siano stati volontariamente vincolati dal debitore a garanzia del credito, il debitore non abbia accettato, al ricorrere dei presupposti temporali previsti dalla legge, la conversione in prestiti vitalizi ipotecari o, dopo averla accettata, non abbia rimborsato il prestito alla scadenza;

2) se i fabbricati di cui al n. 1 del comma 3 e di cui al comma 4 debbano essere sottoposti a sequestro e a confisca in attuazione della legislazione contro la criminalità organizzata.»

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero del welfare, definisce con proprio decreto i criteri di qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare, ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 2910 del Codice civile, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, la qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza di cui sopra sono affidati al giudice competente.

3. I prestiti e le garanzie ipotecarie concessi ad aziende ed istituti di credito nonché ad intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge e in essere alla stessa data, sui fabbricati di cui al comma 3, n. 1, dell'articolo 2910 del Codice civile come introdotto dal comma 1 del presente articolo, in relazione ai quali sussistano le condizioni di cui ai numeri 2 e 3 dello stesso comma, e su quelli di cui al comma 4, sono convertiti, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in prestiti vitalizi ipotecari ai sensi dell'articolo 11-*quaterdecies*,

comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge. Nel caso il debitore non aderisca, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta avanzatagli tramite lettera raccomandata dal creditore, alla conversione, e nel caso di mancato rimborso del prestito alla scadenza, i beni immobili in questione possono formare oggetto di espropriazione.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. 03. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Interpretazione autentica del principio di impignorabilità della prima casa di cui all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98).

1. Al fine di assicurare la salvaguardia della proprietà immobiliare del debitore, anche in ragione del particolare contesto economico di riferimento, le disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applicano anche ai pignoramenti già eseguiti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, per i quali non sia stata ancora effettuata la vendita all'incanto.

4. 01. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Interpretazione autentica del principio di impignorabilità della prima casa di cui all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98).

1. L'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si interpreta nel senso che le disposizioni più favorevoli al contribuente, riferite all'impignorabilità della prima casa, si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.

***4. 02.** Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Inca, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Interpretazione autentica del principio di impignorabilità della prima casa di cui all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98).

1. L'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si interpreta nel senso che le disposizioni più favorevoli al contribuente, riferite all'impignorabilità della prima casa, si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.

***4. 09.** Paglia, Marcon, Lavagno, Melilla.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo inserire il seguente.

ART. 4-bis.

(Deroga alle modalità di pagamento della TARI).

1. Per l'anno 2014, nelle more della regolamentazione della Tari o della determinazione delle relative tariffe, il Comune può richiedere il pagamento fino ad un massimo di due rate del tributo, sulla base di una deliberazione della Giunta comunale da pubblicare sul sito *web* istituzionale dell'ente. A tal fine i comuni inviano ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati secondo le misure tariffarie già in vigore nel 2013 in materia di prelievo fiscale o tariffario sul servizio rifiuti, ovvero indicano le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. Il termine per l'adempimento di cui al periodo precedente non deve essere anteriore a trenta giorni successivi all'invio dei modelli. Nel caso in cui il Comune adotti modalità di pagamento diverse dall'invio di modelli precompilati, la delibera che indica la data dei pagamenti richiesti, deve essere pubblicata sul sito *web* istituzionale dall'ente almeno trenta giorni prima del termine di pagamento della prima rata.

4. 07. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo inserire il seguente.

ART. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri sostenuti per l'assistenza ai soggetti non autosufficienti).

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *i-septies*) è sostituita dalla seguente:

i-septies) le spese, per un importo non superiore a 9.000 euro, sostenute per

gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento. ».

4. 06. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Inca, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancellieri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo inserire il seguente.

ART. 4-bis.

(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie).

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: « In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria »;

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: « Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. » con le

seguenti: « Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione. », e sostituire le parole: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro » con le seguenti: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro »;

c) dal comma 492, eliminare le parole: « che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, », « , che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma » e sostituire le parole « ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge » con le parole « ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione »;

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: « 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque og-

getto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.»;

e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Quanto previsto in via transitoria nei commi dai 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM(2013)71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1 all'imposta sulle transazioni finanziarie.

4. 08. Marcon, Lavagno, Paglia, Melilla.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo inserire il seguente.

ART. 4-bis.

Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpretano nel senso che l'imposta municipale propria si applica anche agli immobili costruiti su strutture artificiali ubicate nel mare territoriale.

4. 04. D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 4-bis.

Il comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è abrogato.

4. 05. Dadone, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli.

(Inammissibile)

ART. 5.

Sopprimerlo.

- 5. 1.** Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: « intuiti i tributi locali », sono sostituite dalle seguenti: « tutti i tributi comunali ».

- 5. 01.** Busin, Prativiera, Guidesi.

ART. 5-bis.

Sopprimere il comma 2.

5-bis. 1. Prata, Guidesi, Busin.

Dopo l'articolo 5-bis aggiungere il seguente:

ART. 5-ter.

(Modifiche al decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68).

1. All'articolo 3, comma 4, del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 come convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: « Nei comuni », sono sostituite dalle seguenti: « Nelle province e nei comuni ».

5-bis. 02. Palese.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5-bis aggiungere il seguente:

ART. 5-ter.

(Fondo speciale presso le rappresentanze diplomatiche e consolari).

1. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:

- a) manutenzione degli immobili;
- b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;

c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.

2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono gli importi derivanti dai diritti consolari riscossi ai sensi dell'articolo 5-bis.

3. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 1.

5-bis. 01. Bueno.

Dopo l'articolo 5-bis aggiungere il seguente:

ART. 5-ter.

(Fondo speciale presso le rappresentanze diplomatiche e consolari).

1. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale destinato a finanziare la seguente tipologia di spesa: Contrattazione di personale locale con la finalità di smaltire l'arretrato di pratiche di cittadinanza presentate presso gli uffici consolari.

2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono gli importi derivanti dai diritti consolari riscossi ai sensi dell'articolo 5-bis.

3. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 1.

5-bis. 03. Porta, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca.

ART. 6.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente: « ART. 4-bis. — (Sanzioni penali in materia di giochi pubblici). — 1. Ferme restando le sanzioni penali e amministrative previste da altre disposizioni di legge in materia di giochi pubblici, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque sottrae o evade l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse o il prelievo erariale unico per un ammontare superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a 50.000 euro annui »;

b) All'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a soggetti e a società concessionarie, esercenti e gestori nel settore dei giochi con vincite in denaro, nei casi di violazione degli obblighi di legge concernenti il mancato collegamento degli apparecchi di gioco alle reti telematiche e alla rete Sogei, ai fini della trasmissione dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze — Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato e dall'applicazione del prelievo erariale unico ».

6. 1. Castelli, Currò, Cariello, D'Inca, Sorial, Caso, Brugnerotto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni in materia di falso in bilancio).

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2621. — (False comunicazioni sociali). — Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione

dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi ».

2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2622. — (False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati). — Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a sei anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi ».

3. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2622-bis. — (*Circostanza aggravante*). — Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano nocumento ai risparmiatori, ai creditori o alla società le pene sono aumentate da un terzo alla metà ».

4. L'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

« ART. 27. — (*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale*). — 1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni attestano il falso od occultano consapevolmente informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.

2. Se la condotta di cui al comma 1 è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.

3. Se la condotta di cui ai commi 1 e 2 cagiona nocumento ai risparmiatori, ai creditori o alla società, la pena è altresì aumentata da un terzo alla metà.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da due a sei anni.

5. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 4 è aumentata fino alla metà.

6. La pena prevista dai commi 4 e 5 si applica anche a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto ».

6. 01. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

(Inammissibile)

ART. 8.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non comprese nella disposizione di cui all'articolo 11, comma i, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, assicurano condizioni di trasparenza della gestione, rendendo accessibili, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, i bilanci e le delibere degli organi di amministrazione attiva. Non sono accessibili, se non nei limiti e con le forme stabilite dalla disciplina del diritto di accesso, le delibere la cui pubblicazione potrebbe alterare il corretto svolgimento di una procedura di gara o di concorso. Le delibere riguardanti persone sono pubblicate salvaguardando il diritto alla tutela dei dati personali. Sono pubblicate senza limitazioni le delibere riguardanti i componenti degli organi di direzione politica delle amministrazioni stesse.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: La disposizione di cui al comma 1 costituisce *con le seguenti:* Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis costituiscono.

8. 35. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

Al comma 4, dopo le parole: riducono la spesa per acquisti di beni e servizi *aggiungere le seguenti:* ad esclusione dei servizi socio assistenziali e sanitari.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

8. 34. Paglia, Marcon, Lavagno, Melilla.

Al comma 4, dopo le parole: in ogni settore *aggiungere le seguenti:* ad esclusione dei servizi per l'infanzia e delle mense e dei trasporti scolastici.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:

4-bis. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 10 gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale.

8. 31. Melilla, Lavagno, Marcon, Paglia.

(Inammissibile, limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, dopo le parole: in ogni settore *aggiungere le seguenti:* ad esclusione dei servizi socio assistenziali e sanitari.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

8. 32. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente alla lettera c) sostituire le parole: 700 milioni *con le seguenti:* 1.400 milioni.

8. 19. Guidesi, Prataviera, Busin.

Al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), le parole: 700 milioni sono sostituite dalle parole: 600 milioni;

2) alla lettera b), le parole: 340 milioni sono sostituite dalle seguenti: 300 milioni e le parole: 360 milioni sono sostituite dalle seguenti: 300 milioni.

Conseguentemente, alla lettera c) del comma 4 medesimo articolo sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 900 milioni.

8. 18. Guidesi, Prativiera, Busin.

Al comma 4, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: che evidenzino un rapporto tra numero di abitanti e numero di dipendenti della regione o della provincia autonoma superiore alla media nazionale degli enti territoriali.

8. 17. Guidesi, Busin, Prativiera.

Al comma 4, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: ad eccezione degli enti territoriali che presentino un tasso di pagamento entro 60 giorni dei propri debiti commerciali non inferiore al 70 per cento.

8. 16. Guidesi, Busin, Prativiera.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro con le seguenti: 440 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro.

Conseguentemente, alla lettera e) sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 960 milioni.

8. 4. Melilli.

Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: 700 con la seguente: 420 e, sostituire la parola: 340 con la seguente: , 80.

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera c), sostituire la parola: 700 con la seguente: 960.

8. 13. Guidesi, Busin, Prativiera.

All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b) sostituire la parola: 700 con la seguente: 440 e, sostituire la parola: 340 con la seguente: 80;

b) al comma 4 lettera c), sostituire la parola: 700 con la seguente: 960.

Conseguentemente modificare l'articolo 50.

8. 25. Palese.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: 360 milioni, con le seguenti: 260 milioni.

Conseguentemente, alla lettera e) sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 800 milioni.

8. 15. Guidesi, Busin, Prativiera.

Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: ad eccezione dei comuni che appartengono alla classe più virtuosa ai sensi dei criteri disposti dall'articolo 20 comma 2 del decreto legge n. 98 del 2011.

8. 14. Guidesi, Busin, Prativiera.

Al comma 5, dopo le parole: ove esistenti; aggiungere le seguenti: registrano un rapporto inferiore tra numero di dipendenti dell'ente e numero di abitanti;

8. 12. Guidesi, Prativiera, Borghesi.

Al comma 5 dopo le parole: ove esistenti; aggiungere le seguenti: non presentano società controllate o partecipate con bilanci in perdita;

8. 11. Guidesi, Prata, Borghesi.

Sopprimere il comma 8.

8. 5. Castelli, Currò, Cariello, D'Inca, Sorial, Caso, Brugnerotto.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assicurare che gli importi dei contratti in essere e di quelli stipulati successivamente a tale data, aventi ad oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, non siano superiori ai prezzi di riferimento, alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, elaborati ai sensi dell'articolo 9, comma 7 dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 7, appostare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: « a partire dal 1° ottobre 2014 » con le seguenti: « a partire dal 1° settembre 2014 »;

a) al secondo periodo, sostituire le parole: « aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, con le seguenti: « aggiornati entro il 1° settembre di ogni anno ».

***8. 28.** Sberna, De Mita.

Sostituire il comma 8 con seguente:

8. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per realizzare l'obiettivo loro

assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assicurare che gli importi dei contratti in essere e di quelli stipulati successivamente a tale data, aventi ad oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, non siano superiori ai prezzi di riferimento, alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, elaborati ai sensi dell'articolo 9, comma 7 dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori; servizi e forniture, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, sostituire le parole: a partire dal 1° ottobre 2014 con le seguenti: a partire dal 1° settembre 2014;

al secondo periodo, sostituire le parole: aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno con le seguenti: aggiornati entro il 1° settembre di ogni anno.

***8. 10.** Guidesi.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assicurare che gli importi dei contratti in essere e di quelli stipulati successivamente a tale data, aventi ad oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, non siano superiori ai prezzi di riferimento per prestazioni omogenee, alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, elaborati ai sensi dell'articolo 9, comma 7 dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da consip S.p.A, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

8. 1. Giampaolo Galli.

All'articolo 6, comma 8 lettera a), primo periodo, dopo e parole: beni e servizi aggiungere le seguenti: salvo quelli di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

8. 26. Censore.

Al comma 8, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: da tale riduzione restano esclusi i contratti già rinegoziati ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 nonché i contratti stipulati in esecuzione di convenzioni quadro o contratti stipulati con consip, con centrali regionali di committenza o soggetti aggregatori di cui al successivo articolo 9.

***8. 2.** Giampaolo Galli.

Al comma 8, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

Da tale riduzione restano esclusi i contratti già rinegoziati ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 nonché i contratti stipulati in esecuzione di convenzioni quadro o contratti stipulati con Consip, con centrali regionali di committenza o soggetti aggregatori di cui al successivo articolo 9.

***8. 30.** De Mita, Sberna.

Al comma 8, lettera a), dopo le parole: Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti aggiungere le seguenti: anche adeguandone la durata.

***8. 8.** Pratavia, Guidesi, Busin.

Al comma 8, lettera a), dopo le parole: Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti aggiungere le seguenti: anche adeguandone la durata.

***8. 27.** De Mita, Sberna.

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai servizi di natura socio-sanitaria ed assistenziale rivolti alle persone nonché ai servizi che abbiano come obiettivo l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Conseguentemente, al comma 11, sostituire la parola: 400 con la seguente: 410.

8. 29. Sberna, De Mita.

al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere, in fine, la seguente:

a-bis) Le disposizioni di cui alla lettera a) non si applicano ai contratti già rinegoziati di cui al primo periodo della lettera a) del comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

8. 9. Pratavia, Guidesi, Busin.

Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

10-ter. Ai fini della necessaria prevenzione del dissesto idrogeologico della regione Veneto, le assunzioni di progetto previste dalle normative regionali e finalizzate a progetti speciali di prevenzione hanno carattere temporaneo per il prossimo triennio e non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni. Tale disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica e opera nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dei predetti cantieri dal Bilancio Regionale.

8. 7. Busin, Pratavia.

Al comma 11, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 775,6 milioni.

Conseguentemente all'articolo 47, comma 8, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e.

8. 36. Busin, Guidesi, Pratavia.

Al comma 11, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2014 *con le seguenti:* 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

Conseguentemente, all'articolo 47 sopprimere i commi da 8 al 3.

8. 22. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

Al comma 11, al primo periodo, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2014 *con le seguenti:* 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016 *ed alla fine del primo periodo sostituire le parole:* per il medesimo anno *con le seguenti:* per i medesimi anni.

Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono revocati i programmi di spesa relativi agli investimenti nel settore aeronautico di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio per essere riassegnati in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, per il finanziamento di progetti pluriennali di spesa nel settore della scuola, dell'università e della ricerca, ivi compresi interventi sull'edilizia scolastica ed universitaria. Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo.

8. 6. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

Al comma 11, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2014 *con le seguenti:* 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La dotazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è incrementata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

1-ter. I finanziamenti previsti dal comma precedente sono ripartiti tra le diverse Regioni secondo le modalità individuate dall'articolo 18, commi 8-*ter* e 8-*quater*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e destinati ad interventi di ristrutturazione per l'adeguamento sismico, normativo impiantistico e per l'efficientamento energetico degli edifici.

8. 23. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

Al comma 11, sostituire le parole: 400 milioni di euro *con le seguenti:* 800 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 48, comma 1, capoverso 14-ter, sostituire le parole: 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 *con le seguenti:* 522

milioni di euro per il 2014 e 122 milioni di euro per il 2015 e sopprimere l'ultimo periodo.

8. 33. Zan, Fratoianni, Paglia, Marcon, Lavagno, Melilla.

Al comma 11, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Conseguentemente, dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per contrastare il dissesto idrogeologico).

1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

« 16-bis. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di prevenzione e ripristino ambientale e di messa in sicurezza delle aree soggette ad eventi calamitosi scatenati dal dissesto idrogeologico. L'esclusione opera nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.

8. 24. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

Al comma 11 dell'articolo 8 sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 550 milioni.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 21.

8. 3. Villarosa.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è revocato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter (JSF – anche denominato F35 Lightning 11) e realizzazione della associata linea FACO/MRO&U (Final Assembly and Check Out/Maintenance, Repair, Overhaul & Upgrade) nazionale. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e resi disponibili per l'attuazione di interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. A tal fine le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo.

8. 20. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono revocati i programmi di spesa relativi agli investimenti

nel settore aeronautico di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, di cui all' articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e resi disponibili per l'attuazione di interventi per la prevenzione dei danni e per il ripristino dei luoghi soggetti a rischio idrogeologico. A tal fine le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo.

8. 21. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancellieri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Verifica gettito IMU anno 2013).

1. All'articolo 7, comma 1, al testo del comma 729-*quater* della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « per i soli comuni interessati, » sono abolite;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « apposito impegno di spesa » aggiungere le seguenti: « , non considerato ai fini del saldo di cui al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, »;

c) infine è aggiunto il seguente periodo: « Gli enti che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, hanno già deliberato il rendiconto di gestione per l'anno 2013, operano le conseguenti rettifiche in conto residui entro il 30 settembre 2014, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

8. 01. Busin, Pratavia, Guidesi.

(Inammissibile)

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 21. Busin, Prativiera, Guidesi.

Al comma 1, sostituire le parole: Consip spa e una centrale di committenza per ciascuna regione *con le seguenti:* Consip spa, una centrale di committenza per ciascuna regione e una centrale di committenza per ciascuna provincia.

9. 20. Busin, Prativiera, Guidesi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i soggetti che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, *con le seguenti:* I soggetti di cui al comma 1.

9. 19. Busin, Prativiera, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

« 1-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, sostituire le parole: « 1° gennaio 2014 », con le seguenti: « 1° gennaio 2015 » ».

9. 18. Busin, Prativiera, Guidesi.

(Inammissibile)

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto dei più opportuni e più diffusi principi di trasparenza e pubblicità.

9. 3. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Al fine di regolare la trasparenza e l'economicità della gestione dei contratti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi, ogni anno l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procede al riesame dei prezzi di riferimento praticati da Consip spa e dai soggetti aggregatori sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio – 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo e dà comunicazione sul proprio sito *web* dei risultati del medesimo riesame.

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: modalità di attuazione *inserire le seguenti:* , monitoraggio e verifica.

9. 25. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

Sopprimere il comma 4.

***9. 1.** Guerra, Cinzia Maria Fontana, Gasparini, Pastorino, Laforgia, Giulietti.

Sopprimere il comma 4.

***9. 27.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Guerra, Borghi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 14, è inserito il seguente:

« 14-bis. Relativamente alle singole spese correnti di carattere variabile di importo non superiore a cinquemila euro concernenti le ordinarie provviste di beni, di forniture e di servizi necessari per lo svolgimento di prestazioni di servizi e di forniture per il funzionamento degli uffici e servizi, non trovano applicazione l'arti-

colo 33, comma 3-bis, del presente codice e l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 ».

9. 26. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Guerra, Borghi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

« 11-bis. In deroga all'articolo 33, comma 3-bis, e all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, i comuni montani e le Comunità montane, con proprio regolamento, possono stabilire le modalità di acquisto quando effettuano spese correnti di carattere variabile concernenti le ordinarie provviste per prestazioni di servizi o di forniture per il funzionamento dei propri uffici e servizi, anche al di fuori delle procedure telematiche ».

9. 22. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente:

« 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo una apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. È facoltà dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abi-

tanti di procedere autonomamente alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché ai lavori, servizi e forniture inferiori a euro 40.000,00. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma ».

4-bis.01. Al fine di consentire agli enti di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 4 del presente articolo, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 decorre dal centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. 2. Rubinato, Moretto, De Menech.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente:

« 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acqui-

sti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento».

9. 16. Busin, Prativiera, Guidesi.

Al comma 4, capoverso 3-bis, dopo le parole: I comuni non capo luogo di provincia, *inserire le seguenti:* con più di 5.000 abitanti.

9. 15. Busin, Prativiera, Guidesi.

Al comma 4, capoverso 3-bis, sostituire le parole: procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi, *con le seguenti:* procedono all'acquisizione di lavori di importo superiore a un milione di euro e beni e servizi di importo superiore a 100.000 euro.

9. 14. Busin, Prativiera, Guidesi.

Al comma 4, capoverso 3-bis, dopo le parole: procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi, *inserire le seguenti:* di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. 13. Guidesi, Prativiera, Busin.

Al comma 4, sostituire le parole: un apposito accordo consortile *con le seguenti:* un'apposita convenzione per la gestione associata delle procedure di acquisto.

9. 28. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla, Placido.

Al comma 4, dopo le parole: avvalendosi dei competenti uffici, *aggiungere le seguenti:* anche delle Province.

9. 17. Busin, Prativiera, Guidesi.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: 30 giugno 2014 *sono sostituite dalle seguenti:* 31 dicembre 2014.

9. 12. Prativiera, Busin, Guidesi.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

9. 11. Prativiera, Busin, Guidesi.

Al comma 5, in fine, sostituire le parole: non può essere superiore a 35 *con le seguenti:* non può essere superiore a 9.

Conseguentemente sopprimere il comma 9.

9. 23. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire l'economicità della gestione dei contratti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi, nelle regioni in cui sono istituite stazioni uniche appaltanti, le medesime stazioni svolgono la funzione di soggetto aggregatore.

9. 24. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano, Villarosa.

Al comma 6, sostituire le parole: per gli enti del territorio regionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 *con le seguenti:* per i contratti pubblici della stessa regione.

9. 10. Prativiera, Busin, Guidesi.

Al comma 7, dopo le parole: costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione *inserire le seguenti:* per i contratti pubblici di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. 9. Prativiera, Busin, Guidesi.

Al comma 7, sopprimere le parole: anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa.

9. 8. Prativiera, Busin, Guidesi.

Al comma 7 dopo le parole: I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli *aggiungere le seguenti:* salvo il caso in cui l'Amministrazione dimostri di non aver potuto aggiudicare al

prezzo massimo di riferimento pubblicato dall'Autorità.

9. 7. Prativiera, Busin, Guidesi.

Sopprimere il comma 9.

9. 6. Guidesi, Prativiera, Busin.

Sopprimere il comma 10.

9. 5. Guidesi, Prativiera, Busin.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

« I ribassi d'asta rispetto ai prezzi dei contratti pubblici stabiliti dal presente articolo sono utilizzati da ciascun ente aggiudicatore per spese in conto capitale e investimenti nel territorio di competenza.

9. 4. Guidesi, Prativiera, Busin.

ART. 10.

Al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: può avvalersi con le seguenti: deve necessariamente avvalersi.

10. 2. Colonnese, D'Incà, Castelli, Brugnerto, Cariello, Caso, Currò, Sorial.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: convenzioni che possono con le seguenti: convenzioni che non possono.

10. 1. Prativiera, Busin, Guidesi.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 40 per cento.

Conseguentemente all'articolo 47, comma 8, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 375,6 milioni con le seguenti: 350,6 milioni.

11. 5. Busin, Guidesi, Pratavia.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Agli intermediari finanziari e agli istituti di credito e fatto divieto di traslare sui contribuenti gli eventuali oneri derivanti dalla revisione delle condizioni di remunerazione delle riscossioni dei versamenti disposte ai sensi del comma 1. La Banca d'Italia vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo, richiedendo, qualora emergano profili di anomalia, l'adozione di idonee misure correttive, anche di natura patrimoniale nei confronti degli intermediari finanziari e degli istituti di credito.

11. 3. Barbanti, Villarosa, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli, Alberti, Cancellieri, Pesco, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2 inserire:

2-bis. Il comma 574 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, è soppresso.

11. 2. Guidesi, Busin, Pratavia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il comma 586 e 587 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono soppressi.

11. 1. Fedriga, Guidesi, Pratavia, Busin.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. La TASI relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della de-

terminazione di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 50 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. All'onere derivante dalla presente disposizione, e fino all'importo massimo di 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. 4. Busin.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Soppressione della Società Equitalia Spa ed istituzione della Direzione centrale per la riscossione presso il Ministero dell'economia e delle finanze).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le funzioni relative alla riscossione nazionale attribuite alla società Equitalia S.p.a. ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, e successive modificazioni, sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la « Direzione centrale per la riscossione » alla quale delegare l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma.

3. La Direzione centrale per la riscossione subentra integralmente nei diritti e negli oneri, relativi all'esercizio delle funzioni di riscossione, della società Equitalia S.p.a. e delle società pubbliche ad essa collegate.

4. La Direzione centrale per la riscossione, per l'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi degli uffici centrali e periferici dell'Agenzia delle entrate.

5. Gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardo o mancato pagamento delle cartelle esattoriali, maturati fino all'entrata in vigore della presente legge, sono annullati e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla quotazione dell'Euribor a 12 mesi da applicare sulla base delle modalità e criteri direttivi fissati dalla circolare di cui al successivo comma. La presente disposizione non si applica alle cartelle esattoriali in relazione alle quali sia stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati previsti dagli articoli da 2 a 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dal subentro nell'attività di riscossione, sono indicate le modalità ed i criteri di applicazione del comma 5.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardato pagamento connessi alle cartelle esattoriali non possono complessivamente superare il limite del tasso di usura previsto dalla legge 7 marzo 1996, n.108.

8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il patrimonio e le strutture della società Equitalia S.p.a. e delle società pubbliche ad essa collegate sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività di riscossione, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine di cui al comma 8, è autorizzato ad assumere personale a tempo indeterminato. Il 50 per cento delle assunzioni è riservato al personale dipendente della società Equitalia Spa e delle società ad essa collegate. La riserva è valida fino all'impiego di tutto il medesimo personale.

10. La società Equitalia S.p.a., nei limiti del termine fissato dal comma 8, opera in

regime transitorio sulla base delle modalità fissate dall'Agenzia delle entrate con circolare da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

11. Il capitale sociale della società Equitalia S.p.a. e delle società ad essa collegate confluisce nel Fondo di ammortamento dei titoli di Stato istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni ed integrazioni.

12. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono abrogati

13. Entro il 31 dicembre 2014 la società Equitalia S.p.a. ha l'obbligo di concludere il processo di trasmissione agli enti creditori di tutte le comunicazioni di inesigibilità al fine del discarico dei ruoli in carico alla medesima affidati il 31 dicembre 2012 ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112. Gli enti impositori, in deroga alle disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 19 del decreto legislativo 112 del 1999, entro due anni dalla ricezione delle predette comunicazioni effettuano i controlli delle comunicazioni di inesigibilità. A tal fine la documentazione cartacea e richiesta direttamente alla subentrante Direzione centrale per la riscossione Entro i successivi due anni, per i ruoli dichiarati inesigibili in via definitiva e contenenti crediti tributari erariali, la Direzione centrale per la riscossione provvede a comunicare alla Ragioneria Generale la percentuale di abbattimento dei crediti tributari ai fini della svalutazione dei residui aravi da iscrivere nel Bilancio di previsione. Entro il medesimo termine, gli enti impositori diversi dallo Stato hanno l'obbligo di rettificare l'ammontare dei residui attivi nei rispettivi bilanci di previsione.

11. 01. Cancelleri, Barbanti, Villarosa, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Inca, Sorial, Castelli, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Pisano.

(Inammissibile)

ART. 11-*bis*.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Nell'ambito delle procedure per il recupero dei crediti tributari e contributivi attivate dall'Amministrazione finanziaria competente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini per la riscossione e il pagamento sono sospesi fino al termine di cui al comma *3-ter* se il debitore dimostra di aver effettuato il versamento di quanto dovuto ad un professionista iscritto negli albi dei consulenti del lavoro e in quelli dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e di aver avviato nei confronti del professionista un ricorso per il recupero delle somme versate presso l'autorità giudiziaria competente.

3-ter. All'esito delle procedure giudiziarie di cui al precedente comma, nel caso di riconoscimento della non responsabilità contestata nei confronti dei professionisti di cui al precedente comma, l'Amministrazione finanziaria avvia una procedura dilazionata di recupero dei crediti sospesi, con una sanzione aggiuntiva del 10 per cento nei confronti dei debitori.

3-quater. Alle minori entrate corrispondenti alla sospensione di cui al comma *3-bis*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

11-*bis*. 4. Pratavia, Busin.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Nell'ambito delle procedure per il recupero dei crediti tributari e contributivi attivate dall'Amministrazione finanziaria competente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, i termini per la riscossione e il pagamento sono sospesi per i soggetti che a loro volta hanno registrato mancati incassi a causa del fallimento dei propri debitori, per un importo pari al mancato incasso documentabile.

3-ter. Alle minori entrate corrispondenti alla sospensione di cui al comma *3-bis*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

11-*bis*. 3. Pratavia.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo *3-bis*, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, le parole: « se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo » sono sostituite dalle seguenti: « se superiori a cinquemila euro e inferiori a cinquanta-mila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo e se superiori o uguali a cinquantamila euro in un numero massimo di ventiquattro rate trimestrali di pari importo ».

11-*bis*. 1. Moretto, Rubinato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In deroga alla lettera *b*) dell'articolo 3 del decreto ministeriale del 6 novembre 2013, con decreto del Ministero dell'economia e finanze sono stabiliti nuovi principi dei piani di rateazione a favore delle imprese in particolare introducendo un parametro legato al margine operativo lordo in grado di cogliere in maniera più puntuale le condizioni di difficoltà delle imprese.

11-*bis*. 2. Fantinati.

ART. 12-bis.

Sopprimerlo.

12-bis. 4. Mannino, Busto, De Rosa, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, dopo le parole: dall'anno 2014 *inserire le seguenti:* con l'esclusione delle somme dovute per la definizione dei procedimenti giudiziari pendenti ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

12-bis. 1. Mannino.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, in tema di proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi in essere alla data dei 30 dicembre 2009, sono da intendersi applicabili alle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo e/o residenziale, di carattere stagionale e/o annuale.

12-bis. 7. Abrignani.

Al comma 2, sostituire le parole: 15 ottobre 2014 *con le seguenti:* 15 settembre 2014.

12-bis. 2. Mannino.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, nella parte in cui determinano i canoni demaniali di manufatti, pertinenze, aree occupate con im-

pianti di facile e difficile rimozione, trovano applicazione per tutte le concessioni demaniali nelle quali sia intervenuta la devoluzione delle opere allo Stato, ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione.

12-bis. 6. Vitelli, Sottanelli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera *b)* dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, unicamente alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate a partire da tale data.

12-bis. 5. Vitelli, Sottanelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle more del riordino complessivo della materia, le Regioni – entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – individuano le parti del territorio regionale rispetto alle quali, in relazione alla presenza di aree protette di cui all'Elenco aggiornato delle aree protette, di compendi sottoposti a tutela in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e di Siti di Importanza Comunitaria ovvero di Zone di Protezione Speciale di cui alla Direttiva 92/43/CEE, l'assegnazione e/o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime è, in ogni caso, subordinata all'approvazione di un Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo, ovvero di uno strumento analogo comunque denominato dalla legislazione regionale, esteso all'intera area individuata, da assoggettare alle procedure di valutazione prescritte dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

12-bis. 3. Mannino.

ART. 13.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 13.

(Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-*bis* e 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dall'importo pari all'assegno personale del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo I della legge 23 luglio 1985, n. 372, e successive modificazioni. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-*bis* e 23-*ter* contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Il limite di cui al primo periodo è elevato annualmente, in corrispondenza dell'applicazione dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1985, n. 372, e successive modificazioni. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dal presente articolo.

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 471, dopo le parole: « autorità amministrative indipendenti » sono inserite le seguenti: « , con gli enti pubblici economici »;

b) al comma 472, dopo le parole: « direzione e controllo » sono inserite le seguenti: « delle autorità amministrative indipendenti e »;

c) al comma 473, le parole: « fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni ».

3. La responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica, in solido con il percettore degli emolumenti in violazione del comma, ai titolari degli uffici di ragioneria delle amministrazioni pubbliche destinatarie della circolare n. 8 del 2012 del Ministro per la funzione pubblica e la semplificazione, laddove non procedano ad applicare direttamente le previsioni di cui al comma 1 nella determinazione della prima busta paga successiva al termine di cui al comma 1.

4. Continua ad applicarsi la definizione di trattamento economico annuo onnicomprensivo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi del comma 1 del citato articolo 23-*ter*, purché al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il limite massimo retributivo di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 si applica a tutte le retribuzioni ed agli emolumenti erogati nell'anno solare dai seguenti enti o amministrazioni:

a) la Banca d'Italia;

b) gli organi costituzionali;

c) il Consiglio superiore della Magistratura, ivi compresi i suoi componenti di diritto;

d) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le altre amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica ammi-

nistrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non destinatarie della circolare n. 8 del 2012 del Ministro per la funzione pubblica e la semplificazione, nonché gli enti e le società da esse controllati o partecipati;

e) limitatamente alle posizioni apicali oggetto dell'articolo 23-ter, comma 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni la cui dipende il soggetto destinatario della deroga ivi prevista.

6. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 5 adeguano il proprio ordinamento, organizzativo e finanziario, al nuovo limite massimo retributivo di cui al comma 1, entro un anno dal termine di cui al comma 5, con le modalità di cui ai commi 7, 8, 9 e 10.

7. Il soggetto che, a carico del bilancio di una delle amministrazioni di cui al comma 5, sia titolare di una retribuzione superiore all'importo di cui al comma 1, ai sensi di un contratto di lavoro individuale in vigore, conserva l'eccedenza, fino all'ammontare di cui al comma 5, come assegno *ad personam*, non suscettibile di incremento alcuno. All'atto del rinnovo del contratto per sua decorrenza naturale, si applica il limite massimo retributivo di cui al comma 1. Il trattamento economico del restante personale dirigenziale, all'atto del rinnovo del rispettivo contratto individuale, è oggetto di ridefinizione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012.

8. Il soggetto che, a carico del bilancio di una delle amministrazioni di cui al comma 5, sia titolare di una retribuzione superiore all'importo di cui al comma 1, ai sensi del relativo contratto collettivo di lavoro, conserva l'eccedenza, fino all'ammontare di cui al comma 5, come assegno *ad personam*, non suscettibile di incremento alcuno. All'atto del rinnovo del contratto per sua decorrenza naturale, ai predetti soggetti si

applica la previsione di cui al comma 9, eccezion fatta per i casi in cui l'amministrazione risolve unilateralmente il rapporto di lavoro dei dipendenti che dispongono, secondo la disciplina di settore ad essi applicabile, della massima soglia di anzianità contributiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso al trattamento previdenziale annuo si applica comunque il limite di cui al comma 1 e le somme in eccesso sono trattenute dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, ai sensi del comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del medesimo articolo 1.

9. Le amministrazioni di cui al comma 5 provvedono alla rinegoziazione, all'atto del rinnovo del contratto collettivo con il relativo personale, delle percorrenze stipendiali di ogni carriera, in modo da addivenire all'applicazione del comma 1 per le relative posizioni di ruolo nonché per salvaguardare la congruità delle distanze retributive con le posizioni di ruolo incise dalla previsione di cui al comma 1. I relativi risparmi di bilancio sono conteggiati ai fini del conseguimento della riduzione di spesa di cui all'articolo 17, comma 1.

10. L'articolo 23-ter, comma 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni è abrogato, con decorrenza dalla scadenza del termine ordinario di vigenza di ciascun contratto di lavoro interessato alla relativa deroga.

13. 13. Di Gioia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.284, sono sostituiti dal seguente:

« ART. 23-bis. 1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rap-

porti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, e di chiunque abbia rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radio televisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta od indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.

13. 2. Prativiera, Busin, Guidesi.

Al comma 1, sostituire le parole: il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente *con le seguenti:* il limite massimo retributivo di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive integrazioni, non può superare il trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con fun-

zioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate.

13. 3. Prativiera, Busin, Guidesi.

Al comma 1, sostituire la parola: 240.000 *con le seguenti:* 100.000 *e dopo le parole:* a carico del dipendente: *inserire le seguenti:* La retribuzione onnicomprensiva di eventuali premi di produttività correlati al raggiungimento dei risultati gestionali contenuti nel piano industriale approvato dall'assemblea dei soci ovvero dal consiglio di amministrazione non può superare il limite di 200.000 euro.

13. 4. Prativiera, Busin, Guidesi.

Al comma 1, dopo le parole: a carico del dipendente *inserire le seguenti:* , di cui 140.000 per compenso correlato al raggiungimento degli obiettivi del piano industriale aziendale approvato dall'assemblea dei soci ovvero del consiglio di amministrazione.

13. 5. Prativiera, Busin, Guidesi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

« Gli emolumenti previsti dagli articoli 23-bis e 23-quater del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, fermo restando il limite massimo retributivo di cui al precedente periodo, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario minimo. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.

13. 6. Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

13. 12. Di Gioia.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano altresì al personale delle forze armate e di polizia, che ricopre le cariche di vertice di cui:

a) agli articoli 25, 32 e 40 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

b) all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189,

c) all'articolo 5, comma 2 della legge 1 aprile 1981, n. 121,

d) all'articolo 30, comma 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 395

e) all'articolo 3, comma 4, della legge 6 febbraio 2014, n. 36.

1-*ter*. Le economie di spesa derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, a favore delle competenti amministrazioni, per una celere realizzazione di un piano per gli alloggi residenziali del personale delle forze armate e di polizia appartenenti a categorie non di vertice.

13. 7. Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, tutte le volte che ricorrono le parole: « non quotate », sono sostituite dalle seguenti: « quotate e non quotate »;

13. 11. Di Salvo, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai professionisti che,

a qualsiasi titolo, prestano servizio alle dipendenze degli enti locali.

13. 8. Cariello, Brugnerotto, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-*bis*. L'articolo 1082 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare è abrogato.

13. 10. Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Caso, Sorial, Castelli.

(Inammissibile)

Al comma 5 premettere le parole: Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.

13. 1. Castelli, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Caso, Brugnerotto.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

« 5-*bis*. I componenti degli organi di direzione politica e i dirigenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, in nessuna forma, percepire compensi o fruire di benefici di qualsiasi natura in qualità di componenti dei consigli di amministrazione di società o fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni a cui appartengono. ».

13. 9. Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 13-*bis*.

(Limitazione degli incarichi con funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione).

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli.

b) al comma 5-*bis* sono abrogate le parole: « con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. »;

c) i commi da 6 a 6-*quater* sono sostituiti dal seguente:

« 6. In ciascuna amministrazione il numero di coloro cui sono conferiti incarichi di funzioni dirigenziali non può essere superiore a un quarantesimo della dotazione effettiva della stessa amministrazione. ».

13. 01. Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 13-*bis*.

(Limiti ai trattamenti previdenziali).

1. Per il triennio 2014-2016 i trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996, n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esat-

torie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle rendite erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, non possono essere erogati in misura superiore all'importo netto di euro 5.000,00. Per il medesimo triennio la contribuzione accreditata e utilizzata fini della determinazione del montante contributivo individuale non è soggetta a rivalutazione ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. I risparmi di spesa derivanti delle disposizioni di cui al comma 1 sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.

13. 03. Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 13-*bis*.

1. Il comma 489 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dai seguenti:

« 489. Al fine di contenere la spesa pensionistica a carico degli enti o istituti pubblici competenti alle relative erogazioni, i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo non sono cumulabili, nei termini di cui ai commi 489-*bis* e 489-*ter*, con i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, commi 6, 1 e 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i trattamenti relativi alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, nonché con i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche e con ogni altro trattamento pensionistico erogato da istituti pubblici a titolo di pensione di vecchiaia o di anzianità sulla base della normativa precedente a quella intro-

dotta dal citato articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

489-bis. Il divieto di cumulo di cui al comma 489 opera, nei termini di cui al comma 489-ter, esclusivamente sulla parte dei trattamenti pensionistici non aventi natura contributiva eccedente i 150 mila euro annui lordi.

489-ter. Ove i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo di cui al comma 489 siano, su base annua, di importo pari o superiore alla parte del trattamento pensionistico eccedente la soglia dei 150 mila euro annui, il divieto di cumulo opera sulla intera parte eccedente del trattamento pensionistico. Ove i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo di cui al comma 489 siano, su base annua, di importo inferiore alla parte del trattamento pensionistico eccedente la soglia dei 150 mila euro annui, tale parte eccedente del trattamento pensionistico viene ridotta per un importo pari all'importo dei suddetti redditi da lavoro.

489-quater. Ai sensi dei commi 489, 489-bis e 489-ter, gli enti o istituti competenti erogano, sino al permanere delle condizioni indicate nel comma 489-ter, il trattamento pensionistico o il vitalizio nell'ammontare ridotto ai sensi del medesimo comma 489-ter.

489-quinquies. Gli organi costituzionali, in riferimento ai trattamenti pensionistici o ai vitalizi da essi erogati, applicano i principi contenuti nei commi da 489 a 489-quater nel rispetto dei propri ordinamenti.

486-sexies. La normativa di cui ai commi da 489 a 489-quater entra in vigore entro il 31 ottobre 2014. Entro il 30 settembre 2014 dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto le disposizioni attuative dei commi da 489 a 489-quater del presente articolo, prevedendo in particolare le forme e le modalità con cui portare a conoscenza degli enti o istituti erogatori dei suddetti trattamenti pensionistici i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo percepiti dai soggetti interessati. »

13. 05. Caso, Castelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Limite ai trattamenti pensionistici di importo elevato).

1. Le pensioni e i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al metodo retributivo non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al metodo contributivo.

2. Qualora il trattamento di cui al comma 1 sia cumulato con altri trattamenti pensionistici corrisposti da gestioni previdenziali pubbliche in base al metodo retributivo, l'ammontare onnicomprensivo di tali trattamenti non può superare gli 8.000 euro netti mensili.

13. 04. Prata, Busin, Guidesi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Limiti ai rimborsi spese erogati ai politici e ai funzionari pubblici).

1. All'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « rimborso di spese » inserire le seguenti: « purché l'erogazione di tali somme sia avvenuta per un importo non superiore alle spese effettivamente sostenute così come risultanti da dettagliata e documentata rendicontazione e »;

b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « Le rendicontazioni di cui al periodo precedente devono essere pubblicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul sito internet ufficiale del soggetto che ha erogato i rimborsi spese entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione delle somme. »

13. 02. Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.

(Inammissibile)

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: spesa per il personale *con le seguenti:* spesa per investimenti.

14. 5. Prata, Busin, Guidesi.

Al comma 1, sostituire le parole: al 4,2 per cento e all'1,4 per cento *rispettivamente, con le seguenti:* al 2,2 per cento e all'1,2 per cento.

Al comma 2, sostituire le parole: al 4,5 per cento e all'1,1 per cento *rispettivamente, con le seguenti:* al 2,2 per cento e allo 0,6 per cento.

14. 11. Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: 4,2 per cento *fino alla fine del comma, con le seguenti:* al 4,2 per cento per le amministrazioni con spesa per il personale rispetto agli abitanti inferiore alla media nazionale; e all'1,4 per cento per le amministrazioni con spesa per il personale rispetto agli abitanti superiore alla media nazionale;.

14. 4. Prata, Busin, Guidesi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dai limiti di cui al periodo precedente sono escluse le spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca effettuate a valere su risorse a destinazione vincolata e fondi comunitari.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dai limiti di cui al periodo precedente sono escluse le spese per contratti di collaborazione coordinata e continuativa effettuate a valere su risorse a destinazione vincolata e fondi comunitari.

***14. 13.** Russo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dai limiti di cui al periodo precedente sono escluse le spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca effettuate a valere su risorse a destinazione vincolata e fondi comunitari.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dai limiti di cui al periodo precedente sono escluse le spese per contratti di collaborazione coordinata e continuativa effettuate a valere su risorse a destinazione vincolata e fondi comunitari.

***14. 1.** Melilli, De Menech.

Ai commi 1 e 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dai limiti di cui al periodo precedente sono escluse le spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca effettuate a valere di risorse a destinazione vincolata e fondi comunitari.

14. 12. Sottanelli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, al fine di favorire la trasparenza e la pubblicità degli incarichi di consulenza, sono tenuti a pubblicare sui propri siti Internet, entro e non oltre 30 giorni dal conferimento, i *curricula* dettagliati di coloro cui vengono conferiti detti incarichi. Gli incarichi vengono conferiti per esigenze temporanee – cui le amministrazioni non possono far fronte con le risorse umane disponibili, sia sotto l'aspetto quantitativo sia qualitativo – a persone di comprovata qualificazione professionale, che abbiano conseguito una particolare specializzazione culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, nonché da eventuali pubblicazioni scientifiche o da esperienze di lavoro maturate anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi.

1-ter. Con riferimento ai contratti in essere, ove non abbia già provveduto ai

sensi della legislazione vigente, la pubblicazione deve essere assicurata entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

1-quater. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, il mancato rispetto del termine costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente.

14. 2. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

Al comma 2, sostituire le parole: spesa del personale con le seguenti: spesa per investimenti.

14. 7. Prataviera, Busin, Guidesi.

Al comma 2, sostituire le parole da: al 4,5 per cento fino alla fine del comma, con le seguenti: al 4,5 per cento per le amministrazioni con spesa per il personale rispetto agli abitanti inferiore alla media nazionale, e all'1,1 per cento per le amministrazioni con spesa per il personale rispetto agli abitanti superiore alla media nazionale.

14. 6. Prataviera, Busin, Guidesi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Ferma restando la facoltà per le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per esigenze temporanee, con persone di comprovata qualificazione professionale solo nel caso in cui non possano far fronte alle relative esigenze con le risorse umane disponibili, sia sotto l'aspetto quantitativo sia qualitativo, nei territori ove non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali, al fine di assicurare l'acquisto di beni e servizi, procedono, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, all'assunzione del personale necessario attingendo alle

vigenti graduatorie di cui al profilo di assistente tecnico e ausiliario (personale ATA).

14. 3. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

(Inammissibile)

Al comma 4-bis sopprimere le parole da: , anche in deroga fino a: , n. 368.

14. 8. Prataviera, Busin, Guidesi.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

4-quater. All'articolo 9, comma 28, del decreto legislativo n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010 nel testo modificato dall'articolo 4, comma 102, lettera b), della legge n. 183 del 2011 e dall'articolo 4-ter, comma 12, del decreto legislativo n. 16 del 2012 convertito dalla legge n. 44 del 2012, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « A decorrere dall'anno 2014 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica – ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione ».

14. 9. Prataviera, Busin, Guidesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

4-quater. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è differita al 1° gennaio 2015 per gli enti pubblici non economici, così come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che svolgono attività di ricerca censite nella rilevazione 2014 dell'ISTAT sulla ricerca e sviluppo (R & S). Tali enti garantiscono un risparmio di spesa aggiuntivo e derivante da un incremento pari al 5 per cento dei limiti di spesa previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 7, e 9, comma 28,

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

14. 10. Prata, Busin, Guidesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non si computano le spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché quelle per incarichi di collaborazione

coordinata e continuativa, che siano finanziate con fondi regionali, statali o dell'Unione europea.

14. 15. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Comuni che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno.

14. 14. Marcon, Lavagno, Paglia, Melilla.

ART. 15.

Al comma 1, capoverso 2 terzo periodo, sopprimere, le seguenti parole: nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.

15. 3. Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.

Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: nonché alle autovetture utilizzate dai Comuni e dalla

Province per i servizi di tutela dell'ordina, della sicurezza pubblica, dei servizi di manutenzione e dei servizi di tutela e difesa del suolo.

15. 2. Prata, Busin, Guidesi.

Sopprimere il comma 2-bis.

***15. 1.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sopprimere il comma 2-bis.

***15. 4.** Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.

ART. 16.

Al comma 1, sostituire le parole: 240 milioni con le seguenti: 300 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 1, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.

All'articolo 47, comma 1, sostituire le parole: 444,5 milioni di euro con le seguenti: 184,5 milioni di euro.

16. 14. Busin, Guidesi, Prataviera.

Al comma 1, capoverso 14-ter, sostituire la parole: di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 con le seguenti: di 182 milioni di euro per l'anno 2014 e 122 milioni di euro per l'anno 2015.

Conseguentemente all'articolo 48, al comma 1, sostituire le parole: 240 milioni, con le seguenti: 300 milioni.

16. 15. Busin, Guidesi, Prataviera.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 240 milioni con le seguenti: 250 milioni.

Conseguentemente, al comma 7 sostituire le parole: 4,8 milioni con le seguenti: 14,8 milioni.

16. 11. Prataviera, Busin, Guidesi.

Al comma 2, dopo le parole: saldi di finanza pubblica, aggiungere le seguenti: e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

16. 1. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

Al comma 6, dopo le parole: maggio-dicembre, aggiungere le seguenti: e per gli anni 2015 e 2016.

16. 8. Prataviera, Busin, Guidesi.

Al comma 6, sopprimere le parole da: , con esclusione fino a: legge 30 luglio 2010, n. 122.

16. 9. Prataviera, Busin, Guidesi.

Al comma 6, le parole: del 20 per cento sono sostituire dalle seguenti: del 40 per cento.

16. 2. Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

Al comma 6, le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 25 per cento.

16. 10. Prataviera, Busin, Guidesi.

Sopprimere il comma 7.

16. 3. Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.

Dopo il comma 9, aggiungere, il seguente:

9-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « 40 anni » sono aggiunte le seguenti: « e giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che, al momento della manifestazione di interesse all'affitto o alla concessione, risultino privi di impiego ed iscritti ai centri per l'impiego, che presentino un progetto per la realizzazione di una delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola »;

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « L'assegnazione dei terreni a

giovani inoccupati di cui al periodo precedente è revocata nel caso in cui essi non realizzino, nei tre anni seguenti alla concessione o alla locazione, le attività previste nel progetto ».

16. 5. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere, il seguente:

9-bis. Al comma 4-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e con priorità ai giovani agricoltori che si impegnino, a seguito di presentazione di uno specifico progetto, a realizzare colture di qualità e con metodi di coltivazione a basso impatto ambientale ».

16. 6. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere, il seguente:

9-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Con decorrenza dal 1° gennaio 2015, per gli affittuari ed i concessionari

che abbiano attivato titoli all'aiuto e siano beneficiari del pagamento per i giovani agricoltori in base alla vigente normativa comunitaria, l'importo del canone base di cui comma 5 non supera quello del pagamento comunitario per i giovani agricoltori. Il canone viene rideterminato, secondo quanto disposto dal comma 5, alla scadenza dell'agevolazione comunitaria ».

16. 4. Cariello, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al comma 3-*ter* dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: « 50 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 40 per cento ».

16. 7. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

16. 13. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

(Inammissibile)

ART. 16-*bis*.

Sopprimere il comma 4.

16-*bis*. 1. Prativiera, Guidesi, Busin.

ART. 17.

Al comma 1 sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.

17. 4. Villarosa.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: « ART. 1 – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila.

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: « ART. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

1-ter. L'erogazione della somma di cui al comma *1-bis*, lettera *b*), è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata sul sito internet della Camera di appartenenza.

17. 1. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.

(Inammissibile)

Al comma 2 sopprimere le parole: del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

17. 5. Villarosa.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Non possono essere erogati assegni vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive a soggetti condannati in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti contro l'amministrazione della giustizia, per delitti di cui agli articoli *416-bis* e *416-ter* del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, applicano le disposizioni di cui al periodo precedente entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono versati al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma *6-sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

17. 2. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere seguente:

3-bis. Non possono essere erogati assegni vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive a soggetti condannati in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti contro l'amministrazione della giustizia, per delitti di cui agli articoli *416-bis* e *416-ter* del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, secondo le modalità previste

dai rispettivi ordinamenti, applicano le disposizioni di cui al periodo precedente entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

17. 3. Cariello, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Currò, Sorial, Castelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità e di diaria parlamentare).

1. Alla legge 1° ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« ART. 1.

1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare delle quote di cui al comma 1 in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000; »;

b) sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« ART. 2.

1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro 3.500, sulla base degli effettivi giorni di presenza

per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

2. La diaria non è comunque corrisposta nel caso in cui il parlamentare, in ogni mese, sia risultato assente dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni nella misura pari o superiore al 30 per cento.

3. La somma di cui al comma 1, limitatamente all'importo lordo di euro 2.000, è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata nel sito internet della Camera di appartenenza ».

17. 01. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Nuove disposizioni concernenti i compensi dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato).

1. I ministri, vice ministri e sottosegretari di Stato che non siano parlamentari non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, nell'entità risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, con l'indennità di cui alla legge 9 novembre 1999, n. 418 né, qualora vi abbiano optato, con il trattamento di cui all'articolo 47, della legge 24 aprile 1980, n. 146. L'opzione deve essere esercitata tramite dichiarazione espressa dall'interessato agli uffici dei dicasteri competenti entro il settimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

17. 03. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Nuove disposizioni concernenti il limite massimo dei compensi per i Ministri e Sottosegretari di Stato).

1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito,

con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, anche a seguito della opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello dell'indennità percepita dai membri del Parlamento.».

17. 02. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Carriello, Currò, Sorial, Castelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, primo comma, secondo periodo, della Costituzione.

17. 04. Prata, Guidesi, Busin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. Le Commissioni, i Comitati, i Collegi, gli Osservatori, le Strutture di missione, le Conferenze di servizio, i Nuclei, i Tavoli tecnici e qualsiasi organismo, presidenziale o ministeriale o regionale, composto da persone estranee alla pubblica amministrazione non possono comportare oneri finanziari a carico dello Stato.

2. Tutte le autovetture di servizio sono diminuite del 50 per cento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e non possono essere di cilindrata

superiore a 2.000 cc. Tale limite si applica anche alle autovetture utilizzate dai Servizi informativi di sicurezza. La corrispondente riduzione di spesa è attuata sui pertinenti capitoli di spesa ministeriali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il personale addetto alle autovetture di servizio viene restituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 50 per cento, alle Amministrazioni o Corpi di appartenenza. E altresì restituito all'Amministrazione o Corpo di appartenenza il 50 per cento del personale dei Corpi di polizia in servizio presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa definizione dei criteri di individuazione del personale da restituire.

4. Gli arbitrati, le consulenze professionali e tecniche, i pareri *pro veritate* ed ogni altra prestazione resi da soggetti estranei alla pubblica amministrazione non possono dare diritto a compensi economici superiori a 10.000 euro, quale rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

17. 08. Prata, Guidesi, Busin.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio.

3. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente

legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.

17. 012. Prata, Guidesi, Busin.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. Le autorità garanti, indipendenti, comprese l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono composte da un massimo di tre persone, le quali durano in carica per un periodo massimo di cinque anni e percepiscono un reddito annuo lordo di euro 150.000, salvo che i componenti non siano appartenenti alla magistratura o alla Pubblica amministrazione, in quanto i redditi non sono cumulabili. Le Agenzie governative, comprese ISTAT e ISPRA, adeguano i propri bilanci con riduzioni lineari di spesa del 10 per cento.

2. Le Autorità garanti e le Agenzie governative, qualora abbiano in corso un contratto di locazione passiva per la propria sede, sono tenute a reperire la disponibilità di un bene demaniale o di ente pubblico, al fine di contenere le spese di almeno il 50 per cento. Le medesime Autorità ed Agenzie sono dotate di una sola autovettura di servizio.

17. 07. Prata, Guidesi, Busin.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. I consigli di amministrazione degli enti pubblici, delle società a partecipazione pubblica, statale, regionale o locale, delle aziende municipalizzate e gli organi, di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche sono composti da un massimo di tre persone, il cui com-

penso non può comunque essere superiore al reddito percepito dal dirigente pubblico di prima fascia. I vice segretari generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri e di qualsiasi ente pubblico non possono essere più di due e conservano il trattamento economico percepito dall'amministrazione di appartenenza; qualora siano estranei alla pubblica amministrazione, non possono godere di un trattamento economico complessivo superiore a quello del dirigente di prima fascia.

17. 09. Prata, Guidesi, Busin.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Modifica all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di esclusione dall'erogazione del vitalizio dei condannati per reati di particolare gravità sociale).

1. All'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, aggiungere in fine le seguenti parole: « , nonché in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro l'amministrazione della giustizia, per delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

17. 014. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Carriello, Currò, Sorial, Castelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. Al fine di razionalizzare i costi per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini

italiani residenti all'estero, alla legge 27 dicembre 2001, n. 459:

a) all'articolo 2, il comma 1 è abrogato;

b) all'articolo 12, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad allestire nelle proprie sedi i seggi elettorali dove i cittadini iscritti negli elenchi elettorali possono recarsi per esprimere il proprio voto. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono all'invio delle schede elettorali al Ministero dell'interno.

3. I maggiori risparmi di cui al precedente comma sono destinati a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica ».

17. 013. Prata, Guidesi, Busin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e fino a tutto il periodo di imposta 2014, sui redditi derivanti da contratti di lavoro subordinato a tempo determinato è dovuto un contributo straordinario anti-crisi. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento ai redditi compresi tra 500.000 euro lordi annui e 1.000.000 euro lordi annui e nella misura del 20 per cento ai redditi superiori a 1.000.000 euro lordi annui. Tale onere fiscale non è traslabile né direttamente, né indirettamente sul datore di lavoro, il quale provvede al versamento in qualità di sostituto di imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Le maggiori entrate sono destinate a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica.

17. 011. Prata, Guidesi, Busin.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.

17. 010. Prata, Guidesi, Busin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute monitora tutte le procedure, nell'ambito delle regioni e delle province autonome, per l'acquisto di beni e servizi del servizio sanitario nazionale al fine di renderle coerenti con gli obiettivi della *spending review*, secondo criteri di uniformità e omogeneità nel rapporto qualità/prezzo, nonché al fine di garantire la necessaria pubblicità e trasparenza amministrativa.

17. 06. Prata, Guidesi, Busin.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. Al fine di rendere facoltativa, per i comuni e le province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale all'articolo 97, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti gli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « il Comune e la provincia hanno » sono inserite le seguenti: « la facoltà di avvalersi di ».

17. 05. Prata, Guidesi, Busin.

(Inammissibile)

ART. 18.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

4. L'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è abrogato.

18. 1. Colonnese, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Abolizione della destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai partiti politici).

1. L'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 13, è soppresso.

18. 01. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.

(Inammissibile)

ART. 19.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) All'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 148 è abrogato.

19. 1. Guerra, Pastorino, Cinzia Maria Fontana.

(Inammissibile)

Al comma 1, capoverso « 150-bis », le parole: 100 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 50 milioni, le parole: 60 milioni dalle seguenti: 10 milioni e le parole: 69 milioni dalle seguenti: 19 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma è aggiunto il seguente comma:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della presidenza del consiglio dei ministri e del Ministero è automaticamente ridotto in misura pari al 60 per cento, conseguendo un risparmio permanente annuo di spesa di almeno 50 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.

19. 2. Busin, Pratavia, Guidesi.

Al comma 1, capoverso « 150-bis », aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei criteri del decreto di cui al periodo precedente si considerano prioritariamente i rendiconti della gestione, opportunamente

certificati dall'organo di revisione economico-finanziario.

19. 3. Busin, Pratavia, Guidesi.

Al comma 1-bis dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

e-bis) al primo periodo del comma, 2 dell'articolo 86 del TUEL, eliminare le parole: « allo stesso titolo previsto dal comma 1 », e aggiungere alla fine dello stesso periodo le seguenti parole: « per gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti ».

19. 6. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

Al comma 1-bis, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 2, dell'articolo 118 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni previste nei comma 1 si applicano anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni dei beni mobili e immobili posti in essere a seguito di scioglimento di consorzi tra enti locali.

19. 7. Melilla, Lavagno, Marcon, Paglia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, sopprimere le parole da: « comunque » sino alle parole: « testo unico ».

b) al comma 82, sopprimere le parole da: « comunque » sino alle parole: « testo unico ».

19. 5. Palese.

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

1-ter. All'articolo 1, comma 49, della legge 7 aprile 2014 n. 56, sostituire le parole: « del 31 Ottobre 2015 » con le parole: « di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016 ».

19. 4. Busin, Pratavia, Guidesi.

ART. 19-bis.

Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:

ART. 19-ter.

(Dirigenti a tempo determinato negli Enti Locali).

1. Il comma 1 dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito:

« 1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. La selezione è condotta sulla base della previa definizione da parte del comune del profilo di dirigente richiesto, con riferimento allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee program-

matiche del comune. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli specifici requisiti relativi al posto da ricoprire, la laurea magistrale e un'adeguata esperienza professionale coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La selezione è compiuta da una commissione costituita esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di selezione, scelti tra dirigenti dell'amministrazione, docenti e altri professionisti esterni alla medesima, che non siano componenti dell'organo di direzione politica o ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali ».

2. Il comma 5 dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito: Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

3. L'articolo 19, comma 6-*quater*, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.

4. All'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Per gli enti locali il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 70 per cento della spesa sostenuta nel 2009 ».

19-bis. 01. Lavagno, Marcon, Paglia, Mellilla.

(Inammissibile)

ART. 20.

Al comma 1, dopo le parole: le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato *aggiungere le seguenti:* cui costi sono a carico del bilancio dello Stato.

20. 8. De Mita, Sberna.

Al comma 1 dopo le parole: nei mercati regolamentati *aggiungere le seguenti:* nonché le società controllate direttamente o indirettamente da enti locali.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli amministratori delle società di cui al precedente comma rispondono personalmente, con il proprio patrimonio, del risarcimento del danno derivante al Bilancio dello Stato e degli enti pubblici interessati dai disavanzi di gestione generati nell'ambito temporale nel quale hanno svolto l'attività di amministratore della società stessa.

20. 1. Guidesi, Busin, Pratavia.

Al comma 1 dopo le parole: nei mercati regolamentati *aggiungere le seguenti:* nonché le società controllate direttamente o indirettamente da enti locali e che presentino gli ultimi tre esercizi in perdita.

20. 2. Guidesi, Busin, Pratavia.

Al comma 1, sostituire in fine, le parole: 2,5 per cento e 4 per cento *rispettivamente con le seguenti:* 5 per cento e 8 per cento.

20. 4. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per il biennio 2014-2015, la componente fissa della retribuzione degli amministratori delegati e dei dirigenti, prevista dai rispettivi contratti, è soggetta ad una riduzione del 20 per cento, nel caso in cui non vengano raggiunti gli obiettivi riguardanti l'ulteriore riduzione dei costi rispetto agli obiettivi di efficientamento di cui ai precedenti commi.

20. 3. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: e alle loro controllate *aggiungere le seguenti:* ed a quelle a prevalente attività manifatturiera.

20. 5. Di Gioia.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: e alle loro controllati *aggiungere le seguenti:* ed a quelle che hanno per compiti le produzioni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni ed integrazioni.

20. 6. Di Gioia.

Sostituire il comma 7-bis con il seguente:

7-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, le società di cui al comma 1 possono realizzare gli obiettivi del presente articolo con modalità alternative, in tutto o in parte, alla riduzione dei costi operativi di cui al comma 1.

20. 7. Sberna, De Mita.

ART. 20-bis.

Dopo le parole: alle ragioni aggiungere la seguente: ordinarie, e dopo le parole: statuto speciale aggiungere le seguenti: , agli enti locali.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: ai sensi dell'articolo 22 sino alla fine del comma.

20-bis. 1. Castelli, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Caso, Brugnerotto.

ART. 21.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*quater*. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le Funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero

di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».

21. 25. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Sorial, Castelli.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 50 aggiungere, in fine, il seguente:

«12-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 11, comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

«e) oltre 75.000 euro e fino a 300.000 euro, 43 per cento;

f) oltre 300.000 euro, 45,5 per cento».

21. 29. Palazzotto, Paglia, Franco Bordo, Marcon, Lavagno, Melilla.

Sostituirlo con il seguente:

«ART. 21.

(Abolizione canone RAI).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, a 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

« 12. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

12. 2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi ».

21. 2. Caparini, Guidesi.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21.

(Disposizioni concernenti Rai Sp.a).

1. Entro il 30 dicembre 2014, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2014, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda.

2. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2015. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radio-televisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 di-

cembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti.

4. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati ».

21. 3. Caparini, Guidesi.

(Inammissibile limitatamente ai commi 3 e 4)

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 21.

(Abolizione canone Rai).

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, di conversione del presente decreto, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti.

2. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

3. Con regolamento da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al coordinamento della normativa vigente in materia con le disposizioni della presente legge, anche in relazione alla copertura del fabbisogno finanziario dei servizi di radiodiffusione, ai fini di un'efficiente ed economica gestione dei medesimi servizi. Il regolamento di cui al presente comma elenca le norme

abrogate con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

21. 1. Caparini, Guidesi.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

1. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

21. 4. Caparini, Guidesi.

(Inammissibile)

Sopprimere i commi 1 e 2.

21. 24. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Carriello, Currò, Sorial, Castelli.

Sopprimere il comma 3.

***21. 23.** D'Incà, Caso, Brugnerotto, Carriello, Currò, Sorial, Castelli.

Sopprimere il comma 3.

***21. 31.** Fico.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ai fini della razionalizzazione dei costi sostenuti dalla RAI S.p.A., per l'anno 2014 la Società è autorizzata a rinegoziare e a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, ovvero altre prestazioni, nella misura complessiva di euro 150 milioni, per la durata residua dei contratti medesimi.

21. 26. Villarosa, Liuzzi.

Al comma 3, sostituire le parole: quote di Rai Wai, garantendo la continuità del servizio erogato, con le seguenti: quote minoritarie di Rai Wai, in misura complessivamente non superiore al dieci per cento del capitale.

21. 32. Fico, Villarosa, Liuzzi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'articolo 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 488, all'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 145, comma 18, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, per l'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938,

n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993. Per l'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

Conseguentemente, al medesimo articolo sopprimere il comma 4.

21. 5. Caparini, Guidesi.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 11 dell'articolo 8 sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 550 milioni di euro.

21. 30. Franco Bordo, Paglia, Marcon, Lavagno, Melilla.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-quater. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con

decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.

21. 22. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Carriello, Currò, Sorial, Castelli, Fico, Villarosa, Liuzzi.

Sopprimere il comma 4.

21. 6. Caparini, Guidesi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo

economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 12 inserire i seguenti:

12-bis. A decorrere dall'anno 2015 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

12-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo il, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009, Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che ri-

ducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

21. 7. Caparini, Guidesi.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per l'anno 2014 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. L'erogazione avviene agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. Per l'anno 2014 il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 60 milioni di euro e l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

21. 13. Caparini, Guidesi.

(Inammissibile)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole: di cui 50 milioni sono destinati ai fini previsti dal comma 4-ter del presente articolo.

Conseguentemente, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio.

21. 11. Caparini, Guidesi.

(Inammissibile)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole: di cui 50 milioni sono destinati ai fini previsti dal comma 4-ter del presente articolo.

Conseguentemente, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio, per le emittenti televisive che operano in ambito locale è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014.

21. 21. Caparini, Guidesi.

(Inammissibile)

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge, 27 ottobre 1993, n. 422, a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. L'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

21. 8. Caparini, Guidesi.

(Inammissibile)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La riduzione di cui al periodo precedente è analizzata alla riduzione in maniera proporzionale del canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 6, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 750 milioni.

21. 28. Faenzi.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4.1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modifi-

cazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.

4.2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma precedente sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1991.

4.3. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate.

4.4. A decorrere dall'anno 2015 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

4.5. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria

generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39, della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

21. 9. Caparini, Guidesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-ter. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo »;

b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.

4-quater. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-ter, per un importo pari a 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

21. 12. Caparini, Guidesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-bis, inserire i seguenti:

4-ter. Al regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: « Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto ».

b) All'articolo 1, il secondo periodo è soppresso.

c) All'articolo 10, è aggiunto in fine il seguente periodo: « La procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio, e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa giusta le norme di cui al presente decreto, non comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti ».

4-quater. All'articolo 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, sostituire le parole: « o adattabili », fino alla fine del periodo con le seguenti parole: « alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero e presentino domanda per usufruire del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva.

21. 10. Caparini, Guidesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e il pluralismo è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2014, ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni.

4-quater. Al comma 4 dell'articolo 3-quinquies del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto in fine il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale ».

21. 18. Caparini, Guidesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.000 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione.

21. 14. Caparini, Guidesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e di cui all'articolo 52, comma 1 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni di tali norme, sono destinati 90 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 4, aggiuntivi rispetto alle risorse

già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 50 milioni per l'anno 2014, 20 per l'anno 2015 e 20 per l'anno 2016.

21. 15. Caparini, Guidesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulle risorse di cui al comma 4, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno.

21. 16. Caparini, Guidesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

21. 17. Caparini, Guidesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. All'articolo 13, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sostituire il

primo comma con il seguente: « in caso di decesso dell'abbonato, l'abbonamento alle radioaudizioni si estingue automaticamente, senza ulteriori adempimenti, a decorrere dalla data di pubblicazione del decesso presso gli uffici competenti ».

21. 19. Caparini, Guidesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. All'articolo 17, comma 2 della legge 3 maggio 2004, n. 112, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta, in f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta, in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in lingua sarda per la Regione Autonoma della Sardegna, anche in base alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 sulla tutela delle minoranze linguistiche.

21. 33. Mura.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. Il canone di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, non è dovuto per gli apparecchi che, benché originariamente adattabili a ricevere il segnale, di fatto sono inutilizzabili per tale scopo perché sprovvisti di sintonizzatore e utilizzati per finalità di studio o lavorative da enti o associazioni che operano sul territorio nazionale senza scopo di lucro.

21. 20. Caparini, Guidesi.

(Inammissibile)

ART. 22.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 9, inserire il seguente:

9.1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, è aumentata di 1 punto percentuale. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo.

22. 11. Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Pesco, Ruocco, Pisano.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 60 per cento, conseguendo un risparmio di almeno 45 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge a rideterminare

gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.

22. 6. Prata, Guidesi, Busin.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, dopo le parole; « e si considerano produttive di reddito agrario. » sono aggiunte le seguenti: « Nel caso di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili di qualsiasi tipo di potenza superiore a 250 KW il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento, ». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta.

22. 1. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Micillo.

Al comma 1, sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2016.

22. 18. Faenzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano alle attività dirette alla produzione e cessione di energia elettrica derivante da impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole il cui reddito, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, è considerato reddito d'impresa.

22. 2. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

Sopprimere i commi 1-bis e 2.

22. 12. Faenzi.

Al comma 1-bis), sostituire le parole: limitatamente all'anno 2014 con le seguenti: Per gli anni 2014 e 2015.

22. 17. Faenzi.

Al comma 1-bis dopo la parola: fotovoltaiche aggiungere le seguenti: ad esclusione degli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole.

22. 3. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo.

Al comma 1-bis, dopo la parola: fotovoltaiche inserire le seguenti: non a terra.

22. 4. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Gli impianti agrimergoe fotovoltaici e le centrali a biomasse non dovranno comunque avere una potenza maggiore di 100 kW.

22. 5. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sopprimere i commi 2 e 2-bis.

Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

10-ter. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è de-

terminato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento della raccolta delle somme giocate ».

22. 10. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial, Castelli, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Pesco, Ruocco, Pisano.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

10-ter. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento della raccolta delle somme giocate ».

22. 15. Faenzi.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo il comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-ter. All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato a modificare la percentuale di cui al precedente periodo al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa indicato.

22. 16. Faenzi.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente dopo il comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-ter. A decorrere dal 1° giugno 2014, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da *c-bis* e *c-quinquies* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le quarantotto ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

22. 8. Prata, Guidesi, Busin.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente dopo il comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-ter. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 1487, è aumentata in modo da assicurare un maggior gettito annuo non inferiore a 350 milioni di euro.

22. 7. Prata, Guidesi, Busin.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

2-ter. Al comma 1.1 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « dal comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2015 ».

22. 9. Prata, Guidesi, Busin.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2-bis, aggiunge, in fine, i seguenti:

2-ter. L'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, anche non professionali, nonché per quelli oggetto di variante e soggetti al Piano Urbanistico Attuativo che non abbiano ancora avuto l'approvazione della valutazione d'impatto ambientale e del successivo progetto di costruzione delle opere urbanistiche.

2-quater. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8-bis è abrogato.

2-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, veri-

fica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma.

22. 14. Faenzi.

Dopo il comma 2-bis aggiungere, in fine, il seguente:

2-ter. L'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i capannoni ad uso agricolo o industriale. All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari

delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al precedente periodo al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa indicato.

***22. 13.** Faenzi.

Dopo il comma 2-bis aggiungere, in fine, il seguente:

2-ter. L'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i capannoni ad uso agricolo o industriale. All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al precedente periodo al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa indicato.

***22. 19.** Franco Bordo, Palazzotto, Paglia, Marcon, Lavagno, Melilla.

ART. 22-bis.

Al comma 1, dopo le parole: 2011, n. 111 *aggiungere le seguenti:* nonché per le zone franche urbane di confine, da istituire nei comuni il cui territorio ricade anche parzialmente nell'area distante fino a 20 chilometri dal confine di Stato, ed individuate in forma elencativa con DPCM da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

22-bis. 1. Guidesi.

Al comma 1, dopo le parole: 2011, n. 111 *aggiungere le seguenti:* nonché per le zone franche che sono istituite nei comuni dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, come individuati dalle relative dichiarazioni dello stato di emergenza.

22-bis. 2. Guidesi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. In un apposita sezione del sito *web* del Ministero dello sviluppo economico, viene pubblicata un'anagrafe dei beneficiari delle risorse destinate alle zone franche urbane, con l'indicazione delle diverse tipologie di agevolazione alle quali hanno accesso, e dei relativi importi distinti per annualità. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Parlamento, con cadenza annuale, una relazione che descriva gli effetti sui sistemi socio-economici compresi nelle zone franche urbane, indotti dalle agevolazioni e dalle esenzioni concesse, fornendo per ciascuna zona franca urbana, l'importo delle risorse assegnate, l'indicazione delle diverse tipologie di agevolazioni concesse, del numero di beneficiari, del numero di occupati con l'indicazione della tipologia di contratto lavorativo stipulato, e del numero di imprese

complessivamente insediate nelle Zone Franche Urbane e nel Comune all'interno della quale si trova la stessa Zona Franca Urbana.

22-bis. 3. Mannino.

Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:

ART. 22-ter.

(Istituzione delle zone franche urbane nelle aree di confine con la Repubblica di Slovenia e la Repubblica d'Austria).

1. Al fine contrastare il processo di delocalizzazione industriale esistente lungo la fascia confinaria della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la Slovenia e con l'Austria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita nei territori compresi nei comuni di Trieste, Gorizia, Cividale del Friuli, Tarvisio e Monfalcone, la zona franca urbana, finalizzata a favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche e sostenere la promozione e lo sviluppo dell'economia locale, dell'occupazione, nonché l'interscambio economico con i Paesi limitrofi.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate specifiche agevolazioni di natura fiscale e contributiva in favore delle imprese localizzate dal precedente comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante quanto indicato dal comma 4 del precedente articolo 22-bis.

22-bis. 01. Sandra Savino.

ART. 23.

Sopprimerlo.

23. 3. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sostituirlo con seguente:

ART. 23.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è ammessa l'acquisizione di partecipazioni azionarie nel capitale di società di gestione dei servizi pubblici essenziali da parte di soggetti privati.

2. I servizi pubblici essenziali affidati in concessione a soggetti privati, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono rinnovabili e gli enti locali provvedono all'acquisizione della gestione dei servizi il cui contratto è in scadenza.

3. Tutte le società a capitale misto pubblico-privato affidatarie di servizi pubblici essenziali, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, avviano a decorrere da tale data il processo di trasformazione in società a capitale interamente pubblico. Il processo di trasformazione ai sensi del primo periodo deve essere completato entro due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

23. 1. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

23. 2. Nicola Bianchi, Diego De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) per avviare azioni di responsabilità diretta nei confronti degli ammini-

stratori in carica negli esercizi nei quali la società o l'azienda di cui al presente articolo ha registrato perdite di esercizio.

23. 5. Guidesi, Busin, Prataviaera.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) per la razionalizzazione del personale, anche attraverso procedure di mobilità e di licenziamento, tale da garantire per ciascuna società od azienda un rapporto tra personale dirigente e personale non dirigente non superiore alla media europea per enti operanti nello stesso settore.

23. 4. Guidesi, Busin, Prataviaera.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) per la dismissione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente dagli enti locali sopra indicati in società che non svolgano servizi pubblici, o per la liquidazione di tali società nel caso in cui la dismissione non sia possibile e queste siano controllate, direttamente o indirettamente, da uno o più enti locali congiuntamente;

c-ter) per la dismissione, nel caso in cui una società partecipata svolga sia servizi pubblici che altre attività imprenditoriali, del ramo o dei rami d'azienda che svolgano tali altre attività diverse dai servizi pubblici, o per la chiusura di tali rami di azienda nel caso in cui la dismissione non sia possibile;

c-quater) per la destinazione di tutte le risorse rivenienti dalle dismissioni di cui alle lettere *c-ter)* e *c-quater)* alla riduzione del debito degli enti locali interessati.

23. 7. Mazziotti Di Celso.

All'articolo 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1. 1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni comunali che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona e le farmacie.

23. 6. Guidesi, Busin, Pratavia.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Articolo 23-bis.

(Giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità di amministratori, membri di organi di controllo e dipendenti delle società partecipate).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è aggiunto il seguente: «2. In tutte le fattispecie di partecipazione pubblica non contemplate dal comma 1, la giurisdizione della Corte dei conti si estende ai danni cagionati dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dipendenti della società al patrimonio sociale. I soci e i creditori possono intervenire nel giudizio contabile ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice di procedura civile. Le disposizioni del primo e secondo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma ».

2. La rubrica dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, è sostituita

dalla seguente: « Responsabilità degli amministratori di società partecipate da amministrazioni pubbliche ».

23. 01. Fraccaro, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Caso, Currò, Sorial.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Articolo 23-bis.

1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

Gli amministratori, i membri degli organi di controllo e i dipendenti delle società pubbliche, ossia delle società interamente o maggioritariamente partecipate dagli enti di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, sono soggetti all'azione di responsabilità disciplinata dal presente comma.

2. Sono altresì soggetti all'azione di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti gli amministratori, i membri degli organi di controllo e i dipendenti delle società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile agli enti di cui al decreto legislativo 165 del 2001 ovvero alle società pubbliche indicate nel comma precedente.

3. Rimane fermo che alle società quotate partecipate in misura inferiore al 50 per cento si applica l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 248 del 2007.

23. 02. Businarolo, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Caso, Currò, Sorial.

(Inammissibile)

ART. 24.

Al comma 2-bis, capoverso ART. 2-bis, sostituire le parole 31 luglio 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

24. 7. Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Caso, Currò, Sorial.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: predetti obblighi aggiungere le seguenti: entro 30 giorni.

24. 1. Busin, Prativiera, Guidesi.

Al comma 2, alla lettera b), capoverso 222-quater, sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: il 31 dicembre 2014.

24. 2. Busin, Prativiera, Guidesi.

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

2-quater. I contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dagli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, devono espressamente prevedere la facoltà del conduttore di recedere, per ragioni di interesse pubblico, con un termine di preavviso concordato tra le parti al momento della conclusione del contratto. Nel caso in cui i predetti contratti di locazione passiva non prevedano tale facoltà di recedere, al conduttore è sempre consentito il recesso, per ragioni di interesse pubblico, dandone preavviso al locatore mediante lettera raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Le clausole con cui si esclude la predetta facoltà di recedere dal contratto sono nulle.

24. 6. Fraccaro, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Caso, Currò, Sorial.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 possono farne richiesta secondo le modalità previste al comma 2 ogni anno successivo all'anno 2013, nel periodo intercorrente tra il 1° settembre ed il 30 novembre. »;

2) al primo periodo del comma 7, dopo le parole «sono ridotte» e prima delle parole «in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1», sono inserite le seguenti parole «per tutta la vigenza dei relativi contratti, »;

3) alla fine del primo periodo del comma 7, dopo le parole «al trasferimento di cui al comma 1», sono inserite le seguenti parole «al netto delle spese di gestione sostenute dall'ente richiedente in ciascun anno »;

4) al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2 giugno 2013, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013 le parole da «è altresì» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente. »;

5) alla fine dell'articolo, è inserito il seguente comma «Il precedente comma 7 non si applica ai trasferimenti di immobili effettuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. ».

***24. 8.** Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 possono farne richiesta secondo le modalità previste al comma 2 ogni anno successivo all'anno 2013, nel periodo intercorrente tra il 1° settembre ed il 30 novembre.»;

2) al primo periodo del comma 7, dopo le parole «sono ridotte» e prima delle parole «in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1», sono inserite le seguenti parole «per tutta la vigenza dei relativi contratti,»;

3) alla fine del primo periodo del comma 7, dopo le parole «al trasferimento di cui al comma 1», sono inserite le seguenti parole «al netto delle spese di gestione sostenute dall'ente richiedente in ciascun anno»;

4) al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2 giugno 2013, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013 le parole da «è altresì» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente.»;

5) alla fine dell'articolo, è inserito il seguente comma «Il precedente comma 7 non si applica ai trasferimenti di immobili effettuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5

del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.».

***24. 3.** Busin, Pratavia, Guidesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per l'anno 2014, nel saldo finanziario espresso in termini mista e rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai Comuni per interventi di valorizzazione, ristrutturazione e messa in sicurezza delle cinte murarie urbane, la disposizione opera nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2014.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire la parola: 6.000 con la seguente: 5.900.

24. 4. Busin, Pratavia, Guidesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nel quadro delle azioni volte a garantire la tutela e la conservazione del patrimonio ambientale, storico ed artistico, sono realizzati interventi per la valorizzazione dei contesti urbani definiti città murate o caratterizzati dalla permanenza di cinte murarie urbane, risalenti al periodo bizantino o medioevale, nonché all'epoca veneziana, spagnola e ottocentesca. Per l'anno 2014, e fino all'importo di 150 milioni di euro, le risorse utilizzate dai Comuni per le finalità di cui al periodo precedenti sono escluse dai vincoli finanziari del Patto di Stabilità Interno.

Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 1, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 150 milioni.

24. 5. Busin, Pratavia, Guidesi.

(Inammissibile)

ART. 25.

Al comma 1, alla fine del primo periodo, sostituire le parole 31 marzo 2015 con le seguenti: 31 ottobre 2014.

25. 5. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial, Castelli, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Pesco, Ruocco, Pisano.

Al comma 2, dopo le parole: da parte delle pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti a decorrere dal termine di cui al precedente comma 1.

25. 2. Busin, Pratavia, Guidesi.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: ai sensi del comma 2 e aggiungere infine il seguente periodo: a condizione che questi ultimi siano stati preventivamente comunicati alle imprese fornitrici dalle stazioni appaltanti, sia per i contratti già stipulati che per quelli sottoscritti a par-

tire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

25. 1. Giampaolo Galli.

Al comma 3, dopo le parole: ai sensi del comma 2, aggiungere le seguenti: qualora abbiano preventivamente comunicato ai propri fornitori i predetti codici.

25. 3. Busin, Pratavia, Guidesi.

Al comma 3, dopo le parole: ai sensi del comma 2 aggiungere le seguenti: qualora abbiano preventivamente comunicato ai propri fornitori i predetti codici.

25. 6. De Mita, Sberna.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare la data di accettazione della fatturazione elettronica, entro il mese o il trimestre di riferimento in base a data di emissione.»

25. 4. Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

ART. 26.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 26. – 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 66, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

« 7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sul « profilo di committente » della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio. Dell'avvenuta pubblicazione degli avvisi e dei bandi sul « profilo di committente » della stazione appaltante è data notizia, nel medesimo giorno, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici. La predetta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, di cui al precedente comma 7, secondo periodo, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione »;

b) all'articolo 122, il comma 5, è sostituito dai seguenti:

« 5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati sul « profilo di com-

mittente » della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio. Dell'avvenuta pubblicazione degli avvisi e dei bandi sul « profilo di committente » della stazione appaltante è data notizia, nel medesimo giorno, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La predetta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, di cui al comma 5, secondo periodo, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione ».

26. 1. Busin, Pratavia, Guidesi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) all'articolo 70:

1) il comma 9, è sostituito dal seguente:

« 9. Le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubbli-

cazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'onori ed a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo *internet* presso il quale tale documentazione è accessibile »;

2) il comma 10, è sostituito dal seguente:

« 10. Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte »;

b-ter) all'articolo 71, il comma 1 è soppresso;

b-quater) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'onori, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9 ».

26. 2. Busin, Pratavia, Guidesi.

Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

26. 3. Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Castelli, Brugnerotto, D'Inca, Cariello, Caso, Currò, Sorial.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

(Riduzione delle indennità dei parlamentari nazionali ed europei).

1. A decorrere dal 1° settembre 2014 le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 50 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.

26. 4. Castelli, D'Inca, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis. – 1. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 30 è inserito il seguente:

« 30-bis. In relazione all'articolo 194, in deroga a quanto previsto al comma 1, fino al 30 giugno 2015, il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza bimestrale, che deve essere esplicitata nel contratto. La disposizione si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

26. 01. Busin, Pratavia, Guidesi.

(Inammissibile)

ART. 27.

Al comma 1, capoverso «ART. 7-bis», comma 2, primo periodo sostituire le parole: Utilizzando la medesima piattaforma elettronica con le seguenti: Attraverso l'integrazione al l'interno della piattaforma elettronica del registro unico delle fatture.

27. 3. Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

Al comma 1, capoverso «ART. 7-bis», comma 4 sostituire le parole: , mediante la medesima piattaforma elettronica, con le seguenti: , in modalità automatica e massiva attraverso l'integrazione all'interno della piattaforma elettronica del registro unico delle fatture.

27. 4. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

Al comma 1, capoverso «ART. 7-bis», comma 5, premettere le seguenti parole: Contestualmente all'entrata in vigore delle disposizioni relative all'obbligo di tenuta del registro delle fatture di cui all'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

27. 1. Busin, Prata, Guidetti.

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: « La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento, fatta eccezione per i debiti di parte capitale. Le certificazioni già rilasciate senza data, fatta eccezione per i debiti di parte capitale, devono essere integrate a cura dell'amministrazione con l'apposizione della data prevista per il pagamento ».

27. 2. Busin, Prata, Guidetti.

ART. 28.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di accelerare la realizzazione di progetti strategici, di carattere infrastrutturale, di rilievo nazionale, inter-regionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti, sono escluse dal patto di stabilità interno le spese per la realizzazione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta, finanziate con l'articolo 50, comma 1, lettera g) della

legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con l'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *2-bis* e fino al limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

28. 1. Busin, Pratavia, Guidesi.

(Inammissibile)

ART. 29.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti i cui consigli comunali, negli ultimi 10 anni, sono stati sciolti per ragioni di cui all'articolo 143 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

29. 2. Busin, Pratavia, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti che, a decorrere dal 1° novembre 2012, hanno aderito, ai sensi degli articoli 243-bis, 243-ter e 243-quater del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267, a procedure di riequilibrio finanziario pluriennale.

29. 1. Busin, Pratavia, Guidesi.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Adeguamento piano di riequilibrio finanziario degli enti locali).

1. Gli enti che nell'anno 2013 hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, sono autorizzati ad adeguare il predetto piano ai sensi del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni della legge 2 maggio 2014, n.68 degli articoli 8 e 47 del presente decreto. Per l'anno 2013, per tali enti non si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183.

29. 01. Lavagno, Paglia, Marcon, Melilla.

(Inammissibile)

ART. 31.

Al comma 1, dopo le parole: degli enti locali, *aggiungere le seguenti:* a valere esclusivamente per i suddetti debiti relativi a prestazioni di servizi pubblici essenziali così come definiti dall'articolo 1 della Legge del 12 giugno 1990 n. 140.

31. 3. Castelli, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Caso, Brugnerotto.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Dalle misure di cui al presente articolo sono esclusi gli enti locali in stato di dissesto.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere la lettera c).

31. 5. Busin, Prativiera, Guidesi.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

31. 1. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: prioritariamente *con la seguente:* esclusivamente.

***31. 2.** Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: prioritariamente *con la seguente:* esclusivamente.

***31. 4.** Castelli, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Pesco, Ruocco, Pisano.

ART. 32.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nonché dei debiti fuori bilancio fino alla fine del periodo.

32. 1. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere dal le parole da: ivi inclusi quelli fino alla fine del periodo.

32. 2. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 luglio 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014.

32. 3. Guidesi, Busin, Borghesi.

Sopprimere il comma 4.

32. 4. Guidesi, Busin, Borghesi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per un importo pari ai debiti fuori bilancio riconosciuti o che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, l'ente locale è autorizzato ad anticipare per pari importo ai creditori le somme dovute, garantendo la copertura di dette anticipazioni in un periodo non superiore ai 10 anni, in deroga all'articolo 194, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

***32. 5.** Palese.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per un importo pari ai debiti fuori bilancio riconosciuti o che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, l'ente locale è autorizzato ad anticipare per pari importo ai creditori le somme dovute, garantendo la copertura di dette anticipazioni in un periodo non superiore ai 10

anni, in deroga all'articolo 194, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

***32. 6.** Marcon, Lavagno, Paglia, Melilla.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Risorse per i comuni derivanti dalle nuove gare d'ambito per l'affidamento della concessione della distribuzione del gas naturale).

1. All'articolo 4 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è abrogato;
- b) il comma 5 è abrogato.

2. Al fine di consentire alle Stazioni Appaltanti l'indizione delle nuove gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, garantendo l'avvenuta definizione del quadro regolatorio e degli elementi tecnici e normativi utili in tal senso, il Ministro dello sviluppo economico accerta con apposito decreto l'avvenuto completamento dei succitati adempimenti normativi e regolatori del settore. Le scadenze indicate nell'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011 decorrono con riferimento alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al periodo precedente.

3. Le somme di cui all'articolo 8, comma 4, e conseguentemente di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011, spettanti ai comuni a seguito della gara, sono incrementate del 10 per cento.

4. Alle somme di cui all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011, spettanti ai comuni a seguito della gara, è

aggiunta la relativa quota di ammortamento annuale che l'Autorità riconosce ai fini tariffari.

5. A decorrere dall'anno 2015, il canone di cui al comma 4, dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge non potrà più essere riconosciuto in tariffa e resterà a carico del gestore uscente fino all'aggiudicazione delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi di cui all'articolo 46-*bis*, comma 2, del predetto decreto-legge. A decorrere dall'anno in corso, i

comuni che ancora non lo hanno fatto potranno inviare le richieste di corresponsione del canone di cui al periodo precedente al gestore uscente e, in copia, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. Tale Autorità vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e provvede a sanzionare comportamenti dei soggetti gestori difformi dalle presenti disposizioni.

32. 01. Matarrelli, Lavagno, Marcon, Pagnola, Melilla, Lacquaniti, Ferrara.

(Inammissibile)

ART. 33.

Sopprimere il comma 1.

33. 1. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 1, sostituire ovunque ricorra la parola: comuni con le seguenti: comuni e province.

Conseguentemente, al medesimo articolo sostituire la rubrica con la seguente: Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti degli enti locali che hanno deliberato il dissesto finanziarie.

33. 2. Guidesi, Busin, Borghesi.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti degli enti locali che hanno deliberato il dissesto finanziario.

Al comma 1, sostituire ovunque ricorra la parola: comuni con le seguenti: comuni e province.

33. 10. Palese.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e che hanno aderito alla procedura semplificata fino a n. 267.

33. 3. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.

33. 4. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 2014, nel saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del Patto di stabilità l'interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite di 100 milioni di euro per l'esercizio 2014. Le province beneficiarie dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.

33. 11. Guidesi, Busin, Pratavia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i comuni, nei limiti della massa passiva censita, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

comuni oltre i 500.000 abitanti: 50 milioni di euro;

comuni tra i 100.000 e i 500.000 abitanti: 100 milioni di euro;

comuni al di sotto dei 100.000 abitanti: 150 milioni di euro.

*La medesima anticipazione è quindi stabilita in base a una quota *pro capite* determinata tenendo conto della popolazione residente e calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'ISTAT.*

33. 5. Guidesi, Busin, Borghesi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è ripartita secondo modalità stabilite da un decreto del Ministero dell'Interno e d'Intesa con la Conferenza Stato-città da emanare entro e non oltre il 30 giugno 2014.

33. 6. Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 5, sostituire le parole: di venti anni con le seguenti: di quindici anni.

33. 7. Guidesi, Busin, Borghesi.

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

9-bis. Nei confronti dei soggetti residenti nei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, così come individuati dall'allegato 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, sono sospesi fino al 31 dicembre 2014, su richiesta degli interessati e previe intese a tal fine intercorse tra l'Associazione bancaria italiana (ABI) e gli istituti di credito, i pagamenti dei ratei di mutui in essere. La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di finanziamento, relativamente al quale restano fermi tutti gli altri patti, condizioni o garanzie, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria nel caso di mutui assistiti dalla stessa. A seguito della sospensione il piano di ammortamento è prolun-

gato di un periodo pari a quello della sospensione medesima.

33. 8. Guidesi, Busin, Borghesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

9-bis. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del Veneto tra gennaio e febbraio del 2014, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, fino all'importo massimo di 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

33. 9. Prataviera, Busin.

(Inammissibile)

ART. 37.

Al comma 1, primo periodo e secondo periodo, dopo le parole: di parte corrente, sono aggiunte le seguenti: e di parte capitale.

***37. 1.** Busin, Prativiera, Guidesi.

Al comma 1, primo periodo e secondo periodo, dopo le parole: di parte corrente, sono aggiunte le seguenti: e di parte capitale.

***37. 7.** Matarrese, Sottanelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

****37. 8.** Sberna, De Mita.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

****37. 3.** Prativiera, Busin.

Al comma 3, sopprimere il sesto e l'ottavo periodo.

37. 5. Castelli, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Caso, Brugnerotto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7.1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3-*quater* è aggiunto il seguente:

« 3-*quinquies*. In caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-*bis*, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 111 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

37. 4. Prativiera, Busin.

*Dopo il comma 7-*quater*, aggiungere il seguente:*

7-*quinquies*. « All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3-*quater* è aggiunto il seguente: "3-*quinquies*. In caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-*bis*, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163" ».

37. 2. Busin, Prativiera, Guidesi.

*Dopo il comma 7-*quater*, aggiungere il seguente:*

7-*quinquies*. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3-*quater* è aggiunto il seguente: « 3-*quinquies*. In caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-*bis*, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ».

37. 6. Matarrese, Sottanelli.

ART. 39.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 39. – All'articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Le parole: « maturati al 31 dicembre 2012 » sono soppresse;

2. Dopo le parole: « di mediazione ai sensi dell'articolo 17-*bis*, dello stesso decreto » sono inserite le seguenti; « , di adesione alla somme richieste con la comuni-

cazione di irregolarità adottata a seguito di controllo automatico della dichiarazione dei redditi ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di adesione alla somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di transazione fiscale di cui all'articolo 182-*ter* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ».

39. 1. Busin.

ART. 40.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2013.

***40. 1.** Busin.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2013.

***40. 2.** Sberna, De Mita.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Patto di stabilità interno verticale).

1. Il comma 543 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.

2. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « 15 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio ».

****40. 01.** Matarrese, Sottanelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Patto di stabilità interno verticale).

1. Il comma 543 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.

2. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « 15 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio ».

****40. 02.** Busin, Prata, Guidesi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Patto di stabilità interno verticale).

1. Il comma 543 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.

2. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « 15 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio ».

****40. 03.** Guidesi, Busin, Prata.

(Inammissibile)

ART. 41

Sopprimere il comma 2.

41. 2. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

41. 4. Di Salvo, Paglia, Marcon, Melilla.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, con le seguenti: , con esclusione dei processi di stabilizzazione in atto. Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, è rifinanziato il « Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici » di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato. Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di 105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 secondo quanto previsto dal comma 1-bis ».

Conseguentemente, al medesimo articolo dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 9. 1 titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i

soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

e) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

f) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

7) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

8) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

9) 15.000 euro se emittente radiofonica locale ».

41. 3. Paglia, Marcon, Lavagno, Melilla.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. In ogni caso gli enti del Servizio sanitario nazionale esclusi dal precedente comma possono assumere solo personale funzionale all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza escluso il personale amministrativo ».

41. 1. Cariello, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Castelli, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Pesco, Ruocco, Pisano.

ART. 41-*bis*.

Sopprimere l'articolo 41-bis.

***41-*bis*. 1.** Mazziotti Di Celso, Librandi,
Sottanelli, Tinagli, Balduzzi.

Sopprimere l'articolo 41-bis.

***41-*bis*. 2.** Castelli, Currò, Cariello,
D'Incà, Sorial, Caso, Brugnerotto.

ART. 42.

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

i-bis) liquidità della fattura.

42. 1. Busin, Prativiera, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In caso di violazione dei termini temporali di cui al comma 1, i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, responsabili dei relativi procedi-

menti, rispondono ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione.

1-ter. La sanzione disciplinare a carico del dirigente amministrativo responsabile non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

42. 2. Castelli, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Pesco, Ruocco, Pisano.

ART. 43.

*Al comma 2, sostituire le parole: previo
parere con le seguenti: previa intesa.*

43. 1. Busin, Prativiera, Guidesi.

ART. 45.

Sopprimerlo.

45. 1. Guidesi, Busin, Prativiera.

Al comma 7, sostituire le parole: 20 giugno con le seguenti: 20 luglio.

45. 2. Prativiera, Guidesi, Busin.

ART. 45-bis.

Sopprimerlo.

45-bis. 4. Guidesi, Prativiera, Busin.

Al comma 1, capoverso « 332 », dopo le parole: 31 dicembre 2013 inserire le seguenti: limitatamente alle spese correnti e dunque con esclusione delle spese di investimento, in corso capitale ed inerenti qualsivoglia immobilizzazione.

45-bis. 1. Daga, Busto, De Rosa, Man-
nino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso « 333 », lettera b), sostituire le parole: in un periodo non superiore a trent'anni con le seguenti: in un periodo non superiore a dieci anni.

45-bis. 2. Daga, Busto, De Rosa, Man-
nino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 6, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: « , fino ad un massimo di 5 milioni annui » sono sostituite con le seguenti: « , fino ad un massimo di 10 milioni annui ».

45-bis. 3. Daga, Busto, De Rosa, Man-
nino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

ART. 46.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di dare piena applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012, al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con la regione Sardegna, attraverso le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modifiche da apportare al patto di stabilità interno per la regione Sardegna.

46. 1. Capelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. Alla lettera *n-bis*), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dal comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, le parole: « di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 ».

2. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, mediante proprio decreto, le opportune variazioni di bilancio.

46. 01. Guidesi, Busin, Pratavera.

ART. 47.

Al comma 1 sostituire le parole: 444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 con le seguenti: 184,5 milioni di euro per l'anno 2014 e 86,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

47. 13. Palese.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

47. 5. Busin, Guidesi, Pratavia.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. I versamenti di cui al comma 2 ovvero i recuperi a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non rilevano ai fini del calcolo degli obiettivi di patto di stabilità interno.

47. 12. Palese.

Sopprimere il comma 4.

47. 10. D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Sono comunque garantiti integralmente alle Province i fondi statali per la gestione delle strade ex Anas che rappresentino il corrispettivo economico riconosciuto per l'esercizio delle funzioni conferite dallo Stato alla Provincia per l'esercizio della rete stradale ex Anas.

47. 2. De Menech.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Per l'anno 2014, le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano ai comuni elencati all'allegato 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.

47. 8. Busin, Guidesi, Pratavia.

Al comma 9, lettera a), sostituire il primo periodo con i seguenti:

per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, ed è ripartita sulla base dei fabbisogni *standard*, approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), relativamente ai comuni. I due terzi dell'ammontare complessivo della riduzione sono a carico dei comuni con una spesa storica superiore al fabbisogno *standard* e un terzo è a carico dei comuni con una spesa storica minore o uguale al fabbisogno *standard*. L'effettivo ammontare a carico di ciascun comune è calcolato in modo direttamente proporzionale per i comuni che hanno spesa storica superiore al fabbisogno *standard* e inversamente proporzionale per i comuni che hanno una spesa storica uguale o inferiore al fabbisogno *standard*.

47. 1. Rubinato, Moretto.

Alla Tabella A, di cui al comma 9, lettera a), sopprimere i seguenti codici:

« S 1334 mense scolastiche;

S. 1335 Servizi scolastici ».

47. 15. Currò, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Sorial.

Sopprimere il comma 11.

47. 11. D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. I comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente o adottare altre misure, al fine di compensare le riduzioni di cui al comma 8.

***47. 9.** Busin, Guidesi, Pratavia.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. I comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente o adottare altre misure, al fine di compensare le riduzioni di cui al comma 8.

***47. 14.** Melilla, Lavagno, Marcon, Paglia.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

(Esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni con risorse proprie per fronteggiare eccezionali eventi calamitosi).

1. I commi 8-bis ed 8-ter dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono sostituiti dal seguenti:

« 8-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità

interno nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

8-ter. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede:

a) per il 70 per cento del relativo importo, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, entro il 30 luglio di ciascun esercizio sulla base delle istanze presentate dagli enti locali interessati entro il 30 giugno dello stesso anno;

b) per il restante 30 per cento, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 15 dicembre di ciascun esercizio, con prioritaria destinazione agli enti locali colpiti da eventuali calamità naturali intervenute nella seconda metà di ciascun esercizio.

8-quater. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 8-bis ed 8-ter del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, entro il limite di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni ».

47. 01. Nicchi, Paglia, Marcon, Lavagno, Melilla, Zan, Pellegrino, Zaratti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi finalizzati alla bonifica dei siti di interesse nazionale).

1. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni e di enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252,

comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di

politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

47. 02. Lavagno, Paglia, Marcon, Melilla.

(Inammissibile)

ART. 48.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-*bis* è inserito il seguente: « 14-*ter*. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni e dalle province per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I comuni e le province beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 giugno 2014 ».

48. 1. Melilli, De Menech.

Al comma 1, capoverso 14-ter, primo periodo, sostituire le parole: Per gli anni 2014 e 2015 *con le seguenti:* Per gli anni 2014, 2015 e 2016.

Conseguentemente al medesimo comma, capoverso 14-ter, secondo periodo, sostituire le parole: 2014 e 2015 *con le seguenti:* 2014, 2015 e 2016.

48. 8. Mannino.

Al comma 1, capoverso 14-ter, sostituire, ovunque ricorra, la parola: comuni *con le seguenti:* comuni e province.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso 14-ter, secondo periodo, sostituire le parole: 122 milioni *con le seguenti:* 250 milioni.

48. 16. Palese, Russo.

Al comma 1, capoverso 14-ter, primo periodo, sostituire le parole: ai comuni *con le seguenti:* degli enti locali *e, al terzo periodo, sostituire le parole:* I comuni *con le seguenti:* Gli enti locali.

48. 23. Lavagno, Paglia, Marcon, Melilla.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: comuni *con le seguenti:* comuni e province.

48. 14. Palese, Russo.

Al comma 1, capoverso 14-ter, primo periodo, dopo le parole: dai comuni *aggiungere le seguenti:* e dalle province.

48. 7. Guidesi, Busin, Prativiera.

Al comma 1, capoverso 14-ter, primo periodo, sostituire le parole: di edilizia scolastica *con le seguenti:* di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali nelle quali è stata censita la presenza di amianto.

48. 15. Mannino.

Al comma 1, capoverso 14-ter, primo periodo, sostituire le parole: di edilizia scolastica *con le seguenti:* di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.

48. 9. Mannino.

Al comma 1, capoverso 14-ter, primo periodo, dopo le parole: edilizia scolastica *aggiungere le seguenti:* che comportino una comprovata riqualificazione energetica e antisismica degli edifici.

48. 10. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso 14-ter, primo periodo, dopo le parole: edilizia scolastica *aggiungere la seguente:* pubblica.

48. 11. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del Patto di Stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle Province per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni di cui al periodo precedente. Le province beneficiarie dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 60 per cento, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 50 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguare al predetto limite.

48. 3. Guidesi, Busin, Pratavia.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per l'anno 2014, nel saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del Patto di Stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite di 100 milioni di euro per l'esercizio 2014. Le province beneficiarie dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.

1-ter. A decorrere dal 2014 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di

denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfert* ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 3 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea.

48. 4. Guidesi, Busin, Pratavia.

Al comma 2 sostituire la parola: 300 con la seguente: 800.

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni per l'attuazione del presente decreto.

48. 12. Villarosa.

Al comma 2 sostituire la parola: 300 con la seguente: 500.

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni per l'attuazione del presente decreto.

48. 13. Villarosa.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministra-

zioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

2-ter. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2014 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma *2-bis*.

48. 22. Zaratti, Lavagno, Melilla, Marcon, Paglia, Costantino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le autorizzazioni di spesa relative all'importo delle quote finanziarie allocate nell'ambito del Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015 destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (*Joint Strike Fighter*) pari rispettivamente a 500,3 milioni di euro per l'anno 2013, 534,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 657,2 milioni di euro per l'anno 2015, qualora non corrispondano ad impegni formalmente assunti entro la data del 26 giugno 2013 per l'acquisto prospettato di velivoli *Joint Strike Fighter* (JSF) F35 con riferimento ai quali il Ministro della difesa

trasmette al Parlamento, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni documentazione utile a garantire la massima trasparenza sui contratti sottoscritti, sono definanziate e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

48. 21. Marcon, Duranti, Piras, Paglia, Melilla, Lavagno.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

48. 18. Zaratti, Melilla, Lavagno, Marcon, Zan, Costantino, Pellegrino, Giancarlo Giordano, Paglia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi versati

all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

48. 20. Pellegrino, Melilla, Paglia, Lavagno, Marcon, Giancarlo Giordano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2014 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

48. 19. Fratoianni, Paglia, Melilla, Lavagno, Marcon, Zan, Costantino, Pellegrino, Giancarlo Giordano, Zaratti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2013 i vincoli del patto

di stabilità interno in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2014, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per i quali non siano stati richiesti o ottenuti gli spazi finanziari di cui al predetto comma, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti.

48. 17. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: « entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno » sono aggiunte le seguenti: « sino alla data di trasmissione ».

48. 6. Guidesi, Busin, Pratavia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

(Esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interna delle spese sostenute dai comuni con risorse proprie per fronteggiare eccezionali eventi calamitosi).

1. I commi 8-bis ed 8-ter dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono sostituiti dai seguenti:

« 8-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della

verifica del rispetto del patto di stabilità interno nel limite di 65 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

8-ter. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede:

a) per il 70 per cento del relativo importo, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, entro il 30 luglio di ciascun esercizio sulla base delle istanze presentate dagli enti locali interessati entro il 30 giugno dello stesso anno;

b) per il restante 30 per cento, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 15 dicembre di ciascun esercizio, con prioritaria destinazione agli enti locali colpiti da eventuali calamità naturali intervenute nella seconda metà di ciascun esercizio.

8-quater. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 8-bis ed 8-ter del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, entro il limite di 65 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7

ottobre 2008, modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

48. 01. Guidesi, Busin, Pratavera.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

(Misure a favore delle istituzioni scolastiche nella regione Friuli Venezia Giulia).

1. Al fine di garantire adeguati livelli di studio e d'istruzione della regione Friuli Venezia Giulia, in coerenza con quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 800 mila euro per l'anno scolastico 2014-2015, per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole paritarie.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, in cui alla Tabella A della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016.

48. 02. Sandra Savino.

(Inammissibile)

ART. 50.

Al comma 5, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento.

50. 1. Busin.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I maggiori introiti derivanti dall'applicazione della presente disposizione sono utilizzati per la riduzione degli oneri previdenziali sul costo del lavoro.

50. 2. Prata, Guidesi.

Dopo il comma 9-ter, aggiungere il seguente:

9-quater. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito nella legge 13 dicembre 2013, n. 137, il contributo di 5 milioni di euro previsto ad incremento, per l'anno 2013, del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è da intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni.

50. 6. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 11.

50. 3. D'Inca, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Sorial, Castelli, Barbanti, Cancellieri, Villarosa, Alberti, Pesco, Ruocco, Pisano.

Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: qualora dal monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito pari a 650 milioni di euro per Vanno 2014 entro il 30 giugno 2014 è avviato, ad opera del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il procedimento per l'alienazione di quote

della partecipazione dello Stato in aziende e società. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Da tale vendita deve derivare un introito non inferiore a 650 milioni di euro per il 2014.

50. 5. Squeri.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. L'articolo 1, comma 109, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

« 109. Le eventuali risorse derivanti dall'attuazione dell'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, *handicap* e disabilità, da accertarsi, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi straordinari di verifica previsti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

50. 4. Brugnerotto, D'Inca, Cariello, Caso, Currò, Sorial, Castelli, Barbanti, Cancellieri, Villarosa, Alberti, Pesco, Ruocco, Pisano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:

12-ter. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti non si applicano le normative inerenti le regole del patto di stabilità interno.

12-*quater*. I comuni risultanti da fusione a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno a partire dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione.

50. 7. Marcon, Lavagno, Paglia, Melilla.

(Inammissibile)

Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:

12-*bis*. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti fa-

centi parte di Unioni di comuni per la gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi, non si applicano le normative inerenti le regole del patto di stabilità interno.

12-*quater*. I comuni risultanti da fusione a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno a partire dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione.

50. 8. Lavagno, Marcon, Paglia, Melilla.

(Inammissibile)

ALLEGATO 2

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria (C. 2433)

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**

Elementi di risposta ai Dossier di Senato e Camera

Nb: in grassetto gli elementi di risposta alle osservazioni svolte nel dossier predisposto dagli uffici della Camera dei deputati

Articolo 1

Domanda

Per quanto di competenza, in relazione al testo, con riferimento all'articolo 1, concernente il riconoscimento del credito di imposta ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 26.000 euro, di importo variabile e comunque fino ad un massimo di 80 euro mensili a decorrere dal mese di maggio e fino a dicembre 2014, la quantificazione operata dalla Relazione tecnica, essendo basata su un modello di microsimulazione IRPEF, non è verificabile in modo puntuale; in più i dati assunti a riferimento sono quelli relativi all'esercizio d'imposta dell'anno 2011 e, quindi, non i più aggiornati disponibili.

Risposta

Il modello di microsimulazione IRPEF effettuata, per ognuno degli oltre 41 milioni di soggetti dichiaranti, il calcolo dell'IRPEF e delle addizionali locali dovute sia in base alla legislazione vigente sia in base alla variazione normativa.

Nel dettaglio, il predetto modello calcola per ogni soggetto l'imposta dovuta a legislazione vigente e l'imposta dovuta

sulla base delle ipotesi di nuovi interventi legislativi, ottenendo quindi la variazione di gettito netta in capo ad ogni contribuente. La somma di tali singole variazioni produce, infine, la variazione totale di gettito IRPEF e di addizionali locali. Tale modalità di stima considera implicitamente anche l'eventuale incapienza, totale o parziale, delle detrazioni nell'imposta lorda di ogni singolo contribuente.

Ciò posto, si evidenzia che la pubblicazione statistica dei dati dell'anno d'imposta 2012 non implica automaticamente la conseguente immediata disponibilità del modello basato su tale annualità, in quanto necessitante della sopra accennata implementazione e verifica.

In ogni caso si osserva che l'utilizzo dei dati dell'anno di imposta 2012 in luogo di quelli del 2011 non porterebbe a differenze significative nella stima in oggetto, e comunque tali da essere ricomprese nell'intervallo di variabilità tipico di una stima.

Domanda

Si evidenzia, poi, che la stessa Relazione tecnica afferma che, nonostante la classificazione dell'operazione sia intera-

mente imputata, nel riepilogo degli effetti finanziari del provvedimento, nella voce « minori entrate tributarie », l'Istat, sulla scorta delle regole di contabilizzazione stabilite dal Sistema europeo dei conti (Sec) 2010, potrebbe contabilizzare una parte degli sgravi dal lato della spesa (trasferimenti alle famiglie).

Risposta

Gli effetti dell'articolo 1 sono stati colti sui saldi di finanza pubblica come minori entrate (in particolare minori ritenute Irpef) in quanto le erogazioni del bonus da parte dei sostituti d'imposta si tradurranno in minori versamenti di ritenute sia nel caso vi sia capienza nelle ritenute del mese sia nel caso, eventuale, di incapienza. In quest'ultimo caso, infatti, l'eventuale recupero dai contributi previdenziali come previsto dalla norma per tale fattispecie, da parte del sostituto d'imposta, si tradurrà in minori ritenute IRPEF per il fatto che la norma espressamente prevede che l'INPS compenserà tali eventuali minori contributi rivalendosi sulle ritenute Irpef che lo stesso Istituto versa mensilmente nella sua qualità di sostituto d'imposta riversando così minori ritenute sul capitolo 1023/2/3.

Articolo 1

Le modifiche apportate dal Senato della Repubblica al secondo periodo del comma 5 **non comportano effetti in termini di gettito rispetto a quanto già stimato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario in considerazione del fatto che la richiamata disposizione individua diverse modalità attraverso le quali i sostituti d'imposta possono recuperare le somme erogate a titolo di credito ai dipendenti.**

Sotto l'aspetto strettamente contabile le diverse modalità operative implicano una diversa rilevazione sul saldo netto da finanziare degli effetti derivanti dalla disposizione originaria. In particolare, la modifica comporta che gli effetti siano colti in gran parte sulla spesa e, per una

quota residuale, rappresentata dalle somme erogate dalle amministrazioni dello Stato (circa 8 per cento), come minori entrate.

Pertanto, gli effetti complessivi della disposizione, come già stimati in sede di RT al provvedimento originario, sono:

	2014	2015	2016
Credito	-5.823,4	-831,9	0,0

**in milioni di euro
di cui**

(Saldo netto da finanziare)	2014	2015
Maggiore spesa (credito in compensazione)	+5.357,5	+765,3
Minori entrate	-465,9	-66,6

in milioni di euro.

Le modifiche apportate al Senato della Repubblica al comma 1 hanno carattere ordinamentale e non determinano effetti per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'indebitamento netto, l'operazione è interamente imputata, nel riepilogo degli effetti finanziari del provvedimento, nella voce « minori entrate tributarie ». Va tuttavia rilevato che, trattandosi di una fattispecie particolare, la classificazione definitiva verrà stabilita dall'Istat sulla base delle regole del SEC (con particolare riferimento a quelle 2010). Non si può escludere che una parte degli sgravi possa essere contabilizzata dal lato della spesa (trasferimenti alle famiglie) alla stregua di altri crediti di imposta.

Articolo 2

Domanda

Anche in relazione all'articolo 2, in materia di riduzione dell'IRAP per i soggetti privati, le stime proposte sono basate su una microsimulazione che utilizza dati riferiti al 2011; sulla base di dati più aggiornati, contenuti nel Bollettino delle entrate tributarie del Dipartimento delle finanze, gli effetti di minor gettito derivanti dalla disposizione in esame potreb-

bero verosimilmente attestarsi su importi più significativi di quelli esposti in Relazione tecnica. L'assunzione di un andamento di minor gettito come costante nel tempo non appare poi prudentiale, considerando i dati in crescita del gettito IRAP riportati nel citato Bollettino delle entrate tributarie negli anni 2011-2013.

Risposta

Si evidenzia che non è significativo il riferimento al gettito di cassa del 2013 (saldo 2012 + acconto 2013) per dimostrare che la perdita di gettito stimata di competenza annua (2.059 milioni di euro) è circa l'8,3 per cento del suddetto gettito rispetto ad una riduzione delle aliquote di circa il 10 per cento. In particolare, tale approccio prenderebbe a riferimento un gettito che non tiene conto della normativa vigente dal 2014 (maggiori deduzioni forfetarie del costo del lavoro, maggiori deduzioni per le imprese di minore dimensione, deduzione per il costo del lavoro incrementale). Inoltre, lo stesso approccio assumerebbe la configurazione di una stima assolutamente macro e non basata su un'elaborazione « testa per testa », come invece effettuato e riportato nella relazione tecnica di accompagnamento alla norma in esame.

Articoli 3 e 4 co. 1-10

Domanda

Per quanto riguarda l'articolo 3, in materia di redditi di natura finanziaria, la Relazione tecnica non sembra aver preso in considerazione i possibili effetti di sostituzione che potrebbero derivare da una revisione al ribasso nella stima delle maggiori entrate. Rispetto alla possibilità di optare per l'affrancamento delle plusvalenze latenti, la Relazione tecnica non reca elementi informativi sui costi legati alla provvista di liquidità, in termini di interessi passivi – peraltro detraibili dalle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) ed IRAP – che i contribuenti potrebbero dover sostenere qualora decidano di affrancare

le plusvalenze il cui pagamento, da effettuare in unica soluzione, dovrà avvenire entro il 16 novembre 2014; così come sembra non aver considerato la difficoltà all'accesso al canale creditizio, stante la stretta nella concessione di prestiti da parte del comparto bancario.

Risposta

Sul potenziale effetto di sostituzione la stima non considera variazioni delle scelte di investimento, in quanto l'aumento dell'aliquota colpisce tutti gli strumenti finanziari privati, mantenendo l'aliquota ridotta (12,5 per cento) sui titoli emessi dallo Stato italiano ovvero da Stati Esteri White list e sui buoni postali fruttiferi e, nonostante l'ampliamento della differenza tra le due aliquote (26 per cento rispetto al 12,5 per cento) non si ritiene che possa verificarsi un significativo effetto di sostituzione fra i titoli di debito, partecipativi o di rischio emessi da società finanziarie o non finanziarie e i titoli pubblici, dato il rendimento sensibilmente inferiore di questi ultimi. Fra l'altro, nel considerare i dati di versamento solo del 2013 e non delle annualità successive, si è compiuta una scelta prudentiale in quanto, da informazioni presso gli operatori di settore, appare ragionevole ipotizzare un trend crescente dei rendimenti futuri.

Sugli effetti dell'opzione di affrancamento delle plusvalenze latenti, si conferma la natura prudentiale della stima in quanto costruita in base al 50 per cento di quanto già precedentemente incassato secondo le disposizioni del D.L. n. 138/2011. Gli effetti di competenza riportati nella tabella in relazione tecnica costituiscono un refuso. Le stime di competenza, come riportato nel testo, sono di 96 milioni nel 2014, -149 nel 2015 e -16 nel 2016. Per la stima degli effetti di cassa si è ipotizzato che i versamenti avvengano nel regime del risparmio amministrato, quindi con i 10/12 della competenza stimata per ogni anno. A questi vanno poi aggiunti gli effetti del meccanismo di acconto previsto dall'articolo 2, comma 5, del D.L. n. 133 del 2013.

Articolo 4 co. 12**Domanda**

L'articolo 4, comma 12, riscrivendo integralmente i profili fiscali della rivalutazione delle quote della Banca d'Italia, eliminando la possibilità di rateazione triennale del pagamento dell'imposta ed innalzando significativamente l'aliquota del tributo ed il carattere obbligatorio della rivalutazione, potrebbe determinare una lesione del principio dell'affidamento legittimo del contribuente alla certezza dell'ordinamento giuridico e dare luogo a ricadute sul gettito in relazione ad eventuali contenziosi.

Risposta

Nella relazione tecnica al dl n. 133/2013 non si erano ascritti effetti finanziari alla rivalutazione delle quote di Banca d'Italia. Tale scelta prudenziale era motivata dal fatto che non erano ancora chiare le modalità di applicazione a questi asset della norma in questione. Con l'emanazione della circolare n. 4/E sono state chiarite le modalità applicative della norma e, considerato che i partecipanti al capitale hanno effettuato le rivalutazioni nei bilanci 2013 che ad oggi sono chiusi, è stato possibile quantificare in modo puntuale le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dalla legge di stabilità 2014, incrementata dalla norma in esame, e dalla previsione di versamento in un'unica rata nel 2014.

Articolo 4**Commi 6-bis e 6-ter.**

Nelle more di una revisione del regime di tassazione delle Casse di previdenza private, per evitare che nel periodo luglio – dicembre 2014 le stesse vengano penalizzate da quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge n. 66/2014, la disposizione in esame prevede il riconoscimento di un credito di imposta per le maggiori ritenute subite, relative alla differenza fra

le due aliquote del 20 per cento attualmente in vigore e del 26 per cento in vigore dal 1° luglio 2014.

Sulla base di dati di fonte COVIP, si stima un ammontare di maggiori ritenute, che le Casse previdenziali private subiranno per il passaggio dal 20 per cento al 26 per cento, di circa 20,4 milioni di euro per gli ultimi 6 mesi del 2014. Pertanto, il riconoscimento di un credito d'imposta, per evitare l'aggravio di tassazione nel secondo semestre 2014, comporta un onere di 20,4 milioni di euro nel 2015.

La disposizione, inoltre, prevede l'incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sul risultato dei fondi pensione dall'11 per cento all'11,5 per cento per il solo anno 2014. Sulla base dei dati di versamento effettuati nel 2013, risulta un gettito complessivo di circa 537 milioni di euro; pertanto, l'incremento determinerà un maggior gettito di circa 24,4 milioni di euro nel 2015 relativamente all'annualità 2014.

Pertanto, le disposizioni in esame sono sostanzialmente neutrali comportando effetti positivi netti di circa 4 milioni nel 2015 che incrementano il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 4**Comma 11 - Rivalutazione beni aziendali**

Al riguardo, con riferimento specifico alla modifica apportata dal Senato della Repubblica, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta sostanziali effetti trattandosi di una diversa modalità di riscossione delle imposte che in ogni caso ricadono nella medesima annualità.

La Commissione chiede chiarimenti circa la prudenzialità dell'ipotesi di ascrivere integralmente il gettito stimato in occasione del provvedimento originario all'anno in corso; ritiene, infatti, che andrebbe considerato che l'obbligo del versamento dell'intero importo in tre rate

entro dicembre 2014 in luogo del versamento dell'imposta sostitutiva dovuta in tre annualità possa ridurre l'interesse delle imprese ad effettuare una rivalutazione dei beni.

A tale riguardo si osserva come, a differenza di altre circostanze, nelle quali ad esempio è stata modificata l'aliquota di imposta sostitutiva, si sia ritenuto che la mera variazione della tempistica per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta, di per sé, non fosse motivo sufficiente, nella gran parte dei casi, a modificare in senso riduttivo o addirittura a cancellare completamente un piano aziendale volto a adeguare in bilancio il valore di assets aziendali sfruttando una finestra di opportunità fornita dal Fisco mediante la specifica normativa per la rivalutazione di beni di impresa.

Articolo 4

Comma 12-*quater* – Modalità e termini di versamento Tasi

Con riferimento all'osservazione del Servizio Bilancio della Camera secondo cui l'erogazione di un'anticipazione calcolata sulla base dell'aliquota ordinaria TASI potrebbe risultare eccessiva nei comuni che avendo deliberato aliquote IMU elevate, applicheranno la TASI in misura ridotta si evidenzia quanto segue.

L'importo erogato a favore dei Comuni che non hanno inviato la deliberazione TASI entro il 23 maggio risulta a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014, pur se parametrata al 50 per cento della stima del gettito TASI ad aliquota di base. La disposizione prevede inoltre che nei casi la quota spettante a titolo di FSC 2014 sia inferiore all'importo corrisposto l'Agenzia delle Entrate potrà recuperare la maggiore somma erogata mediante trattenuta da qualunque entrata dovuta ai comuni e riscossa tramite F24. Tale sistema garantisce la neutralità degli effetti per il Bilancio dello Stato.

Articolo 5 comma 1-*bis*

(Agevolazioni tributarie atti di affrancazione)

La Commissione chiede che vengano forniti elementi di maggior dettaglio al fine di verificare l'assenza di sostanziali effetti di gettito dal ripristino dell'agevolazione in esame.

Al riguardo, si evidenzia, che la stima è stata effettuata sugli atti del registro 2012, con le selezioni dei codici negozio indicati in sede di relazione tecnica, e dai quali è stato determinato un valore dichiarato che, come evidenziato in sede di relazione tecnica risulta essere di trascurabile entità.

Articolo 5-*bis*

(Modifiche al regime di entrate riscosse per atti di competenza del Ministero degli affari esteri)

Comma 1. La tariffa consolare allegata al decreto legislativo n. 71/2011 ha mantenuto nell'area della totale gratuità alcuni atti consolari la cui emissione richiede adempimenti gravosi per gli uffici consolari all'estero, che si ripercuotono in spese considerevoli per risorse umane e strumentali. Si tratta, in particolare, degli atti di riconoscimento della cittadinanza italiana, che, in virtù del fatto che la cittadinanza italiana si estende senza limiti di generazioni, riguardano spesso, soprattutto nelle Americhe, la ricostruzione di più generazioni. L'ordinamento di stato civile (articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000) impone la tempestiva dichiarazione all'autorità consolare delle nascite di cittadini italiani avvenute all'estero. Ciononostante, gli uffici consolari si trovano a dover trattare quotidianamente pratiche in cui tale dichiarazione avviene anche a distanza di oltre un secolo. È pertanto irragionevole mantenere la gratuità della trattazione della pratica amministrativa. Si propone un importo forfetario di 300 euro per ogni richiesta di ricostruzione di cittadinanza da parte di un maggiore di anni 18.

Commi 2 e 3. La disposizione riformula la disciplina dei passaporti, prevedendo il pagamento di un contributo amministrativo pari a 73,50 euro per il rilascio del passaporto ordinario, lasciando invariato il costo del libretto, e abrogando, contestualmente, l'articolo 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641/1972, recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

Con l'abolizione del suddetto articolo e dell'articolo 55, comma 6, della L. n. 342/2000, vengono, di fatto, abolite le concessioni governative dovute, in base all'attuale legislazione, sia per il rilascio che per il rinnovo annuale del passaporto stesso.

Ai fini della determinazione degli effetti sul gettito, sono stati utilizzati, relativamente alle attuali tasse sulle CCGG, i dati relativi all'anno 2012, mentre, gli introiti derivanti dal costo del libretto, da cui si è risaliti sia al numero dei rilasci che a quello dei rinnovi annuali, sono stati reperiti, per il medesimo anno, dagli incassi Banca d'Italia – entrate extra tributarie.

Dai suddetti dati risulta una sostanziale invarianza di gettito nel passaggio dalla tassa sulle CCGG al nuovo contributo amministrativo.

Articolo 7

Domanda

L'articolo 7 dispone che le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nell'anno 2013 derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, valutate in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrano alla copertura degli oneri derivanti dal presente decreto. Al riguardo, si segnala la problematicità della determinazione della componente strutturale delle maggiori entrate, senza considerare che l'attribuzione di un maggior gettito registrato nel 2013 a copertura di un onere nel 2014 deroga al principio dell'annualità del bilancio.

Risposta

La valutazione delle maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'eva-

sione fiscale registrate nell'anno 2013 è stata effettuata, con riferimento a tutti i capitoli/articoli riguardanti le entrate conseguenti dall'attività di accertamento e controllo, confrontando gli incassi 2013 sia rispetto agli incassi dell'anno 2012 sia rispetto alle previsioni di cassa dell'anno 2013, tenendo conto altresì delle previsioni iscritte in bilancio 2014-2016. Da tali confronti, come evidenziato nella tabella di sintesi riportata nella relazione tecnica, emergono maggiori entrate sia dal raffronto gettito 2013 gettito 2012 (+ 0,5 miliardi), sia dal raffronto risultati 2013 previsioni 2013 (+0,7 miliardi), sia rispetto alle previsioni di cassa iscritte in bilancio 2014-2016 (+1,2 miliardi). Prudenzialmente viene considerata a copertura del provvedimento in esame una quota inferiore a ciascuno dei suindicati tre valori di confronto, quota che rientra nella componente strutturale, già acquisita peraltro tra gli incassi del corrente esercizio, incassi che evidenziano allo stato un consolidamento dell'andamento significativamente positivo sia rispetto ai noti risultati 2013 (periodo gennaio-aprile 2014 su 2013: entrate complessive +17,3 per cento; entrate tributarie +21,1 per cento), sia rispetto alle previsioni di bilancio 2014-2016.

Articolo 7

(Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale)

Comma 1-bis. La disposizione modifica la lettera b) del comma 431 della legge di stabilità 2014; in sostanza viene confermato a regime il contenuto della norma stessa, eliminando il riferimento al biennio 2014-2015. Conseguentemente viene eliminato l'ultimo periodo. L'intervento complessivo operato rende coerente anche dal 2016 la suddetta lettera b) con il successivo comma 434 e, di fatto, permette l'applicazione della disposizione ivi contenuta con riguardo anche alla tempistica di presentazione della nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. Si tratta di modifica di carattere procedurale e, pertanto, alla stessa non si ascrivono effetti finanziari.

La modifica proposta con la lettera *b*) del comma aggiuntivo 1-*bis*, è volta ad applicare anche per il 2015 la procedura di riassegnazione al Fondo di cui al comma 431 della legge di stabilità 2014 delle entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto dell'evasione fiscale. La circostanza che tali entrate non sono computate nei saldi di finanza pubblica fa sì che alla modifica normativa proposta non si ascrivono effetti finanziari.

Articolo 8

(Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi)

Comma 1. Le disposizioni si inquadrano nella disciplina più ampia relativa agli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, innovandola con l'indicazione del ricorso a un portale unico per garantire l'accessibilità ai dati di spesa dei bilanci preventivi e consuntivi delle amministrazioni e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, introducendo uno schema standard a cui riferirsi per la pubblicazione dei dati da definire tramite un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al fine assicurare una maggiore efficacia e coordinamento tra le norme, favorendo la semplificazione e la chiarezza interpretativa, le modifiche introdotte dal Senato sostituiscono il testo dell'articolo 8 comma 1 e 2 originario con un nuovo testo che interviene modificando direttamente il decreto legge 33 del 2013. Si prevede inoltre di specificare che i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi siano disponibili in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, come peraltro già stabilito per i documenti le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 33 del 2013. Infine, viene specificato che oltre all'indicatore annuale di tempestività del pagamento le amministrazioni affianchino anche un indicatore trimestrale a partire dal 2015.

Le disposizioni non determinano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto recano una mera specificazione degli obblighi di pubblicazione dei dati delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 8 co. 4

Domanda

In relazione all'articolo 8, comma 4, si rileva che la riduzione della spesa per consumi intermedi incide in maniera finanziariamente equivalente su tutti i comparti della spesa (Stato, regioni, enti locali) e che le risorse tratte dalla norma in esame dovranno, in parte, compensare, già dal 2014, nuovi oneri obbligatori, per cui se ne imporrebbe, ai sensi della legge di contabilità, la necessità di provvedervi anche con l'aggiunta di specifiche clausole di salvaguardia. Si rileva, inoltre, che il conseguimento di risparmi è subordinato a successivi provvedimenti attuativi e che sarebbe opportuno acquisire dal Governo conferma della piena sostenibilità delle riduzioni di spesa per le amministrazioni interessate.

Risposta

Sulla tipologia qualitativa dei risparmi di spesa previsti per beni e servizi, da parte dei diversi comparti di spesa, si è tenuto conto di una ripartizione del taglio degli stanziamenti tra ciascuna amministrazione centrale dello Stato in maniera inversamente proporzionale alla quota di ricorso attuale alle convenzioni Consip, in base alle elaborazioni fornite in relazione tecnica, in base alle categorie merceologiche dei consumi intermedi confrontabili.

Ciò posto, l'effettivo margine di efficientamento di ciascuna amministrazione sarà influenzato, oltre che dalla quota della spesa attualmente sotto convenzione Consip, da una serie di ulteriori fattori quali, ad esempio, l'incidenza dei contratti in scadenza o in situazione non regolare in ciascuna amministrazione e potrà puntualmente essere valutato in un apposito

D.P.C.M. per la definizione delle riduzioni di spesa per ciascuna amministrazione interessata.

Articolo 8, co. 8, lett. a)

Domanda

In relazione all'articolo 8, comma 8, lettera a), la rinegoziazione dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, funzionale al conseguimento dei risparmi previsti dal precedente comma 4, appare problematica per la possibilità di non accordo con le parti contraenti, la conseguente facoltà di recesso ed il rischio di non ottenere il risparmio del 5 per cento attraverso il ricorso agli strumenti alternativi previsti.

Risposta

Si evidenzia che gli effetti di risparmio stimati per il 2014 appaiono sostenibili, a prescindere da possibili meccanismi di contenimento da cui possano derivare nuovi o maggiori oneri di spesa per le PA, anche tenendo conto delle positive esperienze recate da analoghe iniziative in materia, in particolare quelle nel settore sanitario, previste dal decreto-legge n. 95 del 2012, che, fra l'altro, stabilivano interventi di contenimento attraverso la rinegoziazione dei corrispettivi e dei corrispondenti volumi d'acquisto di beni e servizi, con esclusione dei farmaci.

Inoltre, proprio al fine di prevenire eventuali disfunzioni derivanti dal recesso dei fornitori, nel caso in cui i beni o servizi oggetto del contratto non fossero momentaneamente disponibili nell'ambito delle convenzioni centralizzate, la disposizione in esame ha espressamente previsto la possibilità di procedere ad acquisti meno onerosi sulla base di affidamenti diretti (quindi secondo procedure semplificate e con tempi ristretti), ovviamente nel rispetto della normativa del codice dei contratti pubblici e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle nuove

procedure di acquisizione dei beni e servizi ovvero alla attuazione delle gare centralizzate.

Articolo 8, co. 11

Domanda

In relazione all'articolo 8, comma 11, andrebbero evidenziati gli elementi contabili, sia pure di massima, identificativi delle autorizzazioni legislative di spesa coinvolte nella riduzione, per 400 milioni, dei programmi di investimento della difesa.

Risposta

Sulla rideterminazione dei programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale in maniera tale da conseguire una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014, si fa presente che in sede di adozione dell'apposito D.P.C.M. saranno individuate le specifiche autorizzazioni di spesa iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri interessati da ridurre, anche sulla base delle disponibilità residue al momento.

Articoli 9 e 10

Domanda

Con riferimento ai nuovi compiti che gli articoli 9 e 10 attribuiscono all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, si chiedono ulteriori elementi e dati idonei a provarne l'affermata neutralità rispetto alle risorse assegnate dalla legislazione vigente in favore della predetta autorità e si segnala l'opportunità di inserire esplicite clausole di invarianza nel dispositivo.

Risposta

Al riguardo, si non si hanno obiezioni in merito all'opportunità di inserire specifica clausola di invarianza che escluda la possibilità di oneri.

Articolo 11

Domanda

In relazione all'articolo 11, laddove si prevede una riduzione dei compensi agli intermediari del servizio F24 che comporti una riduzione, per il 2014, pari al 30 per cento della spesa sostenuta nel 2013 e, per gli anni successivi, del 40 per cento, considerato l'elevato importo della riduzione, si segnala la possibilità che gli intermediari della riscossione fiscale non accolgano pienamente tale revisione delle condizioni e si raggiungano valori di riduzione più bassi.

Risposta

Si evidenzia che gli effetti di cui al comma 2 non sono stati prudenzialmente scontati nelle coperture del provvedimento. Al contrario la riduzione dei trasferimenti all'agenzia delle entrate costituirà incentivo a procedere quanto prima alla rinegoziazione delle convenzioni in essere.

Articolo 12

Domanda

Per quanto riguarda l'articolo 12, andrebbe chiarito il meccanismo attraverso cui la norma acquisisce un risultato di minore spesa per 250 milioni, procedendo ad un mero allineamento delle scadenze di rilevazione dei tassi di interesse sulle giacenze dei conti di tesoreria al momento della loro « effettiva maturazione ».

Risposta

La remunerazione del conto di tesoreria centrale intestato alla Cassa Depositi e prestiti, che nel primo quadrimestre 2014 ha avuto una giacenza media di circa 135 miliardi, è determinata moltiplicando la giacenza per la media aritmetica semplice tra i seguenti due valori:

media aritmetica semplice dei tassi dei BOT a 6 mesi rilevati nel semestre precedente;

media aritmetica semplice dell'indice mensile Rendistato (aggiustato per il moltiplicatore 360/365) del semestre precedente.

Fermi restando i due parametri, BOT a 6 mesi e Rendistato, idonei per calcolare una remunerazione fondata su criteri di razionalità, con la modifica introdotta si intende sostituire il riferimento al semestre precedente con quello del semestre in corso, nel quale è presente la giacenza.

Considerando, quindi, la differenza di rendimento che si determina ed applicandola ad una giacenza di riferimento di circa 130 miliardi di euro per un semestre, si ottiene un risparmio maggiore di quello contenuto nella Relazione Tecnica, che appare quindi stimato prudenzialmente, anche tenuto conto dei risultati delle aste tenute a fine aprile.

Articolo 12-bis (Canoni delle concessioni demaniali marittime)

Comma 1. La disposizione non determina effetti per la finanza pubblica, in quanto lo spostamento al 15 settembre di ciascun anno del termine per il versamento dei canoni demaniali marittimi ex articolo 03, c. 1, lett. b), del decreto-legge 400/1993, dovuti a partire dal 2014, comporta che, comunque, le relative somme saranno acquisite entro l'anno di competenza.

Comma 2. La disposizione recante il differimento del termine per il riordino della materia dei canoni demaniali marittimi non determina effetti in quanto la stessa ha carattere procedurale.

Articolo 16

Domanda

Con riferimento all'articolo 16, che prevede un obiettivo di risparmio di spesa per i ministeri pari a 240 milioni, si rileva che la sua formulazione non consente di effettuare consapevoli valutazioni in merito alle misure di riduzione da apportare agli stanziamenti di spesa e alla qualità eco-

nomica di questi ultimi, posto che essi saranno individuati solo in un secondo momento, con apposito d.p.c.m.

Risposta

Si rileva che le riduzioni in oggetto sono state valutate sulla base delle disponibilità presenti in bilancio alla data di presentazione del decreto legge e risultano pertanto sostenibili. Inoltre, con riferimento alla valutazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento, la valutazione tiene conto che le riduzioni di spesa operate per le finalità e con le modalità indicate nella norma in esame si aggiungono a quelle già previste a legislazione vigente in applicazione di precedenti provvedimenti legislativi tra i quali, da ultimo, il decreto-legge 4/2014. Esse incidono pertanto in misura maggiore sulle attività già programmate e in avanzata fase di realizzazione che presentano un più ravvicinato profilo di utilizzo delle risorse disponibili.

Articolo 20

Domanda

Con riferimento all'articolo 20, laddove si prevede, per le società partecipate, una riduzione dei costi operativi nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015, cui sono associati effetti di 70 milioni di euro per il 2014 e 100 per l'anno 2015, si rileva che la relazione tecnica non fornisce, come previsto dalla legge di contabilità, i dati utilizzati per la quantificazione delle maggiori entrate che concorrono alla copertura del decreto.

Risposta

Si fa presente che in sede di istruttoria il Dipartimento del tesoro ha fornito gli elementi informativi riferiti ad alcune delle società direttamente partecipate dallo Stato, e dalla quale si evincono obiettivi di efficientamento realizzabili per circa 49,2 milioni di euro nel 2014 e 78,8 milioni di euro nel 2015.

Oltre alle società indicate in tale tabella, però, la disposizione trova applicazione anche nei confronti di:

società totalmente partecipate da parte di società totalmente partecipate dallo Stato, ivi incluse quelle la cui società controllante abbia emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati (ad es. tutte le società del gruppo Ferrovie dello Stato, ad eccezione della capogruppo);

società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, 1° comma, n. 1), del codice civile, i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Considerata la rilevanza delle società rientranti in queste categorie, la stima di 70 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro per il 2015 è stata operata in modo prudenziale.

Articolo 22, commi 1 e 1-bis (Reddito imponibile per attività di produzione e cessione di energia elettrica)

La Commissione stima che il minor gettito, rispetto alla RT iniziale, risulterebbe pari, in termini di competenza e come risulta dall'espressione riportata nella RT, a 10 milioni e non a 14 milioni.

Al riguardo, si evidenzia che il calcolo relativo alla formula che genera la stima di minor gettito rispetto alla RT originaria di 14 milioni di euro, risulta corretto; infatti, il calcolo $186,3 \times 24,3$ per cento $\times 30$ per cento produce come risultato circa 13,6 milioni di euro, arrotondati a 14 milioni di euro.

Relativamente, invece, alla richiesta di quanto gettito è attribuibile alle addizionali, si evidenzia che, dei 14 milioni di euro complessivi ai fini IRPEF, circa 0,8 milioni di euro sono attribuibili all'addizionale regionale e circa 0,3 milioni di euro all'addizionale comunale.

Articolo 22**Domanda**

La quantificazione del maggior gettito associato al comma 2 dell'articolo 22, pari a 350 milioni a decorrere dall'anno 2014 in virtù dell'assoggettamento a IMU di taluni terreni agricoli montani, non sembra tenere conto di specifici elementi rilevanti, quali il minor gettito IRPEF (in quanto l'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali sul reddito dominicale) e la parziale deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali, nella misura del 20 per cento, ai fini della determinazione del reddito di impresa.

Risposta

Sulla quantificazione del maggior gettito associato al comma 2, ed in particolare alla richiesta di chiarimenti circa la quantificazione del maggior gettito associato alla revisione dell'esenzione IMU per i terreni montani e collinari si evidenzia che alcuna valutazione puntuale può essere eseguita in assenza del decreto che darà attuazione alla disposizione in esame.

Si conferma in ogni caso che il decreto dovrà tener conto della normativa vigente ai fini IMU al fine di assicurare il conseguimento del maggior gettito previsto.

**Articolo 22, comma 2
(IMU terreni agricoli)**

Il Servizio Bilancio della Camera richiede che siano individuate le risorse per far fronte alla compensazione a favore dei Comuni per l'esenzione disposta al Senato a favore dei terreni agricoli a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Al riguardo si fa presente che al momento dell'emanazione del decreto previsto dalla norma in esame per la nuova disciplina dell'esenzione IMU per i terreni situati in comuni montani e collinari, dovranno prevedersi modalità tali da assicurare un maggior gettito di 350 milioni al netto di quanto occorre ristorare ai comuni per l'esenzione in oggetto.

Articolo 24

(Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni)

In particolare, si richiedono chiarimenti circa l'invarianza degli effetti finanziari connessi alle modifiche apportate al comma 5 dell'articolo 12 del d.l. n. 98/2011, dal predetto articolo 24, comma 3, lett. c), che ha ampliato il ruolo di centrale di competenza dell'Agenzia del demanio estendendo l'impiego dello strumento degli accordi quadro anche per l'affidamento degli incarichi di progettazione degli interventi.

A tal riguardo si osserva che detta estensione non può produrre oneri nuovi o maggiori rispetto alle ordinarie procedure di gara che dovrebbero, altrimenti essere svolte, in quanto l'indizione di un'unica procedura ad evidenza pubblica, centralizzata in capo all'Agenzia del Demanio, in luogo delle centinaia altrimenti necessarie per l'individuazione degli operatori per ciascun intervento da realizzare non può che evidentemente determinare un risparmio in termini di tempi e costi per le singole Amministrazioni/Stazioni Appaltanti.

In ultimo, pare utile evidenziare che la clausola di invarianza di cui si discute non è stata introdotta dall'articolo 24 del d.l. n. 66/2014 ma era già presente nell'originario testo dell'art. 12 comma 5 d.l. n. 98/2011. Come detto, infatti, la novella introdotta dal richiamato articolo 24, comma 3, lett. c, si limita ad ampliare le ipotesi di ricorso agli accordi quadro, mentre è rimasta immutata la previsione che attribuisce all'Agenzia del demanio la possibilità di avvalersi per l'elaborazione degli accordi quadro di società a totale o prevalente capitale pubblico, dovendo solo tale avvalimento non comportare nuovi o maggiori oneri, posto che come sopra evidenziato, il mero ricorso agli accordi quadro può solo produrre risparmi di spesa.

Titolo III**Domanda**

In relazione al complesso degli articoli inerenti al pagamento dei debiti delle

pubbliche amministrazioni, rilevato che l'assenza di effetti in termini di indebitamento netto lascia intendere che si tratti unicamente di debiti di natura corrente, a differenza di quanto previsto dal decreto-legge n. 35 del 2013, e che non è prevista alcuna esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno dei pagamenti dei debiti in conto capitale, si chiedono chiarimenti al Governo.

Secondo la relazione tecnica, considerate le richieste degli enti per i debiti di parte corrente e l'eventualità che il patto di stabilità interno, in particolare per le Regioni, possa non consentire un completo utilizzo delle risorse messe a disposizione sotto forma di anticipazioni di liquidità per circa 8,7 miliardi di euro per l'anno 2014, si ipotizza un importo di pagamenti pari a circa 5 miliardi di euro. Se tale asserzione fosse confermata, andrebbe valutata la necessità di prevedere un ammontare di liquidità da anticipare sensibilmente maggiore, ai fini di un'efficiente allocazione delle risorse e per evitare aggravati di oneri per interessi passivi su risorse non utilizzate.

Risposta

Al riguardo, si segnala che la richiesta di liquidità è effettuata in coerenza con gli spazi di spesa correlati ai vincoli del patto di stabilità. Pertanto la finalizzazione della liquidità non necessariamente privilegia la spesa corrente a discapito di quella capitale. Ciò premesso, si ritiene che l'offerta di liquidità molto verosimilmente stimolerà una maggiore richiesta di spazi finanziari sul patto di stabilità interno. In ogni caso, a misure di allentamento del patto di stabilità interno, potrà provvedersi solo previa individuazione di apposita copertura finanziaria.

La stima dei pagamenti dei debiti per 5 miliardi è da considerare prudenziale soprattutto in quanto finalizzata al calcolo del gettito IVA 2014 conseguente. Inoltre l'importo di 8,7 mld quale somma disponibile per anticipazioni di liquidità è da considerare quale importo massimo erogabile.

Si fa, inoltre, presente che le anticipazioni concesse saranno calibrate sulla base delle richieste effettivamente formulate dagli enti: tali richieste saranno pertanto tarate sull'effettiva capacità di spesa e quindi non saranno concesse anticipazioni superiori alle richieste formulate.

Articolo 37

Domanda

L'articolo 37 istituisce un fondo, con una dotazione di 1.000 milioni, per le garanzie dello Stato sui debiti delle pubbliche amministrazioni ceduti dai creditori a banche o intermediari finanziari. Al fine di apprezzare la congruità dello stanziamento, sarebbe necessario acquisire un quadro dei rischi di escussione delle garanzie prestate.

Risposta

Si evidenzia che tale fondo è da intendersi come una riserva volta a fronteggiare i rischi di escussione derivanti dal complesso delle garanzie statali, non escludendo da queste le garanzie concesse ai sensi dell'articolo in esame. Per tali ultime garanzie, la dotazione del fondo di cui al comma 4, pari a 150 milioni, è ritenuto congruo a far fronte ad uno stock in linea con quello dei crediti attualmente certificati. In mancanza di dati certi sul potenziale di crediti allo stato non certificati che potranno beneficiare della garanzia statale, si è ritenuto di incrementare le risorse destinabili a tale finalità: ciò anche in considerazione della possibilità, prevista nella Relazione presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 243/2012 in occasione della presentazione del DEF e autorizzata dal Parlamento con apposite risoluzioni, di determinare – con il provvedimento in esame – un peggioramento del saldo netto da finanziare (saldo su cui incide la misura).

Contestualmente, si è ritenuto di non circoscrivere la possibilità di utilizzo del fondo di cui al comma 6 alle sole garanzie di cui all'articolo in esame, ma di esten-

derla anche alle altre garanzie statali, per le quali potessero in futuro determinarsi necessità di integrazione delle risorse.

Articolo 38-bis
(Semplificazione fiscale della cessione dei crediti)

La Commissione chiede chiarimenti circa l'ammontare dei crediti che si ipotizzi possa essere ceduto; chiede, inoltre, conferma che le cessioni relative al flusso del 2013 avvengano tutte nell'anno in corso.

Al riguardo, si evidenzia che in sede di RT all'articolo 8 del DL 35 è stata stimata una perdita di gettito di 6,5 milioni di euro (5,9 mln di imposta di registro e 0,6 mln di imposta di bollo) per 5 anni a decorrere dal 2013 tenuto conto che la platea dei crediti commerciali presa a riferimento era lo stock al 31.12.2012 (90-40 = 50 miliardi di euro) e che circa la metà di tale stock sarebbe stata ceduta a intermediari nel suddetto lasso temporale.

La norma in esame, invece, estende l'esenzione al flusso 2013. Ne consegue che la valutazione dell'impatto sul gettito è limitata a tale flusso e incidere su una sola annualità.

L'attribuzione della perdita di gettito ad una sola annualità risulta maggiormente prudentiale rispetto al fatto di ripartire tale perdita in più annualità che determinerebbero effetti di trascurabile entità in ciascuno degli anni considerati.

Articolo 41-bis
(Misure per l'accelerazione dei pagamenti a favore delle imprese)

La conservazione delle risorse previste dalle leggi istitutive delle province di Monza e della Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani si è resa necessaria nel tempo a causa della necessità di rimodulare i piani finanziari approvati con DDPCM del 2007 per adeguarli a sopravvenute esigenze operative in fase di realizzazione degli interventi previsti. Poiché l'utilizzo delle risorse stanziata restava subordinato al perfezionamento dell'*iter* di

approvazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di integrazione e rimodulazione delle risorse del piano finanziario e che tale iter, per diversi motivi di natura amministrativa, si è concluso con l'emanazione dei DDPCM in data 3 dicembre 2013 si sono rese necessarie diverse proroghe finalizzate alla conservazione delle risorse nelle contabilità speciali interessate in attesa del loro utilizzo. In particolare, il termine iniziale del 30 giugno 2008 è stato inizialmente prorogato al 30 giugno 2009 dal decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129. Con l'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e, poi, con l'articolo 15 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è stato, altresì, prorogato, fino al 31 dicembre 2012. Con l'articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità) il termine di cui sopra è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2013 e con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è stato prorogato al 31 dicembre 2013. Infine, l'articolo 3, comma 4 DL 30 dicembre 2013, n. 150 aveva prorogato il predetto termine al 31 dicembre 2014. Con l'approvazione della legge di conversione, tuttavia, il comma 4 dell'articolo 3 è stato soppresso. Le disponibilità presenti nelle contabilità speciali sarebbero dovute, pertanto, essere riversate così come previsto dal Regolamento di contabilità per la gestione delle contabilità speciali con ciò causando gravi ritardi nei pagamenti a favore delle imprese che, tra l'altro, avevano già terminato i propri interventi. Quest'Amministrazione, al fine di scongiurare tale eventualità e di evitare un rilevante aggravio dei costi per interessi moratori e spese legali – atteso che le ditte appaltatrici, come già preannunciato alle Prefetture-UTG, sarebbero state costrette ad agire in via giudiziale, con diffide e ingiunzioni di pagamento, per ottenere il

soddisfacimento delle loro legittime aspettative – ha, pertanto, ritenuto opportuno, prima di procedere al predetto versamento che avrebbe avuto degli effetti irreversibili, attendere l'adozione del già preannunciato decreto-legge per una celere estinzione dei debiti a favore delle imprese, per riproporre la norma in questione.

Per quanto attiene poi ai profili di copertura finanziaria, si riporta, di seguito, il dettaglio delle somme disponibili, per un totale complessivo di euro 35.003.173,06, nelle contabilità speciali ed il cui utilizzo è stato autorizzato con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013.

Prefettura di Monza e della Brianza
euro 4.150.000,00

Prefettura di Fermo euro
9.053.172,90

Prefettura di Barletta Andria Trani
euro 21.800.000,16.

Si conferma che le disponibilità sopra riportate coprono integralmente le spese autorizzate.

Articolo 50, co. 11

Domanda

Con riferimento al gettito Iva derivante dal pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, previsto dall'articolo 50, comma 11, considerato che la relazione tecnica ipotizza un importo effettivo di pagamenti di circa 5 miliardi di euro e considerato l'effettivo gettito Iva accertato per operazione analoga con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 novembre 2013, pari a 540 milioni, in luogo dei 925 milioni previsti dal precedente decreto-legge n. 35 del 2013, si rileva che, ove si verificasse una dinamica di gettito analoga a quella del 2013, la stima del gettito Iva appare sovradimensionata e, pertanto, sarà necessario attivare la clausola di salvaguardia, come avvenuto nel 2013.

Risposta

L'importo di pagamenti prudenzialmente considerato, nella valutazione degli effetti finanziari del decreto-legge n. 66 del 2014, in relazione alle effettive richieste al momento avanzate dalle Amministrazioni locali, è pari a 5 miliardi, su un totale di 8,7 miliardi di risorse stanziata a tal fine sotto forma di anticipazioni di liquidità.

La valutazione del maggior gettito iva derivante da tali pagamenti sconta un'aliquota IVA media del 15 per cento, da cui derivano maggiori entrate pari a 650 milioni nel 2014. Si ritiene che tale maggior introito possa essere conseguito nell'esercizio in corso. Infatti, la procedura prevista dal provvedimento in esame è sostanzialmente quella del decreto-legge n. 35 del 2013, quindi si tratta di una procedura già collaudata che consentirà una maggiore tempestività nell'erogazione delle risorse e dei conseguenti pagamenti e relativi ritorni in termini di maggiori entrate.

A sostegno dell'effettiva realizzabilità dei maggiori introiti, si segnala che nel 2013 a fronte della maggiore IVA stimata per tale anno in 925 milioni connessa al pagamento di debiti commerciali, si è incassato 540 milioni (e si è reso necessario per questo far scattare la clausola di salvaguardia prevista nel citato DL 102/2013). In verità nei primi mesi dell'anno 2014 si è registrata una crescita degli incassi IVA rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno scorso pari a circa l'8 per cento (in termini assoluti pari a oltre 1 miliardo). Tenuto conto dei dati del monitoraggio, detta dinamica è riconducibile anche all'effetto dei maggiori pagamenti avvenuti nel 2014 relativi ai suddetti debiti. In effetti, risulta che molti EETT hanno completato taluni pagamenti nei primi mesi dell'anno corrente.

In sostanza il pagamento dei richiamati debiti è avvenuto a cavallo di due esercizi (2013 e 2014) anziché avvenire nel solo 2013, ma nel complesso il gettito atteso è stato realizzato. Ciò si è verificato anche in considerazione dei tempi di avvio delle procedure previste dal citato DL 35.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti. Atto n. 97 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	196
--	-----

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 giugno 2014. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti. Atto n. 97.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Giovanni PAGLIA (SEL), *relatore per la VI Commissione*, rileva come le Commissioni Finanze e Lavoro siano chiamate a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti (Atto n. 97).

In estrema sintesi, fa presente come lo schema di decreto ministeriale costituisca

attuazione delle disposizioni in materia di agevolazioni tributarie e contributive in favore dei soggetti che assumono lavoratori detenuti.

Per quanto riguarda le misure di carattere tributario in tale settore, ricorda che l'articolo 3 della legge n. 193 del 2000, come da ultimo sostituito dal decreto-legge n. 78 del 2013, prevede la concessione di un credito d'imposta mensile, nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto, in favore delle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti.

Rammenta inoltre come tale disposizione abbia concesso un credito d'imposta mensile, nella misura massima di trecentocinquanta euro per ogni lavoratore, alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, ricordando altresì come tali crediti d'imposta siano utilizzabili esclusivamente in compensazione, e si applichino per un periodo

di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato.

Specifica altresì che, ai sensi dell'articolo 4 della predetta legge n. 193, le modalità e l'entità delle agevolazioni e degli sgravi previsti dall'appena descritto articolo 3 sono determinate annualmente, con apposito decreto del Ministro della giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno, il cui schema è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Per quanto riguarda i profili previdenziali, fa presente come il comma 3-bis dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, anch'esso modificato dal decreto-legge n. 78 del 2013, stabilisca che le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

La disposizione specifica che tali sgravi contributivi si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato.

Per quanto riguarda invece i condannati e gli internati ammessi alle misure

alternative alla detenzione il combinato disposto dei commi 1 e 3 del citato articolo 4 della legge n. 381 prevede che le predette aliquote contributive siano ridotte a zero.

Passando a illustrare il contenuto dello schema di decreto, rileva innanzitutto come la scelta del Governo di adottare un solo decreto ministeriale attuativo di tali benefici in luogo dei distinti provvedimenti previsti dall'articolo 4 della legge n. 193 del 2000 e dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381 del 1991, ed adottati in precedenza (il decreto 25 febbraio 2002, n. 87, relativo ai crediti d'imposta, e il decreto 9 novembre 2011, relativo agli sgravi contributivi) risponda alla considerazione dell'omogeneità della materia, che riguarda unitariamente le agevolazioni riconosciute alle imprese che assumono lavoratori in esecuzione di pena detentiva.

Con riferimento agli ambiti di specifica competenza della Commissione Finanze, rileva quindi come il Titolo I dello schema, composto dagli articoli da 1 a 7, costituisca attuazione delle misure di cui all'articolo 3 della legge n. 193 del 2000.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, il quale recepisce quasi letteralmente il contenuto dell'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 193 del 2000, disciplina il riconoscimento di un credito di imposta alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a 30 giorni, lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno. Specifica come il credito sia riconosciuto in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, nei limiti del costo sostenuto per ciascun lavoratore assunto dall'impresa e comunque entro la misura massima di 700 euro mensili per ciascun lavoratore, per il 2013, e di 520 euro mensili per gli anni a decorrere dal 2014. La disposizione prevede che tale ultimo importo possa essere modificato con successivo nuovo decreto ministeriale.

In merito alla formulazione della disposizione segnala, come, per un refuso, manchi il numero del giorno di gennaio 2013 a decorrere dal quale, per il medesimo anno 2013, il credito d'imposta spetta nella misura di 700 euro mensili. Peraltro,

anche per analogia con il dettato del comma 2 dello stesso articolo 1, tale data dovrebbe essere indicata nel 1° gennaio 2013.

Il comma 2, il quale recepisce quasi letteralmente il contenuto dell'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 193, disciplina invece il caso di assunzione di detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione. Evidenzia come in tal caso venga previsto che il credito spetta, a condizione che l'assunzione abbia una durata non inferiore a 30 giorni, sempre in proporzione alle giornate di lavoro prestate e nei limiti del costo sostenuto per ogni lavoratore assunto e comunque nella misura massima di 350 euro mensili, per ciascun lavoratore, per il 2013, e di 300 euro mensili per gli anni a decorrere dal 2014. Anche in tal caso viene specificato che tale ultimo importo possa essere modificato con successivo nuovo decreto ministeriale 2014.

In merito alla differenza tra credito riconosciuto alle assunzioni di soggetti detenuti o internati e credito riconosciuto alle assunzioni di detenuti semiliberi, segnala come il precedente decreto ministeriale emanato in materia (il DM 25 febbraio 2002, n. 87) prevedesse lo stesso ammontare di 516,46 euro mensili.

In relazione invece alla differenziazione tra l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto per il 2013 e quello, più basso, riconosciuto per gli anni a decorrere dal 2014, segnala come la Relazione Tecnica predisposta dal Ministero della Giustizia allegata allo schema di decreto evidenzia che tale scelta è « frutto di una valutazione tesa a coniugare la finalità di promuovere l'assunzione dei lavoratori detenuti da parte delle imprese e cooperative con le risorse finanziarie disponibili legislazione vigente destinate a sostenere tale azione di stimolo, accogliendo in tal senso le osservazioni formulate anche dall'Amministrazione penitenziaria ».

Il comma 3 specifica che nel caso di assunzioni a tempo parziale, il credito d'imposta riconosciuto ai sensi dei commi 1 e 2 spetta in misura proporzionale alle ore prestate.

Il comma 4 reca una norma di carattere retroattivo, stabilendo che le previsioni appena illustrate si applichino, alle stesse condizioni, anche ai rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° gennaio 2013: in tale contesto, al fine di evitare fittizie interruzioni dei rapporti instaurati prima del 2013 per poter lucrare del più favorevole regime di sgravio valevole per lo stesso 2013, viene specificato che le norme dell'articolo 1 si applicano ai rapporti i quali proseguano per un periodo non inferiore a 30 giorni successivamente alla medesima data del 1° gennaio 2013.

L'articolo 2 disciplina l'estensione, nei medesimi importi, del credito d'imposta riconosciuto dall'articolo 1 alle attività di formazione svolte nei confronti di soggetti detenuti.

In particolare, il comma 1 prevede che il credito spetta per i medesimi importi previsti per ciascuna tipologia di assunzioni alle imprese che:

a) svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, o di detenuti ammessi alla semilibertà: a tale riguardo, aderendo ad un'osservazione del Consiglio di Stato, è stata introdotta la condizione secondo cui, per fruire del beneficio, al termine del periodo di formazione, l'impresa deve procedere all'immediata assunzione dei detenuti o internati formati, per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione, per il quale ha fruito del beneficio;

b) svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità al detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.

Il comma 2 esclude l'applicazione del credito d'imposta alle imprese che hanno stipulato convenzioni con enti locali aventi per oggetto attività formative.

L'articolo 3, nel dettagliare, al comma 1, le condizioni per fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 1, oltre a ribadire che le imprese assumano i dete-

nuti o gli internati, anche ammessi al lavoro esterno o alla semilibertà, con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a 30 giorni, specifica che deve essere corrisposto ai soggetti assunti un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Inoltre il comma 2 condiziona la fruizione delle agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 alla stipula, da parte delle imprese, di un'apposita convenzione con la Direzione dell'Istituto penitenziario ove sono ristretti i lavoratori assunti.

L'articolo 4, il quale riprende il contenuto dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 193, disciplina il caso di cessazione dello stato di detenzione del lavoratore assunto fruendo del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, allungando il periodo di fruibilità del credito dopo la cessazione, previsto in precedenza in soli 6 mesi dal richiamato DM 25 febbraio 2002, n. 87.

In particolare, rileva come sia previsto che il credito spetta anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del lavoratore assunto, per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno.

In tale contesto evidenzia come, rispetto alle previsioni del già citato decreto ministeriale emanato in materia (DM 25 febbraio 2002, n. 87), sia stata introdotta la condizione che l'assunzione deve essere avvenuta mentre il lavoratore era in regime di semilibertà o ammesso al lavoro all'esterno e come qualora invece si tratti di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, il credito di imposta è utilizzabile per un periodo più lungo, fino a ventiquattro mesi dalla cessazione dello stato di detenzione del lavoratore assunto, introducendo, anche in questo caso, la condizione che il rapporto di lavoro deve essere iniziato mentre il soggetto era ristretto.

L'articolo 5 regola in via generale le modalità di utilizzazione del credito d'imposta.

Rileva che, come d'uso, il comma 1 specifica che il credito d'imposta non

concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, mentre i commi 2 e 3 prevedono, in ottemperanza al dettato dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 193, che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione e debba essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in riferimento al quale è concesso.

Il comma 4 stabilisce che il credito d'imposta riconosciuto ai sensi degli articoli 1 e 2 è cumulabile con altri benefici, concessi a fronte dei medesimi costi ammissibili: rispetto alla previgente normativa di attuazione viene specificato che comunque le agevolazioni non possono superare il costo sostenuto per il lavoratore assunto o per la sua formazione.

Il comma 5 prevede un limite annuale di fruibilità delle agevolazioni, per ciascun soggetto beneficiario, di 250.000 euro, in ottemperanza al limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Passando all'esame dell'articolo 6, rileva come esso detti ulteriori disposizioni per l'utilizzazione del credito di imposta a decorrere dal 2015 non previste nel precedente DM 25 febbraio 2002, n. 87.

In particolare, ai sensi del comma 1, l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta avviene esclusivamente presentando il modello F24 attraverso i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, con esplicita esclusione di ogni operazione di versamento eseguita con modalità differenti, mentre i commi 2 e 3 introducono un meccanismo preventivo di ripartizione dei crediti d'imposta tra i soggetti beneficiari.

In particolare rileva come sia previsto che i soggetti fruitori debbano presentare, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio, un'istanza presso l'istituto penitenziario con il quale hanno stipulato la convenzione, che indichi i detenuti o internati lavoratori all'interno dell'istituto, i detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ovvero i detenuti semiliberi, quantificando l'ammontare del credito d'imposta che intendono fruire per l'anno successivo. Per i crediti di imposta relativi all'anno 2014, le istanze sono presentate entro il secondo mese successivo alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto.

Specifica come tali istanze siano trasmesse dall'Istituto penitenziario al competente Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, il quale, ai sensi del comma 3, le trasmette a sua volta al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle stesse e come il Dipartimento, entro i successivi trenta giorni, debba determinare l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario per l'anno successivo dandone tempestiva comunicazione agli interessati, anche mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia.

In tale ambito evidenzia come, qualora gli importi complessivamente richiesti eccedano le risorse stanziare, l'accoglimento delle istanze è effettuato rideterminando gli importi fruibili in misura proporzionale alle risorse stesse.

I commi da 4 a 8 delineano invece un meccanismo di controllo e monitoraggio circa la corretta fruizione del credito d'imposta.

In particolare rileva come il comma 4 precisi che le agevolazioni sono fruite fino al raggiungimento dell'importo del credito d'imposta complessivamente concesso e che l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per un importo superiore a quello concesso determinerà lo scarto delle relative operazioni di versamento,

evidenziando inoltre come, al fine di assicurare il rispetto della previsione di cui al comma 4, il comma 5 stabilisca che:

il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria trasmette in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati dei soggetti ammessi a fruire del credito d'imposta e degli importi a ciascuno spettanti, nonché le eventuali revoche anche parziali;

l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della giustizia i dati relativi ai crediti utilizzati in compensazione, anche per le compensazioni relative al 2013.

In base al comma 6 le modalità e i termini delle trasmissioni dei dati previste dal comma 5 sono stabilite con provvedimenti adottati d'intesa tra gli uffici dirigenziali delle amministrazioni interessate.

Il comma 7 prevede, in caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni o dei requisiti previsti dalla norma, che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, oltre a revocare il credito d'imposta concesso, procede contestualmente al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.

Il comma 8 reca una norma di diritto transitorio, specificando che per il 2014 continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello schema di regolamento in esame e le relative direttive del Ministero della giustizia che prevedono le modalità di attribuzione del beneficio.

In tale contesto specifica che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e l'Agenzia delle entrate concorderanno le modalità con le quali monitorare i crediti maturati nel corso del 2013 non utilizzati entro lo stesso anno.

L'articolo 7 stabilisce le risorse disponibili per la fruizione del credito d'imposta regolato dagli articoli 1 e 2 stabilendo, in particolare, ai sensi del comma 1 che per il 2013 il credito d'imposta è concesso fino a concorrenza dell'importo compless-

sivo di euro 12.602.828, e che, secondo il comma 2, tali risorse sono trasferite dal Ministero della giustizia sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate-fondi di bilancio » per consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate.

Il comma 3 stabilisce che a decorrere dal 2014, e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale che ne ridetermini l'ammontare, il credito d'imposta di cui agli articoli 1 e 2 è concesso fino al limite complessivo massimo di euro 6.102.828.

La disposizione specifica che le risorse di cui al comma 1, eventualmente non utilizzate nel 2013, dovrà essere comunque versato sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate-fondi di bilancio » per reintegrare detta contabilità speciale delle somme utilizzate negli anni precedenti dall'Agenzia delle entrate, ai fini della lordizzazione dei predetti crediti d'imposta, in eccedenza rispetto a quanto versato dal Ministero della giustizia alla contabilità speciale medesima.

Elisa SIMONI (PD), *relatore per la XI Commissione*, con riferimento agli ambiti di specifica competenza della Commissione Lavoro, rileva come il Titolo II dello schema di decreto, composto del solo articolo 8, disciplini l'attuazione degli sgravi contributivi concessi nel caso di assunzione di lavoratori detenuti o internati da parte di cooperative sociali ai sensi del sopra richiamato articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381 del 1991.

Al riguardo il comma 1 stabilisce che le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dai soggetti beneficiari relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti o internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati ed internati ammessi al lavoro all'esterno, sono ridotte nella misura del 95 per cento per gli anni a decorrere dal 2013, per quanto attiene alle quote a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori. Nel decreto ministeriale previgente, l'agevolazione era invece pari all'80 per cento.

La disposizione specifica che la misura della riduzione potrà essere modificata con un successivo decreto ministeriale. Ricorda, in proposito, che sulla base di quanto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, i decreti di rideterminazione della riduzione sono adottati ogni due anni.

Rammenta che per le assunzioni di condannati e di internati ammessi alle misure alternative alla detenzione (cosiddetti semiliberi), durante il periodo di semilibertà l'aliquota contributiva è direttamente ridotta a zero ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 4 della legge n. 381.

In parallelo con la previsione relativa al credito d'imposta recata dall'articolo 4 dello schema di decreto, il comma 2 disciplina l'applicazione dello sgravio contributivo da applicare successivamente alla cessazione dello stato di detenzione del lavoratore assunto.

In tale fattispecie specifica come sia previsto che lo sgravio si applica fino a diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ammesso alla semilibertà o al lavoro all'esterno mentre.

Sottolinea come, nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, lo sgravio si applichi invece per un periodo più lungo, fino a ventiquattro mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del lavoratore assunto, anche in tal caso a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ristretto.

Il comma 3 fissa in euro 8.045.284 la misura massima dell'agevolazione contributiva per il 2013, mentre il comma 4 stabilisce in euro 4.045.284 la misura massima dell'agevolazione per gli anni a decorrere dal 2014 e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale.

Il comma 5 regola le modalità di rimborso all'INPS degli oneri derivanti dalla

riduzione delle aliquote contributive, prevedendo che esso avvenga sulla base di apposita rendicontazione.

In tale ambito, al fine di evitare di superare le risorse stanziare, è altresì indicato che l'agevolazione contributiva è riconosciuta dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro, cui l'Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico.

Inoltre viene previsto il monitoraggio, ad opera dell'INPS, delle minori entrate conseguenti, stabilendosi che l'Istituto fornisca i relativi elementi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per quanto riguarda la differenziazione tra le risorse previste per il 2013 e quelle previste a decorrere dal 2014 dagli articoli 7 e 8 dello schema, segnala come la Relazione illustrativa allegata specifichi che le risorse disponibili a legislazione vigente per l'attuazione di tutte le misure di sgravio, tributario e contributivo, in favore del lavoro dei soggetti detenuti o internati, siano pari, complessivamente, a circa 20,6 milioni di euro per il 2013, ma

a soli 10,1 milioni di euro a decorrere dal 2014, con la conseguente necessità di ridimensionare la misura di tali benefici per gli anni successivi al 2013.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) chiede alle presidenze di voler disporre la predisposizione, in vista della prossima seduta delle Commissioni riunite, di documentazione che metta a confronto le agevolazioni fiscali e contributive previste per incentivare l'assunzione di lavoratori detenuti, testé illustrate, con quelle contemplate dalla normativa vigente per i lavoratori disoccupati che non abbiano commesso reati. Ritiene, infatti, che una tabella riassuntiva contenente tali informazioni possa rappresentare un utile strumento di approfondimento per i componenti delle Commissioni, in vista del prosieguo del dibattito sullo schema di decreto.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad una seduta da convocare nella prossima settimana il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 12.20.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del DL 83/2014 recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (C. 2426 Governo), audizione di rappresentanti di: CGIL, CISL, UIL FIALS-CISAL e UGL 203

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del DL 83/2014 recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (C. 2426 Governo), audizione di rappresentanti di ANICA, Anfols, Federculture, Italia Startup, Isnart, Village4All e del prof. Massimo Osanna, Soprintendente area archeologica di Pompei, Ercolano e Stabia 203

SEDE REFERENTE:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo. C. 2426 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 204

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 12 giugno 2014.

Nell'ambito dell'esame del DL 83/2014 recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (C. 2426 Governo), audizione di rappresentanti di: CGIL, CISL, UIL FIALS-CISAL e UGL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 12 giugno 2014.

Nell'ambito dell'esame del DL 83/2014 recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio cul-

turale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (C. 2426 Governo), audizione di rappresentanti di ANICA, Anfols, Federculture, Italia Startup, Isnart, Village4All e del prof. Massimo Osanna, Soprintendente area archeologica di Pompei, Ercolano e Stabia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 16.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente della VII Commissione Manuela GHIZZONI. — Interviene il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini.

La seduta comincia alle 17.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo.

C. 2426 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 giugno 2014.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta delle Commissioni sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che il deputato della VII Commissione Rocco Crimi verrà sostituito per tutta la durata dell'esame del provvedimento in titolo dall'onorevole Petrenga.

Avverte, altresì, che sul testo del disegno di legge n. 2426 Governo è pervenuto, ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 1, del Regolamento, il parere del Comitato per la legislazione, che è in distribuzione e che si resta in attesa dell'espressione del parere delle altre Commissioni.

Dichiara quindi aperta la discussione generale sul provvedimento in oggetto.

Roberto RAMPI (PD), a nome del suo gruppo, esprime soddisfazione per il provvedimento in esame, che coglie e sviluppa la sinergia tra il mondo dei beni culturali ed il turismo. Rileva che tale soddisfazione è propria anche degli operatori del settore culturale – ascoltati nel corso delle audizioni informali svolte dalle Commissioni riunite – i quali hanno manifestato un loro generale apprezzamento per le disposizioni in esso contenute.

Ricorda come, a poca distanza di tempo dalle dichiarazioni programmatiche del Ministro Franceschini, che annunciava rilevanti interventi normativi nel settore culturale nel momento del suo insediamento, è stato emanato il provvedimento legislativo d'urgenza oggi in esame, i cui interventi si sommano a quelli disposti dal decreto-legge n. 91 del 2013, cosiddetto

«valore cultura». Rileva, infatti, che lo stesso rappresenta un intervento organico sia nel settore dei beni e delle attività culturali, sia in quello del turismo, unificando tutti i diversi aspetti che fanno capo ad un solo dicastero. Ricorda, quindi, tra le varie questioni affrontate dal provvedimento, l'importanza delle disposizioni contenute nell'articolo 1, il quale istituisce un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Aggiunge, poi, come all'articolo 5 si siano introdotte importanti disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, apprezzate dagli addetti ai lavori. Sottolinea inoltre la rilevanza dell'articolo 7 del testo in esame, il quale istituisce il piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali». Auspica poi che possano essere inseriti ulteriori elementi migliorativi del testo, magari anche a costo zero, consapevole del fatto che sussiste un problema generale di reperire risorse aggiuntive per la copertura di nuovi oneri dei provvedimenti legislativi. Ricorda, però, che le modifiche che eventualmente saranno introdotte nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento, dovranno avere ad oggetto questioni di interesse generale, e non seguire interessi microsettoriali o localistici.

Aris PRODANI (M5S), pur esprimendo apprezzamento complessivo per provvedimento, sottolinea la presenza di alcune criticità che auspica possano essere risolte con il lavoro emendativo. La prima questione riguarda la disciplina sulle guide turistiche, di cui al comma 4 dell'articolo 3. Tale comma infatti si limita a prorogare al 31 ottobre 2014 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale volto all'individuazione dei siti nei quali lo svolgimento dell'attività di guida turistica è riservato a coloro che abbiano acquisito una specifica abilitazione. Ricorda, al riguardo, che lo scorso 17 aprile, la X Commissione ha approvato la risoluzione n. 8-00052, a sua prima firma, i cui impegni erano al riguardo ben più stringenti.

In secondo luogo, valuta eccessivamente lungo il periodo di 180 giorni per com-

missariamento di Enit, che si concluderebbe il prossimo 30 dicembre, quando il 1° maggio 2015 è previsto l'inizio di Expo; sollecita quindi una modifica del testo nel senso di una riduzione del commissariamento per meglio affrontare la promozione del grande evento.

Manifesta altresì il timore – già sottolineato lo scorso 5 giugno al sottosegretario Barracciu, in occasione dello svolgimento della sua interrogazione n. 5-0192 – che le concessioni temporali gratuite previste dall'articolo 11 del decreto-legge in esame, per un periodo di sette anni, per immobili di appartenenza pubblica a potenziale vocazione turistica e non utilizzati e non utilizzabili a scopi istituzionali (quali, ad esempio, le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni, i fari) possano generare problematiche simili a quelle delle concessioni demaniali marittime. Si potrebbero, infatti, verificare casi in cui gli investimenti realizzati non siano ammortizzati negli anni di concessione. Si dovrebbero pertanto meglio chiarire le regole di queste concessioni per assicurare il ritorno degli investimenti effettuati.

Marco DONATI (PD), nell'esprimere condivisione per l'intervento svolto dal collega Rampi, desidera sottolineare l'importanza delle misure contenute nel provvedimento in esame volte alla valorizzazione alla maggiore accessibilità del patrimonio culturale del nostro Paese. Segnala in particolare la rilevanza delle disposizioni contenute nell'articolo 9, in materia di credito di imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, e nell'articolo 10 che riconosce un credito d'imposta per interventi di ristrutturazione edilizia e l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché le disposizioni dell'articolo 11, che intervengono sulla disciplina delle guide turistiche e che mirano a migliorare la fruibilità del patrimonio culturale e turistico italiano, prevedendo innanzitutto l'adozione di un piano straordinario della mobilità turistica.

Evidenzia quindi come elementi particolarmente qualificanti del provvedimento

in esame le misure finalizzate a creare nuovi posti di lavoro per i giovani. Ricorda che le Commissioni hanno svolto una breve ma efficace serie di audizioni che hanno fatto emergere sia gli elementi positivi sia alcune criticità, che ritiene possano essere superate con interventi migliorativi del provvedimento.

Sottolinea inoltre come rispetto agli interventi in materia di accessibilità delle strutture ricettive sia necessario innanzitutto un cambio di passo culturale e invita il Governo a rispettare la tempistica dell'emanazione dei decreti attuativi prevista nelle disposizioni di cui all'articolo 10, alle quali gli operatori del settore guardano con interesse.

In relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 11 che riguardano la valorizzazione dei percorsi turistici ricorda, a titolo di esempio, la possibilità di un ulteriore sviluppo dei percorsi francescani e delle vie francigene, al fine di migliorare la competitività del settore turistico nazionale. Esprime altresì un giudizio complessivamente favorevole sulle norme relative al riordino dell'ENIT, intervento di razionalizzazione ampiamente atteso. Giudica, infine, ampiamente, condivisibili le norme contenute nell'articolo 4 a tutela del decoro e dei siti culturali in materia di commercio ambulante che ritiene vadano nella direzione giusta. Auspica al riguardo che il Governo possa comunque valutare la possibilità di inserire possibili correttivi che tengano nella dovuta considerazione anche gli interessi degli operatori del settore.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo nel merito del provvedimento, intende svolgere alcune considerazioni in particolare sugli articoli 10, 11 e 12 del provvedimento in esame.

In particolare con riferimento all'articolo 10, che prevede un credito d'imposta per interventi di riqualificazione e di eliminazione delle barriere architettoniche delle strutture ricettive, segnala innanzitutto la necessità di un approfondimento sulla congruità del massimale di spesa pari a 200 mila euro previsto dalla norma in

questione. Sottolinea, inoltre, la necessità di un approfondimento circa la copertura finanziaria di tale intervento che in base alle quantificazioni indicate consentirebbe di fatto solo un centinaio di interventi. Pur in presenza di una congiuntura economica sfavorevole ritiene, infatti, che il Governo dovrebbe mettere in campo risposte di natura strutturale per favorire il rilancio delle imprese del settore.

Segnala, altresì, che le risorse stanziare per gli interventi stabiliti dal citato articolo 10 sono disponibili solo a decorrere dall'anno finanziario 2015: probabilmente quindi non potranno essere utilizzate specificatamente per gli interventi di adeguamento dei sistemi antincendio, interventi più volte prorogati, da ultimo nel consueto provvedimento di fine anno (cosiddetto « proroga termini »).

Con riferimento all'articolo 11 esprime alcune perplessità sulle norme che consentono la concessione ad uso gratuito di immobili pubblici ad imprese o ad associazioni per un periodo di sette anni salvo rinnovo. In tale nuova disciplina non sono indicati i criteri in base ai quali si dovrebbe procedere alla selezione dei soggetti concessionari. Si chiede quindi se non sia opportuno un approfondimento per valutare la possibilità di introdurre indicazioni più dettagliate in materia di criteri di aggiudicazione, modalità di selezione dei soggetti e pubblicità delle procedure medesime.

Si chiede in particolare se le modalità di selezione si baseranno sulla qualità dei progetti ovvero sugli interventi di natura edilizia che il concessionario dovrà effettuare. Infine analoga valutazione dovrebbe essere svolta sull'opportunità di prevedere il medesimo termine di durata della concessione indipendentemente dal tipo di investimento che il soggetto concessionario si impegna a realizzare.

Ulteriori perplessità a suo parere emergono in relazione alla procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata prevista all'articolo 12 del provvedimento in esame per alcuni interventi di lieve entità. Al riguardo ritiene che tale procedura semplificata possa in realtà rappresentare

una sorta di spada di Damocle sia per il professionista che autocertifica che per il cliente, sottoposti entrambi al rischio che al termine del procedimento semplificato la Soprintendenza competente possa comunque revocare l'autorizzazione. Sottopone quindi alla valutazione del Governo e delle Commissioni l'opportunità di conoscere l'opinione anche dell'Ordine degli Ingegneri e degli architetti su tale intervento normativo dal momento che si tratta di interventi di riqualificazione di strutture ricettive e beni culturali con vincoli paesaggistici anche di una certa rilevanza.

Mara MUCCI (M5S) esprime condivisione per l'intervento appena svolto dal collega Crippa, e sottolinea che, in relazione all'articolo 11, comma 3, il rischio reale è che eventuali investimenti necessari per rendere fruibili le strutture affidate in concessione, potrebbero non garantire ritorni adeguati. L'intera operazione immaginata quindi potrebbe portare a risultati non soddisfacenti.

Manifesta inoltre perplessità in relazione all'articolo 4 del provvedimento, sia perché si interviene in modo pesante su concessioni rilasciate in modo lecito per periodi di tempo anche consistenti, sia per l'esiguità dell'eventuale indennizzo previsto.

Sull'articolo 9, concernente la concessione di un credito di imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, solleva il timore che gli investimenti in siti *web* o portali telematici effettuati da singole strutture potrebbero portare a risultati modesti; invita quindi il governo a valutare l'opportunità di ragionare in un'ottica più di sistema, investendo le risorse, limitate, a disposizione per l'efficientamento di siti e portali di livello regionale o comunque aggregati.

In merito alle disposizioni dell'articolo 10 (credito di imposta per la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive), concordando con gli interventi precedenti che hanno sottolineato l'esiguità delle risorse messe a disposizione, che consentirebbero un numero limitatissimo di interventi, invita il Governo a valutare

l'opportunità di escludere dall'agevolazione determinate fattispecie di strutture.

Solleva forti perplessità, infine, anche sulle norme che disciplinano la copertura finanziaria del provvedimento.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dopo aver condiviso le considerazioni espresse dal collega Rampi, chiede al Governo di approfondire le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3 – che prevede il rifinanziamento, del fondo « Mille giovani per la cultura » – e quelle recate dall'articolo 8, in materia di misure urgenti per favorire l'occupazione giovanile presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica. Rileva, infatti, che andrebbero forse coordinate le varie disposizioni che tendono a favorire l'assunzione di giovani nel settore culturale, anche attraverso « contratti di lavoro flessibile », come recita il testo dell'articolo 8, che lei interpreta nel senso di rapporti di lavoro instaurati per mezzo di contratti a tempo determinato. Tale coordinamento dovrebbe tener conto anche del progetto di legge C. 362 Madia, recante « Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti », approvato dalla Camera dei deputati, e approvato, altresì, con modificazioni, l'11 giugno 2014 dal Senato, e che quindi potrebbe essere approvato definitivamente in tempi brevi. Rileva, infatti, come i meccanismi di selezione del personale professionalizzato nell'ambito dei beni culturali, anche alla luce delle disposizioni citate di cui all'articolo 7, comma 3 e all'articolo 8, rischiano di essere eccessivamente complessi, tenuto conto, tra l'altro, di una serie di elenchi professionali che esistono sia a livello locale o regionale, sia a livello nazionale.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. C. 2433 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni</i>)	208
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	215
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	221
AVVERTENZA	214

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO e del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghes al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

C. 2433 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2014.

Emanuele COZZOLINO (M5S) fa presente che il decreto in discussione suscita numerose perplessità di natura tecnica e politica che, però, in gran parte esulano dalla competenza della Commissione in sede consultiva.

Tra i rilievi che ritiene di formulare evidenza che il testo della legge di conversione, a seguito delle modifiche apportate in Senato, contiene due disposizioni di delega legislativa al governo.

Si dichiara consapevole che l'inserimento di norme di delega in una legge di conversione di un decreto non presenta profili di incostituzionalità, qualora sia rispettato il disposto dell'articolo 72, ultimo comma, della costituzione. In questo senso, ricorda la sentenza della Corte Costituzionale n. 237 del 2013 che non lascia adito a dubbi.

Intende muovere un rilievo di natura politica, e sotto questo aspetto, ritiene sbagliata la scelta di inserire nella legge di conversione del decreto due deleghe legislative in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e schemi di bilancio delle pubbliche amministrazioni, nonché di riordino della disciplina e gestione del bilancio dello stato.

Seppure formalmente la legge di conversione di un decreto sia una legge ordinaria e la riserva di legge per la delega venga rispettata, è altresì, a suo avviso, evidente che l'inserimento delle deleghe in una legge di conversione dà vita ad una procedura rinforzata a tutto vantaggio del Governo e ai danni del Parlamento. Ricorda, al riguardo, che c'è da rispettare un tempo limite di 60 giorni per l'approvazione che in un disegno di legge delega ordinario non vi sarebbe. Esiste, a suo avviso, l'alta probabilità che il governo ricorra all'apposizione della questione di fiducia in una o in entrambe le Camere, eventualità meno scontata in un disegno di legge ordinario.

Non vi è, in sostanza, quel tempo di approfondimento e riflessione ponderata, che ritiene indispensabile ogni volta che il Parlamento si appresta ad attribuire parte della sua potestà legislativa all'organo esecutivo. Ricorda che, proprio questa settimana, è in discussione in aula una mozione sulla semplificazione normativa e gli sembra che le scelte operate in merito al testo della legge di conversione di questo decreto vadano nella direzione esattamente opposta, perché i principi ai quali le deleghe dovranno fare riferimento non sono elencati, ma si rinvia alla legge n. 196 del 2009 in entrambi i casi. Sempre nel testo della legge di conversione di questo decreto si inserisce anche una novella ad una recentissima legge delega, quella dell'11 marzo 2013. Sottolinea, inoltre, come le disposizioni di delega inserite nella legge di conversione intervengano a procrastinare due deleghe legislative scadute e che il governo non ha provveduto ad attuare nei tempi previsti.

Per quanto riguarda le parti di competenza, ai fini dell'espressione del parere sul decreto che pure non costituiscono quello che si potrebbe definire il *core business* del provvedimento, segnala che le stesse presentano, a suo avviso, gli stessi

difetti che rimproverati al decreto nel suo complesso. In alcuni casi si tratta di norme generiche i cui effetti sono difficili da quantificare, in altri casi si è fatto meno di quanto era doveroso attendersi. Il capo relativo all'amministrazione sobria può, a suo avviso, certamente costituire una buona trovata dal punto di vista propagandistico ma è anche poco concreto come evidenziato dalla relazione tecnica e le relative coperture ascritte alle varie voci di questo capo.

Tra le parti più deludenti, a suo avviso, vi è quella relativa alla *spending review*, che dopo mesi e mesi di ambiziosi obiettivi individuati tra la Presidenza del consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia, si è poi attestata al margine del livello minimo, quello dei 3 miliardi per il 2014. Ritiene che occorrerà verificare se questo livello sarà effettivamente raggiunto. Cita questo aspetto anche in vista dell'audizione del Commissario Cattarelli. È per questi motivi, e tenendo soprattutto conto di una valutazione più generale sul provvedimento nel suo insieme che, fin da ora, dichiara il dissenso del suo gruppo ad una proposta di parere favorevole anche sulle parti di competenza della I Commissione.

Renato BALDUZZI (SCpI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione ed osservazioni (*vedi allegato 1*). Sottolinea che la condizione è volta a sopprimere l'articolo 41-*bis*, che interviene su una materia estranea rispetto al contenuto del decreto-legge in esame. Richiama a tal proposito quanto da ultimo evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012. Quanto alle osservazioni formulate alle Commissioni di merito, la prima è volta, con riferimento all'articolo 13, — nella condivisione dell'obiettivo di contenimento della spesa pubblica, anche attraverso la previsione di misure da applicare alla generalità dei possibili destinatari — a sollecitare una riflessione delle Commissioni di merito a tener conto, nella definizione degli strumenti giuridici da

adottare, della giurisprudenza costituzionale in materia di *status* economico, soprattutto con riferimento alla transitorietà delle misure applicabili. La seconda è finalizzata a chiedere alle Commissioni di merito di valutare la disposizione di cui all'articolo 16, comma 4, che, seguendo precedenti interventi del legislatore in tale direzione, introduce una ulteriore deroga, seppur temporanea, all'ordinario assetto delle fonti normative in materia di organizzazione dei ministeri, che comporta, tra l'altro, il mancato esame parlamentare dei relativi atti. La terza, riguardante l'articolo 17, sollecita una valutazione delle Commissioni di merito della compatibilità dell'articolo 17 con il principio di autonomia costituzionale degli organi in questione. La quarta, tenuto conto delle previsioni dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che prescrive che i decreti-legge devono contenere misure di diretta applicazione, e della giurisprudenza costituzionale in materia, mira a chiedere una valutazione delle Commissioni di merito in ordine all'opportunità di specificare che quanto stabilito dal comma 1-*bis* dell'articolo 26, che prevede che le disposizioni di cui all'articolo 26 si applichino dal 1° gennaio 2016, sia riferito solo al terzo periodo del capoverso 7 del comma 1 della lettera *a*) (che stabilisce che la pubblicazione di informazioni ulteriori avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri per le stazioni appaltanti), in modo che tutte le restanti disposizioni entrino in vigore immediatamente. La quinta, riferita al medesimo articolo 26, è finalizzata a chiedere una riflessione delle Commissioni di merito circa l'opportunità di prevedere che la salvezza degli effetti di cui al comma 1-*ter* sia più congruamente inserita nel testo del disegno di legge di conversione anziché nel testo del decreto-legge. L'ultima osservazione, riferita all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, è volta a sollecitare una valutazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 10 – che conferiscono deleghe legislative al Governo – e la disposizione di cui al

comma 11 – che incide su principi e criteri direttivi di altra delega legislativa – alla luce della previsione costituzionale della decretazione di urgenza, che appare configurata come indicazione specifica di un procedimento la cui funzione si esaurisce nella conversione del decreto-legge.

Emanuele FIANO (PD), nel ringraziare l'onorevole Balduzzi per il lavoro svolto, dichiara di condividere le osservazioni formulate nella sua proposta di parere relativamente agli articoli 13, 15 e 17. Quanto all'articolo 17, fa presente che condivide la necessità di tutelare l'autonomia degli organi costituzionali pur nell'auspicio che questi ultimi, partecipino agli obiettivi di risparmio per la finanza pubblica previsti dal provvedimento. Relativamente alla condizione che si riferisce all'articolo 41-*bis*, chiede al relatore di trasfondere il suo contenuto in una osservazione poiché, riprendendo le considerazioni svolte dall'onorevole Balduzzi in ordine alla sua condivisione politica del testo in esame, fa presente che, ove la Commissione bilancio recepisce la predetta condizione, il provvedimento dovrebbe tornare all'esame del Senato nell'imminenza della sua scadenza.

Andrea GIORGIS (PD), intervenendo sull'osservazione riferita all'articolo 17, contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore, sottolinea che esistono due possibili interpretazioni della norma. La prima secondo cui la disposizione sarebbe palesemente incostituzionale perché lesiva delle prerogative del Parlamento. Rileva, al riguardo, che, ove si accedesse a tale interpretazione, le Camere dovrebbero sollevare un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale. Osserva che la seconda possibile interpretazione della norma implicherebbe che la stessa non sarebbe idonea a produrre effetti giuridici nei confronti delle Camere. Al riguardo fa presente, infatti, che, seguendo tale interpretazione, la disposizione costituirebbe un mero auspicio rivolto al Parlamento di adeguarsi alle esigenze di

risparmio perseguite dal provvedimento. A suo avviso, questa interpretazione della norma sarebbe l'unica valida e da perseguire, poiché compatibile con i principi costituzionali.

Sottolinea, infine, che occorre in ogni caso garantire le prerogative del Parlamento riconosciute dalla Costituzione nella consapevolezza che anche le Camere dovrebbero partecipare ai sacrifici che in questo momento il Governo chiede ai cittadini.

Ettore ROSATO (PD), nel condividere le osservazioni dei colleghi Fiano e Giorgis, fa presente che, a suo avviso, l'articolo 41-*bis* è perfettamente omogeneo rispetto al contenuto dell'articolo 41 del provvedimento in esame che riguarda i pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni. Chiede, pertanto, al relatore, onorevole Balduzzi, di trasformare la sua condizione in osservazione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, replicando al collega Giorgis, rileva che la sua interpretazione dell'articolo 17, pur brillantemente argomentata, contrasta con il dato testuale di cui al comma 1 del medesimo articolo 17, ai sensi del quale, per l'anno 2014, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa autonomamente deliberate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, sono versati, nella misura complessiva di 50 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato. Ritiene, pertanto, che intendere tale disposizione come una norma programmatica costituisce una sorta di *escamotage* interpretativo per negare l'illegittimità costituzionale di una norma con cui il Governo, in sostanza, mette a repentaglio le prerogative del Parlamento sancite dall'articolo 64 della Costituzione, intervenendo direttamente sulla formazione dei bilanci degli organi costituzionali. Nel condividere gli obiettivi della cosiddetta *spending review*, ricorda, tuttavia, che il rispetto della Costituzione

deve sempre costituire la linea guida per il lavoro della I Commissione.

Replicando al collega Fiano, ricorda che il compito della I Commissione, in sede consultiva, è quello di vagliare la costituzionalità delle leggi a prescindere dal fatto che sulle stesse sia stato raggiunto un accordo politico a sancirne l'immodificabilità.

Invita i gruppi a superare la logica dell'appartenenza politica e valutare il contenuto dell'articolo 41-*bis* del provvedimento alla luce della sua rispondenza ai precetti costituzionali. Ove all'esito di tale valutazione si dovesse ritenere la norma incostituzionale andrebbe, a suo avviso, di certo mantenuta, nella proposta di parere formulata dal relatore, la condizione volta a sopprimere la stessa, lasciando poi alla Commissione di merito la decisione se recepirne o meno il contenuto. Nel rimettersi al relatore circa la decisione di accogliere la proposta del collega Fiano sulla trasformazione, nell'ambito della sua proposta di parere, della condizione riferita all'articolo 41-*bis* in osservazione, ribadisce la necessità di formulare una valutazione tecnica e non politica della questione ad esso sottesa.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) evidenzia che l'articolo 41-*bis* attribuisce, a suo avviso, una nuova facoltà di spesa alle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e non si riferisce, invece, come sembrerebbe dalla lettura della rubrica dell'articolo che reca misure per l'accelerazione dei pagamenti a favore delle imprese, a debiti specifici già esistenti in capo a tali organi nei confronti delle imprese stesse.

Enzo LATTUCA (PD), intervenendo in merito alla osservazione riferita all'articolo 17, contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore, condivide le osservazioni svolte dal collega Giorgis ed evidenzia che, da una lettura attenta del comma 1, discende, con tutta evidenza, che la disposizione in esame è perfettamente compatibile con la Costituzione poiché, senza un apposito atto espressione

dell'autonomia costituzionale delle Camere, non sarebbe possibile per il Governo incidere in alcun modo sui bilanci di tali organi costituzionali. Nel ribadire la legittimità costituzionale della norma in questione, ritiene che gli organi costituzionali risponderanno, in termini di credibilità, di fronte all'opinione pubblica, della decisione di aderire o meno all'invito del Governo di partecipare alle misure di contenimento della spesa contenute nel decreto.

Renato BALDUZZI (SCpI), *relatore*, nel ritenere rilevanti le questioni sollevate dai colleghi Giorgis e Lattuca e dal presidente Sisto, ritiene che le fondate preoccupazioni circa la possibilità che il Governo possa ledere anche in futuro l'autonomia degli organi costituzionali potrebbero trovare rassicurazione nella circostanza che i singoli parlamentari, in sede di conversione dei decreti-legge immediatamente vigenti, quale ad esempio quello in discussione, ben potrebbero intervenire per impedire ogni possibile abuso e violazione della Costituzione. Ritiene, inoltre, importante mantenere l'attuale formulazione dell'osservazione riferita all'articolo 17, contenuta nella sua proposta di parere.

Relativamente all'osservazione del collega Rosato in merito all'articolo 41-*bis*, ribadisce che, a suo avviso, è di tutta evidenza che, a dispetto del tenore letterale della rubrica dell'articolo stesso, il suo contenuto non è attinente ai pagamenti relativi alle imprese e pertanto, alla luce della sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale, tale norma sarebbe illegittima.

Nella sua qualità di relatore propone che la condizione riferita all'articolo 41-*bis* sia mantenuta e sia, altresì, riformulata, sostituendo le parole « si sopprima » con le parole « si valuti la soppressione ». Ciò a suo avviso consentirebbe alle Commissioni di merito di approfondire la problematica sottesa alla norma.

Ettore ROSATO (PD), nel ricordare che il Senato ha già votato il provvedi-

mento valutando l'attinenza della norma in questione al contenuto del decreto-legge, ritiene che si tratti comunque di un problema marginale a fronte dell'importanza della finalità della norma, ossia quella di alleggerire i debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei cittadini.

Renato BALDUZZI (SCpI), *relatore*, ribadisce la necessità di approfondire la questione relativa alla riconducibilità dell'articolo 41-*bis* alla materia relativa ai pagamenti alle imprese.

Andrea GIORGIS (PD), nell'accogliere positivamente l'invito del presidente Sisto a valutare i provvedimenti a prescindere dall'appartenenza politica e nell'auspicare che tale invito costituisca l'apertura di una stagione nuova che connoti i lavori della Commissione sia in sede consultiva che in sede referente, evidenzia, quanto all'osservazione riferita all'articolo 17, contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore, che il suo intervento non era finalizzato a sminuire il problema di garantire l'autonomia degli organi costituzionali sancita dalla Costituzione poiché, invece, a suo avviso, tale norma, essendo inidonea a produrre effetti giuridici, giustifica che la problematica ad essa sottesa sia oggetto di una semplice osservazione. Quanto alla condizione riferita all'articolo 41-*bis* ritiene che la stessa andrebbe riformulata, nel senso di chiedere alle Commissioni di merito di valutare se le norme in esso contenute siano effettivamente attinenti alla materia disciplinata dal provvedimento poiché si tratta di una questione politicamente e tecnicamente delicata, come peraltro evidenziato anche dalle osservazioni svolte dal collega Rosato.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, replicando al collega Giorgis, fa presente che la I Commissione non può esimersi dal rilevare l'eventuale presenza di disposizioni completamente estranee al contenuto del provvedimento al proprio esame in sede consultiva, anche alla luce della giu-

risprudenza della Corte costituzionale formatasi in materia.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) evidenzia che il bilancio delle province di Monza e Brianza reca, tra le sue voci, quella relativa a 16 milioni di euro riferibili a trasferimenti dovuti dalla Provincia di Milano mai effettivamente erogati.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ribadisce la necessità che sia svolto un adeguato approfondimento da parte delle Commissioni di merito relativamente all'articolo 41-*bis* per verificare se le disposizioni in esso contenute siano effettivamente finalizzate al pagamento debiti preesistenti nei confronti di terzi da parte delle tre province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.

Giuseppe LAURICELLA (PD), nel condividere, in linea di principio, le osservazioni del presidente Sisto circa il ruolo della I Commissione in merito al vaglio, in sede consultiva, della costituzionalità dei provvedimenti, sottolinea che, nel caso in questione, sarebbe opportuno chiedere alle Commissioni di merito di approfondire quello che deve essere considerato un presupposto indefettibile per valutare la legittimità costituzionale della misura contenuta nell'articolo 41-*bis* del provvedimento. Evidenzia, infatti, che solo le Commissioni di merito possono stabilire se la norma in esame si riferisce o meno al pagamento di crediti esistenti a favore dei cittadini da parte delle province in questione.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) sottolinea, con riferimento alle province di Monza e della Brianza, che esistono appalti di lavori già eseguiti senza che le imprese siano state ad oggi pagate a causa del mancato trasferimento delle necessarie risorse da parte della provincia di Milano.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) segnala, con riferimento alla provincia di Barletta-

Andria-Trani, che, secondo il Presidente della predetta provincia, i trasferimenti alle stesse dovuti sono stati effettuati.

Renato BALDUZZI (SCpI), *relatore*, alla luce del dibattito svolto formula una nuova proposta di parere (*vedi allegato 2*) che sostituisce la condizione riferita all'articolo 41-*bis* con la seguente « si valuti la soppressione dell'articolo 41-*bis* ove questo non sia considerato attinente a pagamenti relativi alle imprese, tenendo conto di quanto da ultimo evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ».

Emanuele FIANO (PD), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo alla nuova proposta di parere favorevole formulata dal relatore, sottolinea che sarebbe stato preferibile esprimere il rilievo sull'articolo 41-*bis* come osservazione, anche in considerazione del fatto che la condizione ha una natura per così dire « impositiva ».

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, replicando al collega Fiano, precisa che le condizioni apposte ai pareri approvati dalla I Commissione, in sede consultiva, hanno natura impositiva nel senso che qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nei pareri, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.

Renato BALDUZZI (SCpI), *relatore*, sottolinea che il problema oggetto del dibattito non sarebbe esistito ove il Governo avesse corredato il testo del decreto-legge con la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S), alla luce degli interventi svolti da alcuni deputati del Partito Democratico, ritiene che sarebbe stato opportuno conoscere, prima

della votazione del parere, quali siano gli elementi in loro possesso che attesterebbero l'attinenza delle norme di cui all'articolo 41-*bis* con il contenuto del provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI

Audizione del Commissario straordinario Carlo Cottarelli sui contenuti dell'attività di revisione della spesa pubblica, con particolare riferimento ai settori di competenza della I Commissione.

ALLEGATO 1

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria (C. 2433 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2433 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante « Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria »;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislativamente definite tra lo Stato e le regioni, che il provvedimento reca una serie di interventi riconducibili sia a materie di competenza esclusiva statale, sia a materie di competenza concorrente tra Stato e regioni, prevalentemente orientati sotto il profilo finalistico alla promozione delle imprese e allo sviluppo economico, riconducibili all'ampia nozione di « tutela della concorrenza » elaborata in questi anni dalla giurisprudenza costituzionale;

ricordato, al riguardo, che – secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (si vedano in particolare le sent. nn. 14 e 272 del 2004, n. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007 nonché nn. 320 e 322 del 2008) – l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello

Stato della competenza in materia di « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione), pur non attribuendo *in toto* gli interventi in materia di sviluppo economico alla competenza dello Stato, tuttavia « evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese » (sentenza n. 14 del 2004);

ricordato altresì che, in proposito, la Corte Costituzionale, sin dalla richiamata sentenza n. 14 del 2004, ha chiarito che « l'aver accorpato, nel medesimo titolo di competenza, la moneta, la tutela del risparmio e dei mercati finanziari, il sistema valutario, i sistemi tributario e contabile dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie e, appunto, la tutela della concorrenza, rende palese che quest'ultima costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali »;

tenuto conto che il provvedimento interviene inoltre con disposizioni che rientrano nella materia « sistema tributa-

rio e contabile dello Stato », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione e che rilevano altresì, riguardo a singole disposizioni, le seguenti materie, che rientrano negli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordinamento civile », « tutela dell'ambiente » (lettere *a*), *g*), *l*) e *s*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione);

considerato che viene inoltre in rilievo la materia « coordinamento della finanza pubblica », attribuita alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), e che riguardo a quest'ultima materia, la Corte Costituzionale ha ricordato (sentenza n. 23 del febbraio 2014) come la nozione di « principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tenere conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l'accertamento va compiuto e della peculiarità della materia » (sentenza n. 16 del 2010); di guisa che « la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione (sentenze n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007) » (sentenza n. 16 del 2010); in quest'ottica, « possono essere ricondotti nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica « norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali » (sentenza n. 237 del 2009 e sentenza n. 417 del 2005) » (sentenza n. 52 del 2010);

ricordato che nel preambolo del decreto-legge in esame, si richiama la straordinaria necessità ed urgenza di: emanare disposizioni in materia fiscale anche al fine di assicurare il rilancio dell'economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale;

intervenire in materia di revisione della spesa pubblica, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini, nonché per assicurare la stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza, l'economicità e la trasparenza dell'organizzazione degli apparati politico istituzionali e delle autonomie locali; emanare ulteriori disposizioni in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione;

rilevato, peraltro, che l'articolo 26, comma 1, novella gli articoli 66 e 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e che, a seguito dell'approvazione, nel corso dell'esame presso il Senato, del comma 1-*bis*, tali novelle si applicheranno solo dal 1° gennaio 2016;

ricordato che, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, i decreti-legge devono contenere misure di diretta applicazione; la Corte costituzionale, con sentenza n. 220 del 2013, ha rilevato che tale norma, pur non avendo sul piano formale rango costituzionale, esprime ed esplicita ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge, che entrerebbe in contraddizione con le sue stesse premesse, se contenesse disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo;

rilevato che l'articolo 13 prevede che, dal 1° maggio 2014, il limite massimo retributivo, di cui agli articoli 23-*bis* e 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011, sia pari a 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente;

tenuto conto quindi che, rispetto alle disposizioni vigenti, introdotte a partire dal 2011, il parametro muta e non è più costituito dal trattamento economico variabile di una figura pubblica in una posizione apicale ma da una cifra fissa (240.000 euro annui al lordo dei contributi e degli oneri fiscali a carico del dipendente), priva di meccanismi di rivalutazione;

preso atto che il comma 3 dell'articolo 13 reca la clausola di adeguamento delle Regioni al nuovo limite retributivo, nel medesimo termine del 1° maggio 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge n. 147 del 2013, che prevede che le regioni adeguino, entro il 1° luglio 2014 e nell'ambito della propria autonomia, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi 471-474 (legge di stabilità per il 2013), che hanno ulteriormente definito l'applicazione dell'articolo 23-ter del decreto legge n. 201 del 2012 in materia di trattamento economico annuo onnicomprensivo massimo;

ricordato che il suddetto comma 475 qualifica il suddetto adeguamento come adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 174 del 2012, il quale subordina il taglio dell'80 per cento dei trasferimenti erariali (fatta eccezione per quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale) al mancato rispetto di una serie di misure, tra cui quelle di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter (« tetto » per le società non quotate controllate da pubbliche amministrazioni) e all'articolo 23-ter (« tetto » nell'ambito di rapporti di lavoro ed ai fini degli emolumenti dei componenti degli organi di direzione e controllo con pubbliche amministrazioni e autorità amministrative indipendenti);

ricordato altresì che, con la sentenza n. 23 del febbraio 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni poste da alcune regioni a Statuto speciale riguardo al suddetto articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 174 del 2012, rilevando in particolare che tale disposizione, pur contenendo alcune previsioni puntuali, le configura non come obblighi bensì come oneri; non utilizza, dunque, la tecnica tradizionale d'imposizione di vincoli alla spesa ma un meccanismo indiretto che lascia alle Regioni la scelta se adeguarsi o meno, prevedendo, in caso negativo, la conseguenza sanzionatoria del taglio dei trasferimenti erariali;

ricordato che, quanto alla destinazione dei risparmi conseguiti dall'articolo 13, nella relazione tecnica presentata al Senato, si precisa che: « con riferimento ai saldi di finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del presente provvedimento in relazione alle società partecipate, l'articolo in esame lascia immutato il quadro di riferimento a normativa vigente. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1, commi 474 e 475 della legge di stabilità 2014, le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter della legge n. 214 del 2011, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4, del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni e organismi, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi »;

rilevato altresì — come già ricordato in precedenti pareri della I Commissione riguardo a disposizioni di contenuto analogo — che le disposizioni che sono intervenute, nel tempo, con misure legislative riguardanti lo *status* economico, relativamente ai rapporti in essere, sono state oggetto di pronunce della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU);

ricordato, in particolare, come le più recenti pronunce della Corte costituzionale in materia di legittimo affidamento in caso di interventi legislativi modificativi *in peius* di situazioni soggettive attinenti ai rapporti di durata hanno ribadito che il legittimo affidamento nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto (*ex plurimis* sentenza n. 209 del 2010) non violabile in modo irragionevole *ex* articolo 3 della Costituzione (sentenza n. 271 del 2011 con cui è stata dichiarata incostituzionale la norma regionale che ridefiniva retroattivamente, riducendola, una determinata indennità);

ricordato inoltre che, con la sentenza n. 310 del 2013, la Corte costituzionale ha

richiamato il consolidato orientamento in base al quale le condizioni per escludere la irragionevolezza delle misure (nel caso di specie, quelle relative al blocco dell'adeguamento ed al blocco della progressione economica per classi e scatti) vanno ravvisate nel carattere eccezionale, transente, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, e nella sussistenza di esigenze di contenimento della spesa pubblica;

rilevato che il comma 5 dell'articolo 13 prevede che la Banca d'Italia adegui il proprio ordinamento ai principi posti da questo articolo del decreto-legge, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e finanziaria;

evidenziato che, riguardo al medesimo articolo 13, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è stato introdotto il comma 5-*bis*, che pone obblighi di pubblicità e trasparenza in capo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009; in particolare, tali amministrazioni devono pubblicare nel proprio sito *internet* i dati relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse;

rilevato, tuttavia, come la disposizione individui quali destinatarie dell'obbligo di pubblicità le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, nel cui elenco rientrano tutte le amministrazioni dello Stato centrale, gli organi costituzionali, le amministrazioni locali e regionali, varie categorie di enti pubblici nazionali e territoriali e che pertanto, tenuto conto della formulazione della disposizione di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 13, andrebbe chiarita maggiormente la portata della norma, con particolare riguardo a quali soggetti si riferiscano i consigli di amministrazione dei cui componenti occorre pubblicare i dati relativi

al compenso e al riferimento ai «fondi» controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse;

rilevato che la disposizione di cui all'articolo 16, comma 4 — che segue precedenti interventi del legislatore in tale direzione — introduce una deroga, seppur temporanea, all'ordinario assetto delle fonti normative in materia di organizzazione dei ministeri: infatti, l'intervento in tale materia spetta, in via ordinaria, a un regolamento da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previo esame parlamentare del relativo schema che, in questo modo, viene meno;

evidenziato, inoltre, che, sulla fissazione del termine del 15 luglio 2014, entro il quale gli schemi di regolamento debbono essere trasmessi al Ministero della pubblica amministrazione, l'adempimento richiesto è un atto interno al procedimento di adozione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri, privo di pubblicità e che pertanto il rispetto del termine non è conoscibile e controllabile;

rilevato che l'articolo 17 reca disposizioni per il contenimento della spesa degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale e che, in particolare, il comma 1 dispone che la Presidenza della Repubblica, il Senato, la Camera dei deputati e la Corte Costituzionale procedano a riduzioni di spesa per l'anno 2014 per un importo complessivo di 50 milioni di euro, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, e che ciascun organo costituzionale effettui le riduzioni di spesa con misure autonomamente deliberate e secondo modalità previste dai rispettivi ordinamenti;

ricordato che, nel corso dell'esame al Senato, è stato specificato, al comma 2-*bis*, che le riduzioni di spesa sono ripartite tra i diversi soggetti in misura proporzionale al rispettivo onere a carico della finanza pubblica per l'anno 2013;

evidenziato che la disposizione in esame interviene sulla disciplina di organi che godono di un'autonomia normativa, organizzativa e contabile costituzional-

mente garantita (sentenze della Corte costituzionale n. 129 del 1981, n. 154 del 1985, n. 379 del 1996 e n. 120 del 2014);

rilevato che la *ratio* della disposizione appare quella di invitare anche gli organi costituzionali a dare il loro apporto al raggiungimento delle finalità previste dal provvedimento;

rilevato che l'articolo 41-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, interviene sulle risorse finanziarie recate dalle leggi che istituiscono le province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004), destinate alla costituzione degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia e poi trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi;

evidenziato, in particolare, che l'articolo 41-*bis*, al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte sulle risorse stanziare dalle suddette leggi per le nuove province dalle stesse istituite, autorizza la proroga al 31 dicembre 2014 dell'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di ciascuna delle tre province, come da ultimo stabilito dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013, che ha prorogato al 31 dicembre 2013, facendo seguito a numerosi altri interventi precedenti, il termine per il mantenimento delle predette risorse sulle rispettive contabilità speciali;

rilevato che, riguardo al contenuto della disposizione di cui all'articolo 41-*bis*, va considerato che essa interviene su una materia differente rispetto al contenuto del decreto-legge in esame, e va richiamato quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 con cui, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, la Corte ha sottolineato come « l'innesto nell'*iter* di con-

versione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione ». « Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge »;

tenuto conto, infine, riguardo all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che le disposizioni di cui ai commi da 2 a 10 sono volte a conferire deleghe legislative al Governo e che la disposizione di cui al comma 11 incide su principi e criteri direttivi di altra delega legislativa, mentre la previsione costituzionale della decretazione di urgenza appare configurata come indicazione specifica di un procedimento la cui funzione si esaurisce nella conversione del decreto legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si sopprima l'articolo 41-*bis*, che interviene su una materia differente rispetto al contenuto del decreto-legge in esame, tenendo conto di quanto da ultimo evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 13, condividendo l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica, anche attraverso la previsione di misure da applicare alla generalità dei possibili destinatari, si tenga conto, nella definizione degli strumenti

giuridici da adottare, della giurisprudenza costituzionale in materia di *status* economico, soprattutto con riferimento alla transitorietà delle misure applicabili;

b) si valuti la disposizione di cui all'articolo 16, comma 4, che, seguendo precedenti interventi del legislatore in tale direzione, introduce una ulteriore deroga, seppur temporanea, all'ordinario assetto delle fonti normative in materia di organizzazione dei ministeri, che comporta, tra l'altro, il mancato esame parlamentare dei relativi atti;

c) riguardo all'articolo 17, si valuti, alla luce delle premesse poste, la compatibilità con il principio di autonomia costituzionale degli organi in questione;

d) tenuto conto delle previsioni dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che prescrive che i decreti-legge devono contenere misure di diretta applicazione, e della giurisprudenza costituzionale in materia, sia specificato che quanto stabilito dal comma 1-*bis* dell'articolo 26, che prevede che le disposizioni di cui all'articolo 26 si applichino dal 1° gennaio

2016, sia riferito solo al terzo periodo del capoverso 7 del comma 1 della lettera *a)* (che stabilisce che la pubblicazione di informazioni ulteriori avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri per le stazioni appaltanti), in modo che tutte le restanti disposizioni entrino in vigore immediatamente;

e) riguardo al medesimo articolo 26, si valuti l'opportunità di prevedere che la salvezza degli effetti di cui al comma 1-*ter* sia più congruamente inserita nel testo del disegno di legge di conversione anziché nel testo del decreto-legge;

f) con riferimento all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, siano valutate le disposizioni di cui ai commi da 2 a 10 – che sono volte a conferire deleghe legislative al Governo – e la disposizione di cui al comma 11 – che incide su principi e criteri direttivi di altra delega legislativa – alla luce della previsione costituzionale della decretazione di urgenza, che appare configurata come indicazione specifica di un procedimento la cui funzione si esaurisce nella conversione del decreto-legge.

ALLEGATO 2

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria (C. 2433 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2433 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante « Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria »;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislativamente definite tra lo Stato e le regioni, che il provvedimento reca una serie di interventi riconducibili sia a materie di competenza esclusiva statale, sia a materie di competenza concorrente tra Stato e regioni, prevalentemente orientati sotto il profilo finalistico alla promozione delle imprese e allo sviluppo economico, riconducibili all'ampia nozione di « tutela della concorrenza » elaborata in questi anni dalla giurisprudenza costituzionale;

ricordato, al riguardo, che – secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (si vedano in particolare le sent. nn. 14 e 272 del 2004, n. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007 nonché nn. 320 e 322 del 2008) – l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello

Stato della competenza in materia di « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione), pur non attribuendo *in toto* gli interventi in materia di sviluppo economico alla competenza dello Stato, tuttavia « evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese » (sentenza n. 14 del 2004);

ricordato altresì che, in proposito, la Corte Costituzionale, sin dalla richiamata sentenza n. 14 del 2004, ha chiarito che « l'aver accorpato, nel medesimo titolo di competenza, la moneta, la tutela del risparmio e dei mercati finanziari, il sistema valutario, i sistemi tributario e contabile dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie e, appunto, la tutela della concorrenza, rende palese che quest'ultima costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali »;

tenuto conto che il provvedimento interviene inoltre con disposizioni che rientrano nella materia « sistema tributa-

rio e contabile dello Stato », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione e che rilevano altresì, riguardo a singole disposizioni, le seguenti materie, che rientrano negli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordinamento civile », « tutela dell'ambiente » (lettere *a*), *g*), *l*) e *s*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione);

considerato che viene inoltre in rilievo la materia « coordinamento della finanza pubblica », attribuita alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), e che riguardo a quest'ultima materia, la Corte Costituzionale ha ricordato (sentenza n. 23 del febbraio 2014) come la nozione di « principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tenere conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l'accertamento va compiuto e della peculiarità della materia » (sentenza n. 16 del 2010); di guisa che « la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione (sentenze n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007) » (sentenza n. 16 del 2010); in quest'ottica, « possono essere ricondotti nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica « norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali » (sentenza n. 237 del 2009 e sentenza n. 417 del 2005) » (sentenza n. 52 del 2010);

ricordato che nel preambolo del decreto-legge in esame, si richiama la straordinaria necessità ed urgenza di: emanare disposizioni in materia fiscale anche al fine di assicurare il rilancio dell'economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale;

intervenire in materia di revisione della spesa pubblica, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini, nonché per assicurare la stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza, l'economicità e la trasparenza dell'organizzazione degli apparati politico istituzionali e delle autonomie locali; emanare ulteriori disposizioni in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione;

rilevato, peraltro, che l'articolo 26, comma 1, novella gli articoli 66 e 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e che, a seguito dell'approvazione, nel corso dell'esame presso il Senato, del comma 1-*bis*, tali novelle si applicheranno solo dal 1° gennaio 2016;

ricordato che, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, i decreti-legge devono contenere misure di diretta applicazione; la Corte costituzionale, con sentenza n. 220 del 2013, ha rilevato che tale norma, pur non avendo sul piano formale rango costituzionale, esprime ed esplicita ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge, che entrerebbe in contraddizione con le sue stesse premesse, se contenesse disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo;

rilevato che l'articolo 13 prevede che, dal 1° maggio 2014, il limite massimo retributivo, di cui agli articoli 23-*bis* e 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011, sia pari a 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente;

tenuto conto quindi che, rispetto alle disposizioni vigenti, introdotte a partire dal 2011, il parametro muta e non è più costituito dal trattamento economico variabile di una figura pubblica in una posizione apicale ma da una cifra fissa (240.000 euro annui al lordo dei contributi e degli oneri fiscali a carico del dipendente), priva di meccanismi di rivalutazione;

preso atto che il comma 3 dell'articolo 13 reca la clausola di adeguamento delle Regioni al nuovo limite retributivo, nel medesimo termine del 1° maggio 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge n. 147 del 2013, che prevede che le regioni adeguino, entro il 1° luglio 2014 e nell'ambito della propria autonomia, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi 471-474 (legge di stabilità per il 2013), che hanno ulteriormente definito l'applicazione dell'articolo 23-ter del decreto legge n. 201 del 2012 in materia di trattamento economico annuo onnicomprensivo massimo;

ricordato che il suddetto comma 475 qualifica il suddetto adeguamento come adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 174 del 2012, il quale subordina il taglio dell'80 per cento dei trasferimenti erariali (fatta eccezione per quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale) al mancato rispetto di una serie di misure, tra cui quelle di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter (« tetto » per le società non quotate controllate da pubbliche amministrazioni) e all'articolo 23-ter (« tetto » nell'ambito di rapporti di lavoro ed ai fini degli emolumenti dei componenti degli organi di direzione e controllo con pubbliche amministrazioni e autorità amministrative indipendenti);

ricordato altresì che, con la sentenza n. 23 del febbraio 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni poste da alcune regioni a Statuto speciale riguardo al suddetto articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 174 del 2012, rilevando in particolare che tale disposizione, pur contenendo alcune previsioni puntuali, le configura non come obblighi bensì come oneri; non utilizza, dunque, la tecnica tradizionale d'imposizione di vincoli alla spesa ma un meccanismo indiretto che lascia alle Regioni la scelta se adeguarsi o meno, prevedendo, in caso negativo, la conseguenza sanzionatoria del taglio dei trasferimenti erariali;

ricordato che, quanto alla destinazione dei risparmi conseguiti dall'articolo 13, nella relazione tecnica presentata al Senato, si precisa che: « con riferimento ai saldi di finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del presente provvedimento in relazione alle società partecipate, l'articolo in esame lascia immutato il quadro di riferimento a normativa vigente. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1, commi 474 e 475 della legge di stabilità 2014, le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter della legge n. 214 del 2011, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4, del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni e organismi, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi »;

rilevato altresì — come già ricordato in precedenti pareri della I Commissione riguardo a disposizioni di contenuto analogo — che le disposizioni che sono intervenute, nel tempo, con misure legislative riguardanti lo *status* economico, relativamente ai rapporti in essere, sono state oggetto di pronunce della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU);

ricordato, in particolare, come le più recenti pronunce della Corte costituzionale in materia di legittimo affidamento in caso di interventi legislativi modificativi *in peius* di situazioni soggettive attinenti ai rapporti di durata hanno ribadito che il legittimo affidamento nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto (*ex plurimis* sentenza n. 209 del 2010) non violabile in modo irragionevole *ex* articolo 3 della Costituzione (sentenza n. 271 del 2011 con cui è stata dichiarata incostituzionale la norma regionale che ridefiniva retroattivamente, riducendola, una determinata indennità);

ricordato inoltre che, con la sentenza n. 310 del 2013, la Corte costituzionale ha

richiamato il consolidato orientamento in base al quale le condizioni per escludere la irragionevolezza delle misure (nel caso di specie, quelle relative al blocco dell'adeguamento ed al blocco della progressione economica per classi e scatti) vanno ravvisate nel carattere eccezionale, transente, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, e nella sussistenza di esigenze di contenimento della spesa pubblica;

rilevato che il comma 5 dell'articolo 13 prevede che la Banca d'Italia adegui il proprio ordinamento ai principi posti da questo articolo del decreto-legge, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e finanziaria;

evidenziato che, riguardo al medesimo articolo 13, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è stato introdotto il comma 5-*bis*, che pone obblighi di pubblicità e trasparenza in capo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009; in particolare, tali amministrazioni devono pubblicare nel proprio sito *internet* i dati relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse;

rilevato, tuttavia, come la disposizione individui quali destinatarie dell'obbligo di pubblicità le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, nel cui elenco rientrano tutte le amministrazioni dello Stato centrale, gli organi costituzionali, le amministrazioni locali e regionali, varie categorie di enti pubblici nazionali e territoriali e che pertanto, tenuto conto della formulazione della disposizione di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 13, andrebbe chiarita maggiormente la portata della norma, con particolare riguardo a quali soggetti si riferiscano i consigli di amministrazione dei cui componenti occorre pubblicare i dati relativi

al compenso e al riferimento ai «fondi» controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse;

rilevato che la disposizione di cui all'articolo 16, comma 4 — che segue precedenti interventi del legislatore in tale direzione — introduce una deroga, seppur temporanea, all'ordinario assetto delle fonti normative in materia di organizzazione dei ministeri: infatti, l'intervento in tale materia spetta, in via ordinaria, a un regolamento da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previo esame parlamentare del relativo schema che, in questo modo, viene meno;

evidenziato, inoltre, che, sulla fissazione del termine del 15 luglio 2014, entro il quale gli schemi di regolamento debbono essere trasmessi al Ministero della pubblica amministrazione, l'adempimento richiesto è un atto interno al procedimento di adozione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri, privo di pubblicità e che pertanto il rispetto del termine non è conoscibile e controllabile;

rilevato che l'articolo 17 reca disposizioni per il contenimento della spesa degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale e che, in particolare, il comma 1 dispone che la Presidenza della Repubblica, il Senato, la Camera dei deputati e la Corte Costituzionale procedano a riduzioni di spesa per l'anno 2014 per un importo complessivo di 50 milioni di euro, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, e che ciascun organo costituzionale effettui le riduzioni di spesa con misure autonomamente deliberate e secondo modalità previste dai rispettivi ordinamenti;

ricordato che, nel corso dell'esame al Senato, è stato specificato, al comma 2-*bis*, che le riduzioni di spesa sono ripartite tra i diversi soggetti in misura proporzionale al rispettivo onere a carico della finanza pubblica per l'anno 2013;

evidenziato che la disposizione in esame interviene sulla disciplina di organi che godono di un'autonomia normativa, organizzativa e contabile costituzional-

mente garantita (sentenze della Corte costituzionale n. 129 del 1981, n. 154 del 1985, n. 379 del 1996 e n. 120 del 2014);

rilevato che la *ratio* della disposizione appare quella di invitare anche gli organi costituzionali a dare il loro apporto al raggiungimento delle finalità previste dal provvedimento;

rilevato che l'articolo 41-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, interviene sulle risorse finanziarie recate dalle leggi che istituiscono le province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004), destinate alla costituzione degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia e poi trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi;

evidenziato, in particolare, che l'articolo 41-*bis*, al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte sulle risorse stanziare dalle suddette leggi per le nuove province dalle stesse istituite, autorizza la proroga al 31 dicembre 2014 dell'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di ciascuna delle tre province, come da ultimo stabilito dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013, che ha prorogato al 31 dicembre 2013, facendo seguito a numerosi altri interventi precedenti, il termine per il mantenimento delle predette risorse sulle rispettive contabilità speciali;

rilevato che, riguardo al contenuto della disposizione di cui all'articolo 41-*bis*, va considerato che essa interviene su una materia differente rispetto al contenuto del decreto-legge in esame, e va richiamato quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 con cui, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, la Corte ha sottolineato come « l'innesto nell'*iter* di con-

versione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione ». « Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge »;

tenuto conto, infine, riguardo all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che le disposizioni di cui ai commi da 2 a 10 sono volte a conferire deleghe legislative al Governo e che la disposizione di cui al comma 11 incide su principi e criteri direttivi di altra delega legislativa, mentre la previsione costituzionale della decretazione di urgenza appare configurata come indicazione specifica di un procedimento la cui funzione si esaurisce nella conversione del decreto legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si valuti la soppressione dell'articolo 41-*bis* ove questo non sia considerato attinente a pagamenti relativi alle imprese, tenendo conto di quanto da ultimo evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 13, condividendo l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica, anche attraverso la previsione di misure da applicare alla generalità dei possibili destinatari, si tenga

conto, nella definizione degli strumenti giuridici da adottare, della giurisprudenza costituzionale in materia di *status* economico, soprattutto con riferimento alla transitorietà delle misure applicabili;

b) si valuti la disposizione di cui all'articolo 16, comma 4, che, seguendo precedenti interventi del legislatore in tale direzione, introduce una ulteriore deroga, seppur temporanea, all'ordinario assetto delle fonti normative in materia di organizzazione dei ministeri, che comporta, tra l'altro, il mancato esame parlamentare dei relativi atti;

c) riguardo all'articolo 17, si valuti, alla luce delle premesse poste, la compatibilità con il principio di autonomia costituzionale degli organi in questione;

d) tenuto conto delle previsioni dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che prescrive che i decreti-legge devono contenere misure di diretta applicazione, e della giurisprudenza costituzionale in materia, sia specificato che quanto stabilito dal comma 1-*bis* dell'articolo 26, che prevede che le disposizioni di cui all'articolo 26 si applichino dal 1° gennaio

2016, sia riferito solo al terzo periodo del capoverso 7 del comma 1 della lettera a) (che stabilisce che la pubblicazione di informazioni ulteriori avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri per le stazioni appaltanti), in modo che tutte le restanti disposizioni entrino in vigore immediatamente;

e) riguardo al medesimo articolo 26, si valuti l'opportunità di prevedere che la salvezza degli effetti di cui al comma 1-*ter* sia più congruamente inserita nel testo del disegno di legge di conversione anziché nel testo del decreto-legge;

f) con riferimento all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, siano valutate le disposizioni di cui ai commi da 2 a 10 – che sono volte a conferire deleghe legislative al Governo – e la disposizione di cui al comma 11 – che incide su principi e criteri direttivi di altra delega legislativa – alla luce della previsione costituzionale della decretazione di urgenza, che appare configurata come indicazione specifica di un procedimento la cui funzione si esaurisce nella conversione del decreto-legge.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campania, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro e C. 1989 Rossomando, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione « Figli adottivi e genitori naturali », dell'Associazione ITALIADOPTION, dell'Associazione « Astro nascente – Adozione e origini biologiche », della dottoressa Anna Genni Miliotti, e di rappresentanti dell'Associazione « Famiglie per l'accoglienza » (*Svolgimento e conclusione*) 227

ERRATA CORRIGE 228

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 12 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Carlo SARRO.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campania, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro e C. 1989 Rossomando, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione « Figli adottivi e genitori naturali », dell'Associazione ITALIADOPTION, dell'Associazione « Astro nascente – Adozione e origini biologiche », della dottoressa Anna Genni Miliotti, e di rappresentanti dell'Associazione « Famiglie per l'accoglienza ».

(Svolgimento e conclusione).

Carlo SARRO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche

mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Luisa DI FIORE, *Presidente dell'Associazione Figli adottivi e genitori naturali* e Monica ROSSI, *rappresentante dell'Associazione Figli adottivi e genitori naturali*, John Pierre CAMPI-TELLI, *Presidente dell'Associazione ITALIADOPTION*, Anna GENNI MILIOTTI, *sociologa*, Loris Coen ANTONUCCI, *Presidente dell'Associazione Astro nascente – Adozione e origini biologiche*, e Maria Cristina IVALDI, *rappresentante dell'Associazione Famiglie per l'accoglienza*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Francesca BUSINAROLO (M5S) e Anna ROSSOMANDO (PD).

Risponde ai quesiti posti Maria Cristina IVALDI, *rappresentante dell'Associazione Famiglie per l'accoglienza*.

Carlo SARRO, *presidente*, ringrazia gli auditi e conclude l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* dell'11 giugno 2014, a pagina 68, prima colonna, quarantaquattresima riga, le parole: « codice di procedura civile » sono sostituite dalle seguenti « codice di procedura penale ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Matteo Mecacci, Presidente della International Campaign for Tibet 229

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 12 giugno 2014.

**Audizione di Matteo Mecacci, Presidente della
International Campaign for Tibet.**

L'audizione informale è stata svolta
dalle 9 alle 9.35.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01794 De Lorenzis: Sullo studio di fattibilità per l'apertura dell'Aeroporto militare di Amendola di Foggia ai voli civili	230
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	233
5-01883 Rosato: Sulle procedure relative al concorso 2012 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi	231
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	234
5-02587 Piras: Sulla disciplina in materia di orario di lavoro per il personale militare impegnato in esercitazioni ed operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato	231
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	235
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02786 Duranti: Sul processo di riorganizzazione del Centro polifunzionale di Montelibretti .	232
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	238
5-02971 Bolognesi: Sugli eventuali interventi normativi volti alla rivalutazione della disciplina delle ricompense connesse alle decorazioni al valor militare	232
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	239
5-02972 Rizzo: Sulla situazione relativa alle eventuali penali a carico del nostro Paese in caso di rinuncia alla <i>tranche</i> 3-B degli <i>Eurofighter</i>	232
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	240

INTERROGAZIONI

Giovedì 12 giugno 2014. — Presidenza del presidente, Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 9.05.

5-01794 De Lorenzis: Sullo studio di fattibilità per l'apertura dell'Aeroporto militare di Amendola di Foggia ai voli civili.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della se-

duta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimo ARTINI (M5S), replicando, in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in oggetto testé sottoscritta, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta illustrata dal sottosegretario Alfano in quanto non ha fornito tutti gli elementi di dettaglio richiesti nell'atto di sindacato

ispettivo. Inoltre, auspica che possa essere reso al più presto disponibile lo studio di fattibilità condotto dallo stato maggiore dell'Aeronautica in merito alla possibilità di aprire l'aeroporto militare Amendola di Foggia anche ai voli civili.

5-01883 Rosato: Sulle procedure relative al concorso 2012 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ettore ROSATO (PD), nel ringraziare il sottosegretario Alfano, si dichiara soddisfatto per la risposta da lui illustrata, facendo presente che l'interrogazione in titolo era stata presentata in tempi in cui il dubbio che i candidati del concorso in questione, da immettere direttamente nell'Arma, dovessero essere nuovamente sottoposti alle prove psico-fisiche era del tutto legittimo.

Prende, quindi, atto con soddisfazione che la vicenda si è conclusa positivamente, evidenziando come ciò – in un momento caratterizzato dal blocco del *turn over* per la Pubblica Amministrazione – abbia rappresentato un fatto di grande importanza per tutti coloro che erano in possesso dei requisiti per essere assunti.

5-02587 Piras: Sulla disciplina in materia di orario di lavoro per il personale militare impegnato in esercitazioni ed operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Michele PIRAS (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Replica, infatti, paradossale che mentre, da un lato, la normativa vigente vieta di impiegare il singolo militare per periodi superiori alle 12 ore continuative, dall'altro, un'interpretazione delle disposizioni

che disciplinano il compenso forfetario d'impiego possa sostenere esattamente il contrario, richiedendo che – al fine di acquisire il diritto a percepire tale compenso – l'impiego del militare nelle cosiddette operazioni addestrative non debba essere inferiore alle 48 ore.

Nel sottolineare come sia più logico attenersi alla precedente interpretazione che imponeva che fosse solo l'operazione addestrativa ad avere una durata non inferiore alle 48 ore, evidenzia come la vicenda del recupero coattivo di somme percepite dal personale a titolo di compenso forfetario d'impiego in alcuni reparti dell'Aeronautica militare, prima ancora che sia stata avviata una procedura di raffreddamento del conflitto, costituisca un fatto grave e lesivo della dignità del lavoratore della difesa.

Segnala, quindi, che il malumore della base generato per l'avvertita ingiustizia di questo caso, alla quale si è aggiunta l'impossibilità di ricevere tutela attraverso la rappresentanza militare, rischia di trasformare la vicenda in un caso dirompente e, pertanto, esprime la propria preoccupazione per una situazione che rischia di rappresentare un punto di rottura sociale molto pericoloso.

Elio VITO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 12 giugno 2014. — Presidenza del presidente, Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 9.25.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tra-

mite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02786 Duranti: Sul processo di riorganizzazione del Centro polifunzionale di Montelibretti.

Donatella DURANTI (SEL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Donatella DURANTI (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatta in quanto ritiene che proprio nell'attuale fase di riorganizzazione dello strumento militare si rende più che mai necessario un dialogo positivo tra le parti secondo rigorosi standard di correttezza. Invece, i fatti riferiti non parlano di un confronto fisiologico ma di una situazione di conflitto aperto, caratterizzata da iniziative di verifica per presunte irregolarità o da istanze inoltrate al giudice del lavoro in reazione all'irrogazione di sanzioni disciplinari. Risulta che lo stato maggiore dell'Esercito sia intervenuto nello scorso mese di marzo ma anche che la direzione abbia rifiutato un incontro con i sindacati territoriali e che la contrattazione per l'anno in corso non sia ancora conclusa. Si tratta di situazioni ascrivibili, pertanto, ad un aspro dissidio, laddove sarebbe interesse sia dei lavoratori che dell'Amministrazione ripristinare condizioni di dialogo e di collaborazione. Sottolinea, infine, che in questa fase delicata i lavoratori sono particolarmente esposti e che di ciò il Ministero della difesa dovrebbe farsi carico.

5-02971 Bolognesi: Sugli eventuali interventi normativi volti alla rivalutazione della disciplina delle ricompense connesse alle decorazioni al valor militare.

Paolo BOLOGNESI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*), sottolineando che in tale materia ogni valutazione sulle quantificazioni dovrebbe tenere conto del valore delle persone e non di mere esigenze di bilancio.

Paolo BOLOGNESI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto evidenziando che si tratta di persone che hanno onorato la Patria e che davvero meriterebbero una considerazione di più ampio respiro e non condizionata da dinamiche troppo contingenti. Inoltre, segnala che il settantesimo anniversario della Resistenza rappresenta un'occasione per valorizzare e manifestare attenzione nei confronti di questi cittadini insigniti di tali riconoscimenti. Condivide, infine, l'opportunità di approfondire la questione, ma auspica anche l'adozione di iniziative volte ad aggiornare la disciplina.

5-02972 Rizzo: Sulla situazione relativa alle eventuali penali a carico del nostro Paese in caso di rinuncia alla tranche 3-B degli Eurofighter.

Massimo ARTINI (M5S), in qualità di cofirmatario, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Massimo ARTINI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto in quanto la risposta illustrata dal rappresentante del Governo, pur non esplicitando i Paesi coinvolti, chiarisce che non sussiste il rischio di penali in assenza di accordi *ad hoc*. Si tratta di un elemento chiave, anche in vista di prossime iniziative parlamentari, anche di sindacato ispettivo, che preannuncia.

Elio VITO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.40.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01794 De Lorenzis: Sullo studio di fattibilità per l'apertura dell'Aeroporto militare di Amendola di Foggia ai voli civili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alla questione sollevata con l'atto in esame, si rammenta che il Dicastero, facendosi interprete delle numerose sollecitazioni delle realtà istituzionali e sociali del territorio interessato, aveva assicurato, con particolare riferimento all'area della Capitanata, il proprio impegno per un approfondimento relativo all'ipotetico utilizzo dell'Aeroporto militare di Amendola per l'aviazione commerciale.

Ciò avveniva nella prospettiva di offrire adeguate opportunità imprenditoriali, legate ad un possibile incremento dei flussi turistici stagionali nella zona, e contribuire ad un più generale rilancio economico dell'intero territorio della provincia di Foggia e dell'area del Gargano.

A tal fine, l'Aeronautica militare ha effettuato uno studio tecnico di fattibilità per valutare, da un punto di vista tecnico operativo, le esigenze, limitazioni, criticità e possibilità per un impiego sperimentale dello scalo militare sede del 32° Stormo.

Al termine del citato studio, nel confermare l'iniziativa del Ministro *pro tempore*, il Dicastero pur ribadendo la con-

notazione strategica del sedime, renderà disponibili le infrastrutture militari a disposizione delle comunità interessate, affinché esse possano adoperarsi per la valorizzazione del territorio su di un piano di carattere strategico, economico, sociale, commerciale.

In particolare, l'utilizzo dello scalo militare potrà essere attuato in via sperimentale e secondo procedure e accordi specifici tra le realtà aeronautiche civili e militari, in attesa dell'avvio del potenziamento ed adeguamento strutturale dell'aeroporto foggiano « Gino Lisa ».

In tal senso, si è disponibili ad appoggiare l'ipotesi di un tavolo di confronto sulla proposta, che veda coinvolti il Ministero delle infrastrutture e trasporti, la Regione Puglia, gli Aeroporti di Puglia, l'ENAC e l'ENAV.

Spetterà quindi alla Regione Puglia, insieme agli enti locali, al Governo e agli enti interessati, individuare vettori disponibili ad utilizzare sperimentalmente l'aeroporto di Amendola e testare la domanda turistica locale.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01883 Rosato: Sulle procedure relative al concorso 2012 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi.

TESTO DELLA RISPOSTA

1. In esito a quanto chiesto con il foglio in riferimento, si osserva che l'articolo 2 del decreto dirigenziale datato 2 gennaio 2014 del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri ha subordinato l'immissione dei candidati alla verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici previsti, richiamando espressamente nella sostanza i soli accertamenti sanitari già previsti dal Bando di concorso cui il decreto si riferisce.

2. Pertanto l'affermazione secondo cui i candidati saranno sottoposti non solo agli accertamenti sanitari per la verifica del mantenimento dell'idoneità psico-fisica, ma anche a tutte le altre prove psico-fisiche, con ciò riferendosi probabilmente alle prove di idoneità previste dall'articolo 13 del bando (prove ginnico-sportive, colloquio attitudinale, ecc.), non corrisponde al vero.

3. Quanto sopra per gli aspetti di interesse.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02587 Piras: Sulla disciplina in materia di orario di lavoro per il personale militare impegnato in esercitazioni ed operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le azioni di recupero delle somme percepite dal personale militare dell'Aeronautica Militare a titolo di Compenso Forfetario d'Impiego (CFI) nascono dai rilievi ispettivi formulati, fin dal 2011, dagli Ispettori dell'Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative (ISPEDIFE) in occasione delle periodiche verifiche amministrative compiute presso la maggior parte degli enti e distaccamenti delle Forze Armate.

I rilievi possono essere distinti in tre tipologie:

a) irregolare o incompleta redazione degli ordini di operazione (es. attività esercitative/operative non previste dalle direttive di Forza armata, recupero psicofisico effettuato presso l'abitazione non adeguatamente motivato);

b) errata corresponsione dell'indennità (es. carenza oraria giornaliera, attribuzione dell'indennità a personale turnista, errori di calcolo nella corresponsione);

c) indebita corresponsione dell'indennità nel primo ed ultimo giorno di esercitazione/operazione, a causa della partecipazione del personale alle stesse per periodi inferiori alle 48 ore continuative, pur a fronte di attività aventi durata superiore (articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2007).

La circolare edita del Comando Logistico dell'Aeronautica Militare dell'11 marzo 2014 (citata nell'atto) è stata ema-

nata allo scopo di superare tutte le tre tipologie di rilievi amministrativi, per « sanare », quindi, anche le categorie di rilievi di cui ai punti a. e b. che non sono oggetto dell'interrogazione parlamentare.

In merito alla questione dell'impiego del personale nell'esercitazione/operazione per periodi inferiori alle 48 ore, si osserva che il citato articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2007 prevede che il CFI compete « al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione ... ».

Sulla base di una interpretazione letterale della predetta disposizione, gli Enti aeronautici per lungo tempo hanno ritenuto che l'elemento oggettivo minimo delle 48 ore consecutive, da effettuarsi senza soluzione di continuità, si riferisse alla cd. « finestra operativa » dell'evento esercitativo/operativo in sé e non si estendesse necessariamente alla durata dell'impiego prolungato e continuativo del personale militare.

Tale interpretazione non ha costituito materia d'incertezza sino ai rilievi mossi, a partire dall'anno 2011, dall'Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative, in occasione delle citate verifiche amministrative condotte.

Il predetto Ufficio Centrale, in tali occasioni, ha fornito un'interpretazione della norma affermando che per aver diritto all'emolumento in parola, il personale militare dovesse partecipare all'esercitazione/operazione per un periodo non inferiore alle 48 ore continuative.

Con ciò sostenendo che il requisito delle 48 ore continuative fosse (e sia ancor oggi) da riferire all'impiego di ciascun militare impegnato nell'esercitazione/operazione (requisito soggettivo), anziché alla singola esercitazione/operazione (requisito oggettivo).

In conseguenza di quanto sopra, ISPEDIFE ha formalizzato i suoi rilievi relativi ad un'indebita corresponsione del compenso in favore di coloro che non avessero partecipato all'evento operativo per almeno 48 ore consecutive, pur a fronte di attività esercitative/operative aventi durata superiore.

Contestualmente, ha disposto che ciascun ente/distaccamento interessato al rilievo nominasse delle commissioni di verifica con il compito di determinare, retroattivamente, gli importi da addebitare al personale, riferiti agli ultimi cinque anni di percezione del compenso.

Nel gennaio 2012 lo Stato Maggiore della Difesa ha quindi emanato le nuove disposizioni in materia, decorrenti dal 1° gennaio 2012, con cui veniva precisato, tra l'altro, che per avere diritto al CFI il personale dovesse partecipare all'esercitazione/operazione per periodi pari o superiori alle 48 ore continuative.

Nel maggio 2012 lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha emanato le discendenti direttive di Forza armata in materia (SMAORD-032), disponendone l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Tali direttive hanno consentito agli Enti interessati di « sanare » le situazioni oggetto dei rilievi formulati in merito alla questione dell'impiego inferiore alle 48 ore, fino alla data del 31 dicembre 2011.

Tuttavia, nel corso dell'azione di monitoraggio compiuta dagli organi tecnici competenti, è emerso che nella prima metà del 2012, presso un limitato numero di Enti, si era continuato, per la presu-

mibile permanenza d'incertezze interpretative, a remunerare il personale impiegato per periodi inferiori alle 48 ore continuative, dando luogo ad ulteriori rilievi da parte di ISPEDIFE ed alla necessità di procedere ad addebiti.

Il Reparto Amministrazione dell'Aeronautica militare, pertanto, ha successivamente emanato una circolare tecnica relativa agli addebiti/recuperi ed al pagamento, ove spettante, dello straordinario (in sostituzione del CTI addebitato), prevedendo, altresì, il recupero entro i limiti di legge, al fine di non penalizzare eccessivamente il personale sotto il profilo economico.

A ciò hanno fatto seguito le disposizioni di dettaglio amministrativo-contabile da parte dei competenti organi di Forza armata.

Con la circolare del 11 marzo 2014 citata nell'atto, sono state confermate le disposizioni emanate fin dall'aprile 2013, ma temporaneamente sospese in attesa dei chiarimenti applicativi successivamente intervenuti.

Tanto chiarito, con riferimento al primo dei quesiti relativo alle iniziative da assumere « per l'immediata sospensione degli addebiti nei confronti del personale militare interessato... », si rappresenta che le attività poste in essere dall'amministrazione corrispondono ad azioni vincolate volte a dare seguito ai rilievi ispettivi posti da ISPEDIFE e a scongiurare eventuali danni erariali in relazione al mancato recupero di somme corrisposte in difetto dei presupposti di legge, secondo i principi propri dell'azione amministrativa.

In ragione di ciò non sussistono i presupposti, di fatto e di diritto, per assumere le iniziative indicate nell'atto, salvo ed impregiudicato ogni diverso esito derivante dalle procedure di raffreddamento del conflitto.

Con riferimento al secondo quesito relativo al personale volontario in ferma prefissata non in servizio permanente, si evidenzia che in materia di compenso per lavoro straordinario, l'articolo 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante « Retribuzione accessoria dei vo-

lontari in ferma prefissata », recita testualmente: « Per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, è corrisposta ai volontari in ferma prefissata quadriennale l'indennità pari a euro 103,29 mensili, a far data dal 1° gennaio 2005 ».

Ciò posto, alle luce del predetto disposto normativo, sussiste l'impossibilità di procedere, in sostituzione del CFI addebitato, al pagamento dello straordinario oltre la predetta misura forfettaria, con la conseguenza che il personale in esame potrà beneficiare esclusivamente dei recuperi compensativi ai sensi delle vigenti disposizioni.

Con riferimento al terzo dei quesiti relativo ai Tenenti Colonnelli, si rappresenta che la misura del CFI è pari ad euro 85,00 lordi per i giorni feriali (da lunedì a venerdì) e ad euro 165,00 lordi nelle giornate del sabato e della domenica.

Di contro il compenso per un'ora di lavoro straordinario feriale diurno è pari ad euro 29,58 lordi e ad euro 33,43 lordi per i giorni festivi (non il sabato).

Ciò posto, precisando che trattasi di ipotesi residuali, affinché detto personale possa beneficiare di una maggior remunerazione a titolo di straordinario in luogo della corresponsione del CFI, deve effettuare, in eccedenza al normale orario di lavoro ed in ragione del rapporto tra il valore dei due emolumenti, almeno 3 ore quotidiane di straordinario dal lunedì al venerdì.

Invece, per le giornate festive o non lavorative, il pagamento del compenso straordinario risulta superiore al CFI dovuto in presenza di prestazioni di lavoro straordinario pari almeno a 6 ore nella giornata del sabato e 5 ore per la domenica.

In ragione di quanto osservato e considerato, nei confronti di « coloro che, tra l'altro, hanno improvvidamente disposto l'addebito », non sembrano emergere profili di responsabilità tali da giustificare l'attivazione delle urgenti iniziative auspicate nell'atto.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02786 Duranti: Sul processo di riorganizzazione del Centro polifunzionale di Montelibretti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del Dicastero, dinanzi alle Commissioni Congiunte (4° Senato e IV Camera), in data 12 marzo 2014, il Ministro della Difesa, relativamente al personale civile ha affermato che la « valorizzazione » di tale componente costituisce un « obiettivo importante ». In tale quadro ha auspicato, altresì, « che anche le organizzazioni sindacali possano contribuire a tal fine, pur nel rispetto dei reciproci ruoli ».

In ambito Difesa, pertanto, il sistema delle relazioni sindacali, cui il Dicastero dedica particolare attenzione, continua a mantenere una valenza significativa, soprattutto in correlazione all'attuazione dei decreti legislativi discendenti dalla legge di revisione dello strumento militare.

Tanto premesso, per affrontare nel merito le questioni poste con l'interrogazione in esame si fa presente che, in linea con le indicazioni del Ministro, lo Stato Maggiore dell'Esercito (SME) intrattiene consolidate relazioni con le organizzazioni sindacali, cui è stato comunicato un calendario di incontri programmati per tutto il 2014; lo stesso Capo di SME, inoltre, su richiesta delle organizzazioni, ha personalmente incontrato lo scorso 18 marzo, i relativi rappresentanti nazionali.

È stato anche attivato presso lo SME un Gruppo di Progetto finalizzato ad individuare una nuova possibile riorganizzazione del Centro Polifunzionale di Sperimentazione di Montelibretti, da attuarsi entro il 31 dicembre 2014, come indicato nell'allegato 4 recante « provvedimenti di minore entità di competenza del Capo di

SME », alla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo discendente dalla legge 244/2012.

Nel corso delle attività del Gruppo è stato coinvolto il Direttore dell'Ente che ha elaborato una bozza di soluzione organizzativa, puntualmente portata a conoscenza delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) dell'Ente in data 15 gennaio 2014.

Nel merito della proposta, si rende noto che sono tuttora in corso approfondimenti da parte dello SME che si riserva di avviare le previste attività informative alle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) nazionali e alle RSU dell'Ente, a premessa del successivo avvio all'*iter* approvativo di uno specifico decreto ministeriale di riorganizzazione.

In merito alla presunta situazione di conflittualità tra la Direzione e i lavoratori, è ragionevole ritenere che si tratti piuttosto di condizioni riconducibili al fisiologico confronto ed alla normale dialettica tra le parti su questioni di interesse generale.

Quanto, in ultimo, agli « atteggiamenti intimidatori e vessatori nei confronti dei rappresentanti sindacali più attivi che assumono i contorni del mobbing », non si hanno evidenze che siano stati mai posti in essere comportamenti ascrivibili alla tipologia indicata nell'atto.

Per quanto è possibile riscontrare in questa sede si rende noto che la Direzione dell'Ente ha posto in atto delle rotazioni di personale in incarichi a valenza amministrativa e, in quanto tali, considerati « sensibili », in ragione del lunghissimo periodo di permanenza negli stessi del citato personale, che è stato, quindi, adibito ad altre mansioni, nel rispetto dei profili professionali di appartenenza.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-02971 Bolognesi: Sugli eventuali interventi normativi volti alla rivalutazione della disciplina delle ricompense connesse alle decorazioni al valor militare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

È il caso di precisare, in primo luogo, che gli importi indicati in premessa non corrispondono a quelli previsti dall'articolo 1925 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al d.lgs. n. 66/2010, che ha riassetato l'articolo 1 della legge n. 199/1991.

Il legislatore è intervenuto nel tempo sugli importi degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare introducendo svariate modifiche che hanno comportato un ampliamento del divario esistente tra le diverse tipologie.

Ferma restando l'attenzione che la Difesa e il Governo riservano nei confronti di quanti, con molteplici sacrifici, anche lontano dai propri affetti, hanno messo a repentaglio e spesso sacrificato la propria vita, è evidente come la problematica meriti un approccio approfondito che, con-

seguito ad un'attenta riflessione mirata ad analizzare gli aspetti di criticità e di delicatezza, induca ad assumere le iniziative più idonee per individuare il più corretto punto di equilibrio per il riconoscimento da attribuire alle diverse categorie di decorati.

Data la delicatezza della materia e i risvolti economici che ne conseguono, occorrerà disporre di un approfondito studio per valutare la possibilità di veicolare apposito strumento normativo, come auspicato dall'Onorevole interrogante.

Al riguardo, si deve, tuttavia, osservare che la tematica è connessa alle ben note misure assunte dal Governo per il contenimento della spesa pubblica, stante la difficile congiuntura economica, i cui riflessi attengono a tutti i settori della pubblica Amministrazione.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-02972 Rizzo: Sulla situazione relativa alle eventuali penali a carico del nostro Paese in caso di rinuncia alla *tranche* 3-B degli *Eurofighter*.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione alla questione della *Tranche* 3B del velivolo Eurofighter si rappresenta che, al momento, dei quattro Paesi Partner la Germania ha reso noto ed ufficializzato che non procederà con ulteriori ordini.

Gli altri Paesi partner (Italia, Regno Unito e Spagna) hanno recentemente anticipato la medesima intenzione.

In tale ipotesi l'interruzione del programma a questo stadio potrebbe comportare la negoziazione tra ogni singolo Paese e la propria Industria nazionale di riferimento in termini di compensazioni economico-finanziarie.

D'altra parte, qualora una Nazione intenda continuare da sola (o, comunque, non su base quadrinazionale) con le acquisizioni della *Tranche* 3B del programma, non verrebbe più garantita l'equazione che prevede che l'industria lavori per un valore equivalente al costo sostenuto dalla Nazione (cosiddetto principio « cost-share/work-share »). Tale eventualità potrebbe comportare scenari economico-finanziari e contrattuali ad oggi non regolamentati con il necessario livello di dettaglio e, pertanto, imprevedibili e da definire.

In tale quadro, il contratto di produzione del velivolo EF2000 non prevede esplicitamente penali nel caso in cui non

si proceda ad ordinare il numero totale di velivoli previsti nel 1997 (620, di cui 121 per l'Italia) anche se il contratto originale prevederebbe la possibilità di rivedere il prezzo complessivo in caso di mancato raggiungimento del totale previsto inizialmente.

Per far fronte a tale limitazione, in un accordo siglato nel 2011 le 4 nazioni partecipanti ed il consorzio industriale Eurofighter hanno stabilito che, in virtù del supporto governativo assicurato all'industria per le campagne di esportazione del velivolo, ogni ulteriore ordine da parte di altri Paesi sarebbe stato conteggiato ai fini della quantificazione del numero di velivoli ordinati rispetto ai 620 previsti.

Ad oggi le 4 nazioni partecipanti (Germania, Italia, Regno Unito, Spagna) hanno commissionato in totale 496 velivoli su 620, di cui 96 su 121 per l'Italia.

Dopo l'accordo del 2011 è stato siglato il contratto per la vendita di 12 velivoli all'Oman che, unitamente ad ogni ulteriore ordine *export* che dovesse materializzarsi nel prossimo futuro, concorrerà ai fini della potenziale compensazione.

Ad oggi diverse Nazioni sono interessate all'acquisto di velivoli EF2000 e sono in avanzato stato di discussione i negoziati per la vendita di ulteriori 100 velivoli di tale tipologia.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti. Atto n. 97 (Rilievi alle Commissioni VI e XI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	241
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	242

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze, Enrico Morando.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti. Atto n. 97.

(Rilievi alle Commissioni VI e XI).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Cinzia Maria FONTANA (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto ministeriale in esame disciplina l'attribuzione di sgravi fiscali e contributivi in favore di imprese che assumono lavoratori detenuti e che il testo è corredato di una relazione tecnica predisposta dal Ministero

della giustizia, non verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Con riferimento agli articoli da 1 a 7, in materia di agevolazioni fiscali in favore di imprese che assumono detenuti, premesso che il provvedimento in esame opera nell'ambito di limiti di spesa predefiniti con atti legislativi, ritiene opportuno acquisire i seguenti chiarimenti. Per quanto concerne l'anno 2013, l'entità del beneficio viene fissata in misura corrispondente all'importo massimo previsto dalla legge n. 193 del 2000 e vengono inclusi nell'ambito dei beneficiari del credito d'imposta per assunzioni anche i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° gennaio 2013. Si stabilisce, inoltre, che le risorse stanziare per il 2013 eventualmente non utilizzate siano trasferite ad apposita contabilità speciale. Con riferimento a tali previsioni, osserva che andrebbero acquisiti i dati – riferiti al 2013 – riguardanti il numero dei beneficiari e gli altri elementi posti alla base dell'incremento della misura del beneficio. Quanto, invece, alla destinazione ad una contabilità speciale delle risorse non utilizzate, premesso che la disposizione sembra implicare una deroga al principio di annualità del bilancio, rileva che andrebbero valutati

i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica connessi allo slittamento dell'utilizzo delle risorse al 2014. Per quanto concerne l'anno 2014, tenuto conto che il termine per la presentazione dell'istanza per la fruizione del credito d'imposta cadrà non prima del secondo semestre del 2014, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni nel primo semestre, già in corso, con particolare riferimento alla misura del credito d'imposta e alle modalità per la verifica e il monitoraggio del beneficio fruito e delle risorse utilizzate.

Con riferimento all'articolo 8, recante criteri per la concessione di sgravi contributivi per i detenuti, rileva preliminarmente che gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame, determinati ai sensi dei commi 3 e 4 fino alla concorrenza di euro 8.045.284 per il 2013 e di euro 4.045.284 a decorrere dal 2014, si configurano come limiti di spesa. Tale tipologia di onere viene altresì confermata dal successivo comma 5, il quale dispone le modalità applicative in capo all'INPS e la relativa attività di monitoraggio affidata all'Istituto. In proposito non ritiene di formulare osservazioni, nel presupposto che tali procedure siano idonee a garantire il rispetto dei limiti finanziari predefiniti. Ciò premesso, ritiene comunque utile acquisire chiarimenti circa i possibili effetti dell'innalzamento dell'aliquota di sgravio contributivo (dall'80 per cento al 95 per cento) alla luce del limite di spesa previsto.

In relazione agli articoli 7 e 8, inoltre, con riferimento all'anno 2013 ritiene opportuno che il Governo confermi il carattere ricognitorio delle disposizioni di cui agli stessi articoli, dal momento che esse si riferiscono a benefici fiscali e contributivi relativi a un esercizio già concluso, e che

chiarisca a quanto ammontano le risorse non utilizzate nell'anno 2013, delle quali è previsto il versamento nella contabilità speciale.

Segnala infine che le risorse disponibili per la concessione degli sgravi fiscali e delle agevolazioni contributive di cui allo schema in esame sono allocate, per l'anno 2013, in uno specifico piano di gestione del capitolo 1764 dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Dall'anno 2014, ai fini di una maggiore evidenza contabile, le suddette risorse sono state allocate in un apposito capitolo, il 1765, nello stato di previsione del medesimo Ministero, che reca uno stanziamento di competenza pari a 10.148.112 euro.

Il viceministro Enrico MORANDO, riservandosi di acquisire i necessari elementi informativi presso il Ministero della giustizia, anche al fine di presentare eventuali proposte di modifica al provvedimento, chiede che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta.

Cinzia Maria FONTANA (PD), *relatore*, concorda sull'opportunità di rinviare il seguito del provvedimento come testé richiesto dal rappresentante del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli. C. 2397 Capezzone (*Esame e rinvio*) 243

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 giugno 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 11.50.

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.

C. 2397 Capezzone.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvia FREGOLENT (PD) *relatore*, illustra la proposta di legge C. 2397 Capezzone, recante riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.

Fa presente che, in estrema sintesi, la proposta di legge prevede:

1) l'esonero dal pagamento del bollo auto per i veicoli di nuova immatricolazione per i primi tre anni, agevolazione estesa a cinque anni per i veicoli ecologici (alimentati a metano, a GPL oppure ibridi);

2) l'abolizione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) per le immatricolazione dei veicoli nuovi;

3) la riforma dei criteri determinazione delle tasse automobilistiche (cosiddetto bollo auto), che dovranno essere basati unicamente sul livello di emissione del veicolo;

4) l'elevazione, per gli automezzi aziendali non strumentali all'attività d'impresa, della percentuale di deducibilità ai fini dell'imposta sui redditi dal 20 al 40 per cento per quattro anni a decorrere dalla immatricolazione.

L'intervento legislativo è orientato a tre obiettivi fondamentali: ridurre l'impatto ambientale dei veicoli a motore attraverso incentivi alla sostituzione del parco auto nazionale con veicoli più moderni, più sicuri e meno inquinanti; sostenere il mercato dell'auto nell'attuale fase congiunturale; ridurre la pressione tributaria complessiva.

Passando a illustrare il contenuto delle singole disposizioni della proposta di legge, rileva come l'articolo 1, comma 1, preveda l'esenzione per tre anni dalle tasse automobilistiche per i veicoli a motore immatricolati nuovi e che l'esenzione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in

vigore della legge. Fa presente che per i veicoli alimentati a metano, a GPL, ovvero ibridi, l'esenzione dalle tasse automobilistiche è estesa a cinque anni, in modo da incentivare ancora maggiormente l'acquisto di veicoli a basso tasso di inquinamento.

Al riguardo ricorda che nel 2013 ci sono state 1,3 milioni di nuove immatricolazioni (nel 2012 erano state 1,4 milioni, nel 2011 1,7 milioni e nel 2010 1,9 milioni). Il parco circolante auto italiano nel 2012 è stato di 37.078.274 (35.000 veicoli in meno rispetto al 2011) ed in tale contesto nel 2013 il numero delle auto ad alimentazione alternativa è stimato in circa il 15 per cento dei veicoli immatricolati.

Per quanto concerne le entrate delle tasse automobilistiche, le quali sono devolute alle regioni a statuto ordinario fin dal 1993, sottolinea come esse siano passate da 5,92 miliardi di euro del 2011 a 6,35 miliardi nel 2012. A tal proposito, evidenzia come l'aumento delle entrate, nonostante il calo delle immatricolazioni, sia collegabile all'introduzione di un primo superbollo nel 2011 (addizionale erariale di 10 euro per ciascun KW di potenza del veicolo superiore a 225 KW introdotta dal decreto - legge n. 98 del 2011), e di un secondo superbollo nel 2012 (addizionale di 20 euro per ogni KW di potenza del veicolo superiore a 185 KW introdotta dalla legge n. 214 del 2011).

Il comma 2 prevede una riforma sostanziale del meccanismo di determinazione delle tasse automobilistiche, che dovrà essere basato sul livello di emissioni del veicolo (specificate sul libretto di circolazione di ogni veicolo). La disposizione specifica altresì che rimane ferma l'esenzione prevista per i veicoli elettrici dalla normativa vigente per i cinque anni dalla data del collaudo.

A tal fine il comma 3 affida ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) da emanare entro novanta giorni, la determinazione delle nuove tariffe delle tasse automobilistiche in applicazione dei predetti criteri,

nonché le relative disposizioni di attuazione necessarie per la definizione di tutti gli aspetti tecnici di dettaglio.

Dal momento che, come accennato in precedenza, le tasse automobilistiche sono ormai devolute alle regioni a statuto ordinario, la disposizione fa salva la facoltà, riconosciuta a ciascuna regione, di variare del 10 per cento le tariffe delle tasse, ma prevede che tale facoltà possa esercitata solo a decorrere dall'anno successivo a quello di prima applicazione delle nuove tariffe.

In tale ambito, rammenta che, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 17, comma 16, della legge n. 449 del 1997, dal 1° gennaio 1998 le tasse automobilistiche devono essere corrisposte sulla base della potenza effettiva e non più in relazione ai cavalli fiscali e come, più esattamente, per autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, autobus, autoveicoli ad uso speciale e motocicli, la tassa automobilistica debba essere versata in base alla potenza effettiva del veicolo espressa in kilowatt (riportata sulla carta di circolazione).

Ricorda inoltre che, a seguito delle ulteriori modifiche apportate in materia dalla legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2007 per le autovetture, gli autoveicoli ad uso promiscuo e i motocicli, ai fini del calcolo delle tasse automobilistiche si applica un coefficiente che tiene conto delle emissioni inquinanti, secondo i livelli indicati dalle normative europee. Tale coefficiente non si applica alle autovetture e agli autoveicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno, i quali godono di una riduzione delle tasse automobilistiche.

L'articolo 2 della proposta di legge prevede la disapplicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) alle immatricolazioni di veicoli a motore nuovi effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Evidenzia come, anche in questo caso, la misura sia tesa a incentivare la modernizzazione del parco auto nazionale, in primo luogo al fine di ridurre l'impatto ambientale attraverso la sostituzione con

veicoli che necessariamente rispettano più rigorosi standard di emissione, nonché per favorire la ripresa di tale mercato.

In merito rammenta che l'IPT è un'imposta, di spettanza provinciale, dovuta per ciascun veicolo al momento dell'effettuazione di alcune formalità relative ai veicoli richieste al Pubblico registro automobilistico e che, ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997, l'importo base dell'imposta è stabilito con decreto del Ministero delle Finanze, mentre le Province possono deliberare di aumentare l'importo stabilito dal decreto ministeriale fino ad un massimo del 30 per cento.

Al fine di esemplificare l'ammontare dell'imposta, rammenta che per l'iscrizione al PRA di autovetture oltre 53 kw la normativa vigente prevede il pagamento di 3,5119 euro per ogni kw, e ricorda altresì che il gettito dell'IPT nel 2012 è stato di 1,37 miliardi (era stato di 1,21 miliardi nel 2011 e di 1,14 miliardi nel 2010).

Rileva come l'articolo 3, attraverso una modifica all'articolo 164 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), elevi dall'attuale 20 al 40 per cento la misura della deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dei costi sostenuti per i veicoli aziendali, fino al terzo anno successivo a quello dell'immatricolazione e come tale misura si applichi alle autovetture, agli autocaravan, ai motocicli e ai ciclomotori non strumentali, immatricolati nuovi dopo la data di entrata in vigore della legge, utilizzati nell'esercizio d'impresa, di arti e professioni. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa limitatamente ad un solo veicolo.

Al riguardo ricorda che la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per le auto aziendali (in tali costi sono compresi quelli di acquisto, gli ammortamenti i canoni di *leasing*, entro l'importo massimo indicato dalla norma del TUIR, e le spese di uso e manutenzione) era stata abbassata dal 50 al 40 per cento a seguito delle modifiche apportate dal decreto – legge n. 81 del 2007, è stata ridotta al 27,5 per

cento dalla legge n. 92 del 2012 e ulteriormente ridimensionata al 20 per cento dalla legge n. 228 del 2012.

Rammenta altresì che per i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa la deducibilità è totale (ai sensi dell'articolo 164, comma 1, lettera *a*), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), mentre per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, la normativa vigente prevede una deducibilità del 70 per cento (ai sensi dell'articolo 164, comma 1, lettera *b-bis*), del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 917).

Al riguardo, rileva come la relazione illustrativa della proposta di legge evidenzia che l'incremento della predetta percentuale di deducibilità per le nuove immatricolazioni, oltre a favorire, anche in questo caso, la modernizzazione del parco auto e la conseguente riduzione del livello medio di emissioni per veicolo, determinerebbe impatti positivi notevoli sia sul comparto *automotive* sia sull'intera economia italiana, atteso il rilievo che tale settore ha sul PIL nazionale e considerato che la misura stessa potrebbe coinvolgere circa 4,5 milioni di partite IVA. In tale contesto inoltre, fa presente come l'innalzamento della percentuale di deducibilità consentirebbe di eliminare una notevole disparità di trattamento fiscale di cui gli operatori nazionali soffrono rispetto a molti altri Paesi europei (nei quali sono previste anche percentuali di deducibilità al 100 per cento), dove, anche grazie a tale più favorevole regime tributario, il mercato delle auto aziendale costituisce una fetta del mercato dell'auto molto più ampia che in Italia.

Ritiene inoltre, sotto quest'ultimo profilo, che la misura potrebbe costituire uno strumento strategico per dare a un settore, quello appunto dell'auto, il quale costituisce storicamente una componente fondamentale del panorama manifatturiero del Paese, una nuova prospettiva di trasfor-

mazione e di sviluppo, superando la gravissima fase di crisi che lo coinvolge da anni.

A tale riguardo desidera evidenziare, su un piano più generale, come la flessione degli acquisti di veicoli da parte dei consumatori, la quale probabilmente ha caratteri strutturali, in un mercato ormai maturo e condizionato da crescenti vincoli, anche ambientali, alla circolazione privata, potrebbe essere compensata dall'accresciuto ruolo che in tale mercato dovrebbero assumere le flotte aziendali, anche in vista di un'evoluzione nelle modalità di uso dell'auto meno legata alla proprietà dell'auto e più rivolta, ad esempio, ai modelli del *car sharing* e del noleggio a lungo termine.

L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie connesse all'attuazione della legge.

In particolare, il comma 1 prevede un meccanismo di compensazione, attraverso trasferimenti erariali da definire e ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa con la Conferenza unificata, della diminuzione di gettito derivante, a carico delle regioni e delle province, dall'applicazione degli articoli 1 e 2, dal momento che le misure ivi previste incidono su entrate (tasse automobilistiche e IPT) di competenza regionale e provinciale.

I commi da 2 a 5 recano invece la copertura finanziaria degli oneri determinati dalla proposta di legge, attraverso un intervento di riduzione di agevolazioni, incentivi e contributi alle imprese.

In dettaglio, il comma 3 prevede l'istituzione a tal fine di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1 miliardo di euro a decorrere dal 2015. Il comma 4 stabilisce che il predetto fondo sia finanziato attraverso una riduzione degli stanziamenti rimodulabili destinati ai trasferimenti alle imprese, compresi quelli relativi ad agevolazioni, anche di natura tributaria, iscritti negli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero per un importo complessivo, in termini di competenza e di cassa, pari a 1 miliardo di euro annuo a decorrere dall'anno 2015.

Ricorda come, riguardo a tale ambito, la relazione illustrativa sottolinei che una parte significativa degli oneri generati dal provvedimento potrà essere compensata dagli effetti di maggior gettito tributario complessivo determinato dalle misure recate dalla proposta, le quali, come già indicato in precedenza, avranno effetti espansivi sugli acquisti e le immatricolazioni di veicoli nuovi, con ricadute positive anche in termini di imposte dirette e indirette.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nel ringraziare la relatrice, evidenzia come il provvedimento risulti molto vantaggioso per i contribuenti, in quanto esso prevede alcune agevolazioni fiscali in loro favore, ed al tempo stesso intende costituire uno strumento di rilancio del mercato automobilistico; peraltro, i benefici previsti determinerebbero un onere per le finanze pubbliche relativamente limitato, in quanto le agevolazioni sono applicabili solo ai veicoli nuovi. Sottolinea inoltre come la proposta di legge si caratterizzi per una spiccata sensibilità ambientale, essendo volta a rinnovare il parco dei veicoli circolanti in Italia, riducendo in tal modo l'impatto ambientale derivante dalla circolazione dei veicoli.

Daniele PESCO (M5S) ritiene opportuno coinvolgere nell'esame del provvedimento anche le Commissioni Ambiente e Trasporti, le cui competenze sono evidentemente coinvolte dalle previsioni della proposta di legge.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in riferimento al rilievo del deputato Pesco, rileva come la proposta di legge sia assegnata, in sede consultiva, tra le altre, alle Commissioni Ambiente e Trasporti, le quali potranno pertanto esprimere i loro pareri sul testo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.05.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. C. 2433 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i>	247
ALLEGATO <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i>	249
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	248

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del prof. Stefano Fantoni, presidente dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), sulle problematiche concernenti l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari e il sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento)	248
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

C. 2433 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2014.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame *(vedi allegato)*.

Giancarlo GIORDANO (SEL) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore. Rileva, infatti, che la questione della mancata inclusione delle province dalla norma relativa all'esclusione dal Patto di stabilità degli interventi in materia di edilizia scolastica deriva dalle ambiguità conseguenti alla cosiddetta riforma Delrio, concernente il riordino delle province, che non migliora la precedente ripartizione di competenze tra i diversi livelli di governo. Stiamo, infatti, assistendo ad una sorta di rimozione linguistica

stica della figura delle province, le quali invece mantengono tuttora significative competenze e responsabilità.

Luigi GALLO (M5S) concorda con il collega Giordano in merito alle considerazioni svolte sull'attribuzione di competenze alle province. Ribadisce la sua contrarietà in merito al differimento al 1° gennaio 2016 delle disposizioni previste dall'articolo 26 del provvedimento in esame, concernenti la pubblicazione telematica di avvisi e bandi. Precisa che tale differimento comporterà un ingente onere a carico delle pubbliche amministrazioni, costrette sino ad allora a pubblicare anche sui quotidiani, per estratto, i bandi e gli avvisi per l'affidamento di contratti pubblici. Con riferimento, poi, all'articolo 48 del provvedimento, concernente l'edilizia scolastica, pur condividendo l'esclusione dal patto di stabilità ivi prevista delle relative spese, non approva la possibilità concessa dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2014 di derogare al decreto legislativo n. 163 del 2006, recante il Codice dei contratti pubblici, nell'opera di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.

Tamara BLAŽINA (PD) esprime soddisfazione per la modifica apportata dal Senato all'articolo 21 del provvedimento, che reca disposizioni concernenti la RAI, in base alla quale sono state mantenute le sedi locali dell'azienda, in particolare quella della provincia autonoma di Bolzano, garantendo la tutela di tutte le minoranze linguistiche.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore*, ricorda gli aspetti positivi del testo in esame, con particolare riferimento all'attribuzione di 80 euro ad una larga fascia di popolazione, che sarà ulteriormente ampliata con successivi provvedimenti del Governo. Concorda inoltre con la collega Blažina

sull'opportunità della modifica dell'articolo 21, a tutela dei territori e delle minoranze linguistiche. Rileva inoltre l'importanza dell'articolo 48, concernente l'edilizia scolastica, ed il fatto che il sottosegretario Reggi abbia confermato che il 15 giugno prossimo, come previsto dalla predetta norma, sarà emanato il previsto decreto attuativo, che individua i comuni beneficiari dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi di edilizia scolastica. Non condivide, infine, le osservazioni svolte dai colleghi del Movimento 5 Stelle, in merito alla necessità di non finanziare l'editoria, la quale deve essere comunque sostenuta in quanto strumento di libertà e democrazia.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 12.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 12 giugno 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 12 giugno 2014.

Audizione del prof. Stefano Fantoni, presidente dell'Agencia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), sulle problematiche concernenti l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari e il sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accredimento).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.

ALLEGATO

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. C. 2433 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminate le norme contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, approvato con modifiche lo scorso 5 giugno in prima lettura al Senato, la cui struttura si articola in quattro Titoli (riduzione di imposte e norme fiscali, risparmi ed efficienza della spesa pubblica, pagamento dei debiti della PA e norme finanziarie);

valutate in particolare le misure di diretto interesse della Commissione VII che riguardano la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo RAI S.p.A e la sua articolazione territoriale, gli interventi di edilizia scolastica, nonché il deposito legale di documenti di interesse culturale, oltre a numerose altre disposizioni di carattere trasversale che investono, con alcune eccezioni, tutte le amministrazioni centrali e le altre amministrazioni pubbliche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) appare necessario che venga assicurato un adeguato assetto territoriale per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in modo da garantire la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma. Inoltre, con riferimento alla norma introdotta al Senato riguardante le spese per la sede di Bolzano che verranno assunte dalla corrispondente provincia autonoma per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, occorrerebbe chiarire in che modo troverà attuazione la disposizione che stabilisce di tenere conto dei proventi del canone di cui all'articolo 18 della L. 112/2004;

b) occorrerebbe inserire fra i destinatari dell'esclusione prevista ai fini del patto di stabilità interno delle spese per interventi di edilizia scolastica anche le province, considerata la competenza delle stesse sugli interventi relativi alle scuole secondarie di secondo grado.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Delege al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. C. 2433 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	250
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	253
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dal Gruppo Movimento 5 Stelle</i>) ..	255

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02969 Segoni: Iniziative urgenti per garantire il buon esito dell'annunciata operazione di trasporto del relitto della nave «Costa Concordia» presso un porto idoneo per il suo smaltimento	251
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	259
5-02970 Iannuzzi: Iniziative urgenti per garantire la piena attuazione delle misure dettate dal decreto-legge n. 136 del 2013 a tutela dell'ambiente, della salute dei cittadini e delle attività produttive nella Terra dei fuochi	251
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	262

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede di Atti del Governo dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CEE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, atto n. 94, di rappresentanti di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ed ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)	252
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 giugno 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.25.

Decreto-legge 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Delege al Governo

per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

C. 2433 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 10 giugno scorso.

Salvatore MATARRESE (SCpI), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione sul provvedimento (*vedi allegato 1*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S), a nome dei deputati del gruppo M5S, presenta una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà prima in votazione la proposta di parere del relatore e che, in caso di sua approvazione, la proposta di parere alternativa dei deputati del gruppo M5S si intenderà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativa presentata dai deputati del gruppo M5S.

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 12 giugno 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.35.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02969 Segoni: Iniziative urgenti per garantire il buon esito dell'annunciata operazione di trasporto del relitto della nave « Costa Concordia » presso un porto idoneo per il suo smaltimento.

Samuele SEGONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Samuele SEGONI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta articolata e puntuale fornita dal rappresentante del Governo.

5-02970 Iannuzzi: Iniziative urgenti per garantire la piena attuazione delle misure dettate dal decreto-legge n. 136 del 2013 a tutela dell'ambiente, della salute dei cittadini e delle attività produttive nella Terra dei fuochi.

Tino IANNUZZI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario Velo per la risposta. Nel prendere atto che, alla luce della predetta risposta, nella riunione del 10 giugno scorso fra i Ministeri competenti e il presidente della regione Campania, sarebbero stati concordati tutti gli interventi per completare rapidamente le indagini sui quaranta siti a più alto rischio ambientale e sanitario, sottolinea la necessità che i relativi accertamenti siano ultimati con la massima tempestività e siano svolti in modo particolarmente rigoroso e approfondito.

Nel rilevare, inoltre, come la sospensione delle attività di mappatura di tali siti, verificatasi nei giorni scorsi, abbia suscitato forte e giustificato allarme e preoccupazione nelle popolazioni e nelle

comunità interessate, ribadisce che le citate indagini non debbono subire alcun ritardo e/o rallentamento, giacché è indispensabile garantire una volta per tutte la mappatura certa, definitiva e accurata dei terreni contaminati, anche per salvaguardare le produzioni agro-alimentare di qualità tipiche dei territori coinvolti nell'emergenza *Terra dei Fuochi*.

Richiama, quindi, l'attenzione del sottosegretario Velo, da un lato, sulla necessità che il Governo emani al più presto il « Regolamento aree agricole » e il « Regolamento acque uso irriguo » e, dall'altro, sulla necessità – già rappresentata al Ministro Galletti in occasione della sua recente audizione in Commissione – che il Ministero dell'ambiente assuma con decisione una funzione di coordinamento delle attività di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nell'attuazione del decreto-legge n. 136 del 2013. Rileva, infatti, che tale decreto-legge, notevolmente arricchito e migliorato in sede parlamentare grazie al lavoro della VIII Commissione della Camera, può confermarsi come una positiva ed importante risposta dello Stato solamente a condizione che venga applicato in tutte le sue disposizioni, a cominciare da quelle relative agli *screening* sanitari a tutela della salute delle persone e da quelle finalizzate alla realizzazione delle bonifiche dei siti inquinati.

Conclude, quindi, preannunciando che continuerà a vigilare, se del caso assumendo ulteriori iniziative parlamentari, affinché sia assicurata l'integrale e tem-

pestiva applicazione del decreto-legge n. 136 del 2013, sollecitando il Ministero dell'ambiente ad assumere su di sé, con determinazione e risolutezza, il ruolo di coordinatore e di garante della piena attuazione del medesimo decreto, scongiurando ogni rischio di inaccettabili ritardi, rinvii e inadempienze.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 12 giugno 2014.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede di Atti del Governo dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CEE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, atto n. 94, di rappresentanti di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ed ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile).

Le audizioni informali si sono svolte dalle 14.55 alle 15.40.

ALLEGATO 1

Decreto-legge 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria (C. 2433, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 66/2014 recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria (C. 2433 Governo, approvato dal Senato);

considerato che:

il decreto-legge all'articolo 9 definisce, tra l'altro, una nuova disciplina per l'istituzione di un «elenco dei soggetti aggregatori» e per il ricorso a Consip S.p.A. o ad un altro soggetto rientrante nel predetto elenco per lo svolgimento delle procedure relative all'acquisizione di beni e servizi, e che, al riguardo, potrebbe essere opportuno un più puntuale coordinamento normativo tra la vigente normativa e la nuova, introdotta dal decreto, atteso che nel tempo sono state emanate diverse norme che hanno diversamente articolato il ricorso a Consip e ad altre categorie di centrali acquisti, che vengono esplicitamente fatte salve dal comma 3;

il comma 4-*bis* del medesimo articolo 9 integra le regole di valutazione delle

offerte nel caso di contratti pubblici che devono essere affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

in proposito andrebbe ribadita l'esigenza, manifestata dalla VIII Commissione in più occasioni, di inserire in provvedimenti organici le disposizioni in materia di contratti pubblici anche in vista del recepimento delle nuove direttive europee in materia di appalti pubblici e di concessioni;

valutato positivamente che l'articolo 22-*bis* destina risorse agli interventi nelle zone franche urbane di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, nonché nelle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza e nella zona franca del Comune di Lampedusa;

rilevato, relativamente alle zone franche urbane, che andrebbe valutata l'opportunità di una revisione della normativa in tale materia anche in considerazione dell'esigenza di includere in tale ambito i territori colpiti da recenti calamità naturali che ne hanno già fatto richiesta;

osservato, altresì, che l'articolo 26 reca una nuova disciplina in materia di obblighi di pubblicità relativa agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti

pubblici la cui applicabilità, secondo quanto stabilito a seguito di una modifica inserita nel corso dell'esame al Senato, decorrerà dal 2016;

apprezzato, infine, che l'articolo 48 prevede, per un verso, a escludere, nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascun anno, dal patto di stabilità interno le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica e, per l'altro, ad assegnare risorse alla prosecuzione del programma di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di provvedere o a sopprimere il comma 1-*bis* dell'articolo 26, che stabilisce l'applicabilità delle norme di cui all'articolo 26 a decorrere dal 2016, o, alternativamente, a prevedere la loro applicabilità immediata, coerentemente con i contenuti propri di un provvedimento legislativo d'urgenza e con le finalità originarie del decreto.

ALLEGATO 2

Decreto-legge 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria (C. 2433, approvato dal Senato).

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA
DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici,

esaminato, per le parti di competenza, l'Atto Camera n. 2433 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione di bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria,

premessi che:

l'articolo 9 prevede che, all'interno dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, venga stilato un «elenco dei soggetti aggregatori», che comprende Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ogni regione nonché l'istituzione di un tavolo di coordinamento tra i suddetti soggetti aggregatori con l'obiettivo di razionalizzare le procedure di acquisizione dei beni e servizi; l'aggiornamento del quadro normativo appare piuttosto confuso e la stratificazione di norme rischia di rendere più complesse le procedure, senza che questo porti ad un reale miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni;

l'articolo 10 affida all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici il compito di vigilare sulle procedure di acquisizione di beni e servizi, individuando risorse e strumenti per l'espletamento del compito;

l'articolo 12-*bis*, introdotto al Senato e il cui contenuto è assolutamente privo di attinenza con il pur ampio ambito di intervento normativo del decreto in esame, dispone lo slittamento del pagamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime e proroga al 15 ottobre il termine per il riordino normativo della materia senza chiarire, in modo espresso, se detto slittamento riguardi o meno le somme dovute per la definizione dei procedimenti giudiziari pendenti ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (articolo unico commi 732 e 733), delle quali i concessionari avrebbero dovuto versare l'intero importo ovvero la prima rata entro il 27 aprile 2014;

il comma 2-*bis* dell'articolo 15, anch'esso introdotto al Senato ed estraneo all'ambito normativo di intervento del provvedimento, introduce una deroga per gli anni 2014 e 2015 per la regione Lombardia ai limiti di spesa imposti dal decreto legge 78/2010 per le spese inerenti relazioni pubbliche, convegni e mostre, per le voci connesse con l'evento EXPO 2015;

L'articolo 20 prevede che una quota consistente di risparmi provengano da una non meglio specificata riorganizzazione e razionalizzazione delle società a totale o parziale partecipazione da parte dello Stato; la norma, che ha l'obiettivo di una riduzione dei costi operativi non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015, potrebbe determinare una riduzione della qualità di importanti servizi di interesse pubblico; tra le società di cui al comma 1 chiamate a realizzare nel biennio 2014-2015 una riduzione dei costi operativi rientrano soprattutto le aziende afferenti i servizi pubblici locali tra le quali anche quelle responsabili di garantire il trasporto pubblico locale;

L'articolo 22, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 2015, con riferimento alla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di biocarburanti provenienti prevalentemente da fondi agricoli, il reddito sia determinato apportando ai corrispettivi delle operazioni effettuate ai fini IVA il coefficiente di redditività del 25 per cento; il comma 1-bis – introdotto dal Senato – esclude, limitatamente all'anno 2014, dalle disposizioni del comma 1 gli impianti per la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo;

la produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali, quando risponde ai criteri di autosufficienza energetica delle aziende e di utilizzo degli scarti di produzione, non dovrebbe essere penalizzata; allo stesso tempo, però, è necessario riconsiderare qualsiasi agevolazione prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati con moduli collocati a terra in aree agricole al fine di salvaguardare le suddette aree da utilizzi che nulla hanno a che fare con la produzione primaria;

il comma 2 dell'articolo 22 propone un sostanziale aumento dell'IMU sui terreni agricoli, penalizzando incomprensibilmente un'attività economica come quella agricola il cui ruolo – in particolar modo se effettuata in zone di collina e di montagna – è di straordinaria importanza per il recupero e la valorizzazione di territori che altrimenti rischiano di essere abbandonati, con inevitabili conseguenze sia sotto il profilo socio-economico, sia perché aumenterebbero le problematiche legate alla difesa del suolo;

L'articolo 22-bis, ancora una volta attraverso l'introduzione di una norma non omogenea rispetto al provvedimento in esame, i cui effetti peraltro si dispiegano a decorrere a partire dal 2015, dispone il rifinanziamento, per 175 milioni di euro complessivi, per le zone franche urbane situate in Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, nonché di quelle individuate ai sensi della delibera CIPE n. 14 del 2009;

L'articolo 23 conferisce al Commissario per la razionalizzazione della spesa il compito di predisporre un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali individuando tra le altre cose: misure di riduzione e aggregazione delle municipalizzate mediante liquidazione, fusione o incorporazione; misure di incremento dell'efficienza della gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano nello stesso ambito nonché cessione di rami d'azienda, o anche solo di personale ad altre società, anche a capitale privato, con contestuale trasferimento di attività e servizi; con questa norma sembra che il Governo intenda promuovere una « cura dimagrante » delle aziende che gestiscono servizi di interesse collettivo, senza tenere in alcun conto che gli interventi rischiano di colpire, visto l'elevato margine di discrezionalità previsto dalla norma, in modo indiscriminato anche le aziende che

erogano servizi pubblici essenziali, con una preoccupante controtendenza rispetto all'affermata esigenza – anche a seguito dei referendum del 2011 – di procedere alla ripubblicizzazione dei servizi pubblici essenziali;

L'articolo 26 dispone, opportunamente, la soppressione dell'obbligo di pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi per l'affidamento dei contratti pubblici, consentendo così un risparmio quantificato in circa 120 milioni di euro all'anno per le pubbliche amministrazioni, per una pubblicità ormai non più necessaria, considerato che i soggetti pubblici dispongono di adeguati – e indubbiamente più funzionali – siti web attraverso i quali dare notizia dell'avvio delle procedure di gara per l'affidamento di lavori; appare del tutto immotivato il sostanziale rinvio della norma al 2016 operato con l'introduzione dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, avvenuta durante l'esame al Senato;

L'articolo 45-*bis* autorizza la società Eur SpA, che sta realizzando il centro congressi Eur, meglio conosciuto come « Nuvola di Fuksas », a richiedere entro il 15 luglio 2014 al Ministero dell'Economia (previo presentazione di un piano di rimborso, comprensivo degli interessi e corredato delle necessarie garanzie) un'anticipazione di liquidità da 100 milioni di euro per il pagamento dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili esistenti alla data del 31 dicembre del 2013; la norma, ancora una volta frutto di una forzatura sotto il profilo dell'omogeneità operata in Senato, dovrebbe limitarsi alle spese correnti e non essere estesa alla spese di investimento e andrebbe circoscritta ad un periodo più breve;

L'articolo 48, al comma 1, prevede l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica per gli anni 2014 e 2015, rinviando a un decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione dei Comuni beneficiari e l'importo dell'esclusione, senza definire le modalità con i quali verrà compiuta detta selezione, e senza individuare – come sarebbe necessario stante l'importo complessivo delle risorse messe a disposizione e l'efficacia limitata nel tempo della previsione normativa – criteri e priorità per la selezione dei Comuni, da definire tenendo in adeguata considerazione la diffusa presenza di edifici scolastici statali che necessitano di interventi di messa in sicurezza e di riqualificazione, e di strutture nelle quali è stata registrata la presenza di amianto;

L'articolo 48, al comma 2, prevede un rifinanziamento del programma di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali – di cui all'articolo 18 del comma 8-*ter* del decreto legge n. 69 del 2013 – nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, utilizzando, a questo scopo, 300 milioni di euro che il CIPE potrà stanziare, previa verifica dell'effettiva utilizzazione di quelle già assegnate; in merito a ciò giova sottolineare che i necessari interventi di edilizia scolastica dovrebbero contare da un lato su maggiori risorse finanziarie, mentre quelle individuate dal Governo sembrano insufficienti, e dall'altro su maggiori garanzie per quanto concerne la correttezza delle procedure e, in quest'ottica, appare del tutto fuori luogo il mantenimento del sistema derogatorio approvato dal Governo con il combinato disposto del comma 8-*ter* dell'articolo 18 del decreto legge n. 69 del 2013 e del D.P.C.M. 22 gennaio 2014, anche alla luce dei recenti episodi di cronaca giudiziaria probabilmente imputabili all'allentamento del sistema di garanzia normativa determinato dal costante ricorso a meccanismi di deroga; va, altresì, osservato che nello stesso tempo non appare rispondente ai criteri di una buona programmazione delle risorse

pubbliche subordinare lo stanziamento di nuove risorse per il proseguimento di un programma in corso alla verifica dell'effettivo utilizzo di quelle assegnate senza precisare in che modo, da chi, in quali

tempi e con quali criteri debba essere accertata l'effettivo impegno delle stesse risorse già assegnate,

ESPRIME PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

5-02969 Segoni: Iniziative urgenti per garantire il buon esito dell'annunciata operazione di trasporto del relitto della nave «Costa Concordia» presso un porto idoneo per il suo smaltimento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sul quesito formulato dagli onorevoli interroganti attualmente è in atto la procedura per l'esame del progetto per il trasferimento della Costa Concordia come definita dal Consiglio dei Ministri con la delibera adottata nella seduta del 16 maggio 2014.

Per l'esame del progetto per il trasferimento della Costa Concordia presso un porto idoneo individuato per il successivo smaltimento nonché per l'esame e il rilascio dei pareri, visti, concessioni e null osta, previsti a normativa vigente per il progetto stesso, si seguiranno le procedure già prescritte dall'articolo 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4019 del 27 aprile 2012; la Conferenza di servizi decisoria, così come prevista nella Delibera del 16 maggio 2014, dovrebbe concludersi entro il 16 giugno 2014.

Il Commissario delegato riferirà l'esito della Conferenza di servizi decisoria al Consiglio dei ministri e provvederà, con proprie ordinanze, all'adozione delle eventuali ulteriori misure necessarie per assicurare l'esatta esecuzione del progetto e delle relative prescrizioni formulate dalla Conferenza dei servizi decisoria.

Nella conferenza di servizi istruttoria, convocata il 9 giugno 2014, è emersa l'esigenza unanime di prorogarne i termini di conclusione per approfondire la proposta progettuale presentata da Costa Crociere S.p.a. per cui sono state avviate le relative procedure formali per lo spostamento del termine di ulteriori 10 giorni, fino al 26 giugno prossimo. Per il giorno 16 giugno è convocata un'ulteriore riu-

nione della Conferenza di servizi istruttoria, per proseguire nell'esame avviato.

Nel rispetto del principio europeo di precauzione che informa ogni valutazione in ordine alle azioni da intraprendere in scenari che presentano il rischio di riflessi sulle matrici ambientali, le soluzioni prospettate nella proposta di Costa Crociere S.p.a. sono in corso di esame nella Conferenza di servizi, ai fini della definizione delle connesse prescrizioni. Pertanto, tutti i diversi aspetti considerati – da quelli logistici a quelli della idoneità dei soggetti privati individuati per lo smantellamento, non ultimi quelli definitivi – concorrono, nel rispetto del richiamato principio di precauzione, alla formazione delle determinazioni della Conferenza di servizi.

La Costa Crociere, ha presentato ufficialmente un progetto di trasferimento fino a Genova, con percorsi nautici che oscillano tra le 180 e le 208 mn. Tale progetto dovrà essere validato in ogni sua parte dal Registro Italiano Navale.

Tenuto conto della distanza, percorribile in circa cinque giorni, a cui si aggiungono ulteriori cinque giorni necessari per rimettere in galleggiamento la Costa Concordia, si rende necessario un orizzonte di quasi due settimane di mare calmo o comunque poco mosso. È ovvio che questo, non può che suscitare forte preoccupazione.

Per questo il Ministero dell'Ambiente si farà garante di severe prescrizioni in materia di tutela ambientale, soprattutto tenuto conto degli agenti inquinanti presenti a bordo, in particolare degli idrocarburi,

per la rimozione in sicurezza dei quali si stanno valutando sul piano tecnico gli accorgimenti ottimali che costituiranno, a loro volta, altrettante condizioni per il rilascio di un parere favorevole alle relative operazioni.

Inoltre, per la fase del rigalleggiamento si renderà necessaria la presenza di un congruo numero di mezzi specializzati, adeguatamente attrezzati, pronti ad intervenire per circoscrivere e recuperare sostanze e materiali inquinanti che cadano in acqua dalla Costa Concordia.

Nella fase del traino, il Ministero sta valutando, tra l'altro, alcune prescrizioni relative proprio ai temi degli impatti:

a) un numero adeguato di mezzi specializzati per l'antiquamento (tra i 4 e i 6) che dovrà seguire il convoglio per raccogliere prontamente eventuali rifiuti liquidi o solidi (idrocarburi, ad esempio) che cadano in mare durante il traino;

b) un costante monitoraggio delle fasi del traino, anche aereo, per intervenire tempestivamente in caso di rilasci di sostanze inquinanti da parte della Costa Concordia, anche al fine di prevenire impatti sulle acque marine francesi confinanti;

c) non appena la Costa Concordia si allontanerà a traino dal luogo del sinistro, l'immediato avvio delle operazioni di bonifica dalle opere di cantiere realizzate per rimuovere la nave dal Giglio.

In relazione al procedimento penale, avviato nei confronti di Schettino ed altri dal Tribunale di Grosseto, il Ministero dell'Ambiente è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla costituzione di parte civile, costituzione ammessa da Tribunale di Grosseto il 17 luglio 2013 per gli aspetti risarcitori legati al danno ambientale verificatosi in occasione del sinistro.

In tale processo il Ministero dell'Ambiente ha chiesto un risarcimento per danno ambientale di 11.5 milioni di euro, depositando al riguardo un'apposita e dettagliata relazione predisposta con la col-

laborazione di ISPRA sulla natura, l'entità e la qualificazione del danno ambientale prodotto sui delicati e pregiati ecosistemi dell'isola del Giglio.

Inoltre, sugli impatti legati ad operazioni di cantiere e di ripristino, l'ISPRA, per il completamento della relazione ambientale del marzo 2013, sta procedendo, anche su richiesta dell'Avvocatura Distrettuale di Firenze, ad acquisire ogni utile elemento per la valutazione e quantificazione del danno ambientale, da produrre anche in sede processuale. In particolare:

vaglio di eventuali riprese effettuate in occasione di ispezioni subacquee dei fondali antistanti i luoghi attorno alla Costa Concordia, allo scopo di accertare i danni provocati alle praterie di Posidonia, coralligena, eccetera;

acquisizione di mappe e documentazioni progettuali relative alla disposizione ed alle dimensioni delle infrastrutture realizzate per gli interventi di raddrizzamento della nave;

esame della documentazione attestante le imbarcazioni operanti in sito e le attività dalle stesse svolte nella fase di raddrizzamento della nave.

Ovviamente l'accertamento definitivo del danno ambientale prodotto, relativamente alla parte concernente le operazioni di cantiere e di ripristino, con l'individuazione degli interventi di bonifica, di ripristino e delle conseguenti, necessarie compensazioni sarà concluso dall'ISPRA una volta determinatosi il rigalleggiamento e la rimozione della Costa Concordia e delle strutture realizzate sul fondale. In tale attività non potrà prescindere da parte dell'ISPRA di mettere in campo le necessarie sinergie con gli enti territoriali locali interessati e con l'Osservatorio di monitoraggio ambientale.

Tale quantificazione non tiene ovviamente conto ad oggi degli impatti sull'ambiente e dei danni derivanti dall'intervento di rimozione e del trasporto su cui, certamente il Ministero si attiverà al momento opportuno per tutte le procedure del caso.

Tutto questo è oggetto di attenta e convinta valutazione del Ministero per tradurre tutto in prescrizioni in sede di Conferenze dei Servizi attualmente in corso.

Quanto all'ipotesi di obbligare l'armatore a costituire una polizza fideiussoria a garanzia del buon esito di tutte le operazioni che si andranno a realizzare per il trasporto della Costa Concordia, tale richiesta appare apprezzabile e meritevole

di considerazione, soprattutto relativamente ad uno scenario di particolare complessità e rischiosità sul piano ambientale. Pertanto, la stipula di una polizza fideiussoria di garanzia per il buon esito delle operazioni potrebbe essere considerata, all'esito di una valutazione di praticabilità, contestualmente alle autorizzazioni che saranno rilasciate dall'autorità competente.

ALLEGATO 4

5-02970 Iannuzzi: Iniziative urgenti per garantire la piena attuazione delle misure dettate dal decreto-legge n. 136 del 2013 a tutela dell'ambiente, della salute dei cittadini e delle attività produttive nella Terra dei fuochi.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'interrogazione a risposta immediata a firma dell'Onorevole Iannuzzi e altri, occorre premettere che le attività di campionamento e analisi nella Regione Campania – previste dal decreto-legge del 10 dicembre 2003, n. 136, recante « Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergente ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate » (convertito in legge 6 febbraio 2014, n. 6) – sono programmate ed attuate dal Gruppo di Lavoro previsto dalla Direttiva Interministeriale del 23 dicembre 2013.

A tal proposito, si riferisce che il precitato Gruppo di lavoro, coordinato dall'ex Commissario straordinario dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e composto dal CRA, ISPRA, ISS, Regione Campania, ARPAC, IZS Abruzzo e Molise, IZS del Mezzogiorno, Università degli Studi di Napoli Federico II, ha completato nei termini previsti dalla normativa di riferimento, i compiti ad esso assegnati, e, in particolare ha proceduto:

a) alla individuazione dei siti interessati da sversamenti e smaltimenti abusivi sul territorio;

b) alla definizione di un modello scientifico di riferimento per la classificazione dei terreni agricoli ai fini delle diverse tipologie di utilizzo;

c) alla predisposizione della Relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie tecniche usate, con le relative proposte operative ai Ministri competenti sulle misure da adottare.

La attività operativa del Gruppo di lavoro ha prodotto, secondo quanto evidenziato nella predetta Relazione inviata ai Ministri competenti il 10 marzo 2014, la classificazione, per livello di gravità del rischio, dei terreni agricoli da sottoporre ad ulteriori indagini analitiche (suolo, matrici vegetali) da effettuarsi prioritariamente al fine della corretta individuazione dei terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse.

Il coordinamento del Gruppo di lavoro, in questa prima fase, ha concentrato la propria azione nell'organizzazione delle diverse fasi propedeutiche allo svolgimento delle indagini, e cioè:

alla individuazione di oltre 1.500 punti di prelievo georiferiti;

alla definizione delle procedure e dei verbali di campionamento dei terreni agricoli;

alla produzione del materiale informatico a supporto delle attività di notifica.

In particolare, sotto il coordinamento di Agea, ha avviato prioritariamente le attività di indagine con campionamenti e prelievi relativamente a 40 siti, dei 51 complessivamente classificati con livello di rischio alto (categorie 5, 4 e 3), le cui risultanze saranno rese disponibili nei termini previsti dal già citato decreto-legge n. 136 del 2013.

Quanto ai residui 11 siti con livello di rischio 5 e 3, il differimento dei prelievi, determinato dalla necessità – come dal Gruppo di lavoro evidenziato – di « accertare l'eventuale presenza di interramenti di materiali contaminanti » prima di procedere ai campionamenti stessi, non solo non ha interrotto le attività di indagine sul campo ma neanche incide sul rispetto delle tempistiche previste dalla norma.

Nel corso della riunione tenutasi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il 10 giugno 2014, alla presenza dei tre Ministri competenti e del Presidente della Regione Campania, sono stati condivisi gli interventi necessari al rapido completamento delle indagini, individuando, in questa nuova fase operativa caratterizzata dalla necessità di agire direttamente sul territorio, nella figura dell'ingegnere Cesare Patrone, Capo del Corpo Forestale dello Stato, il nuovo Coordinatore del Gruppo di lavoro.

In conclusione, con riguardo agli adempimenti normativi relativi al decreto-legge n. 136 del 2003 su materie di competenza del Ministero dell'ambiente, sono stati costituiti due appositi gruppi di lavoro al fine di:

1. definire i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica, con provvedimento di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano e sentiti i competenti istituti di ricerca;

2. adottare il Regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, di cui all'articolo 241 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Gruppo finalizzato alla predisposizione del « Regolamento aree agricole » dovrà predisporre il decreto disciplinante le procedure di valutazione della qualità dei suoli destinati alla produzione agricola e all'allevamento, e le misure da attuare al fine di prevenire ed eliminare i rischi derivanti dalla contaminazione dei suoli e garantire la salubrità delle produzioni agroalimentari. Ad oggi si sono tenute quattro riunioni e il prossimo incontro è programmato per il 25 giugno 2014. Il testo del regolamento è stato predisposto ed è in fase di perfezionamento negli allegati tecnici.

Il Gruppo di Lavoro finalizzato alla predisposizione del « Regolamento acque uso irriguo » deve definire i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica, è costituito anche dai rappresentanti degli Enti territoriali, si è riunito in aprile 2014. In tal sede, è stato delineato l'approccio metodologico di massima da seguire. Attualmente sulla base degli esiti dei lavori è stata predisposta una bozza del provvedimento, attualmente al vaglio degli uffici competenti.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02965 Quaranta: Liberalizzazione dei servizi di <i>handling</i> aeroportuale nell'aeroporto di Roma Fiumicino	264
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	267
5-02966 Bruno Bossio: Completamento della linea ferroviaria Catanzaro Lido-Lamezia Terme	265
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	269
5-02967 Catalano: Disciplina degli oneri di servizio pubblico nel trasporto ferroviario merci ..	265
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	271
5-02968 Romano Paolo Nicolò: Termini dell'accordo tra le compagnie aeree Alitalia e Etihad, volto alla costituzione della Nuova Alitalia	266
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	272
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	266
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle azioni di contrasto dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero. C. 1512 Meta e abb.	266

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 12 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.50.

Ivan CATALANO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso

l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02965 Quaranta: Liberalizzazione dei servizi di *handling* aeroportuale nell'aeroporto di Roma Fiumicino.

Filiberto ZARATTI (SEL), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Filiberto ZARATTI (SEL), replicando, prende atto della risposta del rappresentante del Governo e in particolare esprime apprezzamento per l'attività posta in essere dalle strutture del Ministero e al curatore fallimentare, e per la possibile proposta di acquisizione della società Groundcare da parte di un'altra società, anche se si rammarica del ritardo con il quale è stato messo in campo tale intervento. Prende inoltre atto dell'assorbimento, da parte della nuova società, di gran parte del personale appartenente alla società Groundcare che, come evidenziato anche nella risposta, possiede un livello di eccellenza. A tale riguardo osserva infatti che il settore del trasporto aereo sta attraversando un periodo di forte crisi, con gravi riflessi in termini occupazionali, e, nel manifestare preoccupazione, auspica che si intervenga con incisività per porre un rimedio efficace e duraturo. Sottolinea che il processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti è stato effettuato, a suo giudizio, in modo non adeguato, come dimostra numero delle società *full handler* nell'aeroporto di Roma Fiumicino, pari a 48, assai elevato in confronto con i pochissimi operatori presenti in analoghi scali internazionali. Nel rilevare che in tale processo non sono state attuate le misure di cautela e ragionevolezza da parte di Enac e della società Aeroporti di Roma, e che alla fine sono state danneggiate, come dimostra la questione posta, le società che meglio operavano nel comparto, si riserva di verificare la situazione all'esito del programma annunciato dal sottosegretario.

5-02966 Bruno Bossio: Completamento della linea ferroviaria Catanzaro Lido-Lamezia Terme.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Pur comprendendo che la competenza sulla questione posta nell'atto di sindacato ispettivo è prioritariamente della regione, sottolinea due profili per i quali è a suo giudizio responsabile il Governo: in primo luogo la mancata deliberazione per l'assegnazione alla Calabria della quota del Fondo di coesione, che la regione aspetta da lungo tempo; in secondo luogo per la cabina di regia per la Calabria, istituita ad opera del Presidente del Consiglio dei Ministri, che, a suo giudizio, dovrebbe occuparsi anche delle questione evidenziata nell'atto di sindacato ispettivo a propria firma. Quanto all'impiego di 81 milioni di euro per l'elettrificazione della linea, pur giudicando la somma non sufficiente, sollecita in ogni caso un intervento della cabina di regia affinché tali risorse possano essere utilizzate.

5-02967 Catalano: Disciplina degli oneri di servizio pubblico nel trasporto ferroviario merci.

Ivan CATALANO (Misto) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ivan CATALANO (Misto), replicando, si dichiara soddisfatto perché la risposta evidenzia che gli interventi allo studio del Governo per il trasporto ferroviario merci raccolgono gran parte delle richieste evidenziate dagli operatori del settore. Nel ricordare che sulla questione sono intervenuti negli anni l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, successivamente la Corte dei conti, quindi l'Autorità di regolazione dei trasporti e in ultimo la Commissione europea, a conferma delle criticità del comparto, osserva che se si fosse intervenuti prima e si fosse raggiunta una maggiore equità nella ripartizione di risorse tra gli operatori, ciò avrebbe pro-

mosso un maggiore utilizzo della modalità ferroviaria con i benefici evidenti che ne conseguono sia dal punto di vista del traffico che ambientale.

5-02968 Romano Paolo Nicolò: Termini dell'accordo tra le compagnie aeree Alitalia e Etihad, volto alla costituzione della Nuova Alitalia.

Paolo Nicolò ROMANO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Paolo Nicolò ROMANO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Osserva che la società Alitalia è stata a suo avviso svenduta per una cifra pari circa al costo di due aerei Boeing, e la compagnia Etihad, nel caso si pervenga alla conclusione dell'accordo, sarà in possesso di una società depurata dai debiti, dal contenzioso e con circa 2200 lavoratori in meno. Sottolinea che pur se nella risposta si dice che la compagnia degli Emirati investirà 690 milioni di euro per l'ammodernamento della flotta, dalle dichiarazioni del Ministro Lupi sembra evincersi che Poste italiane, azionista della compagnia Alitalia per circa il 20 per cento, sosterrà quota parte del debito da questa ereditato dalla *bad company* CAI. Osserva, al riguardo, che già nel 2008 si è assistito ad un processo che ha molte

analogie con quello attuale ed esprime contrarietà rispetto alle dichiarazioni del ministro Lupi, riguardo alla bontà della scelta fatta nel 2008 di non concludere l'accordo tra Alitalia ed Air France, dal momento che allora i termini e le condizioni erano assai più vantaggiose di quanto non siano le attuali.

Ivan CATALANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 12 giugno 2014.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle azioni di contrasto dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero.

C. 1512 Meta e abb.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 15.10.

ALLEGATO 1

5-02965 Quaranta: Liberalizzazione dei servizi di *handling* aeroportuale nell'aeroporto di Roma Fiumicino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta a quanto rappresentato dagli onorevoli interroganti, devo preliminarmente evidenziare che l'Italia è stato uno dei primi Paesi ad adottare, nel 2007, un proprio regolamento in materia di *handling*, basato sulla direttiva comunitaria UE 96/97.

Attualmente, la Commissione Europea sta lavorando per l'adozione di un regolamento in sostituzione della vigente direttiva. La normativa comunitaria in corso di elaborazione prevede dei requisiti per il conseguimento dell'idoneità a svolgere i servizi di *handling* che coincidono, in larga parte, con quelli della regolamentazione nazionale adottata da ENAC.

L'ENAC svolge la propria attività di certificazione e sorveglianza sugli handler utilizzando propri team di ispettori aeroportuali che nel 2013 hanno effettuato 1192 ispezioni.

Allo stato, l'apertura del mercato dell'*Handling* nel nostro Paese, anche se caratterizzato da una notevole frammentazione, si può considerare pienamente realizzata. Attualmente, infatti, in Italia esistono 216 società di *handling* certificate in base alla predetta regolamentazione ENAC.

L'intero sistema risulta, peraltro, caratterizzato da bassi livelli di redditività e evidenzia una flessione in termini di giro di affari, causata dalla riduzione dei movimenti degli aeromobili per la sfavorevole congiuntura economica nonché dalla liberalizzazione del mercato e la conseguente intensa competizione basata sul prezzo delle tariffe offerte. Molte delle aziende in questione hanno in corso procedure per la gestione di crisi aziendali, attraverso gli

ammortizzatori sociali, e gli scenari occupazionali futuri appaiono fortemente critici.

Devo, inoltre, precisare che, nonostante il tentativo dell'ENAC, di disciplinare in modo più incisivo il possesso dei requisiti relativi alle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie allo svolgimento dei servizi di assistenza a terra, la giustizia amministrativa ha inteso riconoscere all'Ente di regolazione una limitata capacità di intervento in tale ambito specifico, sul presupposto che debba essere ridotta al massimo ogni limitazione all'accesso e all'esercizio di attività economiche.

Per quanto concerne in particolare l'Aeroporto di Fiumicino, occorre precisare che lo stesso è aeroporto c.d. liberalizzato ai sensi del decreto legislativo n. 18 del 13 gennaio 1999: in ragione del volume di traffico annuo, è riconosciuto perciò il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra a tutti i prestatori di servizi in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal citato decreto legislativo.

A Fiumicino operano attualmente 6 Prestatori di servizi di assistenza a terra (*Full handlers*): tra cui Groundcare.

Tale società è in possesso del Certificato di Idoneità in scadenza il 10 dicembre 2014 quale Prestatore di servizi di Assistenza a Terra ai sensi del citato decreto legislativo e della regolamentazione ENAC.

Devo, a tal proposito, evidenziare che il personale dipendente della società è per la quasi totalità proveniente da ADR *Handling*, società storica che ha operato sugli scali di Fiumicino e Ciampino fino a 8/9 anni fa ed è in possesso di notevole

esperienza e professionalità, difficili oggi da reperire sul mercato dell'Handling.

Infatti, dalle rilevazioni degli ultimi anni da parte del gestore aeroportuale e dalle previste verifiche svolte dall'ENAC, le prestazioni della Società sono state pressoché sempre in linea con gli standard previsti dalla regolamentazione vigente, sia quelli di natura tecnica, sia quelli relativi alla qualità dei servizi resi.

Purtroppo, il grave dissesto ed il conseguente fallimento che hanno colpito la società stanno mettendo a repentaglio l'occupazione di circa 850 lavoratori, tutti con contratto a tempo indeterminato.

Il MIT, come già evidenziato dal Ministro Lupi in relazione ad un quesito posto sullo stesso argomento nel corso della seduta di interrogazioni a risposta immediata svoltasi ieri in Aula Camera, nell'ambito della proprie competenze, sta se-

guendo con il massimo impegno la questione già dal 2013; in particolare ha incaricato un alto dirigente della Direzione Aeroportuale di Fiumicino a porre in essere ogni possibile azione per gestire la situazione di criticità in atto al fine di individuare le opportune soluzioni per salvaguardare il servizio, i posti di lavoro e la necessaria coesione sociale.

Detto dirigente, insieme al curatore fallimentare e a ADR stanno intensamente lavorando per la soluzione della problematica. A giorni dovrebbe essere formalizzata una proposta concreta di acquisizione della società da parte di altro operatore di handling con possibilità di assorbimento di buona parte del personale. Il rimanente personale dovrebbe essere, in parte, ricollocato presso gli altri *handler* di Fiumicino e in parte « riprotetto » con la cassa integrazione.

ALLEGATO 2

**5-02966 Bruno Bossio: Completamento della linea ferroviaria
Catanzaro Lido-Lamezia Terme.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto rappresentato dagli onorevoli interroganti in merito al servizio ferroviario regionale interessante il territorio della Calabria devo preliminarmente ricordare che, secondo la normativa vigente (decreto legislativo n. 422 del 1997), la programmazione dei servizi ferroviari regionali è di competenza delle singole Regioni, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da un Contratto di Servizio, nell'ambito del quale vengono definiti, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese disponibili da ciascuna regione.

Pertanto, con specifico riferimento a quanto richiesto dagli onorevoli, faccio presente che le dimensioni e le caratteristiche dell'offerta vengono determinate dalla regione Calabria che, peraltro, con deliberazione di giunta n. 124 dell'8 aprile 2014, ha stabilito «...l'adeguamento dei programmi di esercizio dei servizi affidati a Trenitalia, con riduzioni dei servizi sulle linee a più bassa domanda servita...»; ciò, per effetto di una minore disponibilità di risorse economiche.

Di conseguenza, sulla base delle indicazioni della regione Calabria, Trenitalia ha predisposto un piano di riorganizzazione dell'offerta ferroviaria regionale, tenendo conto, in particolare, del livello di frequentazione rilevato su ciascuna linea.

Il suddetto piano, approvato dalla regione stessa, sarà attuato a partire dal nuovo orario del 15 giugno 2014.

Tra le linee oggetto di riorganizzazione rientra anche la tratta Catanzaro Lido-Lamezia Terme, sulla quale il servizio su

ferro verrà sospeso sino a dicembre prossimo e sostituito da collegamenti con bus.

In merito, poi, alle iniziative che si intendono adottare per il completamento del tracciato fino a Lamezia Terme evidenzio che nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per la realizzazione della direttrice ferroviaria SA-RC, sottoscritto il 18 dicembre 2012, è inserito l'intervento ID 975 «Dorsale Ionica-Collegamento Lamezia Terme-Catanzaro», per un importo di 81 milioni di euro – finanziamento a carico del Piano Azione e Coesione (PAC) per 80 meuro e di altre fonti statali per 1 meuro, recepito nello schema di Contratto di Programma 2012-2016. Soggetto attuatore è Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

Scopo del progetto è l'elettrificazione della linea che va da Lamezia Terme a Catanzaro e della dorsale ionica. L'intervento è diviso in fasi, secondo le diverse tratte: Lamezia Terme-Catanzaro Lido e, per la linea ionica, Catanzaro Lido-Crotone; Crotone-Sibari; Catanzaro Lido-Roccella Jonica; Roccella Jonica-Melito Porto Salvo.

Il progetto prevede la redazione da parte di RFI di uno studio di fattibilità, ad oggi completato, che individui per ciascuna fase realizzativa i costi e i tempi necessari.

Nella riunione del Comitato di Attuazione e sorveglianza del CIS del 17 aprile 2014, si è convenuto sull'opportunità di fissare, quanto prima, un incontro RFI-Regione Calabria per definire e condividere la strategia e gli obiettivi da perseguire, anche in considerazione delle risorse disponibili che, peraltro, in relazione

alle previsioni dello Studio, non risultano sufficienti per tutte le tratte.

Il prosieguo delle attività è da inquadrare nell'ambito dello sviluppo complessivo della rete ferroviaria calabrese, sia in termini infrastrutturali che di servizi.

Infatti, l'individuazione dei progetti prioritari verrà ultimata a valle di uno studio complessivo della domanda di mobilità del trasporto locale (pubblico e privato) su scala regionale, inerente sia il trasporto su ferro che su gomma.

ALLEGATO 3

5-02967 Catalano: Disciplina degli oneri di servizio pubblico nel trasporto ferroviario merci.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, ritengo opportuno precisare che effettivamente la Commissione Europea, a seguito di una denuncia in merito ad un presunto aiuto di stato relativo agli obblighi di servizio merci prestati da Trenitalia, ha avviato una procedura di indagine per verificarne la fondatezza. Tuttavia, tale procedura è nelle fasi di avvio e, allo stato, l'esistenza di un aiuto di stato non è stata ancora accertata né tanto meno definita la sua quantificazione economica.

Con riferimento a quanto segnalato dagli onorevoli interroganti circa l'opportunità di interrompere l'attuale sistema di compensazioni previste dal Contratto di Servizio merci 2009-2014, segnalo che la problematica è all'attenzione dei competenti uffici del MIT per identificare le azioni future da intraprendere a sostegno del trasporto ferroviario delle merci in Italia e del settore industriale che ne usufruisce, nonché di individuare le adeguate coperture finanziarie, d'intesa con il MEF cofirmatario dei contratti precedenti, anche al fine di limitare le possibili ripercussioni sui livelli occupazionali di un settore già in difficoltà.

In particolare, per poter garantire la sostenibilità, la competitività e la libera concorrenza, nonché una maggiore efficienza del trasporto ferroviario merci, il MIT sta valutando una serie di interventi da porre in essere fatte salve le risorse attualmente disponibili (l'attuale contributo nazionale annuo previsto dal *CdS merci* 2009-2014 è pari a 130 milioni di euro, inclusa IVA).

Nello specifico, gli interventi allo studio potrebbero così concretizzarsi:

aggiudicazione mediante gara di un nuovo CdS merci, il quale per permettere una maggiore partecipazione e competitività per il mercato sarebbe diviso in lotti e quindi ridotto rispetto all'attuale perimetro;

riduzione del canone di pedaggio per tutte le imprese ferroviarie che effettueranno trasporto merci, con eventuale azzeramento per alcune aree geografiche in cui è maggiormente necessario supportare tale modalità di trasporto;

sconto o eventuale azzeramento del costo di traghettamento per i treni merci;

possibilità di finanziamento delle attività di manutenzione del parco rotabili in circolazione anche mediante la copertura del cosiddetto *retrofit* dei carri merci per l'abbattimento del rumore, ovvero mediante una nuova ipotesi di *ferrobonus*, o di una analoga politica dei trasporti che tenda a internalizzare per le altre modalità di trasporto i costi esterni prodotti.

Tali ipotesi di azioni verranno sottoposte alla valutazione del competente MEF, anche al fine del reperimento delle necessarie coperture finanziarie.

Ovviamente, ogni soluzione di incentivazione del trasporto merci per ferrovia sarà condivisa con l'Autorità di regolazione dei trasporti e non si mancherà di mantenere aperto il dialogo con la Commissione europea nell'ottica di una attenta collaborazione istituzionale.

ALLEGATO 4

5-02968 Romano Paolo Nicolò: Termini dell'accordo tra le compagnie aeree Alitalia e Etihad, volto alla costituzione della Nuova Alitalia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli onorevoli interroganti per aver posto nuovamente all'attenzione del Governo un tema così attuale e importante quale quello della vicenda della trattativa tra Alitalia ed Etihad.

Sul tema ritengo opportuno ribadire anche in questa circostanza il ruolo che il dicastero assume nell'intera vicenda, quello cioè di contribuire a definire il quadro generale delle politiche del trasporto aereo a livello nazionale, in linea con le normative europee e nazionali di settore, nell'ottica di rispondere tanto alle diffuse e articolate esigenze di mobilità dei cittadini sul territorio che all'esigenza di garantire un ordinato ed efficiente sviluppo al sistema aeroportuale italiano.

È su tali presupposti di sistema che occorre inquadrare l'impegno del Ministero e del Governo nel seguire costantemente le trattative tra Alitalia e Etihad, tutt'ora in corso anche per gli importanti profili occupazionali e di impatto sulla crescita del trasporto aereo nazionale, fermo restando che si tratta di un accordo tra due aziende private ancora in via di perfezionamento.

Punti cardine dell'accordo, come noto, sono l'immissione di capitale da parte di Etihad per circa 560 milioni di euro, l'apertura di nuove rotte intercontinentali e l'incremento delle frequenze dei voli sulle rotte già attivate, la crescita della flotta di lungo raggio di circa 7 aeromobili nell'arco di piano (2014-2018), il ridimensionamento della flotta di medio e breve

raggio, l'innalzamento della qualità dei servizi con l'intendimento di portare Alitalia ai massimi standard internazionali, ulteriori investimenti per circa 690 milioni di euro, sviluppo del settore cargo sia da Roma che da Milano Malpensa. Tale piano prevede il raggiungimento dell'utile netto nel 2017 ed una profittabilità costante superiore al 4,5 per cento annuo. Per quanto concerne gli aspetti occupazionali sono in corso le trattative tra la società e le organizzazioni sindacali per individuare soluzioni che attutiscano al massimo il problema degli esuberanti individuati in circa 2.220 unità di personale.

L'accordo non avrà alcuna ricaduta sul bilancio dello stato se non per gli aspetti correlati agli ammortizzatori sociali, per i quali già esiste un apposito fondo finanziato con risorse afferenti il trasporto aereo.

Vorrei comunque rassicurare gli onorevoli interroganti circa le preoccupazioni prospettate. Non risulta, allo stato, alcun accordo per l'ingresso della cassa depositi e prestiti nell'azionariato CAI e nessun intervento del gruppo Poste oltre quello già definito. Nessuna correlazione sussiste tra il Piano Nazionale degli aeroporti e la vicenda Alitalia.

Da ultimo vorrei precisare che i colloqui con la regione Lombardia ed il comune di Milano rientrano tra i normali rapporti istituzionali e che il Parlamento è stato costantemente informato sugli sviluppi della vicenda.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 90 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	273
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	274
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	273

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 giugno 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Atto n. 90.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 giugno 2014.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere (*vedi allegato*).

Guglielmo EPIFANI (PD), *presidente*, nell'imminenza della seduta in congiunta con la VII Commissione fissata alle ore 15, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 90.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione, Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

preso atto della rilevanza dell'atto in esame, considerato strategico nell'ottica della riduzione del consumo di energia primaria e del conseguente miglioramento della sicurezza del sistema di approvvigionamento energetico dell'Unione europea, della diminuzione di importazione di combustibili fossili e di riduzione, attraverso un uso oculato delle risorse, delle emissioni di gas climalteranti;

considerato che la direttiva 2012/27/UE ha aggiornato il quadro normativo sull'efficienza energetica stabilendo uno schema comune di promozione del risparmio energetico all'interno dell'Unione Europea;

sottolineata l'esigenza di una forte linea comune fra le politiche energetiche ed ambientali che tenga presente un approccio il più possibile integrato e coordinato a livello nazionale fra i ministeri interessati;

giudicato positivamente l'impianto complessivo del provvedimento in oggetto che assegna esplicitamente un ruolo guida al settore pubblico, orientando il mercato verso prodotti, edifici e servizi più efficienti dal punto di vista energetico;

ricordato quanto già previsto nel settore dell'efficientamento energetico degli edifici con il recepimento della direttiva 2010/31/UE, effettuato col decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 3 agosto 2013 il cosiddetto « ecobonus », e la pressante richiesta per la stabilizzazione degli incentivi per tale riqualificazione nel quadro della definizione ultima di incentivi selettivi di carattere strutturale da effettuare come previsto all'articolo 15 della legge indicata;

valutata l'assoluta necessità, al fine di mantenere gli impegni energetici e ambientali, che l'Italia si doti di un programma coordinato e coerente di misure normative, economiche e fiscali capaci di implementare in maniera significativa il livello degli investimenti pubblici e privati nella qualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato;

evidenziata, però, negativamente la potenziale situazione di frammentazione e dispersione di competenze nell'azione fondamentale di ristrutturazione del patrimonio di edilizia pubblica, sia esso residenziale o adibito a fini strumentali (scuole, caserme, ospedali), che invece richiederebbe un forte coordinamento nelle politiche di intervento al fine di massimizzare i risultati attesi;

osservata positivamente la previsione di definizione di requisiti minimi di efficienza energetica a cui la pubblica amministrazione centrale deve attenersi per gli acquisti di prodotti e servizi in occasione

di procedure di gara in modo da favorire anche una sempre maggiore diffusione di tali caratteristiche sui prodotti e sui servizi offerti nel libero mercato;

giudicata positivamente l'introduzione della norme in materia di diagnosi energetica e di gestione energetica dirette a stimolare comportamenti sempre più virtuosi da parte del sistema produttivo e manifatturiero, sistema che ha nell'energia un volano cruciale di competitività e per il quale permane la necessità di un rinnovato sforzo per il contenimento dei costi;

considerata positivamente l'istituzione di un « Fondo nazionale per l'efficienza energetica »;

visto l'esito di un cospicuo approfondimento svolto attraverso l'audizione, in congiunta con l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento, dei principali soggetti coinvolti nell'attuazione del decreto legislativo in oggetto (Enea, Associazioni ambientaliste, GSE, Associazioni dei consumatori, AIRU, Consip, Fire, Coordinamento FREE, Acquirente Unico, RSE, AEEGSI, Federutility, R.ETE Imprese Italia, Federazione nazionale delle ESCo, Assoelettrica, Confindustria, ANCE);

ritenuto che l'approvazione del provvedimento in esame e la sua rapida attuazione costituiscano un passaggio essenziale per le politiche energetiche del nostro Paese e per il rafforzamento di politiche ambientali in un'ottica di crescita e sviluppo sostenibile,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. si proceda al rafforzamento del coordinamento operativo in capo a MiSE, di concerto con MATTM, e delle misure economiche per i numerosi interventi di riqualificazione previsti sul patrimonio edilizio della pubblica amministrazione centrale (esempio caserme, edifici strategici, eccetera) per l'efficientamento ener-

getico anche mediante un'apposita riorganizzazione delle misure già in essere;

2. siano individuate, per quanto possa essere necessario, ulteriori risorse finanziarie a copertura degli investimenti da effettuare per la messa in efficienza dal punto di vista energetico del patrimonio edilizio della PA centrale anche avvalendosi delle risorse dei bilanci dei Ministeri interessati;

3. siano individuati fra i criteri di maggior favore per l'accesso alle risorse dell'istituendo Fondo nazionale per l'efficienza energetica indicatori rappresentativi della valenza prestazionale dei progetti ammissibili all'intervento del Fondo stesso

4. si adottino, in accordo con le regioni, tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale di un quadro di regole semplici per la certificazione energetica degli edifici, da quelle concernenti la valutazione delle prestazioni degli impianti e degli involucri, alla fissazione dei requisiti per la competenza professionale e l'indipendenza dei certificatori, al sistema dei controlli e delle sanzioni;

5. il Governo, in relazione all'articolo 7, intervenga con la predisposizione di opportune linee guida per definire la migliore metodologia operativa da adottare al fine di rafforzare l'efficacia dei titoli di efficienza energetica, di prevenire comportamenti speculativi e di produrre maggiori opportunità su quel mercato; valuti altresì in questo percorso la possibilità di intervenire su diversi parametri quali ad esempio la soglia dimensionale di accesso al titolo e gli effetti di risparmio anche « indiretti » prodotti negli interventi;

6. all'articolo 8, comma 2, dopo le parole « UNI 11339 » sopprimere le parole: « o alle ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3 »;

7. all'articolo 9, comma 1, alinea, risultano troppo discrezionali i concetti di « tecnicamente possibile » e « economicamente ragionevole e proporzionato » per l'assolvimento degli obblighi che gravano

potenzialmente anche su soggetti privati; si proceda quindi in maniera tale che, quanto meno nella norma attuativa, si limiti la discrezionalità di valutazione; si valuti inoltre la congruità dei tempi previsti per tali obbligazioni e, comunque, se il termine temporale indicato sia appropriato per dare modo di definire eventuali norme di agevolazione per l'installazione degli apparati richiesti;

8. all'articolo 9, comma 3, lettera *b*), per quanto disposto in relazione all'affidamento all'Autorità per l'energia, il gas e il sistema idrico del trattamento dati attraverso strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto con interessi specifici nel settore, si verifichi la corretta integrazione, e nel caso si espliciti, con quanto già realizzato o in corso di realizzazione al fine di ridurre duplicazioni, costi addizionali e non necessarie complicazioni burocratiche per i clienti e si esplichino con chiarezza i requisiti del soggetto indipendente;

9. più in generale si verifichi e si intervenga, affinché tutte le numerose iniziative tese alla raccolta, gestione e trattamento di dati energetici, anche al fine di creare opportune basi informative, siano ben coordinate nell'azione e nei soggetti operativi incaricati, onde evitare oneri burocratici e costi per i consumatori e le aziende e gravami per il bilancio pubblico;

10. all'articolo 9, comma 3, alinea, dopo le parole: « predispone le specifiche », sia inserita la seguente: « abilitanti »

11. sia modificato, all'articolo 9, comma 6, lettera *a*), il disposto del numero 2) prevedendosi, in luogo dell'invio trimestrale o semestrale delle fatturazioni dei servizi energetici, il mantenimento degli attuali invii bimestrali di tali fatturazioni, anche allo scopo di scongiurare il rischio che all'inevitabile aumento dell'importo medio delle fatture corrisponda un allungamento dei tempi medi di incasso e un aumento di morosità;

12. l'autolettura, di cui al numero 3) della lettera *a*) del comma 6 dell'articolo 9,

esclusivamente per la soddisfazione dell'obbligo di cui al numero 2) della medesima lettera *a*), dovrebbe essere ammessa solamente in caso di contatori non abilitati alla trasmissione dei dati per via telematica, mantenendo l'obbligo in capo esclusivamente ai distributori e alle società di vendita negli altri casi;

13. all'articolo 10, comma 5, si proceda ad una modifica della formulazione atta a renderla più aderente al testo della direttiva, considerando il fatto che il teleriscaldamento e teleraffrescamento sono un mezzo attraverso il quale è possibile sfruttare al meglio una pluralità di fonti attualmente disponibili, che non riguardano, quindi, la sola cogenerazione ad alto rendimento come indicato;

14. all'articolo 10, comma 14, chiarisca il Governo le effettive modalità del sostegno pubblico alla cogenerazione, ovvero se esso vada considerato in presenza di cogenerazione ad alto rendimento o anche in presenza del calore di recupero di scarto effettivamente utilizzato, ricordando che il decreto ministeriale 5 settembre 2011 prescrive le caratteristiche di alto rendimento come requisito per accedere ai regimi di sostegno e le modalità di raccordo con il decreto legislativo n. 20 del 2007;

15. le disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) del comma 1 dell'articolo 11 assegnano all'Autorità compiti di ampia portata tali da riconfigurare in maniera significativa ampie parti del sistema energetico nazionale; le indicazioni fornite per l'espletamento di tali interventi paiono non essere sufficientemente definite ma possedere ampi margini di discrezionalità ed occorrerebbe un ulteriore dettaglio. Si consideri l'indicazione di specifici atti di indirizzo per quanto riguarda il disposto delle lettere *c*), *d*), *e*), *f*). Pare opportuno, in ogni caso, un momento parlamentare di confronto sullo schema finale;

16. all'articolo 11 sia modificato il comma 2, prevedendo espressamente che nell'esercizio da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dei compiti di revisione delle componenti della tariffa elettrica, dovranno, in ogni

caso, essere garantiti, da un lato la piena salvaguardia dei diritti delle famiglie appartenenti a fasce economicamente svantaggiate e, dall'altro, la definizione di una nuova struttura tariffaria di per sé idonea a stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini e a promuovere il conseguimento di obiettivi di efficienza energetica e di risparmio energetico;

17. all'articolo 12, comma 1, si verifichi che i requisiti richiesti al soggetto certificato siano predisposti in modo che i soggetti nazionali non siano penalizzati rispetto ai concorrenti europei, sulla base di un principio di reciprocità;

18. all'articolo 14 si chiarisca che nei contratti di prestazione energetica, di cui all'allegato 2 del decreto n. 115 del 2008, stipulati con la pubblica amministrazione deve essere applicata l'IVA agevolata indipendentemente dai combustibili utilizzati e che la nozione di contratto di servizio energia deve essere interpretata nel senso di fornitura di servizi e non di fornitura di combustibile al cliente;

19. all'articolo 14 si preveda che, al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, per i soli anni 2015 e 2016, ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno in scadenza entro il 2014 sia prorogata la durata degli incentivi (certificati bianchi) nei loro effetti, previa verifica tesa a valutare in maniera stringente le reali peculiarità dei progetti e purché gli stessi progetti sostengano nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente alla soglia minima sopra indicata e rispondano a criteri di collegamento funzionale a nuovi investimenti in impianti energeticamente efficienti installati nel medesimo sito industriale, concretamente avviati entro il 2015; contributo a produzione di nuova efficienza energetica in impianti collegati alla medesima filiera produttiva, anche in siti diversi, avviati nella medesima data; risanamento ambientale nei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; salvaguardia dell'occupazione;

20. all'articolo 15 si preveda espressamente la riassegnazione delle dotazioni spettanti, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 28 del 2011, al Fondo per lo sviluppo del teleriscaldamento, ad un apposito capitolo dell'istituendo Fondo per l'efficienza energetica, in modo da garantire l'accesso al citato strumento finanziario alle nuove realizzazioni con particolare attenzione ai soggetti che hanno già avviato negli anni recenti investimenti per lo sviluppo di reti e di impianti di teleriscaldamento per pubblico servizio;

21. il Governo proceda a una revisione del testo dei commi 16 e 17 dell'articolo 10 al fine di pervenire ad una formulazione tesa a rendere esplicita la volontà di non ostacolare lo sviluppo del settore del teleriscaldamento e favorire la concorrenza fra diversi sistemi di riscaldamento in previsione dell'intervento di regolamentazione affidato all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;

22. si proceda, nell'ambito del presente decreto per quanto di competenza, ad una semplificazione e chiarimento relativamente alle disposizioni concernenti l'evacuazione dei fumi di scarico degli impianti termici con generatori di calore a condensazione e dei relativi scarichi a parete;

e le seguenti osservazioni:

a) nel caso di acquisto e locazione di immobili da parte della pubblica amministrazione è opportuno che venga chiarito come il livello minimo di prestazioni energetiche debba corrispondere a quello applicabile per i nuovi edifici;

b) in collaborazione con le autonomie locali si verifichi la possibilità di estendere gli interventi di messa in efficienza energetica anche al patrimonio edilizio di quegli enti fissando, in caso positivo, obiettivi condivisi;

c) si valuti all'articolo 2, comma 2, l'opportunità di indicare alle lettere cc) e ff) delle definizioni i soggetti (esempio CTI e Fire) che non hanno un totale controllo pubblico;

d) all'articolo 2, comma 2, lettera ll), sebbene la definizione di « teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti » sia ripresa esattamente dalla direttiva 2012/27/EU, appare tuttavia ragionevole fare riferimento anche all'efficienza della rete di distribuzione;

e) si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera b) del comma 4 dell'articolo 6, perché non si comprendono le ragioni per quali la pubblica amministrazione debba acquistare un immobile per rivenderlo senza avvalersene;

f) si valuti l'opportunità di esplicitare, all'articolo 7, l'obiettivo dell' 1,5 per cento in volume delle vendite medie annue di energia ai clienti finali come richiesto dalla direttiva 2012/27/UE;

g) si valuti l'opportunità di porre un limite nell'estensione dell'ambito dei soggetti obbligati all'assolvimento dell'obbligo indicato al comma 1 dell'articolo 7 così come previsto al comma 4 del medesimo articolo;

h) appare opportuno sostituire il comma 4 dell'articolo 9 con il seguente: « L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede affinché gli esercenti l'attività di misura dell'energia elettrica e del gas naturale assicurino che sin dal momento dell'installazione dei contatori i clienti finali ottengano informazioni adeguate con riferimento alla lettura dei dati »;

i) l'articolo 10, comma 10, prevede l'estensione dell'applicazione dell'analisi costi-benefici anche agli impianti ricadenti nell'ambito d'applicazione della direttiva 2010/75/UE; appare più opportuno rinviare al decreto legislativo n. 46 del 4 marzo 2014, che ha recepito nell'ordinamento italiano la suddetta direttiva;

j) si consideri l'opportunità, all'articolo 10, comma 16, lettera e), di eliminare l'inciso « imposto dai comuni », in quanto non risulta di spettanza dei comuni l'obbligo di allacciamento, bensì delle regioni, in linea col decreto 15 marzo 2012, (cosiddetto *burden sharing*);

k) essendo l'esperto in gestione di energia ai sensi della norma UNI/CEI 11339 una figura professionale di alto profilo con ampie competenze sulle svariate tematiche attinenti all'efficienza energetica, ai fini dell'esecuzione delle diagnosi energetiche nelle PMI, il ricorso ad una simile figura sarebbe ingiustificato nel momento in cui fosse presente sul mercato dei servizi energetici la figura di auditor con competenze focalizzate a tale scopo. Si ritiene di conseguenza opportuno mantenere la distinzione fra le due figure professionali;

l) in sede di prima applicazione per il PAEE 2014 che contiene una proposta di interventi di medio-lungo termine sull'edilizia, ove tale previsione fosse confermata si valuti l'opportunità di rimodulare la procedura di approvazione allo scopo di evitare non necessari e perniciosi ritardi;

m) al fine di ottenere un servizio fruibile, chiaro e trasparente, appare opportuno che sia introdotto un nuovo punto (lettera e) del comma 5 dell'articolo 9 per garantire la possibilità di trasferire la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore da un operatore ad un altro, anche mediante la definizione, a cura della AEEGSI, di un protocollo aperto e accessibile a tutti per la gestione dei dati di lettura dei consumi;

n) si valuti la revisione del meccanismo di erogazione dei contributi per la PA previsti nel decreto legislativo in titolo secondo uno schema sostitutivo dell'attuale meccanismo per *tranches* con una modalità di acconto all'ordine e pagamenti per stati di avanzamenti e saldo finale;

o) si approfondisca la congruità degli stanziamenti in favore di Enea per le attività previste al presente decreto, che appaiono insufficienti;

p) si valorizzi l'esperienza dei bandi Consip per la fornitura di beni e servizi funzionali alla relazione degli interventi di riqualificazione energetica di cui al presente decreto da parte di soggetti privati.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1589 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 280

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 287

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. C. 2433 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 280

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 288

RISOLUZIONI:

7-00375 Lenzi: Iniziative volte a fronteggiare la peste suina africana e la malattia vescicolare suina (*Discussione e rinvio*) 282

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di utilizzo del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. Testo unificato C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi (*Seguito della discussione e rinvio*) 283

ALLEGATO 3 (*Emendamenti approvati*) 289

ALLEGATO 4 (*Ordine del giorno approvato*) 291

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02973 Capelli: Stato della procedura relativa alla commercializzazione del nuovo farmaco per la cura dell'epatite C 284

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 292

5-02974 Lenzi: Iniziative per contrastare la diffusione di informazioni fuorvianti sulla presunta correlazione tra l'autismo e il vaccino trivalente 284

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) 294

5-02975 Binetti: Iniziative volte a chiarire definitivamente la vicenda concernente il cosiddetto « Metodo Stamina » 285

ALLEGATO 7 (*Testo della risposta*) 296

5-02976 Grillo: Tempistica riguardante i lavori del Comitato ministeriale di esperti per la valutazione del cosiddetto « Metodo Stamina » 285

ALLEGATO 8 (*Testo della risposta*) 298

5-02977 Piazzoni: Interventi per tutelare la salute pubblica dalla commercializzazione di prodotti alimentari contaminati	286
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	299
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	286
AVVERTENZA	286

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 giugno 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 12.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 1589 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata, in sede consultiva, per il seguito dell'esame del nuovo testo del disegno di legge di legge C. 1589, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno », per il parere Commissioni riunite II e III.

Ricorda che nella seduta di ieri l'onorevole Scuvera ha svolto la relazione introduttiva.

In assenza di richieste di intervento da parte di altri deputati, dà la parola al relatore affinché illustri la proposta di parere predisposta.

Chiara SCUVERA (PD), *relatore*, fa presente di aver formulato una proposta di parere favorevole, che da conto, nelle premesse, della necessità di svolgere un approfondimento giuridico circa il rapporto che intercorre tra l'affidamento contemplato dalla Convenzione in oggetto e quello previsto ai fini della dichiarazione di adottabilità dall'articolo 8, comma 2, della legge n. 184 del 1983, in materia di diritto del minore ad una famiglia, che prevede l'affidamento familiare tra i presupposti per la dichiarazione della situazione di abbandono (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta, sospesa alle 12.05, è ripresa alle 12.30.

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

C. 2433 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 10 giugno 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata, in sede consultiva, per il seguito dell'esame del disegno di legge C. 2433, già approvato dal Senato, di conversione del decreto-

legge n. 66 del 2014, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria», per il parere alle Commissioni riunite V e VI.

Ricorda che nella seduta del 10 giugno scorso il deputato Casati ha svolto la relazione e si è aperto il dibattito.

In assenza di richieste di intervento da parte di altri deputati, dà la parola al relatore affinché illustri la proposta di parere predisposta.

Ezio Primo CASATI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni, che tengono conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito svoltosi nella precedente seduta, concernenti le disposizioni di cui all'articolo 5, nonché agli articoli 34 e 35 del decreto-legge in esame (*vedi allegato 2*).

Precisa altresì di non aver recepito le ulteriori valutazioni critiche espresse dal deputato Cecconi nella stessa seduta, soprattutto con riferimento al comma 12-*bis* dell'articolo 4, in quanto condivide il contenuto della norma introdotta nel corso dell'*iter* del disegno di legge di conversione presso l'altro ramo del Parlamento, volta a escludere dai limiti concernenti le assunzioni di personale le aziende speciali, le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie.

Andrea CECCONI (M5S), pur apprezzando il fatto che il relatore abbia tenuto conto, nella proposta di parere presentata, di alcuni dei rilievi critici emersi dal dibattito, annuncia tuttavia il voto contrario da parte del proprio gruppo nei confronti della predetta proposta, ribadendo il dissenso rispetto alla norma che prevede la possibilità, per le ex IPAB e per altre aziende o istituzioni, di derogare ai limiti

previsti in materia di assunzione di personale, ritenendola poco coerente con la *spending review* che, in generale, si intende attuare.

Esprime, inoltre, la netta contrarietà del suo gruppo parlamentare nei confronti del contenuto complessivo del decreto-legge, peraltro privo di tabelle che diano conto in maniera puntuale dei tagli che vengono effettuati, oltre alle numerose carenze ravvisabili sotto il profilo della copertura finanziaria.

Stigmatizza altresì il fatto che il decreto-legge, nel testo approvato dal Senato, sia di fatto «blindato», nonostante vi sarebbero i tempi tecnici per approvare delle modifiche e i gruppi dell'opposizione si siano dichiarati disponibili a ridurre il numero degli emendamenti presentati.

Evidenzia come si tratti dell'ennesimo episodio in cui si assiste al sostanziale svuotamento delle competenze della Camera dei deputati.

Marisa NICCHI (SEL) annuncia il voto contrario alla proposta di parere del relatore osservando che, al di là delle singole disposizioni del decreto-legge che riguardano la sanità, quello che va sottolineato con preoccupazione è il rischio che le previste riduzioni di spesa che dovranno mettere in atto le regioni e gli enti locali si ripercuotano negativamente, nei prossimi anni, sui livelli e la qualità dei servizi e sul *welfare*.

Rileva quindi che una parte del provvedimento viene finanziata attraverso la *spending review* effettuata a carico degli enti locali già abbondantemente colpiti da un patto di stabilità interno che impedisce loro di finanziare le misure di *welfare* locale e municipale, più che mai necessarie nell'attuale fase di profonda crisi sociale. Per province e città metropolitane è prevista, infatti, una riduzione della spesa pubblica per l'acquisto di beni e servizi pari a 340 milioni di euro nel 2014 e 510 milioni per ciascun anno dal 2015 al 2017.

I comuni, invece, contribuiranno per 375, 6 milioni di euro nel 2014 e per 542,4 milioni di euro per ciascun anno dal 2015 al 2017, con conseguente riduzione del

fondo solidarietà comunale pari al medesimo importo. Le regioni contribuiranno alla riduzione della spesa pubblica per 700 milioni di euro per il 2014 e in 1.050 milioni per gli anni dal 2015 al 2017.

Evidenzia, poi, che per la stabilizzazione (e l'estensione) del bonus a decorere dal 2015 – se non si procederà ad un effettiva redistribuzione del carico fiscale ed ad un efficace lotta all'evasione – i risparmi necessari che deriveranno dalla *spending review* andranno inevitabilmente ad incidere pesantemente su tutte le voci del *welfare*.

A suo avviso, i tagli a enti locali, regioni e ministeri non potranno che tradursi in tagli alle prestazioni e ai servizi resi ai cittadini.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.45.

RISOLUZIONI

Giovedì 12 giugno 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 12.05.

7-00375 Lenzi: Iniziative volte a fronteggiare la peste suina africana e la malattia vescicolare suina.

(Discussione e rinvio).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'avvio della discussione della risoluzione 7-00375 Lenzi: Iniziative volte a fronteggiare la peste suina africana e la malattia vescicolare suina

Chiede, pertanto, all'onorevole Lenzi, in qualità di presentatrice, di illustrare la risoluzione.

Donata LENZI (PD) illustra la risoluzione di cui è prima firmataria, evidenziando che tale atto trae origine dal fatto che gli allevamenti di suini italiani sono attualmente colpiti da due emergenze sanitarie, la peste suina africana (PSA) e la malattia vescicolare suina (MVS), che provocano danno a tutto il settore suinicolo e di trasformazione e ne limitano le esportazioni e la commercializzazione dei prodotti.

Al riguardo, precisa che la peste suina africana (PSA) è una malattia altamente contagiosa dei suini domestici e selvatici, non trasmissibile all'uomo, che in Italia è attualmente presente dal 1978 solo in Sardegna, laddove la presenza di allevamenti di piccole dimensioni, accompagnata dalla presenza di cinghiali selvatici, ha reso difficile l'eradicazione della malattia.

Alla luce di tali premesse, i firmatari della risoluzione in oggetto chiedono al Governo di impegnarsi nel senso di assumere una serie di iniziative, volte in particolare a: verificare la piena attuazione di ordinanze ministeriali adottate in materia di peste suina; attuare un controllo per la MVS sui suini di importazione; disporre, per quanto di competenza, interventi immediati per l'identificazione delle aziende infette per MVS, con l'abbattimento dei capi infetti, nonché disporre tutte le norme di biosicurezza; verificare quali siano i punti critici che hanno impedito di giungere all'eradicazione della PSA dalla regione Sardegna; coinvolgere i veterinari aziendali liberi professionisti che operano negli allevamenti di suini per affrontare tali criticità e giungere alla risoluzione dell'infezione in Sardegna; attuare negli allevamenti di suini della Sardegna tutte le misure di biosicurezza essenziali ad evitare il contagio come l'applicazione di una quarantena degli animali, l'uso di calzari e indumenti monouso negli allevamenti, la costruzione di doppi recinti negli allevamenti per evitare contagio con cinghiali allo stato selvatico, il divieto di usare scarti e avanzi alimentari nell'alimentazione dei suini.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 12 giugno 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 12.10.

Disposizioni in materia di utilizzo del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

Testo unificato C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento in titolo, rinviata, da ultima, nella seduta del 10 giugno 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda poi che nella scorsa seduta la Commissione ha approvato, in linea di principio, gli emendamenti 1.5 del relatore e 7.3 e 7.2 del Governo.

Su tali emendamenti, trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) per l'espressione del parere di competenza, è stato espresso parere favorevole.

Avverte, quindi, che si passerà alla votazione in via definitiva degli emendamenti approvati in linea di principio nelle precedenti sedute.

La Commissione, con distinte votazioni, procede all'approvazione degli emenda-

menti 1.1, 1.4 e 1.5 del relatore (*vedi allegato 3*), nonché dell'articolo 1.

Approva, quindi, l'articolo 2, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Procede dunque, con distinte votazioni, all'approvazione degli emendamenti 3.1 e 3.2 del relatore (*vedi allegato 3*), dell'articolo 3 e dell'articolo 4, al quale non sono stati presentati emendamenti, dell'emendamento 5.1 del relatore (*vedi allegato 3*) e dell'articolo 5.

Approva, quindi, l'articolo 6, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Procede infine, con distinte votazioni, all'approvazione degli emendamenti 7.1 del relatore (*vedi allegato 3*), 7.3 e 7.2 del Governo (*vedi allegato 3*), dell'articolo 7, nonché degli articoli 8 e 9, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Pierpaolo VARGIU, avverte che è stato presentato l'ordine del giorno Cecconi 0/100/XII/1 (*vedi allegato 4*).

Andrea CECCONI (M5S) illustra l'ordine del giorno presentato, volto ad assicurare che, nella fase di attuazione della legge, il Governo ponga in essere tutte le iniziative di propria competenza al fine di garantire che il termine di ventiquattro ore – previsto dal comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento in esame – che deve seguire alla dichiarazione di morte prima che il corpo del defunto possa essere utilizzato a fini di studio e di ricerca scientifica, non sia in alcun modo derogato.

Al riguardo, ricorda che quella citata deve intendersi come «norma di chiusura», in modo da escludere ogni dubbio interpretativo che potrebbe astrattamente sorgere in sede di applicazione alla normativa vigente in materia di accertamento della morte, richiamata dal comma 3 del medesimo articolo 1.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO accoglie l'ordine del giorno Cecconi 0/100/XII/1.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, poiché il presentatore dell'ordine del giorno non

insiste per la votazione, avverte che si passerà ora alle dichiarazioni di voto finali.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, ringrazia tutti i componenti della Commissione per il lavoro svolto, auspicando che la proposta di legge in esame possa essere approvata in tempi rapidi presso l'altro ramo del Parlamento, in modo da diventare legge dello Stato.

Paola BINETTI (PI), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo, evidenzia quanto sia importante che il provvedimento in oggetto sia portato a conoscenza di tutte le istituzioni interessate, prime fra tutte le università presso le quali si svolge la ricerca medica e scientifica.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza. Avverte, infine, che la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi, quale risultante dagli emendamenti approvati.

La seduta termina alle 12.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 12 giugno 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 12.45.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02973 Capelli: Stato della procedura relativa alla commercializzazione del nuovo farmaco per la cura dell'epatite C.

Roberto CAPELLI (Misto-CD) illustra l'interrogazione in titolo, attraverso la quale intende acquisire dal Governo elementi informativi circa lo stato di avanzamento delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'immissione in commercio di un nuovo farmaco per la cura dell'epatite C, che rappresenta un punto di svolta per i tanti malati affetti da questa patologia cronica.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Roberto CAPELLI (Misto-CD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, che considera meramente interlocutoria, in quanto a suo avviso non emergono elementi di chiarezza, soprattutto in ordine ai criteri per la selezione dei soggetti aventi diritto per primi alla cura, nonché ai tempi previsti per la commercializzazione del nuovo farmaco.

5-02974 Lenzi: Iniziative per contrastare la diffusione di informazioni fuorvianti sulla presunta correlazione tra l'autismo e il vaccino trivalente.

Donata LENZI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, volta a denunciare il fenomeno, sempre più frequente, per cui molte famiglie rifiutano di somministrare ai propri figli il vaccino trivalente essendo in atto una massiccia campagna informativa, dal contenuto fuorviante, in merito al presunto collegamento resistente tra tale vaccino e l'autismo.

Fa presente che la conseguenza di tale tipo di comportamento è molto grave, dal momento che, a causa delle mancate vaccinazioni, si è registrato l'insorgere di malattie che si consideravano debellate, in tutto o in parte.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Donata LENZI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, evidenziando come il piano nazionale cui si fa riferimento, gestito nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, rappresenti uno strumento debole e, comunque, inadeguato, al fine di contrastare la diffusione di informazioni e iniziative fuorvianti, senza alcun presupposto scientifico, che possono compromettere la salute della popolazione e determinare un grave allarme sociale.

5-02975 Binetti: Iniziative volte a chiarire definitivamente la vicenda concernente il cosiddetto « Metodo Stamina ».

Paola BINETTI (PI) illustra l'interrogazione in titolo, mediante la quale intende evidenziare l'atteggiamento, a suo avviso indugiante ed esitante, tenuto dalle istituzioni in merito al cosiddetto « metodo Stamina », che non ha aiutato la comunità scientifica ma soprattutto le famiglie e i malati, vere vittime di questa situazione. Al riguardo, ricorda la vicenda drammatica del piccolo Federico, i cui genitori sono fermi nella decisione di proseguire il trattamento di cura con il predetto sistema nonostante, dopo ben sette infusioni, secondo quanto da loro stessi affermato, il piccolo sia peggiorato e soffre.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Paola BINETTI (PI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, che da un lato ha reso elementi informativi di cui l'interrogante non era a conoscenza ma, dall'altro, non ha fornito delucidazioni circa un atteggiamento esitante da parte delle istituzioni, rispetto all'esigenza di chiarire definitivamente la vicenda relativa al metodo Stamina. Né

risulta comprensibile, a suo avviso, come sia possibile che il medico Marino Andolina, vicepresidente di Stamina, nonché indagato dalla procura di Torino dal 2008 per truffa e somministrazione pericolosa di farmaci nell'ambito dell'inchiesta sui trattamenti Stamina, sia stato nominato « commissario *ad acta* » per la cura con il metodo Stamina presso gli Spedali Civili di Brescia.

5-02976 Grillo: Tempistica riguardante i lavori del Comitato ministeriale di esperti per la valutazione del cosiddetto « Metodo Stamina ».

Andrea CECCONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo che, pur se essendo di contenuto analogo alla precedente, intende tuttavia affrontare un punto specifico, concernente l'attività del Comitato ministeriale di esperti per la valutazione del metodo Stamina.

Chiede, in particolare, di sapere come sia possibile che tale Comitato si sia riunito solo dopo ben tre mesi dalla sua costituzione e quali forme di pubblicità si intenda assicurare affinché sia garantita la massima trasparenza per quanto riguarda lo svolgimento dei lavori del Comitato stesso.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Giulia GRILLO (M5S), replicando, in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario De Filippo. Ricorda, quindi, di aver rivolto sul tema in oggetto una richiesta all'ex sottosegretario per la salute, Fadda, finalizzata a fare esaminare direttamente dal Comitato i casi dei malati trattati con successo con il metodo Stamina, con il consenso dei malati stessi. Fa presente che ciò non è avvenuto, per cui ritiene inutile che sia effettuata ora una valutazione sulla base della documentazione prodotta, senza sottoporre a visita i malati disponibili in tal senso.

Rileva, poi, come lo Stato dovrebbe farsi carico maggiormente di questi malati, che troppo spesso sono abbandonati a se stessi, con il sostegno delle sole famiglie, per cui può accadere che in alcuni casi finiscano per essere strumentalizzati da parte di soggetti che non agiscono per il loro bene.

Precisa, quindi, che non si tratta di assumere una posizione aprioristicamente favorevole o contraria rispetto al metodo Stamina, ma di fare in modo che persone che si trovano in condizioni di forti difficoltà possano trovare un giusto interlocutore, in grado di fornire loro aiuto, anziché rivolgersi alla magistratura ovvero a qualche giornalista interessato solo a realizzare il proprio servizio.

5-02977 Piazzoni: Interventi per tutelare la salute pubblica dalla commercializzazione di prodotti alimentari contaminati.

Franco BORDO (SEL), illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, facendo presente che essa trae origine dalle recenti notizie concernenti la vasta operazione condotta dai carabinieri del Nucleo antisofisticazione (Nas) relativa all'illecita commercializzazione di bovini infetti, che ha portato a perquisizioni e sequestri su tutto il territorio nazionale.

Al riguardo, rileva che si pone un serio allarme per la tutela della salute dei consumatori, che in assenza di una adeguata informazione e di un tempestivo intervento delle istituzioni rischiano, a loro insaputa, di acquistare e consumare prodotti estremamente dannosi.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Franco BORDO (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, avendo il Governo completamente eluso di fornire elementi in merito alla problematica della carne contaminata ed essendosi limitato ad affrontare la vicenda dei pomodori di varietà « ciliegino » provenienti dal Marocco, importati dalla Francia e commercializzati in diverse nazioni europee, tra cui l'Italia, contenenti il batterio della *escherichia coli*.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin e C. 2205 Miotto.*

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1589 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1589 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno »;

rilevato che tale Convenzione rappresenta un avanzamento per tutelare i diritti dei minori in stato di abbandono in Paesi che vietano l'adozione, come quelli il cui ordinamento giuridico è ispirato alla legge islamica e che quindi prevedono la *kafala*;

considerata la necessità di un approfondimento giuridico circa il rapporto tra l'affidamento contemplato dalla Convenzione e quello previsto ai fini della dichiarazione di adottabilità dall'articolo 8, comma 2, della Legge 184 del 1983 in materia di diritto del minore ad una famiglia, che prevede l'affidamento familiare tra i presupposti per la dichiarazione della situazione di abbandono;

considerata anche la crisi delle adozioni internazionali evidenziata nel corso delle audizioni svolte in Commissione Bicamerale infanzia e adolescenza nell'indagine conoscitiva sulla povertà infantile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.
C. 2433 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2433 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria »,

rilevata, in particolare, l'opportunità di segnalare alle Commissioni di merito l'esigenza di approfondire se le modalità relative all'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo previste dall'articolo 5 del decreto-legge siano effettivamente adeguate al fine di disincentivare l'utilizzo di tali prodotti, consideratene le ricadute sulla tutela della salute;

appreziate le finalità delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, volte ad agevolare l'*iter* per il pagamento dei debiti sanitari;

ravvisata tuttavia l'opportunità di rendere più snello e meno farraginoso il procedimento previsto dalle suddette di-

sposizioni, al fine di garantire l'effettività dei pagamenti, in relazione alla disciplina transitoria che prevede anticipazioni di liquidità – da parte dello Stato – in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire se le modalità relative all'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo previste dall'articolo 5 del decreto-legge siano effettivamente adeguate al fine di disincentivare l'utilizzo di tali prodotti, consideratene le ricadute sulla tutela della salute;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'*iter* procedurale previsto dagli articoli 34 e 35, in materia di pagamento dei debiti sanitari, al fine di garantire l'effettività di tali pagamenti, in relazione alla disciplina transitoria che prevede anticipazioni di liquidità – da parte dello Stato – in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di utilizzo del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. Testo unificato C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
La presente legge detta norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della presente legge.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

1. 1. Il Relatore.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: , e comunque solo successivamente alla dichiarazione di morte come disciplinata dall'ordinamento dello stato civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

1. 4. Il Relatore.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il defunto deve restare all'obitorio per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio e alla ricerca scientifica.

1. 5. Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di utilizzo del corpo *post mortem* *con le seguenti:* L'atto di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi.

3. 1. Il Relatore.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La dichiarazione può essere revocata ed in tal caso la revoca va comunicata al centro di riferimento.

3. 2. Il Relatore.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole entro un anno *con le seguenti:* entro due anni.

5. 1. Il Relatore.

ART. 7.

Al comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole: , nonché le modalità per le

comunicazioni tra l'ufficio di stato civile e i centri di riferimento.

7. 1. Il Relatore.

Al comma 1, alinea, dopo le parole di concerto, inserire le seguenti: con il Ministero dell'Interno e.

7. 3. Il Governo.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

d) prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.

7. 2. Il Governo.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di utilizzo del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. Testo unificato C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi.

ORDINE DEL GIORNO APPROVATO

Premesso che:

il testo unificato degli Atti Camera 100, 702, 1250, in discussione in sede legislativa presso la XII Commissione affari sociali, reca « disposizioni in materia di utilizzo del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica »;

il citato testo unificato disciplina l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti ai fini di studio e di ricerca scientifica di soggetti che in vita hanno espresso il consenso secondo le norme previste dal testo unificato;

il comma 3 dell'articolo 1 dispone che sono da intendersi utilizzabili il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata da certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del

Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, « Approvazione del regolamento di polizia mortuaria;

il comma 4 dell'articolo 1 ha stabilito che dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il defunto deve restare all'obitorio per ventiquattro ore prima di essere destinato, secondo la volontà espressa in vita dal soggetto, allo studio e alla ricerca scientifica,

impegna il Governo

a garantire e a mettere in atto tutte le iniziative affinché quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1 sia rispettato integralmente, senza procedere a eventuali deroghe, in fase di applicazione della legge.

0/100/XII/1. Cecconi, Grillo, Dall'Osso, Di Vita.

ALLEGATO 5

5-02973 Capelli: Stato della procedura relativa alla commercializzazione del nuovo farmaco per la cura dell'epatite C.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha precisato che, nel corso della riunione congiunta della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica (CTS) e del Comitato Prezzi e Rimborso (CPR), tenutasi lo scorso 15 maggio, nell'ambito della procedura di autorizzazione del farmaco «SOVALDI», sono state convocate sia l'Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (AISF), per acquisire il parere scientifico degli esperti del settore ed avere cognizione del dibattito attualmente in corso nella comunità scientifica che, successivamente, la ditta *Gilead* produttrice del farmaco stesso.

Nel corso del confronto, è emersa la piena condivisione tra le parti della ipotesi avanzata dal Ministero della salute, circa l'elaborazione e l'attuazione di un « piano nazionale epatite », progetto che nell'arco di alcuni anni giunga, non solo grazie ai nuovi farmaci, ad eradicare l'infezione da HCV nel nostro Paese.

In tale ottica, un'eventuale iniziale modulazione dell'accesso alla cura, fondata su criteri rigorosamente scientifici, non dev'essere intesa come una limitazione del diritto alla cura, poiché l'obiettivo resterà, comunque, la progressiva estensione a tutti i pazienti attualmente trattati.

In merito agli aspetti negoziali, i due citati Organismi Collegiali hanno evidenziato come, in Italia, vi siano strumenti regolatori che permettono l'articolazione di più strategie, dall'adozione del rimborso totale per i pazienti che non rispondono al trattamento farmacologico, sulla base delle

schede di valutazione dello stato di progressione della loro malattia, nel caso delle terapie con efficacia contenuta, sino ad un possibile scaglionamento sconti/volumi a carattere scalare, nel caso di risposta più incoraggiante.

Nell'incontro con la ditta *Gilead*, gli Organismi Collegiali dell'AIFA hanno condiviso con i rappresentanti dell'azienda le linee di riferimento per la contrattazione del prezzo di rimborso, ai fini della stipula dell'accordo negoziale per la rimborsabilità del farmaco che, comunque, dovrà avvenire nel rispetto dei fondamentali principi di sostenibilità per il Servizio Sanitario Nazionale.

A tal proposito, gli elementi di riferimento considerati sono:

lo scaglionamento progressivo secondo un criterio fondato sul rapporto prezzo/volumi, sulla base di un numero massimo di pazienti da trattare nell'arco di un biennio;

la negoziazione sulla base del costo-terapia, indipendentemente dalla durata del trattamento e dalla necessità di un nuovo trattamento;

l'attivazione di un Registro di monitoraggio AIFA;

una nuova negoziazione nel biennio, qualora i dati disponibili lascino presumere il superamento del numero massimo stimato di pazienti trattabili nel biennio stesso.

Alla luce di quanto esposto, l'AIFA ritiene che le iniziative assunte possano garantire, entro il termine previsto per la conclusione della procedura negoziale, con la collaborazione fattiva di tutti i soggetti coinvolti, una definizione del prezzo e le condizioni di accesso alle terapie il più possibile ampie e condivise, a tutela della salute dei pazienti e nel rispetto delle esigenze di mantenimento della spesa farmaceutica entro i limiti di sostenibilità.

ALLEGATO 6

5-02974 Lenzi: Iniziative per contrastare la diffusione di informazioni fuorvianti sulla presunta correlazione tra l'autismo e il vaccino trivalente.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il 5 maggio 2014, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che la recente re-introduzione e diffusione di poliovirus selvaggio è « un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale ». A seguito di tale dichiarazione, il Ministero della salute italiano ha pubblicato la circolare « Aggiornamento delle raccomandazioni di immunoprofilassi in relazione alla protratta emergenza immigrati dall'Africa settentrionale ed al rischio di reintroduzione di poliovirus in Italia ».

Il rischio della comparsa della poliomielite in Europa è considerato reale anche dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle malattie (ECDC).

L'Italia fino ad ora ha mantenuto una elevata proporzione di soggetti vaccinati (la vaccinazione è obbligatoria per i nuovi nati dal 1968) e, grazie a questa, è stata in grado di rimanere indenne anche da altre epidemie geograficamente vicine (es. Albania nel 1996).

È di primaria importanza mantenere elevate coperture vaccinali, non solo per ridurre il rischio di re-introduzione, ma per arrivare all'obiettivo mondiale di eradicazione della poliomielite, dopo di che si potranno sospendere le vaccinazioni, come è già successo per il vaiolo.

Anche per il morbillo e la rosolia congenita l'Italia ha sottoscritto con l'OMS il piano di eliminazione e futura eradicazione.

Il vaccino contro il morbillo è disponibile da oltre 40 anni e ha un elevato profilo di sicurezza. Grazie alla vaccina-

zione il morbillo è stato eliminato in molte nazioni, tra cui la Finlandia, Cuba, Messico, Sud Corea e Australia.

Anche se attualmente circa il 90 per cento dei bambini di un anno di età viene vaccinato con una dose di vaccino anti-morbillo (ma vi sono aree con valori molto diversi dal 71,5 per cento al 96,7 per cento), negli anni 80 e 90 la proporzione di bambini vaccinati è stata molto bassa e pertanto sono presenti nel nostro Paese sacche di persone ormai adulte, ancora suscettibili al morbillo, alle quali è necessario orientare attività supplementari di vaccinazione.

Va a questo punto osservato che la presenza di una possibile associazione causale tra vaccinazione con il vaccino MPR e autismo è stata estensivamente studiata, e nessuno degli oltre 20 studi condotti negli ultimi 13 anni ha confermato che possa esserci una relazione causale tra vaccino MPR e autismo. Inoltre, gli stessi autori del primo studio inglese che aveva lanciato l'allarme, hanno successivamente ritirato le loro conclusioni e dichiarato che i dati presentati erano insufficienti per stabilire una eventuale relazione causale, e nel 2010 la nota rivista medica « The Lancet », che aveva pubblicato lo studio sopra citato nel 1998, ha formalmente ritirato tale articolo.

A ciò aggiungasi che la possibile relazione tra vaccini MPR e autismo è stata ampiamente analizzata da un gruppo indipendente di esperti negli USA (Institute of Medicine), il quale, sulla base di una approfondita revisione degli studi clinici e

epidemiologici esistenti, ha concluso che le evidenze disponibili respingono l'ipotesi di una relazione causale.

Ciò premesso, è di primaria importanza raggiungere e mantenere elevate coperture vaccinali.

La principale motivazione per cui alcuni genitori sono restii a fare vaccinare i loro bambini è la ridotta percezione del rischio delle singole malattie, ritenute inesistenti o relativamente « benigne ». Decenni fa, quando decine di migliaia di bambini e adulti contraevano malattie come il vaiolo, la difterite, la polio, l'offerta di vaccinazione veniva accolta positivamente. La presenza di un'offerta capillare e gratuita, garantita dall'obbligo, è stato un potente fattore di lotta alle disuguaglianze, offrendo gli stessi diritti alla prevenzione ai bambini nati in ogni parte del nostro Paese.

La sicurezza dei vaccini non veniva messa in discussione, perché le persone avevano più paura delle malattie stesse, che di possibili effetti collaterali dei vaccini.

Attualmente, la ridotta percezione della gravità della malattia e l'aumentato timore dei rischi della vaccinazione, stanno determinando un terreno fertile in cui si amplificano le voci dei gruppi contrari alle vaccinazioni.

In questo contesto è stato annunciato (*La Stampa*, mercoledì 21 maggio 2014) che la Procura di Trani avvierà un'indagine epidemiologica per verificare l'eventuale correlazione fra autismo e vaccini e che tale valutazione sarà affidata a un pool di esperti (un medico legale, un neurologo e un neuropsichiatra infantile). La decisione della Procura di Trani segue la sentenza del Tribunale ordinario di Rimini (2012) che aveva riconosciuto, in base al parere di un esperto perito, che tale relazione sussiste, in controtendenza rispetto alle valutazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, delle Autorità Sanitarie Nazionali e di tutte le società scientifiche nazionali ed internazionali che si occupano di questo problema. Tali si-

tuazioni, ampiamente riprese dai media, amplificano l'errata percezione di pericolosità dei vaccini e, certamente, contribuiscono a ridurre la credibilità scientifica delle istituzioni scientifiche, che possono essere messe in discussione da un « pool di esperti ».

Per contrastare queste errate tendenze, siamo convinti che anche la comunità medica deve fornire informazioni accurate e bilanciate sui rischi delle malattie e i rischi e benefici delle vaccinazioni, partendo dal presupposto che ogni bambino ha diritto ad essere protetto da malattie potenzialmente molto gravi.

Per quanto riguarda le iniziative del Ministero della salute, si segnalano:

il Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2012-2014, approvato con Intesa Stato-Regioni nel febbraio 2012, ha tra gli obiettivi elencati: progettare e realizzare azioni per potenziare l'informazione e la comunicazione, al fine di promuovere l'aggiornamento dei professionisti sanitari e per diffondere la cultura della prevenzione vaccinale come scelta consapevole e responsabile dei cittadini;

anche la bozza di Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, attualmente in fase di confronto con le Regioni e Province Autonome, all'interno del « Macro Obiettivo 9 – Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie », prevede, tra le strategie da implementare a livello regionale:

comunicazione per la popolazione generale e specifici sottogruppi;

formazione per gli operatori sanitari sulla priorità di prevenzione identificate;

e, tra gli obiettivi, quello di « Pianificare strategie di comunicazione del rischio finalizzate alla corretta gestione e informazione sui vaccini e sulle malattie infettive prevenibili mediante vaccinazione ».

ALLEGATO 7

5-02975 Binetti: Iniziative volte a chiarire definitivamente la vicenda concernente il cosiddetto « Metodo Stamina ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli onorevoli interroganti per l'interrogazione in esame, che mi consente di fornire le informazioni sugli ultimi sviluppi della « questione Stamina ».

Come è noto, a seguito dell'Ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 4728 del 2013 – che ha accolto l'istanza di sospensione dei decreti ministeriali del 18 giugno 2013 e del 10 ottobre 2013, nonché del parere contrario adottato dal Comitato scientifico Stamina Foundation, e ne ha sospeso l'efficacia – si è ritenuto doveroso attuare l'ordinanza del TAR, provvedendo con decreto del 4 marzo 2014 a nominare i nuovi componenti del Comitato scientifico. Tali componenti sono stati individuati tra esperti stranieri, selezionati tra gli eminenti scienziati che, a livello internazionale si occupano di cellule staminali mesenchimali, e non hanno già assunto posizioni sul « metodo Stamina ».

Per poter avviare i lavori, il medesimo Comitato doveva essere integrato con la presenza di due ulteriori esperti, uno clinico ed uno di staminali, segnalati dalle Associazioni dei malati, purché in possesso di una rilevanza scientifica compatibile agli altri.

Pertanto, a tale fine si è provveduto a richiedere la designazione dei suddetti esperti a diverse Federazioni delle Associazioni di pazienti dedicate a malattie rare a decorso progressivo-degenerativo e ad esordio in età pediatrica e/o in età adulta, che riguardano il sistema nervoso centrale, con una procedura che ha visto il confronto e il sostegno non solo da parte del Centro nazionale delle malattie rare dell'ISS, ma anche dell'Avvocatura Generale dello Stato.

All'esito di una complessa istruttoria, che per esigenze di sintesi vi risparmio, in data 5 giugno 2014, con decreto del Direttore generale della competente Direzione del Ministero, è stato integrato il Comitato scientifico, con la presenza anche degli esperti designati dalle Federazioni e dei componenti della Segreteria scientifica designati dal Centro Nazionale delle Ricerche.

Il Comitato, come da decreto del 4 marzo 2014, di cui vi avevo già informato, risulta così composto:

Presidente

Michele Baccarani, Professore già in servizio presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Centro per lo Studio delle Cellule Staminali del Policlinico S. Orsola-Malpighi, Ospedali di Bologna, con funzioni di presidente del Comitato scientifico;

Componenti

Mario Boccadoro, Professore Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli Studi di Torino;

Ana Cumano, Professore Institut Pasteur Lymphopoiesis Unit, Paris, France;

Curt R. Freed, Professore Division of clinical pharmacology and toxicology, University of Colorado school of Medicine Mailstop, Usa;

Moustapha Kassem, Professore Odense Universitetshospital, Laboratory for Molecular Endocrinology, Odense, Denmark;

Giuseppe Leone, Professore Università Cattolica Facoltà di medicina e chirurgia;

Shahragim Tajbakhsh, Professore, Pasteur Institute and Research Stem Cells and Development, questo ultimo componente è stato nominato nel mese di maggio scorso in sostituzione di altro membro dimissionario.

Con il decreto direttoriale del 5 giugno 2014, già citato, il Comitato è stato integrato dai seguenti esperti designati dalle Associazioni:

Alberto Burlina, Professore Università di Padova – Dirigente Medico secondo livello, Direttore dell'Unità Operativa Complessa Malattie Metaboliche Ereditarie, Dipartimento di Pediatria, Direttore del Centro Regionale Malattie Metaboliche Ereditarie della Regione Veneto – Direttore del programma Screening Neonatale Allargato per le malattie metaboliche ereditarie – esperto clinico designato dalla Associazione Bambini Cerebrolesi – Federazione Italiana A.B.C.;

Gianluigi Forloni, Professore – Capo Dipartimento Neuroscienze, Capo Laboratorio di Biologia delle Malattie Neurodegenerative, Istituto « Mario Negri » Milano – esperto di staminali designato dalla Federazione Alzheimer Italia.

Con lo stesso decreto direttoriale del 5 giugno, come ho già riferito, sono stati nominati i componenti della Segreteria scientifica del Comitato scientifico su de-

signazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche:

Dr.ssa Barbara ILLI – Institute of Molecular Biology and Pathology – National Research Council – Department of Biology and Biotechnology – Charles Darwin – Sapienza University of Rome;

Dr. Stefano FARIOLI VECCHIOLI – Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia – CNR;

Dr.ssa Luisa SALVATORI – Institute of Molecular Biology and Pathology CNR – Sapienza University of Rome, Institute of Urology;

Dr.ssa DI PALMA Tina – IEOS innovazione e formazione nel settore delle malattie endocrine ed in oncologia – CNR.

Come è noto – gli articoli di stampa ne hanno data la dovuta rilevanza – il primo incontro, per video conferenza, tra il Ministero e i componenti del Comitato scientifico, si è svolto il 10 giugno 2014. Nel corso di tale incontro sono state illustrate le modalità operative che saranno seguite per l'attività futura.

Conclusa questa fase, è ferma volontà del Ministero, nel rispetto dei tempi necessari, venire a capo di questa annosa questione, che senza ombra di dubbio, sta segnando i pazienti e le famiglie, ma anche le Istituzioni tutte, compreso il Parlamento e la Comunità scientifica che fanno pervenire quotidianamente segnali di fondata preoccupazione.

Restiamo, pertanto, in attesa dei risultati del lavoro del Comitato scientifico appena istituito, che potranno consentire, sulla scorta della valutazione tecnico-scientifica, di avviare le definitive determinazioni, poste a tutela del diritto alla salute e alle cure.

ALLEGATO 8

5-02976 Grillo: Tempistica riguardante i lavori del Comitato ministeriale di esperti per la valutazione del cosiddetto « Metodo Stamina ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per le considerazioni di carattere generale rinvio a quanto già riferito in occasione della precedente risposta.

Nel merito dei quesiti specifici posti con l'atto ispettivo in esame, preciso quanto segue.

Il Comitato potrà accedere alla documentazione in via riservata, avvalendosi di un sistema dotato di un alto livello di protezione dei dati.

I tempi necessari ai fini dell'espletamento delle attività del Comitato verranno decisi in seno allo stesso consesso, tenuto conto degli approfondimenti che saranno ritenuti utili.

Infatti, rammento che il TAR Lazio, nell'Ordinanza n. 4728/2013, ha ritenuto che « la decisione di iniziare o meno la sperimentazione sul Metodo Stamina (...) avrebbe richiesto certamente un maggiore approfondimento, atteso che l'importanza vitale che la stessa assume avrebbe giustificato (rectius, reso doverosa) la chiusura dei lavori in un arco di tempo superiore ai tre mesi impiegati dal Comitato ».

Per quanto riguarda la pubblicizzazione delle riunioni, segnalo che il Ministero della salute ha già provveduto a

sottoporre all'Avvocatura Generale dello Stato la richiesta di parere riguardante la possibilità che le sedute del Comitato siano pubbliche e vengano trasmesse in « streaming », previo consenso della Stamina Foundation, assicurando nel contempo il rigoroso rispetto del diritto alla privacy di tutti i soggetti interessati ai trattamenti.

Tuttavia, l'Avvocatura ha espresso perplessità « sia perché si tratta di prassi non del tutto conforme a quella abituale, sia perché la pubblicità delle sedute potrebbe condizionare i componenti del Comitato scientifico, i quali esprimeranno il loro convincimento con la relazione finale ».

In merito all'iniziativa avviata dal Tribunale di Pesaro, questo Ministero sottolinea che le Istituzioni pubbliche devono prodigarsi per garantire il diritto alla salute e alle cure, a condizione che le medesime siano validate da evidenze tecnico-scientifiche e rispondano a criteri di sicurezza e di efficacia.

Ecco perché siamo in attesa dei risultati del lavoro del Comitato appena istituito, che consentiranno, sulla scorta della adeguata valutazione tecnico-scientifica, di avviare al più presto le definitive determinazioni sulla questione.

ALLEGATO 9

**5-02977 Piazzoni: Interventi per tutelare la salute pubblica
dalla commercializzazione di prodotti alimentari contaminati.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione parlamentare in esame, per gli aspetti di competenza del Ministero della salute, si precisa quanto segue.

Riguardo alle notizie sulla presenza del batterio della *escherichia coli* in pomodorini ciliegino provenienti dal Marocco, apparse su alcune agenzie di stampa, si precisa che, in data 16 maggio 2014, la Francia, tramite il sistema di allerta rapido comunitario per gli alimenti e i mangimi, ha comunicato, con la notifica di allerta 2014.681, un focolaio tossinfettivo verificatosi nel precedente mese di aprile, presumibilmente collegato al consumo di pomodori ciliegino importati dal Marocco.

Le persone coinvolte risultano 16, e tutte hanno accusato una sintomatologia gastroenterica, ed alcune di loro anche eruzioni cutanee.

Le Autorità sanitarie francesi stanno tuttora indagando al fine di accertare le possibili cause dell'evento, ed effettuano analisi per ricercare potenziali agenti microbiologici patogeni ed eventuali sostanze chimiche.

La Francia, a scopo precauzionale, considerati i tempi di conservazione del prodotto alimentare in questione (due settimane), ha attivato il ritiro dei lotti immessi sul mercato dal 20 aprile al 2 maggio 2014.

Nonostante la notifica di allarme della Francia sia pervenuta oltre il periodo di conservabilità del prodotto, il Ministero della salute ha provveduto ad interessare le Autorità sanitarie regionali per gli accertamenti del caso, come previsto dal sistema di allerta comunitario.

Inoltre, in data 20 maggio 2014, la Repubblica Ceca ha comunicato tramite lo stesso sistema di allerta, una notifica per sola informazione, in considerazione che non erano stati interessati altri Paesi. Detta notifica, relativa a pomodorini provenienti dal Marocco, è stata trasmessa per sospetta presenza di *escherichia coli*. Tuttavia, le successive analisi di laboratorio non hanno confermato la patogenicità del ceppo isolato. Il prodotto oggetto della comunicazione non risulta commercializzato al di fuori del territorio della Repubblica Ceca.

Al momento attuale, non esistono evidenze di eventuali connessioni tra le due notifiche, tuttavia il Ministero della salute sta monitorando attentamente gli sviluppi della problematica, è in contatto costante con la Commissione Europea e le Autorità francesi, e non mancherà di fornire ai consumatori, come normalmente avviene, ogni utile informazione nei casi in cui sussista un concreto rischio per la salute pubblica. In ogni caso, sono stati allertati sia i Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri sia i servizi sanitari degli Assessorati regionali.

Riguardo agli interventi urgenti da adottare in relazione ai suddetti episodi, si precisa che tali situazioni emergono proprio a seguito dei controlli che vengono effettuati sulla base della normativa vigente, che assicura la prevenzione dei rischi per i consumatori, e qualsiasi intervento normativo in materia deve essere allineato con le disposizioni comunitarie.

Tuttavia, il Ministero della salute ha predisposto il disegno di legge recante « Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veteri-

naria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale », attualmente all'esame del Senato, in cui sono previste precipue misure rafforzative del sistema dei controlli.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sui lavori della Commissione	301
Indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015.	
Audizione dei rappresentanti di Federalimentare (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	301
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	302
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. C. 2433 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	303
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere della Relatrice</i>)	305
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del gruppo M5S</i>)	307
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	309

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 12 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 9.15.

Sui lavori della Commissione.

Massimo FIORIO, *presidente*, fa presente che nella seduta di ieri la Commissione aveva convenuto di proseguire stamattina, nella seduta convocata a partire dalle ore 9, l'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 2433, di conversione del decreto-legge n. 66; tuttavia, per un errore

materiale la convocazione riporta l'orario delle ore 14. Avendo verificato che non vi è l'assenso dei gruppi, e in particolare del Gruppo M5S, ad anticipare ora l'esame del provvedimento, propone che la Commissione si riunisca alle ore 12.30 anziché alle 14, tenuto conto della convocazione del Parlamento in seduta comune e degli impegni istituzionali del Governo.

La Commissione concorda.

Indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015.

Audizione dei rappresentanti di Federalimentare.

(*Svolgimento e conclusione*).

Massimo FIORIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Interviene sui temi oggetto dell'audizione Filippo FERRUA MAGLIANI, *presidente di Federalimentare*.

Massimo FIORIO, *presidente*, dichiara infine conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 12.40.

Sui lavori della Commissione.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica, facendo seguito alle richieste formulate nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che giovedì 19 giugno, alle ore 8,30, è stata programmata l'audizione informale del Commissario straordinario dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in relazione all'attività dell'Ente, congiuntamente alla Commissione Agricoltura del Senato, che aveva assunto analoga iniziativa.

Paolo RUSSO (FI-PdL) ritiene che la Commissione dovrebbe piuttosto sentire il

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche per comprendere le ragioni del protrarsi del commissariamento dell'Agenzia.

Desidera poi lamentare il ritardo nell'inizio dei lavori della Commissione, che sembra conseguente al ritardo del rappresentante del Governo.

Massimo FIORIO, *presidente*, ricorda che, come convenuto nella seduta di stamane, la seduta era stata fissata alle ore 12,30 anche per tener conto di un impegno istituzionale del Sottosegretario Castiglione, che in ogni caso sta per arrivare.

Condivide poi l'opportunità di sentire anche il Ministro sulle questioni relative all'attività dell'AGEA.

Filippo GALLINELLA (M5S) ritiene necessario, come già richiesto dal suo gruppo da tempo, che la Commissione proceda anche all'audizione del precedente Commissario dell'AGEA, che reputa maggiormente in grado di fornire al Parlamento i necessari chiarimenti sulla gestione dell'Agenzia.

Massimo FIORIO, *presidente*, osserva che l'audizione del responsabile dell'AGEA appare opportuna, al di là dello sblocco dei pagamenti PAC, anche in relazione alle difficoltà segnalate da alcuni organismi pagatori regionali. In ogni caso, ulteriori iniziative saranno esaminate dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) giudica positivamente il fatto che si proceda ad incontrare il Commissario straordinario dell'AGEA a pochi giorni dalla sua nomina. Ritiene invece non opportuna e senza precedenti l'audizione del precedente Commissario, il cui mandato è scaduto e che quindi non ha più alcun ruolo istituzionale.

Paolo RUSSO (FI-PdL), nell'osservare che vi sono precedenti di audizioni di

soggetti già cessati da incarichi pubblici, ribadisce piuttosto l'esigenza di sentire il Ministro.

Loredana LUPO (M5S) desidera precisare che il suo gruppo sollecita l'audizione del precedente Commissario dell'AGEA per approfondire le problematiche emerse nel corso della sua gestione dell'Agenzia; da questo punto di vista, ritiene che il nuovo Commissario, appena insediato, non possa fornire i necessari chiarimenti sulla situazione pregressa.

Massimo FIORIO, *presidente*, ribadisce che l'audizione in sede congiunta della prossima settimana è stata programmata anche in relazione ad analoga iniziativa già avviata dalla Commissione Agricoltura del Senato. Ribadisce altresì che le questioni oggi poste potranno essere più propriamente valutate in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

C. 2433 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta di ieri.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che l'esame è iniziato nella seduta del 10 giugno ed è proseguito nella seduta di ieri.

Fa quindi presente che la relatrice ha predisposto, sulla base del dibattito svoltosi, una nuova formulazione della sua proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*). Ricorda altresì che i deputati del Gruppo M5S hanno presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Susanna CENNI (PD), *relatore*, illustra la nuova formulazione della sua proposta di parere, già fatta pervenire ai colleghi nel pomeriggio di ieri, sottolineando che la stessa recepisce tutte le indicazioni emerse nel dibattito svoltosi in Commissione. Si riferisce, in particolare, ai rilievi formulati da diversi gruppi in relazione al rifinanziamento della legge n. 499 del 1999 e al trattamento degli impianti fotovoltaici collocati a terra su aree agricole. La nuova formulazione recepisce anche il suggerimento del collega Catania circa la definizione dei terreni « condotti » dagli imprenditori agricoli, per i quali si fa riferimento all'esistenza di atti registrati, nonché la proposta del collega Zanin in merito ai tagli di spesa di cui all'articolo 8 e alle relative conseguenze sulla ristorazione scolastica e sanitaria, anche in relazione alla lotta agli sprechi alimentari.

Giorgio ZANIN (PD) valuta positivamente la proposta di parere della relatrice, ringraziando per lo spirito di collaborazione che ancora una volta caratterizza la Commissione.

Loredana LUPO (M5S) manifesta apprezzamento per il lavoro di sintesi svolto dalla relatrice Cenni, che ha anche recepito alcune indicazioni formulate dal suo gruppo. Tuttavia, i deputati del Movimento 5 Stelle devono insistere sulla proposta alternativa di parere già presentata, nella quale alcune questioni sono poste in modo ben più incisivo. In particolare, nella proposta del suo gruppo è manifestata una decisa contrarietà al rifinanziamento dello stanziamento destinato ad iniziative per

l'evento EXPO 2015. Desidera in proposito sottolineare che l'importanza del lavoro parlamentare risulta valorizzata, quando lo stesso riesce ad esprimere indirizzi più incisivi.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE giudica favorevolmente la proposta della relatrice, che bene ha sintetizzato la ricchezza del dibattito svoltosi in Commissione.

Nel merito, desidera sottolineare con apprezzamento, oltre alla premessa relativa al rifinanziamento della legge n. 499, che il parere proposto è coerente ed anzi rafforza nel suo complesso le modifiche apportate dal Senato all'articolo 22.

Mino TARICCO (PD), nell'osservare che il parere proposto dalla relatrice rispecchia il dibattito svoltosi nella seduta di ieri, deve tuttavia esprimere alcune perplessità.

In particolare, ricorda di aver segnalato alla relatrice l'esigenza di inserire nel parere un invito ad abbandonare la prassi delle continue modifiche delle regole in materia di agroenergie. Da questo punto di vista, suscita perplessità l'osservazione sul trattamento fiscale degli impianti solari fotovoltaici collocati a terra in aree agricole, che sembra sollecitare un intervento fortemente peggiorativo per gli impianti in essere e gli investimenti già avviati da molto tempo.

Paolo RUSSO (FI-PdL), pur nell'apprezzamento per l'impegno della relatrice, deve ribadire la contrarietà del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Siro MARROCU (PD) si associa alle considerazioni del collega Taricco, invitando a precisare nel parere che la modifica del trattamento fiscale potrà riguardare solo gli impianti futuri.

Susanna CENNI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta di ieri è emerso chiaramente in Commissione l'orientamento sul trattamento fiscale degli impianti solari fotovoltaici a terra che ha cercato di recepire nella sua proposta di parere. Sottolinea inoltre che è ampiamente condiviso dalla Commissione un generale orientamento a privilegiare l'uso produttivo agricolo della terra rispetto ad altri usi. In ogni caso, fa presente che la Commissione sta per esprimere solo un parere, nel quale si invita a valutare la possibilità di modificare quel trattamento fiscale, senza precise indicazioni di dettaglio, essenzialmente per ribadire l'orientamento generale indicato. È comunque disponibile ad inserire eventuali ulteriori precisazioni.

Gian Pietro DAL MORO (PD), nel confermare che l'orientamento di fondo della Commissione è in favore dell'uso della terra a fini produttivi agricoli, rileva che si pone in ogni caso il problema dei diritti acquisiti da coloro, e soprattutto dalle piccole aziende agricole, che hanno avviato investimenti per impianti fotovoltaici sulla base di una certa disciplina normativa. Tali diritti vanno considerati, anche se effettivamente in passato si è esagerato con le incentivazioni.

Susanna CENNI (PD), *relatore*, presenta conclusivamente una ulteriore nuova formulazione della sua proposta di parere, per tener conto dei rilievi oggi formulati (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni come da ultimo riformulata dalla relatrice (*vedi allegato 3*), risultando preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

La seduta termina alle 13.05.

ALLEGATO 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. (C. 2433 Governo, approvato dal Senato).

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE
DELLA RELATRICE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante « Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria » (C. 2433 Governo, approvato dal Senato);

considerato che il provvedimento in esame costituisce un primo concreto intervento di politica economica che, al fine di sostenere la domanda interna e la ripresa dopo un lungo periodo di crisi, punta a restituire reddito ai cittadini e alle imprese, alleggerendo il carico fiscale che con l'IRPEF e l'IRAP grava soprattutto sul lavoro, attraverso un consistente recupero di risorse dalla spesa pubblica, realizzato mediante tagli agli sprechi, alle inefficienze e alle iniquità che caratterizzano il sistema pubblico;

ritenuto che lo stimolo verso i consumi potrà costituire un prezioso incentivo anche per le produzioni agroalimentari, che hanno particolarmente sofferto negli

anni scorsi a causa della riduzione della complessiva spesa delle famiglie anche sul terreno della spesa alimentare;

sottolineato che il Senato ha contribuito al miglioramento del testo, compiendo uno sforzo soprattutto per correggere e meglio finalizzare alcuni interventi sulla spesa;

manifestando in particolare apprezzamento per le modifiche apportate all'articolo 22, in materia di regime fiscale delle attività agroenergetiche e di IMU sui terreni agricoli, in quanto volte a introdurre criteri di maggior favore verso gli imprenditori che in concreto esercitano l'agricoltura in forma professionale; aspetti che appaiono in ogni caso meritevoli di una ulteriore riflessione;

sottolineato che tale orientamento dovrebbe essere ulteriormente sviluppato nella legislazione e negli interventi di politica economica;

preso atto che il rifinanziamento dello stanziamento di cui alla legge n. 499 del 1999, disposto con l'articolo 16, comma 7, è volto a consentire la continuità degli interventi per il rilancio del settore agroalimentare di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche in relazione ai significativi tagli di bilancio subiti, e che, per la parte connessa all'evento EXPO, è

destinato alla promozione dei prodotti agroalimentare di qualità e alle iniziative tematiche che qualificano l'evento, relative alla qualità e alla sicurezza dell'alimentazione e all'uso sostenibile delle risorse naturali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

in relazione alle disposizioni sul regime fiscale delle attività agroenergetiche, di cui all'articolo 22, commi 1 e 1-bis:

si segnala la necessità di stabilizzare a regime le disposizioni relative all'anno 2014, introdotte dal Senato, in quanto volte a riconoscere un trattamento di maggior favore all'attività di produzione di energia svolta dagli agricoltori professionali in stretta relazione con l'attività agricola in senso stretto;

nella stessa direzione, si valuti la possibilità di considerare produttiva di reddito di impresa l'attività di produzione di energia elettrica mediante impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, utilizzando se del caso le relative maggiori entrate per alleggerire l'aggravio fiscale per l'IMU sui terreni agricoli delle aree montane e collinari di cui all'articolo 22, comma 2;

si raccomanda in linea generale di abbandonare la pratica di ripetute modifiche « in corsa » delle regole del settore, che producono effetti destabilizzanti sulle iniziative già avviate nonché un impatto negativo sulla affidabilità delle regole per la programmazione futura;

in relazione alle disposizioni sull'IMU sui terreni agricoli, di cui all'articolo 22, comma 2, si sottolinea l'esigenza di rafforzare la necessaria diversificazione del carico fiscale che grava sui coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, per i quali i terreni costituiscono beni effettivamente strumentali all'esercizio dell'attività agricola, rispetto a quello previsto per gli altri soggetti. In tal senso, si valuti l'opportunità di ampliare ulteriormente la differenza tra i moltiplicatori indicati dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, a beneficio dei terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Si raccomanda altresì, proprio in considerazione di quanto disposto dal citato articolo 13, di considerare, all'articolo 22, comma 2, anche i terreni « condotti », sulla base di atti soggetti a registrazione, dagli agricoltori professionali e non solo quelli « posseduti », per non penalizzare ingiustamente la destinazione di terreni in affitto per fini produttivi;

con riferimento all'articolo 8, comma 8, lettera a), che autorizza le amministrazioni pubbliche alla riduzione del 5 cento degli importi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, con facoltà delle parti di rinegoziare le prestazioni contrattuali, si preveda, al fine di tutelare i servizi in essere a beneficio della filiera agroalimentare e del servizio sociale svolto dalla ristorazione scolastica e sanitaria, che le pubbliche amministrazioni siano tenute a proporre al fornitore dei relativi beni e servizi una rinegoziazione dei contratti.

ALLEGATO 2

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. (C. 2433 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL GRUPPO M5S

La XIII Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2433, di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014;

premesso che:

l'articolo 16, commi 7, 8 e 9, dispone « Interventi in agricoltura », prevedendo entrate al bilancio dello Stato a carico dell'ISA (comma 8) e del Commissario *ad acta* per la gestione di tutte le attività attribuite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (comma 9) già di competenza dell'*ex* Agensud e rientranti nella materia delle opere irrigue e degli invasi strettamente finalizzati all'agricoltura;

in particolare, l'incremento, per un importo di 4,8 milioni di euro per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 46-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, finalizzata al rilancio del settore agricolo e alla realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento EXPO Milano 2015, e alla partecipazione all'evento medesimo, si somma ai 10 milioni di euro già previsti per il biennio 2014/2015 ed appare pertanto eccessivo, tanto più che nell'anno in corso l'evento non è ancora in atto e non si ravvede la necessità di autorizzare ulteriori spese di « partecipazione »;

l'articolo 22, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, con riferimento alla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, il reddito sia determinato apportando ai corrispettivi delle operazioni effettuate ai fini IVA il coefficiente di redditività del 25 per cento, mentre secondo la legislazione previgente tali operazioni si consideravano attività connesse e produttive di reddito agrario;

il comma 1-*bis* dell'articolo 22 – introdotto dal Senato – esclude, limitatamente all'anno 2014, dalle disposizioni del comma 1 gli impianti per la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo;

la produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali non dovrebbe essere penalizzata, specie nella misura in cui tale energia è necessaria al fabbisogno della stessa azienda; allo stesso tempo, però, è necessario riconsiderare qualsiasi

agevolazione prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati con moduli collocati a terra in aree agricole al fine di salvaguardare le suddette aree da utilizzi che nulla hanno a che fare con la produzione primaria;

sempre l'articolo 22, al comma 2, interviene in materia di IMU sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina disponendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione concernente i predetti terreni, in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro. Tale revisione sarà operata sulla base delle rilevazioni ISTAT dell'altitudine dei comuni italiani, diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri;

lo stesso comma 2 esenta comunque dal pagamento dell'IMU i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina;

l'attività agricola, specie quella collinare e di montagna, proprio per le sue caratteristiche, peculiarità, nonché rischi costanti, non può essere penalizzata dall'imposizione di una tassa, come quella

dell'IMU, che potrebbe definitivamente compromettere alcune particolari realtà nazionali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 16, il comma 7 sia soppresso;

all'articolo 22, commi 1 e *1-bis*, sia specificata l'esclusione dalle previste agevolazioni fiscali, delle attività di produzione e cessione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, che devono invece considerarsi produttive di reddito di impresa;

e con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di mettere a regime l'agevolazione prevista, limitatamente all'anno in corso, dall'articolo 22, comma *1-bis*, e riferita alla produzione e cessione, entro determinati limiti, di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, ad esclusione di quella prodotta da impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole;

si valuti l'opportunità di mantenere, per i terreni agricoli ricadenti in zone di montagna o collinari, coltivati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, l'attuale regime di applicazione dell'IMU, modulato in base all'effettivo reddito agrario.

ALLEGATO 3

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. (C. 2433 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante « Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria » (C. 2433 Governo, approvato dal Senato),

considerato che il provvedimento in esame costituisce un primo concreto intervento di politica economica che, al fine di sostenere la domanda interna e la ripresa dopo un lungo periodo di crisi, punta a restituire reddito ai cittadini e alle imprese, alleggerendo il carico fiscale che con l'IRPEF e l'IRAP grava soprattutto sul lavoro, attraverso un consistente recupero di risorse dalla spesa pubblica, realizzato mediante tagli agli sprechi, alle inefficienze e alle iniquità che caratterizzano il sistema pubblico;

ritenuto che lo stimolo verso i consumi potrà costituire un prezioso incentivo anche per le produzioni agroalimentari, che hanno particolarmente sofferto negli anni scorsi a causa della riduzione della

complessiva spesa delle famiglie anche sul terreno della spesa alimentare;

sottolineato che il Senato ha contribuito al miglioramento del testo, compiendo uno sforzo soprattutto per correggere e meglio finalizzare alcuni interventi sulla spesa;

manifestando in particolare apprezzamento per le modifiche apportate all'articolo 22, in materia di regime fiscale delle attività agroenergetiche e di IMU sui terreni agricoli, in quanto volte a introdurre criteri di maggior favore verso gli imprenditori che in concreto esercitano l'agricoltura in forma professionale; aspetti che appaiono in ogni caso meritevoli di una ulteriore riflessione;

sottolineato che tale orientamento dovrebbe essere ulteriormente sviluppato nella legislazione e negli interventi di politica economica;

preso atto che il rifinanziamento dello stanziamento di cui alla legge n. 499 del 1999, disposto con l'articolo 16, comma 7, è volto a consentire la continuità degli interventi per il rilancio del settore agroalimentare di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche in relazione ai significativi tagli di bilancio subiti, e che, per la parte connessa all'evento EXPO, è destinato alla promozione dei prodotti agroalimentare di qualità e alle iniziative

tematiche che qualificano l'evento, relative alla qualità e alla sicurezza dell'alimentazione e all'uso sostenibile delle risorse naturali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

in relazione alle disposizioni sul regime fiscale delle attività agroenergetiche, di cui all'articolo 22, commi 1 e 1-bis:

si segnala la necessità di stabilizzare a regime le disposizioni relative all'anno 2014, introdotte dal Senato, in quanto volte a riconoscere un trattamento di maggior favore all'attività di produzione di energia svolta dagli agricoltori professionali in stretta relazione con l'attività agricola in senso stretto;

nella stessa direzione, si valuti la possibilità di considerare per il futuro produttiva di reddito di impresa l'attività di produzione di energia elettrica mediante impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole oltre i 200 Kw, utilizzando se del caso le relative maggiori entrate per alleggerire l'aggravio fiscale per l'IMU sui terreni agricoli delle aree montane e collinari di cui all'articolo 22, comma 2;

si raccomanda in linea generale di abbandonare la pratica di ripetute modifiche « in corsa » delle regole del settore, che producono effetti destabilizzanti sulle iniziative già avviate nonché un impatto negativo sulla affidabilità delle regole per la programmazione futura;

in relazione alle disposizioni sull'IMU sui terreni agricoli, di cui all'articolo 22, comma 2, si sottolinea l'esigenza di rafforzare la necessaria diversificazione del carico fiscale che grava sui coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, per i quali i terreni costituiscono beni effettivamente strumentali all'esercizio dell'attività agricola, rispetto a quello previsto per gli altri soggetti. In tal senso, si valuti l'opportunità di ampliare ulteriormente la differenza tra i moltiplicatori indicati dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, a beneficio dei terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Si raccomanda altresì, proprio in considerazione di quanto disposto dal citato articolo 13, di considerare, all'articolo 22, comma 2, anche i terreni « condotti », sulla base di atti soggetti a registrazione, dagli agricoltori professionali e non solo quelli « posseduti », per non penalizzare ingiustamente la destinazione di terreni in affitto per fini produttivi;

con riferimento all'articolo 8, comma 8, lettera a), che autorizza le amministrazioni pubbliche alla riduzione del 5 cento degli importi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, con facoltà delle parti di rinegoziare le prestazioni contrattuali, si preveda, al fine di tutelare i servizi in essere a beneficio della filiera agroalimentare e del servizio sociale svolto dalla ristorazione scolastica e sanitaria, che le pubbliche amministrazioni siano tenute a proporre al fornitore dei relativi beni e servizi una rinegoziazione dei contratti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 1589 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	311
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	316
Sui lavori della Commissione	315
AVVERTENZA	315

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 giugno 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 8.10.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo C. 1589 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame.

Il presidente Renato BALDUZZI avverte che sostituirà il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, in quanto il parere sul progetto di legge in titolo deve essere espresso nella giornata

di oggi, essendo il provvedimento iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea della Camera per la prossima settimana.

Riferisce quindi che la Convenzione in esame – che risale al 1996, ma è stata firmata dall'Italia solo nel 2003 – è finalizzata all'integrale revisione del testo del 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile nel campo della protezione dei minori e mira a superare talune criticità emerse nel funzionamento della Convenzione del 1961, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che ha provocato un radicale mutamento d'approccio nel diritto internazionale a tutela dell'infanzia.

La Convenzione consta di 63 articoli, raggruppati in sette capitoli riguardanti rispettivamente l'ambito di applicazione, la competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, la cooperazione, le disposizioni generali e le clausole finali.

Gli articoli 1-4 delineano il campo di azione, che abbraccia l'attribuzione, l'esercizio e la revoca totale o parziale della

responsabilità genitoriale; il diritto di affidamento; la tutela, la curatela e gli istituti analoghi; la designazione e le funzioni di qualsiasi persona od organismo incaricato di occuparsi del minore o dei suoi beni; il collocamento del minore in famiglia di accoglienza o in istituto, anche mediante *kafala* (che è un istituto di diritto islamico in grado di consentire l'accoglienza in famiglia dei minori il cui Paese di origine non conosca l'adozione); la supervisione da parte delle autorità pubbliche dell'assistenza fornita al minore da qualsiasi persona se ne faccia carico; l'amministrazione, conservazione o disposizione dei beni del minore. Sono esclusi dal campo della Convenzione l'accertamento e la contestazione della filiazione; la decisione e la revoca sull'adozione e le misure preparatorie; il cognome e nome del minore; l'emancipazione; gli obblighi agli alimenti; le amministrazioni fiduciarie e le successioni; la previdenza sociale; le misure pubbliche generali in materia di istruzione e sanità; le misure adottate in conseguenza della commissione di reati da parte del minore; le decisioni in materia di diritto d'asilo e di immigrazione (articolo 4).

Gli articoli 5-14 (capitolo II) riguardano la competenza: particolare rilievo assume l'articolo 7 che dispone la conservazione della competenza in capo alle autorità dello Stato contraente di abituale residenza del minore in caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore, e ciò fino al momento in cui questi abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato. Ai sensi della norma è considerato illecito il trasferimento o il mancato ritorno del minore se avviene in violazione di un diritto di affidamento effettivamente esercitato. L'articolo 8 prevede la possibilità, in via eccezionale, che l'autorità dello Stato contraente competente in applicazione dell'articolo 5 o 6, ove ritenga che l'autorità di un altro Stato contraente sarebbe meglio in grado di valutare il superiore interesse del minore in un caso particolare, possa chiedere a quell'autorità di accettare la competenza ad adottare le misure di protezione che

riterrà necessarie, o sospendere la decisione e invitare le parti a investire di tale richiesta l'autorità dell'altro Stato. La norma individua, altresì, le condizioni sottese alla possibilità che l'autorità dell'altro Stato venga richiesta o adita.

Gli articoli 15-22 (capitolo III) dettano disposizioni in materia di legge applicabile. L'articolo 15 dispone che, nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applichino la propria legge. Qualora tuttavia la protezione della persona o dei beni del minore lo richieda, esse potranno eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame. L'attribuzione o l'estinzione di pieno diritto di una responsabilità genitoriale, senza l'intervento di un'autorità giudiziaria o amministrativa, è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore. L'attribuzione o l'estinzione di una responsabilità genitoriale mediante accordo o atto unilaterale, senza l'intervento di un'autorità giudiziaria o amministrativa, è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore nel momento in cui l'accordo o l'atto unilaterale prende effetto. La responsabilità genitoriale esistente secondo la legge dello Stato di residenza abituale del minore sussiste dopo il trasferimento di tale residenza abituale in un altro Stato (articolo 16).

Gli articoli 23-28 (capitolo IV) si incentrano su riconoscimento ed esecuzione. In particolare con l'articolo 23 è stabilito che le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente saranno riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti. La norma prevede, tuttavia, una serie di ipotesi all'inverarsi delle quali il riconoscimento potrà essere negato. L'articolo 28 dispone invece che le misure adottate in uno Stato contraente e dichiarate esecutive, o registrate ai fini dell'esecuzione in un altro Stato contraente, sono eseguite in quest'ultimo come se fossero state adottate dalle proprie autorità. L'esecuzione delle misure avviene conformemente alla legge

dello Stato richiesto nei limiti che vi sono previsti, tenuto conto del superiore interesse del minore.

La cooperazione è considerata dagli articoli 29-39 (capitolo V). Tra questi, l'articolo 29 prevede che ogni Stato contraente designi un'autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Le Autorità centrali dovranno cooperare fra loro e promuovere la cooperazione fra le autorità competenti del proprio Stato per realizzare gli obiettivi della Convenzione. Esse, nell'ambito dell'applicazione della Convenzione, adottano le disposizioni idonee a fornire informazioni sulla loro legislazione, nonché sui servizi disponibili nel loro Stato in materia di protezione del minore (articolo 30). Ai sensi dell'articolo 31 l'Autorità centrale di uno Stato contraente adotta tutte le disposizioni idonee ad agevolare le comunicazioni e offrire l'assistenza prevista dalle norme dell'Accordo in esame (articoli 8 e 9 e capitolo V); ad agevolare con la mediazione, la conciliazione o qualsiasi altra analoga modalità, accordi amichevoli sulla protezione della persona o dei beni del minore nelle situazioni in cui si applica la Convenzione; ad aiutare, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato contraente, la localizzazione del minore quando appare che questi sia presente sul territorio dello Stato richiesto e abbia bisogno di protezione.

Gli articoli 40-56 (capitolo VI) recano le disposizioni generali: a norma dell'articolo 51 la Convenzione in esame sostituisce, nei rapporti fra gli Stati contraenti, la Convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni e la Convenzione per regolare la tutela dei minorenni firmata all'Aia il 12 giugno 1902, fermo restando il riconoscimento delle misure adottate secondo la citata Convenzione del 5 ottobre 1961.

Gli articoli 57-63 (capitolo VII) recano le clausole finali.

Per quanto riguarda invece il contenuto del disegno di legge, che le Commissioni di merito hanno modificato in sede di discussione degli emendamenti, gli articoli 1 e 2

recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione e l'ordine di esecuzione.

Gli articoli seguenti dettano norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi della Convenzione, in particolare al fine di dare veste giuridica alla cosiddetta *kafala*, che — come detto — è una sorta di affidamento familiare, previsto come unica misura di protezione del minore in stato di abbandono negli ordinamenti islamici. In particolare, l'articolo 3 individua nel Ministero della giustizia l'autorità centrale italiana incaricata di adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione; individua nella Commissione per le adozioni internazionali l'autorità competente ad approvare la proposta di assistenza legale, tramite *kafala* o istituto analogo, di un minore in stato di abbandono, emessa dall'autorità giudiziaria di altro Stato contraente; definisce le autorità competenti straniere; definisce il concetto di assistenza legale di un minore.

Gli articoli 4 e 5 delineano le diverse procedure da seguire per il collocamento in Italia di minori stranieri a seconda che gli stessi si trovino o meno in stato di abbandono. In particolare, l'articolo 4 delinea la procedura da seguire quando debba essere collocato in Italia un minore straniero che non si trovi in stato di abbandono. Il percorso è il seguente: l'autorità competente straniera propone al Ministero della giustizia il collocamento o l'assistenza legale del minore presso una persona, una famiglia o una struttura in Italia; il Ministero trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, che assume informazioni, tramite i servizi sociali o le ASL, sulle persone o la struttura individuata per l'assistenza. In esito a tale istruttoria, il tribunale per i minorenni approva o respinge la proposta e il relativo decreto è trasmesso all'autorità competente straniera, al giudice tutelare, ai servizi socio-assistenziali e alla questura del luogo in cui si stabilirà il minore, nonché al soggetto incaricato dell'accoglienza. Il minore che entra in Italia in base a questa

procedura può beneficiare di tutti i diritti riconosciuti al minore in affidamento familiare.

L'articolo 5 disciplina invece l'ipotesi di assistenza legale al minore straniero che si trova nel proprio paese in stato di abbandono ed è consentita a coniugi residenti in Italia rispetto ai quali il tribunale abbia emesso un decreto di idoneità all'adozione. Il presupposto è dunque il possesso dei requisiti per adottare, disciplinati dall'articolo 6 della legge sull'adozione (n. 184 del 1983). In tale ipotesi, la richiesta degli interessati è presentata alla Commissione per le adozioni internazionali, la quale inoltra la richiesta all'autorità competente straniera, unitamente alla documentazione comprovante l'idoneità dei richiedenti e riceve dalla stessa autorità la proposta di accoglienza del minore in regime di assistenza legale, unitamente a tutte le informazioni necessarie. La Commissione, sulla scorta di tali informazioni, approva o respinge la richiesta di assistenza legale; la stessa Commissione riceve dall'autorità straniera l'autorizzazione al trasferimento permanente del minore in Italia e ne autorizza l'ingresso in Italia dandone comunicazione alle autorità e istituzioni competenti per i provvedimenti conseguenti. Anche il minore che entra in Italia in base a questa procedura può beneficiare di tutti i diritti riconosciuti al minore in affidamento familiare. I servizi sociali assistono il minore e la famiglia che lo accoglie, riferendo periodicamente al tribunale per i minorenni; il giudice tutelare conferisce ai coniugi le funzioni di tutore e di protutore e si applicano, ove compatibili, le disposizioni sulla scelta del tutore previste dall'articolo 348 del codice civile.

L'articolo 6 stabilisce quali disposizioni della normativa in tema di immigrazione possano trovare applicazione in caso di minore presente nel nostro paese per assistenza legale.

L'articolo 7 disciplina l'ipotesi in cui il minore che necessita di assistenza legale sia residente in Italia e la sua collocazione debba essere effettuata all'estero, presso

una persona, una famiglia o una struttura di accoglienza in un altro Stato contraente.

L'articolo 8 novella le disposizioni penali della legge sulle adozioni internazionali (n. 184 del 1983) estendendo le sanzioni penali già previste alle fattispecie commesse in violazione della nuova legge.

L'articolo 9 novella conseguentemente la legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, n. 218 del 1995.

L'articolo 10 riguarda le misure di protezione disposte da Stati non aderenti alla Convenzione.

L'articolo 11 stabilisce che, con regolamenti di esecuzione della legge (emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988), siano disciplinate le modalità operative per l'attuazione degli articoli 4 e 5, che, come detto, disciplinano la procedura, rispettivamente, per l'affidamento o l'assistenza legale del minore non in stato di abbandono e per l'assistenza legale del minore in situazione di abbandono.

L'articolo 12 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 13 detta disposizioni transitorie.

L'articolo 14 reca la clausola di immediata entrata in vigore della legge.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato*).

Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI) osserva che il testo iniziale del disegno di legge, all'articolo 5, comma 1, prevedeva che l'assistenza legale di un minore in situazione di abbandono residente in uno Stato estero fosse consentita « ai coniugi residenti in Italia », mentre ora, a seguito delle modifiche introdotte in sede referente, prevede che sia consentita « ai residenti in Italia ». Si chiede quindi per quale ragione il comma 3 del medesimo articolo 5 continui a parlare di coniugi, prevedendo che l'autorità competente italiana debba inviare all'autorità competente straniera, oltre al decreto di idoneità e alle relazioni dei servizi socio-assistenziali de-

gli enti locali, anche una specifica relazione sull'attitudine dei « coniugi » a provvedere all'accoglienza del minore in regime di assistenza legale.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, ritiene che il dubbio del deputato Gigli sia fondato, non essendo immediatamente chiaro per quale ragione al comma 3 si continui a parlare di coniugi. Peraltro, il citato articolo 5, comma 1, specifica che, per poter assistere legalmente un minore in situazione di abbandono residente in uno Stato estero, i residenti in Italia devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184: si tratta dei requisiti previsti per l'adozione e tra di essi c'è lo stato coniugale. Ai sensi del citato articolo 6, infatti, l'adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni.

Osserva quindi che la questione posta dal deputato Gigli, anche se corretta, esula dalle competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali, riguardando un punto di merito del provvedimento – vale a dire la scelta su chi possa assistere legalmente un minore in stato di abbandono residente in uno Stato estero – ed eventualmente un problema di coordinamento interno del testo. Si ri-

serva, in ogni caso, di far segnalare la questione agli uffici delle Commissioni di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Il presidente Renato BALDUZZI, con riferimento all'altro provvedimento all'ordine del giorno di oggi – il disegno di legge del Governo S. 1328, in materia di competitività del settore agricolo – comunica che, avendo il relatore, deputato Parrini, comunicato di non poter prendere parte alla seduta e non sussistendo ragioni di urgenza per l'espressione del parere, il suo esame è rinviato alla prossima settimana.

La seduta termina alle 8.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

*Competitività settore agricolo.
S. 1328 Governo.*

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 1589 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1589 Governo – recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno – quale risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito;

rilevato che:

l'articolo 117, primo comma, della Costituzione prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto, oltre che della Costituzione medesima, dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali;

l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che:

gli articoli 4 e 5 del disegno di legge in esame – nel disciplinare la procedura,

rispettivamente, per l'affidamento o l'assistenza legale del minore non in stato di abbandono e per l'assistenza legale del minore in situazione di abbandono – prevedono il coinvolgimento, tra gli altri soggetti, dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e delle aziende sanitarie locali o ospedaliere;

l'articolo 11 stabilisce che le modalità operative per l'attuazione degli articoli 4 e 5 siano disciplinate con regolamenti di esecuzione (emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988);

la materia dei servizi sociali è riconducibile alla potestà legislativa residuale delle regioni, di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

le Commissioni di merito valutino l'opportunità di prevedere che sullo schema dei regolamenti di esecuzione previsti dall'articolo 11 del disegno di legge sia acquisito il parere della Conferenza unificata.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (Atto n. 92) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	317
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	317

AUDIZIONI

Giovedì 12 giugno 2014. – Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (Atto n. 92).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Alessandra SARTORE, *Assessore al bilancio, patrimonio e demanio della Regione*

Lazio, e Gaetano GIANCANE, *Assessore al bilancio della Regione Campania*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, la senatrice Magda Angela ZANONI (PD) e il deputato Daniele MARANTELLI (PD).

Alessandra SARTORE, *Assessore al bilancio, patrimonio e demanio della Regione Lazio*, e Gaetano GIANCANE, *Assessore al bilancio della Regione Campania*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Esame della proposta di relazione sul Semestre europeo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	318
Comunicazioni della Presidente	318

Giovedì 12 giugno 2014. — Presidenza della Presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.35.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame della proposta di relazione sul Semestre europeo.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce il tema all'ordine del giorno.

La deputata Laura GARAVINI (PD), in qualità di relatrice, illustra la proposta di relazione sul Semestre europeo.

Intervengono, per formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Davide MATTIELLO (PD), Claudio FAVA (SEL), e il senatore Francesco MOLINARI (M5S).

Rosy BINDI, *presidente*, si congratula per il lavoro svolto e dichiara conclusa la seduta.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati ha inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea della Camera, per la seduta di lunedì 16 giugno 2014, la relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sulle prospettive di riforma del sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, approvata dalla Commissione all'unanimità nella seduta del 9 aprile 2014 (DOC. XXIII, n.1). Anche la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato ha inserito la suddetta relazione nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la seduta del 17 giugno 2014, a partire dalle ore 16.

Comunica inoltre che il prossimo giovedì 19 giugno, alle ore 13.30, avrà luogo la programmata audizione del Ministro della Giustizia, onorevole Andrea Orlando.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione del Presidente dello Sviluppo Mercato Fondi Pensione (MEFOP), Mauro Marè <i>(Svolgimento e rinvio)</i>	319
AVVERTENZA	319

Giovedì 12 giugno 2014. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 8.15.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.

Audizione del Presidente dello Sviluppo Mercato Fondi Pensione (MEFOP), Mauro Marè.

(Svolgimento e rinvio).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il presidente del MEFOP è accompagnato dal direttore generale, Luigi Ballanti e dal vice direttore, Paolo Pellegrini.

Svolge una relazione Mauro MARÈ, *presidente del MEFOP*, che consegna documentazione alla Commissione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente Marè per la partecipazione all'odierna seduta, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta e dispone che la documentazione che sarà inviata sia pubblicata al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 8.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Audizione del Presidente e del Direttore generale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, Nunzio Luciano e Michele Proietti.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle questioni relative al settore dell'immigrazione (*Svolgimento e conclusione*) 320

AUDIZIONI

Giovedì 12 giugno 2014. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO. — Interviene il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti.

La seduta comincia alle 13.

Seguito dell'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle questioni relative al settore dell'immigrazione.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il tema oggetto del seguito dell'audizione.

Il Ministro Giuliano POLETTI risponde alle domande poste, fornendo ulteriori chiarimenti ed elementi di precisazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, dopo aver ringraziato il Ministro Poletti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	321
Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile.	
Audizione di rappresentanti di Save the Children (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	321

Giovedì 12 giugno 2014. — Presidenza della vicepresidente Sandra ZAMPA.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile.

Audizione di rappresentanti di Save the Children.
(*Svolgimento e conclusione*).

Sandra ZAMPA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Christian MORABITO, *responsabile scientifico del progetto sulle povertà educative di Save the Children*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni, a più riprese, Sandra ZAMPA, *presidente*, il deputato Giorgio ZANIN (PD), e le senatrici Donella MATTESINI (PD) e Rosetta Enza BLUNDO (M5S).

Christian MORABITO, *responsabile scientifico del progetto sulle povertà educative di Save the Children*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Sandra ZAMPA, *presidente*, ringrazia tutti i presenti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1589 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
<i>ALLEGATO (Emendamento approvato)</i>	7
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. C. 1460 Verini (<i>Esame e rinvio</i>)	4

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. C. 2433 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	8
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i>	26
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	182

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti. Atto n. 97 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	196
--	-----

COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del DL 83/2014 recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (C. 2426 Governo), audizione di rappresentanti di: CGIL, CISL, UIL FIALS-CISAL e UGL	203
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del DL 83/2014 recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (C. 2426 Governo), audizione di rappresentanti di ANICA, Anfols, Federculture, Italia Startup, Isnart, Village4All e del prof. Massimo Osanna, Soprintendente area archeologica di Pompei, Ercolano e Stabia	203
---	-----

SEDE REFERENTE:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo. C. 2426 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	204
---	-----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. C. 2433 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni</i>)	208
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	215
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	221
AVVERTENZA	214

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro e C. 1989 Rossomando, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione « Figli adottivi e genitori naturali », dell'Associazione ITALIAADOPTION, dell'Associazione « Astro nascente – Adozione e origini biologiche », della dottoressa Anna Genni Miliotti, e di rappresentanti dell'Associazione « Famiglie per l'accoglienza » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	227
ERRATA CORRIGE	228

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Matteo Mecacci, Presidente della International Campaign for Tibet	229
--	-----

IV Difesa

INTERROGAZIONI:

5-01794 De Lorenzis: Sullo studio di fattibilità per l'apertura dell'Aeroporto militare di Amendola di Foggia ai voli civili	230
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	233
5-01883 Rosato: Sulle procedure relative al concorso 2012 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi	231
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	234
5-02587 Piras: Sulla disciplina in materia di orario di lavoro per il personale militare impegnato in esercitazioni ed operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato	231
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	235
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02786 Duranti: Sul processo di riorganizzazione del Centro polifunzionale di Montelibretti .	232
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	238
5-02971 Bolognesi: Sugli eventuali interventi normativi volti alla rivalutazione della disciplina delle ricompense connesse alle decorazioni al valor militare	232
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	239

5-02972 Rizzo: Sulla situazione relativa alle eventuali penali a carico del nostro Paese in caso di rinuncia alla <i>tranche</i> 3-B degli <i>Eurofighter</i>	232
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	240

V Bilancio, tesoro e programmazione

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti. Atto n. 97 (Rilievi alle Commissioni VI e XI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	241
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	242

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli. C. 2397 Capezzone (<i>Esame e rinvio</i>)	243
--	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. C. 2433 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	247
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	249
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	248

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del prof. Stefano Fantoni, presidente dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), sulle problematiche concernenti l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari e il sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditemento)	248
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. C. 2433 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	250
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	253
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dal Gruppo Movimento 5 Stelle</i>) ..	255

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02969 Segoni: Iniziative urgenti per garantire il buon esito dell'annunciata operazione di trasporto del relitto della nave «Costa Concordia» presso un porto idoneo per il suo smaltimento	251
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	259
5-02970 Iannuzzi: Iniziative urgenti per garantire la piena attuazione delle misure dettate dal decreto-legge n. 136 del 2013 a tutela dell'ambiente, della salute dei cittadini e delle attività produttive nella Terra dei fuochi	251
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	262

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede di Atti del Governo dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CEE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, atto n. 94, di rappresentanti di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ed ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)	252
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02965 Quaranta: Liberalizzazione dei servizi di <i>handling</i> aeroportuale nell'aeroporto di Roma Fiumicino	264
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	267
5-02966 Bruno Bossio: Completamento della linea ferroviaria Catanzaro Lido-Lamezia Terme	265
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	269
5-02967 Catalano: Disciplina degli oneri di servizio pubblico nel trasporto ferroviario merci ..	265
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	271
5-02968 Romano Paolo Nicolò: Termini dell'accordo tra le compagnie aeree Alitalia e Etihad, volto alla costituzione della Nuova Alitalia	266
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	272
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	266

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle azioni di contrasto dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero. C. 1512 Meta e abb.	266
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 90 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	273
<i>ALLEGATO (Proposta di parere del Relatore)</i>	274
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	273

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1589 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	280
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	287
DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. C. 2433 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	280
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	288

RISOLUZIONI:

7-00375 Lenzi: Iniziative volte a fronteggiare la peste suina africana e la malattia vescicolare suina (<i>Discussione e rinvio</i>)	282
--	-----

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di utilizzo del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Testo unificato C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	283
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	289
ALLEGATO 4 (<i>Ordine del giorno approvato</i>)	291

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02973 Capelli: Stato della procedura relativa alla commercializzazione del nuovo farmaco per la cura dell'epatite C	284
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	292
5-02974 Lenzi: Iniziative per contrastare la diffusione di informazioni fuorvianti sulla presunta correlazione tra l'autismo e il vaccino trivalente	284
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	294
5-02975 Binetti: Iniziative volte a chiarire definitivamente la vicenda concernente il cosiddetto « Metodo Stamina »	285
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	296
5-02976 Grillo: Tempistica riguardante i lavori del Comitato ministeriale di esperti per la valutazione del cosiddetto « Metodo Stamina »	285
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	298
5-02977 Piazzoni: Interventi per tutelare la salute pubblica dalla commercializzazione di prodotti alimentari contaminati	286
ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>)	299
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	286
AVVERTENZA	286

XIII Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sui lavori della Commissione	301
Indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015.	
Audizione dei rappresentanti di Federalimentare (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	301

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	302
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. C. 2433 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	303
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere della Relatrice</i>)	305
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del gruppo M5S</i>)	307
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	309

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 1589 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	311
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	316
Sui lavori della Commissione	315
AVVERTENZA	315

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (Atto n. 92) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	317
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	317

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Esame della proposta di relazione sul Semestre europeo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	318
Comunicazioni della Presidente	318

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione del Presidente dello Sviluppo Mercato Fondi Pensione (MEFOP), Mauro Marè (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	319
AVVERTENZA	319

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle questioni relative al settore dell'immigrazione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	320
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Sulla pubblicità dei lavori	321
Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile.	
Audizione di rappresentanti di Save the Children (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	321

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 17,20



17SMC0002510